LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE
DI
GAETANO FILANGIERI

Vol. II

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE
DI
GAETANO FILANGIERI

CON LE NOTIZIE INTORNO LA VITA ED ALLE OPERE DI LUI, SCRITTE DA GINGUÉNÉ, AUTORE DELLA STORIA LETTERARIA D' ITALIA; L' ELOGIO STORICO COMPOSTO DA S. E. IL SIGNOR MINISTRO DONATO TOMMASI; E GLI OPUSCOLI SCELTI DELLO STESSO FILANGIERI.

TOMO SECONDO.

VENEZIA 1822
ANDREA SANTINI E FIGLIO
Tipografi ed Editori.

Ουκ εςιν ȣδὲν κρεῖττον, η νομοι πολει καλως; τιθεντες.

Nihil est civitati præstantius, quam leges recte positæ.

EURIP. IN SUPPLICIB.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO II.

DELLE LEGGI POLITICHE ED ECONOMICHE.

CAPO XV.

Dell' incoraggiamento che, tolti gli ostacoli, si potrebbe dare all' agricoltura, rendendola onorevole per coloro che l' esercitano.

Prima che nel mondo vi fossero gli eroi destruttori degli uomini, l' umanità già da gran tempo venerava i nomi d' Osiride, di Cerere e di Triptolemo. Gli uomini riconoscevano allora tutto dalla terra, ed un' abbondante raccolta era in que' tempi il maggior beneficio della natura. Essi non avevano l' arrogante stranezza di mettere sotto la protezione d' un nume una flotta o un' armata che mossa dall' ambizione fosse andata a distruggere una porzione de' loro simili; ma prostrati innanzi ad alcune zolle di terra ammucchiate, su questi altari della natura essi immolavano vittime agli dei per ottenere l' ubertà de' loro campi. Alle spinte dell' interesse e del bisogno i primi legislatori de' popoli accoppiarono anche quelle degli onori e della gloria, per animare gli uomini alla coltura della terra. Essi videro quanto questa occupazione avea bisogno, più di tutte le altre, della protezione delle leggi: essi videro quanto interessava il rendere ono-

revole l' agricoltura e l'agricoltore. Nella Persia si stabilì una festa solenne destinata a risvegliare questa gloriosa opinione, ed a rappresentare la reciproca dipendenza del genere umano. In ogni anno, nell'ottavo giorno del mese chiamato da essi *corrent-ruz*, i fastosi monarchi del persiano impero deponevano le vane lore pompe, e circondati da una più vera grandezza si vedevan confusi colla più utile classe de' loro sudditi. L'umanità riprendeva allora i suoi dritti, e la vanità deponeva le sue assurde distinzioni. Con ugual dignità e con ugual decenza si vedevan seduti all'istessa mensa i contadini, i satrapi ed il gran re. Tutto lo splendore del trono pareva destinato ad illustrare gli agricoltori dello stato. Il guerriero e l'artista erano esclusi da questa pompa, alla quale la legge voleva che non si ammettessero se non coloro che coltivavano la terra. Miei figli, diceva loro il principe, ai vostri sudori noi dobbiamo la nostra sussistenza: le nostre paterne cure assicurano la vostra tranquillità: giacchè noi ci stimiamo dunque a vicenda necessarj, stimiamoci come uguali, amiamoci come fratelli, e la concordia regni sempre tra noi (1).

Una festa simile, destinata all'istesso oggetto, si celebra fin dalla più remota antichità nella China. Il capo della nazione diviene in ogni anno per otto giorni continui il primo agricoltore dello stato. Egli conduce un aratro, fa un solco, agita con una zappa la terra, e dispensa alcune cariche a coloro che han meglio coltivato il terreno (2).

Finalmente noi sappiamo quanto le leggi, i costumi, la polizia del governo ed il culto istesso contribuivano in Roma a render onorevole l'agricoltura ne'

(1) *Hyde* de religione Pers. cap. 19.

(2) La relazione dei viaggi fatta per gli stabilimenti nelle Indie Orientali.

primi tempi della repubblica. Noi sappiamo che la prima istituzione religiosa di Romolo fu quella degli Arvali, sacerdoti addetti ad implorare dagli dei la fertilità de' campi; che la prima moneta ebbe per impronto un irco o un bue, emblemi dell'abbondanza, e che le tribù *rustiche* furono preferite alle urbane per render migliore la condizione di coloro che abitavano la campagna per coltivarla. I consoli, i dittatori, i magistrati supremi della repubblica coltivavano colle loro mani la terra: essi si gloriavano spesso di dare alla loro famiglia un cognome che ricordava alla loro posterità l'occupazione favorita de' suoi padri (1).

Questa fu l'idea onorevole che si ebbe in Roma dell'agricoltura ne' primi secoli della repubblica. Che se ne' tempi posteriori le cose cambiarono d'aspetto; se quasi tutte le nazioni giunte alla grandezza hanno sempre abborrite quelle cause che hanno maggiormente contribuito a farvele pervenire; se Roma nella ubbriachezza delle sue conquiste abbandonò quindi la coltura della terra; se Sparta ne fece il mestier degl'Iloti; se i Barbari che seguirono e cagionarono la decadenza dell'impero, lasciarono agli schiavi la zappa e l'aratro, per non portare in mano che la spada e lo scudo; se dopo la scoverta del nuovo mondo le nazioni europee abbagliate dallo splendore dell'oro, preferirono le miniere dell'America a' più fertili campi dell'Europa; se la Spagna non coltivò più, da che si vide tra le mani i metalli del nuovo emisfero; se la Francia trascurò sotto il ministero di Colbert i beneficj reali dell'agricoltura per accelerare i progressi delle sue manifatture; se finalmente l'arte la più necessaria, la più onorata in altri tempi è stata per tanti secoli trascurata, degradata ed avvilita, questo non

(1) Sono celebri nella storia di Roma i Pisoni, i Lentuli, i Ciceroni, e molti altri simili cognomi.

ci deve parere strano, allorchè si riflette al solito corso dello spirito degli uomini, il quale prima di ritornare a quel punto, donde è partito, scorre per tutti quegli spazj che compongono la circonferenza del cerchio. Ma siamo noi ancora molto lontani dal ritornare a questo punto? Possiamo noi lusingarci di rivedere l'agricoltura nel suo antico splendore? Malgrado gli avanzi degli antichi pregiudizj, malgrado le reliquie ancora esistenti dell'ignoranza di molti secoli, malgrado l'alterazione funesta che ha cagionata nella nostra maniera di pensare il lungo vigore della legislazione de'barbari, de' loro usi, delle loro massime e delle stravagantissime leggi della cavalleria e dell'onore; malgrado, io dico, gli sforzi combinati di tutte queste appendici fatali de' mali che hanno per tanto tempo oppressa l'Europa, potremo noi sperare di vedere l'agricoltore onorato, distinto, decorato dalle leggi, da'governi e dall'opinione pubblica istessa? I rapidi progressi delle utili cognizioni, le accademie d'agricoltura stabilite in molti paesi dell'Europa, i premj accordati ad alcune scoverte utili, la moltiplicità degli agricoltori filosofi che sono comparsi in questi ultimi tempi, sono forse bastanti a giustificare le nostre speranze? Sì, ma in un solo caso; quando i governi cominciassero dal provvedere al ben essere dell'agricoltore.

Persuadiamoci. L'onore è una molla che può agire in tutti i cuori, quando si sappia comprimerla. Da per tutto gli uomini sono, riguardo a quest'oggetto, presso a poco gli stessi. Da per tutto essi saranno sempre spinti dalle distinzioni e dalle ricompense. Ma prima che il villano sappia ciò che è onore, bisogna ch' egli sappia ciò che è l'agio ed il comodo. Un cuore oppresso dalla povertà non ha altro sentimento, se non quello della sua miseria. Or questa miseria si

perpetuerà nella classe la più necessaria e la più benemerita della società, finchè dureranno le cause che la producono; si perpetuerà, finchè le leggi restringeranno nelle mani di pochi tutte le proprietà, tutti i fondi dello stato; finchè le sostituzioni faranno passare per una sequela non interrotta di secoli i continenti interi ne' medesimi rami delle famiglie; finchè il clericato secolare e regolare ingoierà una gran porzione de' fondi delle nazioni; finchè le leggi e gli abusi feudali non saranno riformati; finchè nelle campagne dell' Europa il colono *servo della gleba*, o mercenario libero rimuoverà di continuo un terreno, il suolo ed i frutti del quale non gli appartengono; finchè le tasse esorbitanti, ingiuste, o almeno mal collocate obbligheranno l' agricoltore ad un lavoro assiduo che gli farà sentire tutto il peso della fatica, peso insopportabile, allorchè non è unito alla speranza di migliorare la sua condizione; questa miseria finalmente si perpetuerà, finchè queste cause unite a quelle delle quali si è parlato negli antecedenti capi, non saranno abolite. Che s' intraprenda dunque questa riforma salutare; che si procuri un certo agio agli agricoltori; che si secondino da per tutto i voti del benefico Arrigo, che la mensa frugale del colono sia almeno munita d' un pollo in ogni giorno di festa; ed allora, per perfezionar l' opera, a tanti ordini fastosi che adornano gli oziosi nobili e le corti de' re, si aggiunga un' ordine pacifico e laborioso; che questo sia il premio dell' agricoltore che avrà meglio coltivato il suo campo, e del proprietario che avrà saputo colla sua industria e colla sua vigilanza dare un nuovo prezzo al fondo che possiede; che il sovrano decori quest' ordine col vestirsene; che una mano avara lo distribuisca colla maggior economia, e che una bilancia esatta pesi il merito di coloro che lo cercano; che in

ogni provincia dello stato vi sia una società di agricoltori filosofi destinata a spargere nelle campagne i semi salutari di questa scienza, ed a bilanciare il merito di coloro che si saranno resi degni del premio che la legge ha destinato; finalmente che coloro che l' avranno meritato ed ottenuto, partecipino agli stessi dritti, e godano degli stessi privilegj che le leggi hanno assegnati ad una nobiltà acquistata fin' ora con un titolo qualche volta meno giusto, acquistata, io dico, con la spada o con la toga, colla distruzione degli uomini, o col deposito spesse volte mal custodito della giustizia. L' agricoltura decorata allora con questo mezzo lascerebbe di essere l' occupazione degli uomini più vili dello stato: essa diverrebbe il sollievo delle noie del ricco, e riempirebbe i momenti d' ozio del magistrato; essa farebbe le delizie del filosofo e dell' uomo di lettere, come in altri tempi lo era del Romano illustre (1). L' uomo dissipato o immerso nella mollezza, familiarizzato allora colle occupazioni e colla vita dell' agricoltore, deporrebbe i suoi pregiudizj, conoscerebbe l' importanza della fatica e della coltura, e aprirebbe il suo cuore a' sentimenti di benevolenza e di stima per coloro che l' esercitano. L' agricoltore dal canto suo animato da questa familiarità, e dalla speranza di partecipare d' un onore che le sue braccia gli offrono, e che per ottenerlo non dovrebbe far altro che meritarlo, sentirebbe rinascere il suo coraggio: l' attività de' suoi muscoli sarebbe allora agitata da una nuova forza; tutto si perfezionerebbe tra queste braccia attive ed onorevoli; la classe più necessaria si moltiplicherebbe, le campagne diverrebbero più popolate, ed allora la terra che noi abitiamo, e

(1) Omnium rerum, *dice Cicerone*, ex quibus aliquid exquiritur, nihil est agricoltura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

che oggi languisce con noi quando la natura la chiama alla fecondità, le pianure che non offrono a' nostri occhi che deserti, e che sono la vergogna delle nostre leggi e de' nostri costumi, comincierebbero a cambiarsi in tanti fertili campi, e i nostri stati fiorirebbero allora col soccorso dell' agricoltura e dell' industria che oggi fuggono lontano da noi.

Che ne sarebbe in questo caso delle manifatture e delle arti?

CAPO XVI.

Delle arti e delle manifatture.

Se l' agricoltura dev' esser considerata come la prima sorgente, e come il sostegno delle ricchezze de' popoli; le arti e le manifatture non debbono per questo essere trascurate. Se queste non debbono occupare il primo rango nel gran sistema economico, debbono almeno occupare il secondo. Quando l' agricoltura ha fatti i maggiori progressi in una nazione, quando sotto i suoi auspicj la popolazione è cresciuta, quando questa è superiore a quella che la terra richiede per la sua coltura, e la società pel suo buon ordine; quando l' abbondanza istessa delle cose necessarie alla vita mette l' uomo nel dritto di ricercare quelle che gliela rendono più piacevole; quando finalmente molte braccia resterebbero oziose, se non si addestrassero a dare una certa forma a' prodotti del suolo, allora una porzione degli abitanti di questo paese diviene manifatturiera; allora, se questo popolo non è immerso nella conquista, o non è oppresso dalla schiavitù, unisce i beneficj dell' agricoltura a quelli dell' industria; produce con una mano, e perfeziona coll' altra. Ecco quale fu la sorte delle Indie, della China, della Per-

sia e dell' Egitto, paesi che accoppiarono a tutti i tesori della natura le più brillanti invenzioni dell' arte: ecco quale sarebbe stata ancora la sorte della nostra Italia, se avesse potuto lasciare per un momento d'essere schiava o di combattere.

La natura istessa delle cose induce dunque un popolo a divenire in questo caso manifatturiere ed artista, e il legislatore deve dirigerlo in questa nuova carriera. Di questa necessaria direzione io parlerò in questo capo. Questa è una delle operazioni più difficili della legislazione economica. L'indole dell' uomo, trasportato quasi sempre per gli estremi, è la prima causa di questa difficoltà. I due più gran ministri della Francia (1) urtarono tutti e due in questo scoglio, l'uno trascurando le arti, l'altro proteggendole troppo. La via di mezzo è quella che si deve ritrovare. Bisogna proteggere le arti senza nuocere all' agricoltura: bisogna incensare la vittima senza oltraggiare il nume.

Il prim' oggetto dunque della legislazione economica è di combinare i progressi delle arti e delle manifatture con quelli dell' agricoltura. Per ottener questo fine il legislatore deve promuovere più d' ogn' altro quelle arti e quelle manifatture che impiegano una maggior quantità di quelle materie prime che sono i prodotti del suo suolo Questa verità molto infelicemente ignorata merita qualche illustrazione.

Si supponga che vi sieno due artefici, ciascheduno de' quali in un anno guadagni colla sua industria mille, ma con tal differenza, che l' uno di essi debba impiegare nella sua manifattura una quantità di prodotti del suo suolo eguale a dieci, e l' altro una quantità eguale a mille: io domando qual è più profittevole allo stato, l' industria del primo, o quella del secondo?

(1) Sully e Colbert.

Io dico l'industria del secondo; e questo è per due ragioni. La prima, perchè nel caso che queste due manifatture escano al di fuori, il primo richiamerà nello stato una quantità di numerario eguale a mille e dieci, e 'l secondo una quantità eguale a due mila. L'altra ragione poi è il vantaggio dell'agricoltura. Se i progressi di questa dipendono dalla maggior consumazione, l'industria di colui che deve impiegare mille ne' prodotti del suolo, consumerà novantanove volte più dell'industria di colui che non ne deve impiegare che dieci.

Ecco i vantaggi delle manifatture che impiegano una maggior quantità di prodotti del suolo, su quelle che ne impiegano una quantità minore: ed ecco la ragione, per la quale il legislatore deve proteggere le prime molto più che le seconde. Ma questa regola generale ha le sue eccezioni. Tutto è relativo nella scienza delle leggi. Non tutti i paesi sono atti alla coltura. Ve ne sono molti che la natura ha condannati alla sterilità; altri che non hanno che un territorio molto picciolo, e i prodotti del quale sono molto minori di quello che la consumazione interna richiede. Or in questi paesi, siccome le arti e 'l commercio possono essere le sorgenti delle sue ricchezze, e non l'agricoltura; siccome in questi paesi il legislatore deve cercare piuttosto di diminuire la consumazione che di accrescerla (1), perchè o tutta, o almeno la maggior porzione di essa deve ripetersi dagli stranieri; così in questi paesi le manifatture che impiegano una minor quantità di materie prime, debbono esser preferite a quelle che ne impiegano una quantità maggiore.

(1) Parlando io qui di diminuzione di consumazione, non si deve ciò riferire alla diminuzione della popolazione, i progressi della quale sono troppo desiderabili, così ne' paesi sterili come ne' fertili.

Le leggi dunque che dirigono le arti e le manifatture ne' paesi agricoli, debbon esser tutte diverse da quelle che le dirigono ne' paesi sterili.

Or la diversità del clima e della situazione non influiscono meno in questa parte della legislazione economica, che riguarda le manifatture e le arti. Io credo d'aver bastantemente dimostrata questa verità in quei due capi del primo libro di quest'opera, dove si è ragionato del rapporto delle leggi col clima e colla situazione del paese. Io credo dunque inutile di ripetere quello che già s'è detto. Mi contento solo d'aggiugnere qui alcune riflessioni che non potrebbero esser senza difetto trascurate in un'opera che riguarda tutti i popoli e tutte le circostanze possibili nelle quali essi possono trovarsi.

Supponiamo per esempio, che una nazione sia perfettamente mediterranea, che il suo terreno sia fertile, ma che quello de' suoi vicini lo sia egualmente, o almeno tanto che non abbia bisogno de' suoi prodotti; supponiamo che lontana da' fiumi navigabili, circondata da montagne, essa non sia nel caso di poter trasportare nè i suoi prodotti in natura presso le nazioni più lontane, nè di offrir loro quelle manifatture che, impiegandone una quantità considerabile, si renderebbero e pel loro volume, e pel loro peso egualmente difficili ad esser trasportate; in questa nazione, siccome il legislatore non può sperare i progressi dell'agricoltura che dalla sola consumazione interna, nè una bilancia vantaggiosa di commercio esterno che dalle sole arti, e dalle manifatture facili ad esser trasportate; in questa nazione, io dico, il numero degli artieri e de' manifatturieri in tutti i generi non sarà mai troppo numeroso; in questa nazione potrebbe adottarsi senza pericolo il sistema di Colbert; in questa nazione finalmente la facilità della sussistenza derivata

dall' abbondanza de' prodotti del suolo potrebbe facilitare lo smaltimento delle manifatture al di fuori, pel vantaggio che potrebbero avere nella concorrenza con quelle delle altre nazioni, e la moltiplicazione de' manifatturieri potrebbe sostenere e animare i progressi dell' agricoltura.

Io non nego però che la prosperità di questa nazione non potrebbe esser che precaria: dipendente da' soli prodotti dell' industria, essa durerebbe finchè le altre nazioni troverebbero il loro interesse nel comprarli. Or subito che la bilancia vantaggiosa del suo commercio comincerebbe a moltiplicare le sue ricchezze, subito che la somma del suo numerario crescendo farebbe crescere il prezzo della *mano d' opera*, subito che le sue manifatture incarendosi comincerebbero a perdere quel vantaggio nella concorrenza che ne facilitava lo smaltimento, essa dovrebbe ritornare nella sua povertà alla quale la sua posizione la condanna. Un solo rimedio vi sarebbe per questo male. Questo sarebbe così singolare, come singolari sono le sue circostanze. Questa nazione dovrebbe temere egualmente una bilancia vantaggiosa di commercio, che una bilancia svantaggiosa. Essa dovrebbe procurare di dar molto agli stranieri, per moltiplicare collo smaltimento delle sue manifatture l' interna consumazione, ma dovrebbe anche cercare di comprar molto da essi, e di comprar tanto, che il vantaggio e lo svantaggio in questa permuta fossero ridotti allo zero. Allora il prezzo delle sue manifatture conservandosi sempre nello stesso stato, potrebbero queste avere un vantaggio costante nella concorrenza; allora l' agricoltura, dipendente in questa nazione da' progressi delle manifatture e delle arti, potrebbe prosperare; ed allora finalmente questa nazione potrebbe trovare nella mediocrità delle sue ricchezze quella prosperità che

non conoscerebbe nella miseria, e che perderebbe ben presto nella soverchia opulenza. Vi è più d'una nazione nell' Europa alla quale potrebbero adattarsi questi principj. Io lascio a colui che legge d'indovinarlo.

Dopo aver fatta questa breve digressione sopra i particolari principj che dovrebbero dirigere la legislazione economica di questa nazione, ritorniamo ora a' generali principj di questa teoria.

La Provvidenza volendo unir le nazioni, come gli uomini, cogli stretti vincoli de' reciprochi bisogni, ha dato a ciascheduna di esse qualche cosa di proprio e di particolare che la rende, per così dire, necessaria alle altre. Si appartiene al legislatore di conoscere questo dono esclusivo, e di ricavarne il maggior possibile vantaggio. Se questo dono è in qualche prodotto del suo suolo, egli deve animarne la coltura; se è in qualche specie di manifattura, che pel concorso di molte circostanze favorevoli, come del clima, della posizione, della natura delle acque ec. non si potrebbe intraprendere o perfezionare altrove, egli deve questa promuovere più di tutte le altre. Egli non deve al contrario cercare di togliersi dalla dipendenza d'un' altra nazione, violentando il suo suolo o l'industria de' suoi cittadini coll'introduzione di quelle piante esotiche che resterebbero sempre straniere, sempre imperfette nel suo paese.

Le arti dunque e le manifatture han bisogno della tacita direzione delle leggi; esse però han maggior bisogno della loro protezione. Ma in che deve questa consistere? Io replicherò sempre l'istesso: allorchè si tratta di protezione, bisogna cominciar sempre dal togliere gli ostacoli. Or i maggiori ostacoli che si oppongono a' progressi delle arti e delle manifatture, sono tutti quegli stabilimenti, tutte quelle leggi che tendono a diminuire la concorrenza degli artefici. Per-

suadiamoci: i migliori regolamenti del mondo, le migliori leggi, i migliori stabilimenti non saranno mai efficaci a migliorare i lavori delle mani degli uomini senza l'emulazione, senza la concorrenza. A misura che questa è maggiore, l'artefice cerca di migliorare la sua manifattura per superare quella del suo competitore. Egli sa che, migliorandola, il compratore preferirà la sua a quella degli altri. Egli sa che, essendo molti i suoi competitori, deve far uno sforzo maggiore per superarli. Or questo sillogismo che ciaschedun artefice fa da sè stesso, e che si può considerare come l'unico istrumento della perfezione delle arti, questo sillogismo non può essere che il risultato d'una gran concorrenza. Le leggi dunque, che distruggono questa necessaria concorrenza o che la restringono, sono il flagello delle arti e delle manifatture. Tali sono prima d'ogni altro i dritti di *maestranza*, o sieno le *matricole*.

L'idea di radunare ogni arte, ogni mestiere in un corpo, e di dare a questo corpo i suoi statuti, prescrivere l'istruzione, l'esame e le qualità che si richieggono per esservi annoverato; il timore di veder discreditate le patrie manifatture presso gli stranieri per l'ignoranza, le frodi e la negligenza degli artefici; la vanità, l'ambizione de' legislatori nel voler tutto regolare e dirigere; la loro ignoranza che gli ha sempre indotti a ricorrere a' rimedj diretti, i quali, come poc'anzi si è osservato, distruggono la libertà del cittadino, senza conseguire il loro intento; tutti questi motivi, e tutte queste concause han data origine, han perpetuato, han fatto generalmente adottare nell'Europa il sistema perniciosissimo de' corpi delle arti e del dritto di *maestranza*.

Un uomo non può esercitare un'arte meccanica senza il consenso dell'intero corpo degli artefici dell'i-

stessa arte. Questo consenso non si ottiene, che mediante il pagamento d'una data somma di denaro, il valore della quale è diverso nelle diverse arti. Se un cittadino non ha come pagarla, in vano egli cerca di mostrare il suo talento, la sua destrezza, i progressi che egli ha fatto in quell'arte. Il corpo, del quale egli vuol divenire membro, non cerca altra condizione che quella del danaro che gli manca. Tutti gli altri suoi requisiti sono piuttosto un ostacolo alla sua ammissione. I suoi talenti, invece di procurargli l'indulgenza del corpo, spaventano i suoi competitori. Animati da uno spirito di lega e di monopolio, essi temono la concorrenza che deriva dal numero de' loro individui e dal loro merito.

Non è dunque libera la scelta delle arti e dei mestieri nel cittadino. Prima di consultare la sua abilità, le sue naturali disposizioni, i suoi talenti, egli deve misurare le sue facoltà. Se il prezzo della *matricola* d'un'arte, nella quale egli conosce di poter riuscire più che in tutte le altre, è superiore alle sue forze, egli deve abbandonarla per sceglierne un'altra, per la quale il pagamento è minore, ma è anche minore la sua disposizione. Che ne deriva da questo disordine? Ne deriva che le arti si riempiono per lo più di cattivi artefici. Quelle che richieggono maggior talento sono esercitate dalle mani che han maggior danaro; le più vili e le più grossolane restano spesse volte per coloro che sarebbero nati per risplendere in un'arte più distinta. Gli uni e gli altri destinati ad una professione, alla quale non sono chiamati, trascurano il lavoro e rovinano l'arte; i primi perchè sono al di sotto di essa, e gli ultimi perchè conoscono d'essere superiori al loro mestiere.

A questo disordine principale se ne aggiungono molti altri. Liti continue, brighe capricciose, atten-

tati fraudolenti tra l'un corpo e l'altro, e tra gl'individui d'un istesso corpo; perdite considerabili di tempo per inutili formalità, misteriosi officj, passaggi forzosi d'una stessa manifattura per molti artefici di diversi corpi, monopolj inevitabili, vessazioni e persecuzioni continue degl'interessati magistrati di queste ridicole repubbliche contro gli artefici che cercano di distinguersi nel loro mestiere. Queste sono le conseguenze funeste d'uno stabilimento pernicioso ed ingiusto che impedisce i progressi delle arti, ed offende la proprietà *personale* del cittadino. Per disgrazia dell'umanità, la più giusta, la più sacra di tutte le proprietà, quella che l'uomo acquista col nascere, è stata in tutti i tempi la meno rispettata da'legislatori. Presso gli Ateniesi la legge proibiva al cittadino d'esercitare due arti nell'istesso tempo (1). Un uomo dunque che valeva in due arti diverse, bisognava che rinunciasse ai beneficj che l'una di esse poteva recargli. L'ingiustizia e la barbarie di questa legge non è stata conosciuta da' nostri legislatori. Essi hanno ordinariamente adottato ciò che vi era di più strano presso gli antichi.

Che un uomo coltivi una o più arti, che le coltivi bene o male, il legislatore non deve prender parte alcuna nell'esercizio di questa sua facoltà. Il giudizio del compratore che è sempre il più imparziale, punirà l'ignoranza o la negligenza dell'artefice, e ne premierà i talenti e la vigilanza: l'artista più abile e più onesto circondato da compratori, obbligherà gli altri suoi competitori o a seguire il suo esempio, o a perire dallo stento, senza che la legge v'interponga la sua autorità.

Quello che si è detto de'corpi delle arti e de'dritti

(1) Μη δυο τεχνας μετιεναι. Duas artes ne exerceto. *Demost.* in Timocratem.

di *maestranza*, si deve dire anche de' privilegj esclusivi, co' quali il governo dà ad un uomo solo il dritto d'esercitare un'arte che è interdetta al resto de' cittadini, con tal differenza, che se i primi diminuiscono la concorrenza e l'emulazione, questi la distruggono interamente. Il primo oggetto dunque della protezione delle leggi riguardo alle arti sarebbe di animare la concorrenza e l'emulazione degli artefici colla soppressione di queste cause che la restringono o la distruggono. L' altro sarebbe di liberarle da qualunque sorte di dazio o di contribuzione. Ogni specie d' industria dovrebbe esserne esente. Noi dimostreremo questa verità, allorchè si parlerà de' dazi.

Finalmente, tolti tutti gli ostacoli, bisognerebbe venire agl'incoraggiamenti. Alcune distinzioni onorevoli (1), alcuni premj pecuniarj potrebbero offerire al legislatore l'istrumento da incoraggiare le arti e le manifatture, e di promuovere più le une che le altre, secondo che gl'interessi dello stato lo richiedono. Una tenue ricompensa, accordata con qualche splendida dimostrazione, lusingherebbe la vanità dell' artista, e non molesterebbe il pubblico tesoro. L' autorità può tutto, quando vuole. Se essa fa nascere i genj e crea i filosofi, se essa forma le legioni intere de' Cesari, degli Scipioni e de' Regoli col comprimere la sola molla dell'onore, con quanto maggior felicità potrà essa far fiorire le manifatture e le arti che non ricercano nè il talento de' primi, nè il valore degli ultimi? L'accrescimento de' comodi della vita, de' piaceri della società, delle ricchezze dello stato, sarebbe

(1) In Atene la legge destinava una distinzione onorevole all' artefice che aveva fatti più progressi degli altri nel suo mestiere. Τον αριστον οντα των 'εαυτου συντεχνων σιτησιν εν Πρυτανειῳ λαμβανειν . και προεδριαν. *Peritior in sua arte publice in Prytaneo epulator, primamque sedem occupato.* Vedi Petito, Leggi Attiche *lib.* v. *tit.* VI. *de Artibus.*

la prima conseguenza di questo beneficio, e i progressi delle scienze e delle cognizioni sarebbero la seconda.

La fiaccola dell'industria illumina nel tempo istesso un vasto orizzonte. Niun'arte è isolata. La maggior parte hanno alcune forme, alcuni istrumenti, alcuni elementi che loro sono comuni. La meccanica sola, dice un celebre scrittore (1), ha dovuto prodigiosamente dilatare lo studio delle matematiche. Tutt' i rami dell' albero genealogico delle scienze si sono distesi co' progressi delle arti e de' mestieri. Le miniere, i molini, i drappi, le tinte hanno ingrandita la sfera della fisica. L'architettura ha migliorata la geometria. Essa ha spesse volte trovata la proporzione prima della regola, e dall'esperienza ha dedotta la teoria. Prima che i matematici avessero dimostrato che l' edificio più debole è quello, nel quale la perpendicolare che si tira dal vertice, esce fuori della base, gli Egizj avevano già innalzate le loro piramidi, ed avevano conosciuto che questa era la forma la più stabile che si poteva dare ad un edificio (2). I progressi dunque delle arti e delle manifatture sono inseparabili da quelli delle lettere. Si potrebbero addurre mille pruove per dimostrare questa verità, ma queste sarebbero mal collocate in questo luogo, mi contento solo d'averla accennata per invogliare maggiormente i legislatori ad accelerare questi progressi.

Dopo la coltura della terra, la coltura dunque delle arti è quella che conviene più all' uomo. L' una e l'altra fanno oggi la forza degli stati, ma l'una e l'altra han bisogno di uno spirito che le animi, e questo spirito è il commercio.

(1) L' autore dell' Istoria filosofica e politica degli stabilimenti degli Europei nelle due Indie. *T.* VIII. *lib.* XIX. *cap.* 41.

(2) Nelle piramidi la perpendicolare che si tira dal vertice, va perfettamente nel punto di mezzo della base, ciò che ne fa la forma più stabile che si possa dare ad un edificio.

CAPO XVII.

Del Commercio.

Dopo aver parlato dell' agricoltura e delle arti, dopo aver minutamente analizzate queste due sorgenti delle ricchezze de' popoli, le mie ricerche sarebbero imperfette e mancanti, se trascurassi di parlare del commercio.

Il commercio sempre profittevole, ma non sempre coltivato dalle nazioni; nume tutelare de' paesi pacifici, e bersaglio de'conquistatori; il commercio che ha sofferte tante vicende sulla superficie della terra; che fin dalla più rimota antichità aveva fatti i più gran progressi nell' Asia (1); che acquistò una nuova attività fra le mani de' Fenicj, che fondò tante colonie (2), che trasportò in Tiro, in Sidone (3) ed in Car-

(1) Eratostene e Aristobulo, per quel che ce ne dice Strabone, rapportavano un' autorità di Patroclo, il quale asseriva che le mercatanzie delle Indie passavano dal Oxo nel mare del Ponto; e Marco Varrone, come si può vedere in Plinio lib. VI. cap. XVII. dell'Istoria naturale, dice che nel tempo di Pompeo, nella guerra contro Mitridate, si seppe che si andava in sette giorni dalle Indie nel paese de' Battriani, e nel fiume Icaro che va a gettarsi nell'Oxo; che di là le mercanzie delle Indie attraversavano il mar Caspio, ed entravano nell' imboccatura del Ciro; e che finalmente non bisognava fare che un cammino di cinque giorni per andare nel Fasso, il quale conduceva al Ponto Euxino. Non vi è dubbio che tutte le nazioni che abitavano questo spazio, dovevano esser commercianti. Leggasi anche Strabone lib. XI. su quel ch'egli ci dice del tragitto delle mercanzie dal Fasso al Ciro.

(2) Sono troppo note le Colonie fondate da' Fenicj pel commercio. Essi ne ebbero nel mar Rosso e nel golfo Persico. Essi ne ebbero in molte isole della Grecia, nelle coste dell' Africa e della Spagna. Essi penetrarono nell' Oceano, e giunsero fino all' isole Cassiteridi, cioè alla Gran Brettagna e a Tusa, che si crede essere l' Irlanda. Non mancava loro che la bussola per divenire gli Olandesi dell' antichità.

(3) Omero, secondo l' osservazione di Strabone *lib.* 16. *p.* 1097

tagine tutte le ricchezze dell'antico emisfero; che dopo avere per molto tempo alloggiato tra le mura d'Atene, di Corinto, di Rodi e d'alcune altre repubbliche della Grecia cominciò a sparire innanzi alle legioni vittoriose de'Romani; che si sarebbe quindi interamente estinto nell' Europa sotto la barbarie delle nazioni del Nord che la soggiogarono, se Venezia, Genova, Pisa, Firenze ed alcune altre piccole repubbliche dell'Italia, sotto l'ombra della loro istessa debolezza, non l'avessero conservato; il commercio finalmente, che durante l'anarchia de'feudi si restringeva in quasi tutta l'Europa ad un semplice traffico d'un villaggio con un altro villaggio, d'un borgo con un altro borgo, e che rare volte passava i confini di una provincia; il commercio, io dico, dopo aver sofferte tante vicende sulla terra, è oggi divenuto il sostegno, la forza e l'anima comune delle nazioni. Qualunque sieno state le cause che abbiano contribuito a produrre quest'effetto, non si appartiene a me di esaminarle. Quel che è sicuro, è che il consenso universale delle nazioni, quel consenso che in altri tempi obbligava ciaschedun popolo a divenir guerriero, questo istesso consenso è quello che oggi ci obbliga a divenir commercianti. Il commercio dunque, divenuto un oggetto essenziale all'organizzazione, all'esistenza de' corpi politici, non deve essere trascurato nel piano d'una buona legislazione. Al legislatore si appartiene di proteggerlo e di dirigerlo. Egli è quello che deve vedere quale specie di commercio convenga alla sua nazione, quale sia più propria alla natura del suo governo. Egli deve garantirlo dagli ostacoli che le contribuzioni e i dazj mal collocati possono recargli, da' privilegj esclusivi e dalle proibizioni che lo mo-

non parla se non di Sidone, e fa vedere chiaramente che il maggior commercio era da principio nelle mani de' suoi abitanti.

lestano; da que'regolamenti minuti e particolari che lo ritardano. Egli è quello che deve combinarlo cogli interessi delle altre nazioni, combinazione difficile ma necessaria, combinazione della quale non se ne sono ancora conosciuti nell'Europa nè i mezzi per conseguirla, nè i vantaggi che ne nascerebbero; combinazione finalmente senza della quale la prosperità d'un popolo sarà sempre incerta e precaria.

Il legislatore è quello che deve cercare tutti i mezzi per dare alla circolazione interna la maggior celerità, ed al commercio esterno la maggiore estensione che sia possibile. Egli deve con pochi regolamenti abbracciare gran cose, giacchè la moltiplicità di questi è uno de' maggiori ostacoli che si oppongono al commercio. Le sue leggi finalmente debbono, col rigore delle pene e con altri mezzi che noi esporremo, stabilire il credito pubblico e privato, che deve essere la base della morale e della politica delle nazioni commercianti.

Di tutti questi oggetti io parlerò distintamente nei seguenti capi. Io comincerò dall'esaminare quale sia il commercio che convenga a'diversi paesi e ne'diversi governi.

CAPO XVIII.

Del commercio che conviene a' diversi paesi e ne' diversi governi.

Non vi vuol molto a vedere, come una specie di commercio che conviene ad un paese, non giova ad un altro. Un paese sterile non può sicuramente fare il commercio d'un paese fertile; e un paese fertile, quantunque lo possa, non deve fare il commercio d'un paese sterile.

Il commercio per esempio d'economia è il solo che conviene a' paesi sterili (1). Sprovveduti di tutto nel loro interno, essi debbono sussistere a spese degli altri. Essi debbono cercare quello del quale abbonda ciascheduna nazione, e quello che le manca. Essi debbono permutare il superfluo delle une col superfluo delle altre, e da questa permuta sempre vantaggiosa ripetere la loro sussistenza e la loro straniera ricchezza. Ecco perchè in tutte l'età la vessazione e la violenza han fatto nascere il commercio d'economia, allorchè gli uomini sono stati costretti a rifugiarsi nelle lagune, nelle isole, sulle arene del mare e su gli scogli medesimi. Così Tiro, Venezia e le città dell'Olanda furono fondate. I fuggitivi vi trovarono la loro sicurezza. Gli elementi combattevano per essi, e trattenevano le armi vittoriose de' nimici. Ma quell'istessa causa che li garantiva dalle persecuzioni, gli obbligava o a perire dallo stento, o a ricorrere al commercio d'economia.

Or ne' paesi fertili gli uomini non han bisogno di ricorrere a questa specie di traffico per provvedere a' loro bisogni. Siccome la fecondità del terreno unita a' beneficj della coltura, loro dà il superfluo in alcuni generi, essi non debbono far altro che permutare questo superfluo con quello che loro manca. Il grand'oggetto della legislazione economica di questi paesi deve essere di moltiplicare quest'eccesso, e di diminuire questo difetto; di dare all'estrazione di questi generi la maggior facilità, e di procurare che nella permuta la quantità di quel che si dà, superi sempre la quantità di quel che si riceve; affinchè quel che resta sia pagato colle ricchezze di convenzione, l'introduzione continua delle quali, allorchè è moderata, farà sem-

(1) Qui si parla de' paesi sterili che sono bagnati dal mare. Si parlerà quindi de' mediterranei.

pre pendere dalla parte loro la bilancia della ricchezza relativa delle nazioni.

Ma oltre la fertilità e la sterilità del suolo, la situazione del paese e la sua estensione, debbono anche determinare il commercio che più gli conviene. Un paese, per esempio, di picciola estensione, che ha molti porti, che ha fiumi e canali navigabili, è più proprio al commercio d'economia. Un paese al contrario molto esteso, che ha pochi porti, che non è bagnato dal mare che da un solo lato, deve sempre preferire il commercio di proprietà a qualunque altro commercio (1). Se finalmente alla infelicità della situazione si unisce anche l'infelicità del suolo, se il suo territorio è picciolo ed è mediterraneo, allora il legislatore deve promuovere le manifatture e le arti, e sopra questi fondamenti innalzare il suo commercio (2). Così Ginevra senza mare, e, per così dire, senza territorio, è divenuta una delle città più ricche dell'Europa; così essa si acquistò la gloria di soccorrere Arrigo IV. durante la lega, e di resistere alle truppe agguerrite

(1) Se la Russia, per esempio, volesse preferire al commercio delle sue derrate un commercio puramente di traffico simile a quello degli Olandesi, fra' popoli che abitano questa immensa regione, non vi sarebbero se non quelli che sono i più vicini al celebre porto di *Cronstat* che conoscerebbero l' oro e l' argento. Tutti gli altri sarebbero condannati a vivere di permute, come non è gran tempo che i loro padri vivevano. Questo commercio di traffico giova all'Olanda, perchè le vene che trasportano il danaro nell' interno delle Provincie Unite, sono così brievi, che la circolazione vi si fa con una celerità infinita. Ma fate che il territorio dell' Olanda divenga così esteso come quello della Francia e della Spagna, e voi vedrete subito questa circolazione ritardata, voi la vedrete dopo poco tempo interrotta, ed un resto fatale cagionerà ben presto una convulsione, alla quale questo corpo politico dovrà necessariamente succumbere.

(2) Io non m' impegno a dimostrare queste verità, perchè coloro che hanno consecutivamente letta questa opera, le considereranno come tanti risultati de' principj antecedentemente sviluppati.

di Carlo Emanuele duca di Savoia; così essa trionfò de' tesori e dell'ambizione feroce di Filippo II; e così finalmente molti paesi della Germania potrebbero fiorire malgrado la debolezza de' loro principi e l'indigenza presente de' loro abitatori. Dopo aver dunque osservato come la qualità del terreno, la situazione ed estensione del paese debbano influire sulla scelta del commercio più proprio e più profittevole, vediamo ora la parte che vi deve avere la natura del governo.

Se dal fatto noi vogliamo dedurre la regola, se vogliamo riposare sull'esperienza di tutt'i secoli, noi troveremo che il commercio d'economia è più analogo al governo di molti, e che il commercio di proprietà e di lusso è più adatto al governo di un solo. Cominciando dalla più rimota antichità, e seguendo gli annali dell'industria fino a' nostri tempi, noi vedremo presso i Fenicj, in Tiro, in Cartagine, in Atene, in Marsiglia, in Firenze, in Venezia e nell'Olanda fiorire il commercio d'economia, e noi vedremo al contrario un commercio di proprietà e di lusso stabilito tra gl'imperi dell'Asia, presso i Persi, i Medj, gli Assirj, e nelle moderne monarchie dell'Europa.

La ragione ne è semplicissima. Nel governo di molti la frugalità è una virtù civile, e il fasto ed il lusso sono proscritti. Ora questa specie di commercio, che si raggira ad un semplice traffico, ricerca da coloro che la esercitano, una frugalità infinita, poichè siccome per guadagnare di continuo essi debbono contentarsi di guadagnar poco, e di guadagnar meno d'ogni altro per avere il vantaggio nella concorrenza; supposto questo, non è possibile che questa specie di commercio si faccia da un popolo, presso il quale il lusso è, per così dire, una cosa inerente alla costituzione del governo. L'istessa causa dunque che fa che il commercio d'economia sia analogo alla natura del gover-

no di molti, l'istessa causa fa che questo non lo sia al governo d'un solo. Ma ogni regola deve avere le sue eccezioni. Si può dare una repubblica alla quale convenga un commercio di proprietà e di lusso, ed una monarchia alla quale convenga il commercio d'economia. Alcune circostanze particolari che io trascuro, per non perdermi in un detaglio troppo minuto, e per non ripetere quello che si è accennato in altri luoghi di quest'opera, alcune circostanze particolari, io dico, possono obbligare il legislatore a dimenticarsi di questa regola. La scienza della legislazione ha, è vero, i suoi principj generali: il legislatore non deve ignorarli; ma egli deve farne quell'uso che fa l'oratore de' precetti della rettorica: egli fa servire i precetti all'orazione e non l'orazione ai precetti.

Dalla scelta del commercio io passo alla protezione che gli si deve. Quest'oggetto che ha mossa la penna di quasi tutti gli scrittori del secolo, è il più trascurato da' governi. Gli ostacoli che ne impediscono i progressi presso tutte le nazioni; la schiavitù sotto la quale geme in quasi tutta l'Europa; gli attentati che si commettono di continuo contro la sua libertà; le vessazioni che si fan soffrire in nome della legge a coloro che l'esercitano; lo spettacolo che ci offrono tutte le frontiere, tutt'i porti coverti di satelliti, il ministero de' quali altro non è che di garantire lo stato dall'industria de' suoi cittadini ec., sono tante pruove che ci dimostrano che tutto quello che si è fatto da' governi in favore del commercio, non era quello che si doveva fare. Essi han cominciato donde bisognava finire, essi gli han prestati alcuni piccioli soccorsi, ma han lasciato sussistere gli ostacoli. Istruito dunque dall'esperienza e dagli errori de' governi, io terrò un metodo tutto diverso. Io parlerò prima degli ostacoli

che si dovrebbero togliere, e poi degli urti che si dovrebbero dare.

CAPO XIX.

Degli ostacoli che si oppongono a' progressi del commercio in quasi tutta l' Europa.

Alla testa di questi io pongo il sistema presente delle *dogane*. Noi dobbiamo alla politica d' Augusto ed alle sciagure dell' impero l' origine di questo abuso, del quale oggi tutte le nazioni dell' Europa sperimentano le conseguenze funeste. Le spese che richiedevano la conservazione d' un' autorità usurpata, la prodigalità necessaria ad un nascente dispotismo, il bisogno delle legioni, l' avidità delle coorti pretoriane, l' organizzazione superiore ed inferiore del governo d' un impero che racchiudeva ne' suoi limiti quasi tutta l' Europa, ed una parte considerabile dell' Asia e dell' Africa; l' esorbitanza di queste spese unita all' idea comune a tutti i tiranni di nascondere a' popoli le somme immense, colle quali essi pagano le loro vessazioni e la perdita della loro libertà, indussero Augusto a stabilire un' imposizione generale sopra tutte le cose venali (1), una nuova tassa sopra i legati e l' eredità (2), e ad introdurre il sistema fatale delle

(1) L' imposizione sulle cose venali venne stabilita da Augusto dopo le guerre civili. Questo dritto rare volte passò l' uno per cento, ma comprendeva tutto ciò che compravasi ne' mercati e nelle pubbliche vendite, ed estendevasi dagli acquisti più considerabili in terre, o in case fino a' più piccoli oggetti che costituivano la giornaliera consumazione. Tacito ci dice che Tiberio, per placare il popolo che reclamava contro questo dritto, fu costretto a pubblicare in un editto che il sostentamento degli eserciti in gran parte dipendeva da questa contribuzione. Tacit. *Annal. lib.* 1 *cap.* 78.

(2) Questa ammontava al cinque per cento sul valore del lega-

dogane. Tutte le mercanzie, le quali per mille diversi canali abbordavano al centro comune dell' opulenza e del lusso, dovevano pagare un dritto, il valor del quale variando ne' diversi oggetti su' quali cadeva, si estendeva dalla quarantesima parte fino all' ottava del valor degli effetti (1).

In un paese, dove l' opulenza dipendeva da tutt' altro fuori che dal commercio, e dove il commercio non solo non era una sorgente di ricchezze, ma era anzi uno scolo di quelle che da tutte le parti della terra gli pervenivano, l' introduzione di queste *dogane* poteva essere indifferente, poteva anche, considerata sotto alcuni aspetti, essere utile; ma qual motivo potrebbe giustificarle oggi che gl' interessi delle nazioni sono così diversi?

Io piango sulla miseria dell' umanità, allorchè veggo in mezzo a tanti lumi, in mezzo allo splendore della verità di continuo illustrata trionfar eternamente l' errore. Imporre una pena pecuniaria ad ogni cittadino industrioso; obbligare il mercadante a pagare una *multa*, il valor della quale cresce in ragione del beneficio che egli reca allo stato; trattare il commercio da inimico; ricevere le sue pacifiche balle colle armi alla mano; circondare tutti i porti, tutte le spiagge, tutti i passaggi del commercio, così interno come esterno, di satelliti e di spie, esseri venali e corrotti, pagati dallo stato che tradiscono, dal negoziante che tormentano, e dal contrabbandiere che proteg-

to, o dell' eredità, purchè questa ascendesse a 50, o 100 pezzi d' oro. Dione *lib.* 55 *cap.* 56.

(1) A questa contribuzione erano soggette non solo le mercanzie straniere, ma anche quelle delle provincie dell' impero; non solo quelle che riguardavano il lusso, ma anche quelle che riguardavano i bisogni della vita. La differenza era nella quantità della tassa, la quale era maggiore in quelle di lusso, ed in quelle che venivano dagli stranieri. Vedi Plinio *Hist. natur. lib.* 7 *lib.* 33 *ec.*

gono; dare adito a tutte le vessazioni, a tutte le frodi che gli esecutori mercenarj d' una legge ingiusta possono ideare; condannare, in una parola, il negoziante ad esser persuaso che al solo avvicinarsi d'una *dogana* gli si prepara sicuramente un affronto o una rapina; è mai questa la politica delle nazioni commercianti? Sono mai questi i principj co' quali deve dirigersi il sistema economico in un secolo, nel quale il commercio è considerato come il principio che decide della vita delle nazioni e del ben essere de' popoli? E' mai questo il fonte, dal quale i corpi politici debbono oggi attignere la parte più considerabile delle loro rendite? Senza diminuir queste rendite, non si potrebbe forse liberare il commercio da un ostacolo, contro del quale ogni urto è inutile? Gl' interessi dell' erario del fisco non si potrebbero forse combinare con quelli del commercio, in maniera che i re fossero egualmente ricchi, senza che le loro ricchezze fossero egualmente perniciose a' popoli? Non basterebbe finalmente dare un' altra foggia al sistema delle imposizioni, per renderne meno pesante il giogo, senza diminuirne il profitto?

La possibilità di questa intrapresa è stata dimostrata fino all' evidenza dagli scrittori economici del secolo. Ma i loro sforzi sono restati inutili. La verità da essi illustrata si è fermata innanzi alle pareti che la rendono inaccessibile al trono. I loro scritti luminosi rischiarando l' intrigata teoria delle finanze, non han fatto altro che renderci più penoso il peso de' mali che ci opprimono, mostrandoci la facilità che vi sarebbe di curarli, e la indolenza di coloro che dovrebbero liberarcene. Per disgrazia degli uomini, pare che quelli che sono alla testa degli affari qualche volta chiudano gli occhi contro la luce di quanto si manifesta loro con la maggior evidenza. Una riforma,

nella quale la giustizia, l'interesse pubblico e l'interesse de' principi si combinano così evidentemente, non si è neppure tentata, neppure proposta ne' gabinetti de' re, ne' quali non si parla d'altro che di commercio, e non si lascia mai di perseguitarlo.

Le cose sono rimaste nello stato nel quale erano; il commercio è restato inceppato tra le catene delle imposizioni fiscali; da per tutto il traffico interno ed esterno è interrotto; un cittadino industrioso ha mille occhi che lo guardano; pare che il governo lo tema; egli non può fare mille passi, egli non può passare da un villaggio in un altro senza esser fermato, senza esser tassato; se vuol negoziare al di fuori, prima che egli sappia se la sua specolazione sarà ricompensata da un buon esito, la *dogana*, questa *botte* delle *Danaidi*, e forse anche più vorace di quella, gli ha già rapita una parte del beneficio futuro. Se egli cerca il soccorso di una spedizione clandestina, il timore d'essere sorpreso l'obbliga a chiudere cento bocche, l'avidità e la mala fede delle quali diminuiscono il beneficio del contrabbando, senza scemarne lo spavento. Dovunque egli volge le sue mire, egli trova o frodi da prevenire, o spie da corrompere, o dazj enormi da pagare.

In mezzo a tante insidie potrà forse prosperare il commercio? Una pianta che non può germogliare che nel seno della libertà, potrà forse fiorire tra le arene della servitù e dell'oppressione?

Il primo passo dunque che si dovrebbe dare in favore del commercio, sarebbe una riforma nel sistema presente delle *dogane*. Bisognerebbe togliere così al commercio interno, come all'esterno gli ostacoli che queste gli oppongono. Io lo ripeto: per ottenere questo fine senza diminuire le rendite del fisco, per compensare questa perdita, bisognerebbe dare un altro

torno al sistema generale delle imposizioni e de' dazj.

Questo grande oggetto richiamerà le mie cure, allorchè si parlerà da qui a poco della teoria de' dazj, che sarà anche compresa in questo secondo libro (1).

(1) Si crede comunemente che i dazj imposti sull' estrazione delle mercanzie nazionali sieno un male, ma che quelli imposti sull' immissione delle straniere sieno un bene per lo stato. Io confuterò quest' opinione, allorchè parlerò della teoria de' dazj: mi contento solo di rapportare qui anticipatamente alcuni fatti e alcune riflessioni che gli effetti, che questo erroneo sistema ha prodotti nel commercio della Gran Brettagna, mi somministrano.

Il governo britannico che ha sempre cercato di favorire l'estrazione delle mercanzie nazionali, ha esorbitantemente caricato di dazj l' immissione delle straniere. Qual' è stato l' effetto di quest' erroneo sistema? 1.° La moltiplicità de' contrabbandi che le pene le più severe non possono impedire, allorchè sono uniti ad un gran beneficio. 2.° La diminuzione del suo commercio di economia. Quantunque vi sia una legge in Inghilterra che ordini la restituzione dei dritti nella nuova esportazione, questo rimedio non compensa il danno che cagionano al suo commercio di economia i dazj che si pagano nell' immissione. Questo è evidente. Il negoziante che compra, siano le mercanzie d' America, siano quelle delle Indie orientali per estrarle di nuovo è obbligato a sborsare due capitali, l' uno pel prezzo delle mercanzie, l' altro pei dritti di *dogana*. Sul secondo capitale che in molti articoli è il doppio del primo per l' esorbitanza de' dritti nell' immissione, egli perde da principio una parte del dritto che paga, il quale va in beneficio degli ufficiali della *dogana*, e questa parte non gli è restituita nella nuova esportazione: egli perde nell' istesso tempo l' interesse di questo capitale durante tutto il tempo ch' egli impiega a fabbricare, o a preparare il suo caricamento. Questa doppia perdita l' obbliga ad incarire il prezzo delle sue mercanzie, incarimento che ne fa in ogni giorno diminuire lo smaltimento ne' mercati esteri. 3.° Un altro effetto funesto pel commercio della Gran Brettagna ha avuto origine dallo stesso principio. Per una nazione commerciante ogni accrescimento nelle spese del trasporto è una perdita reale per lo stato. Or le spese del trasporto non potrebbero essere indipendenti dalle spese della costruzione. Questa costruzione è quella che i dritti di *dogana* hanno incarita all' infinito in Inghilterra. 4.° Quest' istessi dritti impedivano agl' Inglesi di manifatturare, o sia di ridurre in polvere il loro tabacco di Virginia. Questo tabacco che si vendeva agli stranieri per due e mezzo denari sterlini la libbra, per

Io mi affretto qui di rivolgere lo sguardo ad un altr' ostacolo, il quale se non è più pernicioso del primo, è almeno più difficile a superarsi; ad un ostacolo che è la vergogna del nostro secolo e della nostra politica; ad un ostacolo finalmente, del quale tutti i popoli ne risentono gli effetti funesti, senza che alcuno ardisca d' essere il primo a superarlo. Io voglio parlare delle gelosie di commercio, della rivalità delle nazioni.

CAPO XX.

Delle gelosie di commercio, e delle rivalità delle nazioni.

Un principio non meno ingiusto che falso, egualmente contrario alla morale che alla politica, ha funestamente sedotti coloro che dirigono gl' interessi de' popoli. Si crede comunemente che una nazione non possa guadagnare senza che le altre perdano, che essa non possa arricchirsi senza che le altre s' impoveriscano, e che il grande oggetto della politica sia l' innalzare la propria grandezza sulle altrui rovine. Questo principio erroneo, che fu la base della politica de' Romani e de' Cartaginesi (1), e che fu nel tempo istes-

l' eccesso de' dritti di *dogana* nell' immissione si pagava nell' interno dello stato 8, 5/8 la libbra. Il vantaggio che aveva lo straniero sul nazionale nel manifatturarlo, è di 35 per cento. Queste non sono congetture: sono fatti incontrastabili che dovrebbero disingannare coloro che governano da' volgari pregiudizj pur troppo funesti alle nazioni.

(1) Si sa con quanta gelosia facevano i Cartaginesi il loro commercio. Noi sappiamo che nella negoziazione che Annone fece coi Romani, dichiarò che i Cartaginesi non avrebbero sofferto che essi si fossero soltanto lavate le mani ne' mari di Sicilia, e fu loro proibito di navigare al di là del Promontorio Bello. Fu loro anche proibito di trafficare in Sicilia, in Sardegna ed in Africa,

so la causa della rovina di queste due repubbliche; questo principio istesso ha funestamente introdotta una gelosia universale di commercio nell'Europa, la quale fra gli stati non è altro che una cospirazione segreta di rovinarsi tutti, senza che alcuno si arricchisca.

Chi può descrivere i mali che questa funesta rivalità reca al commercio generale e particolare de' popoli? Per farsene una superficiale idea, basta osservare il sistema, col quale oggi si dirige il commercio delle nazioni di Europa. Osservandolo da vicino, noi vedremo una nazione custodire colla maggior gelosia un ramo di commercio poco profittevole, che le impedisce d'intraprenderne un altro molto più vantaggioso, per timore che la sua rivale non se ne impadronisca. Noi vedremo ciascheduna nazione opporre ostacoli alle intraprese pacifiche d'un'altra nazione, e godere delle sue perdite. Noi le vedremo tutte congiurate contro di ciascheduna. Noi vedremo i fulmini della guerra accesa dal commercio, rimbombare fra un polo e l'altro sulle coste dell'Asia, dell'Africa e dell'America, sopra l'Oceano che ci separa dal nuovo mondo, e sulla vasta estensione del mare Pacifico. Noi vedremo l'Inghilterra e la Francia sempre inimiche tra loro, e sempre vigilanti a profittare delle occasioni di scambievolmente rovinare il loro commercio; la Spagna costretta a garantire i suoi galeoni con isquadre formidabili sopra un mare immenso tinto di sangue,

almeno nella porzione soggetta ai Cartaginesi. Leggasi Polibio lib. III. e Giustino lib. XXIII. cap. III. Per quel che riguarda i Romani, la loro politica destruttiva, e il loro patriottismo esclusivo è troppo noto. Mi contento solo di ricordare qui una legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio, nella quale non solo era proibito di portare dell'oro a quei popoli ch'essi chiamavano barbari; ma si ordinava anche di usar tutt'i mezzi per toglier loro con destrezza quella porzione che ne avevano. *Leg. II. cod. de commerc. et mercator.*

e coverto di cadaveri nelle sue guerre contro gl' Inglesi; il Portogallo divenir la vittima d'una nazione che gli ha fatto più male colla sua confederazione, co' suoi trattati e col suo commercio, che non gliene avrebbe fatto colla guerra istessa; l'Olanda, quella repubblica che dovrebbe più delle altre rispettare la giustizia, e fomentare la libertà generale dell'industria e del commercio, noi vedremo, io dico, l'Olanda trascurare i suoi veri interessi, profondere i suoi tesori, preparare la sua rovina in quelle guerre, nelle quali nè la sua gloria, nè la sua sicurezza, nè la sua libertà, ma la sua sola ambizione smisurata, il solo spirito di gelosia e di rivalità poteva impegnarla (1). Noi vedremo finalmente il commercio che per sua natura dovrebbe essere il vincolo della pace, essersi permutato in una causa perenne d'ingiustizia, di guerra e di discordia per un effetto di questa funesta gelosia delle nazioni, della quale si risentono anche quei popoli che vorrebbero trovare nella neutralità la loro pace e i loro vantaggi.

Non bisogna lusingarsi: finchè durerà questo spirito d'invidia e di rivalità, il commercio farà sempre più male che bene, sarà sempre in uno stato di languore.

Spogliandoci d'ogni prevenzione, investendoci di quel sacro carattere d'imparzialità che le ricerche politiche esigono, noi troveremo l'interesse privato di ciascheduna nazione così strettamente unito all'interesse universale, e viceversa l'interesse universale così strettamente unito al particolare, che una nazione non può perdere senza che le altre perdano, e che non può guadagnare senza che le altre guadagnino. Che

(1) Io non parlo qui della presente guerra, nella quale le operazioni dell' Olanda non sono state dirette nè dalla gelosia, nè dall' ambizione, ma dalla forza e dal timore.

mi si permetta una breve digressione, che mi si permetta di gittare un' occhiata momentanea sugl' interessi delle nazioni d' Europa per dimostrare questa interessantissima verità.

Cominciando dalla Spagna, noi troveremo che l' interesse di questa nazione sarebbe di migliorare la sua agricoltura, d' accrescere la sua popolazione, d' accelerare e migliorare il suo commercio colle Indie occidentali, e di dare uno scolo all' esorbitanza de' suoi metalli col comprare i prodotti dell' industria straniera (1). Or tutta l' Europa troverebbe il suo interesse in questi vantaggi. A misura che la sua agricoltura si perfezionerebbe, crescerebbe la sua popolazione, e a misura che crescerebbe la sua popolazione crescerebbero i suoi bisogni per l' industria straniera. Più essa profitterebbe del suo commercio coll' America, più le sue navi ritornerebbero cariche di tesori, più si metterebbe in istato di pagarla. Allora la Francia, l' Inghilterra e l' Italia vedrebbero le loro manifatture più ricercate da una nazione che è più di tutte le altre in istato di comprarle: esse venderebbero a più caro prezzo la loro industria, e comprerebbero a miglior mercato le derrate dell' America divenute così necessarie nell' Europa.

Passando dalla Spagna al Portogallo, noi troveremo che il grande interesse di questo paese, quell' interesse che, trascurato dal suo governo, ha cagionata la sua miseria, mal grado i tesori che in ogni anno riceve dal nuovo mondo; noi troveremo, io dico, che il suo grande interesse sarebbe di ammettere la più gran concorrenza, così nella vendita delle proprie, come nell' immissione di tutte le manifatture e di tut-

(1) Noi abbiamo accennata questa verità nel terzo capo del primo libro, e la svilupperemo meglio nel decorso di questo secondo libro.

te le mercanzie straniere. E chi non vede, che questo sarebbe anche l'interesse di tutte le altre nazioni che sono in istato di recargliele?

L'istesso deve dirsi della Russia. Se questa nazione si liberasse dal monopolio degl'Inglesi, come dovrebbe liberarsene il Portogallo, se essa fomentasse la concorrenza delle nazioni del mezzogiorno nel suo porto di Cronstat, essa venderebbe a più caro prezzo i suoi prodotti, e comprerebbe a miglior mercato le mercanzie straniere, e recherebbe nel tempo istesso un gran vantaggio a tutta l'Europa aprendo una nuova strada all'industria ed al commercio di molte nazioni (1).

Rivolgendoci quindi alla Francia, noi ci persuaderemo anche meglio di questa verità. La Francia, fe-

(1) È giusto che io prevenga qui un'obbiezione che mi si potrebbe fare. Mi si dirà: liberandosi il Portogallo e la Russia dal monopolio degl'Inglesi, come pare che non tarderanno molto queste due nazioni a riuscirvi, esse recherebbero, è vero, un gran vantaggio a loro stesse ed al commercio universale dell'Europa, ma l'Inghilterra non perderebbe forse molto in questo caso? Gl'interessi dunque di questa nazione non sono in questo caso uniti agl'interessi delle altre nazioni europee. Non sembra questa un'eccezione alla regola? No: io confesso che l'Inghilterra, subito che dovesse fare in concorrenza delle altre nazioni il commercio della Russia e del Portogallo, non ne profitterebbe più come prima; ma questa perdita non sarebbe forse dopo qualche tempo compensata dal maggiore smaltimento delle sue mercanzie più ricercate, subito che l'opulenza universale derivata dalla libertà universale del commercio, moltiplicando i bisogni in ragion de' mezzi per soddisfarli, ne moltiplicherebbe le richieste? Più: se l'Inghilterra non si fosse volontariamente impegnata nelle guerre che le han costato tanto sangue e tanto danaro, la bilancia troppo vantaggiosa del suo commercio l'avrebbe trasportata a quell'eccesso di opulenza che diventa quindi miseria, come lo dimostreremo a suo luogo. Senza questi violentissimi scoli, la perdita di qualche vantaggio non solo non sarebbe stata funesta, ma vantaggiosa a questa nazione. Non sarebbero dunque i veri e permanenti interessi della Gran Brettagna, ma la sua soverchia ambizione sarebbe quella che potrebbe renderle sensibili queste perdite.

lice per la fertilità del suo suolo e per quella de' suoi ingegni, dispositrice assoluta del gusto e delle mode, abitata da artieri e da manifatturieri celebri, manda più derrate e più manifatture al di fuori di quel che ne riceve dagli stranieri. Or se la Francia fosse così popolata, come potrebbe essere; se le sue leggi non avessero rovinata l'agricoltura; se le massime e il sistema col quale sono regolate le sue finanze, fossero più favorevoli al suo commercio, la sua prosperità farebbe l'ammirazione dell'universo, e farebbe nel tempo istesso la felicità del resto dell'Europa. Gli stranieri otterrebbero a minor prezzo i prodotti del suo suolo e della sua industria, ed essa consumerebbe una maggior quantità di derrate e di mercanzie straniere che le mancano. La prosperità delle sue colonie crescendo in proporzione di quella della loro madre, la loro popolazione aumentandosi, e questa perfezionando la loro coltura, recherebbero anche due altri vantaggi considerabili alle altre nazioni. I prodotti di queste colonie divenuti necessarj nell'Europa sarebbero comprati a minor prezzo, subito che si aumenterebbe la quantità della loro raccolta, e nel tempo istesso la Francia trovando nell'America un maggiore smaltimento delle sue manifatture, quelle delle altre nazioni avrebbero minor concorrenza a sostenere, o a combattere ne' mercati e ne' porti dell'Europa. Finalmente, se essa non avesse quasi interamente rinunciato a' benefizj della sua pesca e della sue saline, se essa imparasse a meglio profittare de' doni della natura e de' vantaggi della sua situazione; se l'Oceano che la bagna da un lato, e il Mediterraneo che la bagna dall' altro, le facessero conoscere l'utilità della sua truppa di terra, e la necessità di quella di mare; se gli occhi del suo governo, chiusi per lo spazio di tanti anni da un profondo letargo, si aprissero un giorno,

la sua marina innalzata a quel grado di potenza dove dovrebbe essere, e dove pare che oggi sia per giugnere, arricchirebbe il commercio del Nord; l'impero del mare contrastato fra due potenze egualmente forti per impedire che alcuna di esse se l'appropriasse, resterebbe indeciso; e la libertà del commercio dell'Europa tutta sarebbe forse al coverto. Ecco come tutte le altre nazioni troverebbero nella prosperità della Francia i loro vantaggi (1).

Ma che diremo noi dell'Inghilterra? Io veggo tutta l'Europa dichiarata contro di questa repubblica, io sento l'umanità intera far voti per l'indipendenza

(1) Io preveggo che leggendosi questo articolo su gl'interessi della Francia, mi si farà un' altra obbiezione. Si dirà, che l'interesse di questa nazione è di fomentare e proteggere la pirateria delle repubbliche piratiche del mediterraneo. Sotto questi auspicj funesti essa fa un gran commercio di traffico in questo mare. Ma non è sicuramente questo, mi si dirà, l'interesse delle altre nazioni.

Non vi è dubbio, io rispondo, che l'interesse delle altre nazioni sarebbe, che il loro commercio non fosse esposto ai pericoli che sovrastano alla navigazione di un mare coverto di pirati. L'ostacolo che questo timore reca al loro commercio, è troppo sensibile, e la mia patria ne ha delle pruove troppo convincenti. Ma qual è il vantaggio che raccoglie la Francia da questo spavento universale? L'avere una preferenza di trasporto e di traffico in questo mare. Ma questo commercio di traffico, di trasporto, d'economia, è forse quello che conviene a questa nazione? Secondo i principj da me sviluppati negli antecedenti capi, questa nazione dovrebbe forse rinunziare a questo commercio ch' è contrario alla natura del suo governo, alla fertilità del suo terreno, alla sua estensione?

Il commercio di proprietà ch'è quello che conviene alla Francia, ha forse bisogno di questo istromento distruttivo per prosperare? Questo diverrebbe al contrario più profittevole, a misura che quello delle altre nazioni diverrebbe più libero. L'evidenza di questa verità mi dispensa dal dimostrarla. Non è dunque d'interesse della Francia il fomentare la pirateria del Mediterraneo, e questo tratto di una politica distruttiva discrediterebbe in eterno il nome di questa nazione senza recarle alcun vantaggio reale.

delle sue colonie, io veggo finalmente due gran potenze impegnate per la sua rovina. Io compatisco questo spirito di vendetta, quest'odio quasi universale contro d'una nazione che l'ha comprato colle sue ingiustizie; contro d'una repubblica che è stata sempre più inclinata ad affliggersi della prosperità degli altri che godere della sua; contro un popolo finalmente che non si è contentato di divenir ricco, ma che ha cercato di essere il solo ricco. Il suo patriottismo esclusivo, simile a quello de' Romani, ha dovuto richiamargli l'odio di tutte le nazioni commercianti, come le vessazioni che ha fatto soffrire a'suoi coloni, gli han fatto meritare quello di tutte le anime moderate, di tutti gli spiriti liberi, e di tutt'i filosofi difensori arditi, ma deboli, de' sacri dritti dell'umanità.

Ma vediamo, se malgrado i motivi che l'Inghilterra ha dati alle altre nazioni di godere delle sue perdite, vediamo, io dico, se l'Europa molto lontana dal desiderare, debba anzi temere la rovina di questa nazione; vediamo se l'interesse universale si unisce anche in quest' occasione coll'interesse particolare, e se tutt' i membri della gran società europea dovrebbero essere, non meno dell'Inghilterra, spaventati da' disastri che ci sovrastano dall' indipendenza de' suoi coloni. Supponiamo che l'evento giustifichi la ribellione degli Americani, supponiamo che questi restino liberi ed indipendenti. Supponiamo che le conseguenze di questo cambiamento politico divengano le più funeste per l'Inghilterra; che il genio che decide della sorte degl'imperj, voglia in questo caso proferire tutto ad un tratto il decreto della distruzione di quello della gran Brettagna; supponiamo che questa nazione priva de' vantaggi del commercio che essa faceva co' suoi coloni, e che i suoi coloni facevano per lei, indebolita da una lunga e dispendiosa guerra,

fallita pe' suoi debiti nazionali, proscritta nel nuovo mondo e oppressa nell'antico; supponiamo che essa perisse, che la sua vacillante libertà sostenuta dalle sue ricchezze si mutasse nella più dura servitù, e che la gran Brettagna divenisse o la preda d' un conquistatore, o la vittima di un despota.

In questo caso, che ne sarebbe delle altre nazioni? La Francia, è vero, si libererebbe da un vicino spaventevole. Le sue manifatture prive della concorrenza di quelle degl' Inglesi sarebbero vendute a maggior prezzo. La Spagna riacquisterebbe quello che questa nazione le ha tolto, e vedrebbe un' altra volta tra le sue mani le pretese chiavi del Mediterraneo. L' Olanda emula dell' Inghilterra, malgrado la perdita delle somme immense che le ha date in prestito, crederebbe forse d' aver tutto ottenuto colla rovina d' una repubblica industriosa e commerciante come lei, ma più favorita dalla natura nell' interno, e più rispettata al di fuori. La Russia finalmente, la Danimarca e la Svezia, vedrebbero forse con piacere crollare una potenza che ha voluto dominare ne' loro mari. Ma queste speranze sarebbero forse ben fondate? Questi vantaggi apparenti avrebbero forse qualche cosa di reale? Non sarebbero piuttosto essi i prestigi d' una fortuna precaria che si cambierebbe ben presto colla rovina universale dell'Europa? Se le colonie inglesi restano indipendenti, chi tratterà quelle degli Spagnuoli, de' Portoghesi, de' Francesi? La folgore dell'indipendenza scoppiata una volta nell'America anglicana, non comunicherebbe forse il suo strepito nel resto di questo vasto continente? Tutta l'America non diverrebbe allora indipendente dell'Europa? Che ne sarebbe allora del nostro commercio? Che potremmo noi permutare co'suoi prodotti? Con che potremmo noi pagarli a' proprietarj del Perù, a' domi-

natori del Brasile? Forse colle nostre derrate? Ma la maggior parte di queste nascerebbero egualmente nell' America, subito che l' agricoltura le ricercasse dal suo suolo. Colle nostre manifatture, colle nostre arti? Ma queste fioriscono già nella Pensilvania, malgrado lo strepito delle armi e malgrado gli orrori della guerra. Li pagheremmo noi forse co' prodotti delle Indie orientali? Ma la perdita dell' America ci priverebbe anche di questo commercio che noi non sostenghiamo che a sue spese. Senza le miniere del Potosi noi non condiremmo le nostre vivande cogli aromi dell' Asia; nè vestiremmo le vaghe tele di Coromandel. Il commercio dunque di tutta l' Europa potrebbe perire con quello degl' Inglesi, se questi perdono le loro colonie. E pure lo spirito di rivalità ha accecati a segno i governi che alcune nazioni d'Europa ardiscono di preparare i materiali che serviranno un giorno a foggiare la loro rovina, ed ardiscono d'offerire una mano intrepida agli artefici delle loro catene.

Osservando la questione dalla parte delle colonie, noi troveremo che, quando la loro dipendenza dalla gran Brettagna fosse quale dovrebbe essere, una dipendenza di governo e non di servitù; che, quando la libertà del loro commercio e i loro dritti fossero così rispettati dalla loro madre, come quelli de' loro fratelli; che, quando la metropoli non facesse più una distinzione assurda tra gl' interessi de' suoi cittadini d' America con quelli de' suoi cittadini d' Europa, quando, dimenticandosi del mare che li separa, non vedesse nelle sue provincie americane che un prolungamento non interrotto del suo territorio europeo; allora, io dico, la dipendenza delle colonie, molto lontano dall'impedire i progressi della loro prosperità, renderebbe questa più sicura, garantendola da'pericoli a' quali potrebbe esporla la loro totale indipendenza: al-

lora esse non sarebbero nel caso di temere l'ambizione di qualche spirito ardito ed attivo, nè le interne discordie che potrebbero insorgere nel riposo della pace, nè le dissensioni reciproche tra esse, dissensioni che la greca politica non potè prevenire tra le sue repubbliche, e che la sola povertà locale ha forse tenuto per tanto tempo lontano dalle maremme delle Provincie Unite: allora finalmente l'Europa senza essere spaventata dalla loro prosperità potrebbe esservi a parte.

In questa rapidissima scorsa su gl' interessi delle nazioni europee, io lascio volentier a coloro che leggeranno questo libro, l'esame di quelli dell'Italia, della Germania, della Danimarca e della Svezia. Gl'interessi delle due prime fondati sui prodotti del suolo, e su quelli dell'industria, e quelli delle due ultime dipendenti dal loro commercio colle Indie orientali, dalle loro miniere di ferro e di rame (1), da'loro legni da costruzione ec. sono troppo patentemente uniti agl' interessi di tutta l'Europa, per obbligarmi a dimostrarne il rapporto. Mi contento di conchiudere questa breve digressione coll'Olanda.

Le tre gran sorgenti delle ricchezze di questa repubblica sono, il suo commercio colle Indie orientali, le sue colonie in America, e il suo commercio di traffico e di *cabotaggio* nell'Europa. Cogli uni e colle altre essa giova a sè stessa ed all' Europa. Col primo essa ci provvede delle droghe e delle mercanzie dell'Oriente, delle quali l'umanità non potrebbe più privarsi, e offre alle derrate ed alle manifatture europee un copioso scolo che le rende più preziose e più profittevoli. Colle sue colonie in America essa supplisce al difetto del suo suolo in Europa; essa può unire i

(1) Queste formano un oggetto interessantissimo del commercio degli Svezzesi.

vantaggi dell'agricoltura a quelli del commercio; essa può riparare a'colpi che questo soffre da' progressi dell' industria universale; essa può essere considerata come una potenza territoriale; essa, in poche parole, non dovrebbe far altro che liberare le dette colonie dal giogo de'privilegi esclusivi che le opprimono, per renderle il sostegno eterno della sua prosperità, e per inondare l'Europa de' loro preziosi prodotti. Finalmente, col suo commercio di *traffico* e di *cabotaggio*, essa mantiene l' abbondanza, e sostiene la concorrenza in tutt'i porti e in tutt'i mercati d'Europa; essa diviene il sostegno dell' industria di tutte le nazioni, l' apportatrice di tutto quello che loro manca, la consumatrice di tutto quello che hanno di superfluo, in una parola, la benefattrice del genere umano. Sarebbe forse l'interesse dell'Europa, che una repubblica di questa natura perisse? Questo commercio così profittevole per l'Olanda, non lo è forse egualmente per tutta l' Europa? Se per un flagello del Cielo l'Olanda fosse in un istante ingoiata dalle acque dell'Oceano, dalle quali la sua industria, vittoriosa degli elementi istessi, ha saputo garantirla, l'Europa non avrebbe forse bisogno di più secoli per riparare questa perdita? Una gran parte del suo commercio non perirebbe forse con essa? E' vero che, a misura che cresce il commercio delle altre nazioni, il traffico dell' Olanda sulle coste europee diviene meno attivo, ma la concorrenza degli Olandesi gioverà sempre all' Europa.

Persuasi dunque dello stretto legame che vi è fra gl' interessi di ciascheduna nazione, e quelli dell'Europa intera, persuasi delle funeste conseguenze della gelosia di commercio, della rivalità delle nazioni, persuasi finalmente de'mali che questo sistema erroneo reca al commercio generale e particolare de'popoli, che ci resta a far altro che ad incoraggiare ciaschedun le-

gislatore a cercare di esser il primo a dare agli altri governi l'esempio della più salutare intrapresa, superando gli antichi pregiudizj, aprendo i suoi porti a tutte le nazioni, e gittando i fondamenti di quella necessaria libertà, senza della quale il commercio sarà sempre timido, perchè schiavo: sempre lento, perchè oppresso dal peso delle catene che lo stringono? Sì, legislatori venerandi del genere umano, uomini bastantemente felici per poter influire sulla felicità de' popoli: re e ministri ammessi in que' templi inaccessibili al resto de' mortali, in que' templi, da' quali si spediscono gli ordini che aprono o chiudono quello di Giano, persuadetevi di questa gran verità che, così nel mondo fisico come nel politico, tutto è dipendenza, tutto è rapporto, niente è isolato. Osservate come quest' ordine inalterabile della natura ha dato origine alle società, ha fatto nascere il commercio fra gli uomini. Ricordatevi che, per quel che riguarda la sua destinazione, il commercio vuole che tutte le nazioni si riguardino come una società unica, tutt' i membri della quale abbiano eguali dritti di partecipare a' beni di tutte le altre; per quello poi che riguarda il suo oggetto e i suoi mezzi, il commercio suppone il desiderio e la libertà concentrata fra tutt' i popoli di fare tutte le permute, e tutt' i cambj che possono convenire a' loro mutui bisogni. Persuadetevi che se le nazioni, colle quali voi commerciate, han bisogno di voi, e se voi avete bisogno di loro, a misura che si aumenterà la loro prosperità, dovendo anche crescere la loro popolazione, voi troverete un maggior numero di compratori de' vostri prodotti e della vostra industria, e una maggior quantità di esibitori di quel che vi manca.

Rinunciate dunque a questo spirito di rivalità e di gelosia. Combinate i vostri interessi e i vostri vantaggi con quelli delle altre nazioni. Questo è il solo mez-

zo da fare acquistare alla prosperità de'vostri stati un carattere di perpetuità. Rompete questi argini crudeli, abborrite queste distinzioni assurde di nazione con nazioni, funesti avanzi degli antichi pregiudizj della barbaríe, sempre distruttivi, ma oggi disonoranti per un secolo che si crede illuminato, e che in fatti dovrebbe esserlo. Abolite que' patti di confederazione e di lega, che hanno la difesa per pretesto, e l'invasione per fine e per vocazione; che obbligano un popolo, che potrebbe godere e profittare de'vantaggi della pace, a mescolarsi nelle brighe di un' altra nazione, a spargere il suo sangue, a sacrificare i suoi tesori, a interrompere il suo commercio per garantire ordinariamente l' ambizione d' un re straniero, per sostenere le sue pretensioni ingiuste, i suoi supposti dritti, i suoi titoli fraudolenti o dubbj, i suoi odj personali, la sua vanità puerile, le sue gelosie mal fondate, i suoi stessi delirj. Considerate come sorgenti d' abusi politici que' trattati di commercio che divengono altrettanti semi di guerra e di discordia, e que' privilegj esclusivi che una nazione ottiene da un'altra per un traffico di lusso o per un commercio di sussistenza. La libertà generale dell' industria e del commercio, questo è il solo trattato che una nazione commerciante ed industriosa dovrebbe stabilire nel suo interno, e cercare al di fuori. Tutto quello che favorisce questa libertà giova al commercio; tutto quello che la restringe, gli nuoce. La gelosia di commercio, le rivalità delle nazioni la restringono al di fuori; i regolamenti troppo minuti e troppo complicati, la soverchia ingerenza del governo la distrugge nell'interno. Ecco perchè io considero questa soverchia ingerenza come un altr' ostacolo al commercio.

CAPO XXI.

Altri ostacoli che impediscono i progressi del commercio nella maggior parte delle nazioni, derivati dalla soverchia ingerenza del governo.

Iddio liberi la mia patria, dovrebbe dire ogni cittadino di buon senso, la liberi da due estremi egualmente perniciosi, dalla soverchia negligenza del governo e dalla sua soverchia vigilanza. Il voler tutto sapere, il voler tutto vedere, il voler tutto dirigere è una sorgente di disordini non meno funesta della trascuraggine e della negligenza. Nella cognizione, nella scienza di quel giusto e difficile mescuglio d'attenzione e d'abbandono, d'ingerenza e di libertà consiste tutta l'arte del governo. Si paragoni per un momento la direzione de'popoli, a quella de'fanciulli. Se voi spingete troppo innanzi l'attenzione di detaglio; se voi volete regolare tutte le loro mosse, tutte le loro azioni, l'arte non tarderà molto a soffogare la natura: questa non si conoscerà più nell'allievo, e non saprà più cosa alcuna produrre. Al contrario se voi lo trascurerete troppo, i vizj dell'umanità s'impadroniranno di lui, e voi lo perderete per un motivo opposto. L'istesso avviene nel governo. La soverchia negligenza dà adito, fa nascere e perpetua tutt' i disordini; e la soverchia ingerenza distrugge tutta l'attività del cittadino, distruggendone la libertà. La prima ci conduce a'flagelli dell'anarchia, e la seconda a quelli della servitù.

Or chi lo crederebbe? Il commercio d'una gran parte delle nazioni europee si risente nel tempo istesso delle conseguenze funeste di questi due vizj opposti. Egli soffre e dalla parte della negligenza del go-

verno, il quale trascura di liberarlo dagli ostacoli che gli si oppongono; e soffre egualmente dalla sua molesta ingerenza, volendo dirigere e regolare tutt'i suoi passi, tutte le sue intraprese, tutt' i suoi interessi. Aprendo i codici economici dell'Europa, non troviame altro che leggi proibitive, che statuti e regolamenti minuti e particolari su tutto quello che riguarda il commercio. I legislatori han voluto far le veci del negoziante; ma bisogna confessare con libertà, che per lo più sono molto mal riusciti in questo mestiere. Essi, è vero, han cercato di favorire il commercio; ma si può mai favorire il commercio diminuendone la libertà?

La Francia credette di garantire uno de' principali rami della sua industria proibendo l'estrazione d'ogni specie di seta non manifatturata. La seta cruda, o soltanto tinta che era uno de'grandi oggetti del commercio di questa nazione, non potè più uscire da'suoi confini. Il governo emanando questa legge proibitiva credè sicuramente di mettere un ostacolo a' progressi delle manifatture straniere di questo genere, sì per averle private dell'apparecchio che i Francesi han l'arte di dare così bene alle loro sete, e dell'arte che han nel tingerle, come anche per obbligarle a sostenere una maggior concorrenza ne' mercati d'Europa, poichè i manifatturieri Francesi avrebbero a più buon mercato vendute le loro stoffe, subito che la proibizione d' estrarre la seta cruda gli avrebbe messi in istato di comprare a più buon prezzo la materia prima. Ma infelicemente per la Francia queste speranze sono state deluse. Gli stranieri han cercato altrove le sete che una volta compravano dalla Francia, e il bisogno ha fatto loro imparar l'arte d'apparecchiarle, e di tingerle della maniera istessa che si apparecchiano e si tingono in Lione. L' avvilimento del prezzo delle sete ha fatto in molte parti della Francia dete-

riorare la coltura de' gelsi. La proibizione di non estrarle se non manifatturate, l' ha privata anche del commercio che essa faceva delle sete straniere che rivendeva dopo averle tinte e preparate, e finalmente l' industria nazionale è rimasta doppiamente afflitta, e da quel che ha perduto, e da quel che ha fatto acquistare a' suoi vicini. Or questi sogliono esser sempre gli effetti delle speculazioni del governo nelle materie di commercio.

Dall' istessa causa l'Inghilterra ha sofferti gli stessi effetti. Allorchè il governo britannico proibì con tanto rigore l' esportazione delle sue lane; allorchè dimenticandosi della moderazione, della giustizia e della proporzione che vi deve essere tra le pene e i delitti, condannò collo statuto 8. *cap.* 3. d' Elisabetta coloro che erano convinti di questo delitto, per la prima volta alla confiscazione de'beni, al carcere d'un anno, e a perdere la mano sinistra, e nella seconda volta ad esser dichiarati e puniti come felloni; allorchè la ferocia di questa legge fu corretta dal Parlamento sotto il regno di Carlo II. e di Guglielmo III., ma se ne lasciò sussistere l' oggetto; allorchè le pene pecuniarie più forti furono sostituite alle antiche, non tanto per togliere lo scandalo della barbarie, quanto per impedire l'impunità che nasceva dal soverchio rigore della legge; allorchè il governo britannico, io dico, prese tutte queste misure, per impedire l'estrazione delle sue lane, egli si augurò gli stessi vantaggi che si augurò la Francia dalla proibizione dell'estrazione delle sue sete non manifatturate. Egli credè che i suoi panni avrebbero avuto maggiore smaltimento, subito che i fabbricatori avrebbero pagata la materia prima a minor prezzo, e credè di nuocere agli stranieri, e particolarmente a' Francesi, privandoli delle sue lane, dalla perfezione delle quali dipendeva qua-

sì interamente quella de'loro panni. L'evento ha mostrato l'errore di questa speculazione. Le lane, non avendo più lo smaltimento che avevano prima, il loro prezzo essendo stato fissato dalla legge, sono deteriorate in quantità ed in qualità, e la Francia ha perfezionate le sue. Il danaro che entrava in Inghilterra per l'estrazione delle sue lane, più non vi entra; i suoi panni hanno forse perduta quella perfezione che avevano prima, o almeno non si sono liberati dalla concorrenza di quelli de'Francesi; l'Inghilterra finalmente, e riguardo a quest'oggetto, e riguardo ad infiniti altri, ha come le altre nazioni sperimentati i funesti effetti della soverchia ingerenza del governo negli affari del commercio.

La Francia ne ha un'altra ripruova nel commercio delle Indie orientali. I disastri che ha sofferti la compagnia delle Indie in questo secolo sono troppo noti, e l'autore celebre dell'istoria filosofica e politica degli stabilimenti degli Europei nelle due Indie, ce ne ha dato un minuto ragguaglio (1). Questo scrittore che ha sempre osservati i disordini e le loro cause, non teme d'attribuirne l'origine all'ingerenza del governo. Dacchè il governo volle nominare i direttori della compagnia; dacchè un commissario del re fu introdotto nell'amministrazione (2); da quest'epoca la compagnia cominciò ad andare in rovina. Tutto si regolò per l'influenza, e quasi sempre a seconda degl'interessi e delle mire private dell'uomo della corte.

Il mistero, questo velo inseparabile da una amministrazione arbitraria, cuopriva tutte le operazioni del commercio; gl'interessati ignorarono lo stato de'loro affari; e la perdita della libertà fu seguita da'presagi più funesti della rovina intera della compagnia. Il

(1) T. II. lib. IV. (2) Nel 1730.

governo istruito di questi disordini, credette di potervi porre un rimedio, moltiplicando il numero de' suoi commissarj. Egli ne stabilì due da principio, e quindi vi aggiunse un terzo. Ma il male in vece di diminuirsi crebbe a misura che le mani che stringevano le catene di questo commercio, si moltiplicarono. Il dispotismo aveva regnato allorchè non ve n' era che un solo, la divisione allorchè ve ne furono due, ma dal momento che ve ne furono tre, tutto cadde nell' anarchia.

In qussto stato di cose si vide comparire un progetto di riforma, l' oggetto del quale era di togliere il governo di mezzo agli affari della compagnia. Il progetto fu eseguito, il governo rinunciò ad una ingerenza che era la causa di tutti i disordini, e durante i cinque anni che durò la nuova amministrazione, la compagnia prosperò a segno, che le rendite giunsero fino a diciotto milioni per ogni anno, somma alla quale non erano fino a quel tempo ascese, neppure nei tempi che si erano riguardati come i più brillanti.

Io non la finirei mai, se volessi rapportare tutti i documenti della rovina del commercio cagionata dalla soverchia ingerenza del governo. Tutta l' Europa mi somministrerebbe delle pruove e de' fatti per dimostrare questa verità. La sola Francia me ne darebbe di che riempirne un libro, e l' Inghilterra istessa me ne offrirebbe in abbondanza. Ma io tralascio ciò per non distendermi tanto su d' un oggetto che non ho voluto osservare che di passaggio.

Regola generale: quando voi vedete in una nazione il governo mescolarsi troppo negli affari di commercio, quando vedete che tutte le sue operazioni sono regolate da qualche legge particolare, quando la moltiplicità di queste obbliga il negoziante a fare le sue speculazioni col codice economico alla mano, senza cer-

care d'informarvi d'altro, voi non v'ingannerete mai supponendo in pessimo stato il commercio di questa nazione.

CAPO XXII.

Ostacoli che recano al commercio le leggi che dirigono quello delle nazioni europee colle loro respettive colonie.

Oggi che tutti gl'interessi dell'Europa hanno un rapporto con quelli dell'America; oggi che questo nuovo emisfero è divenuto la fattoria degli Europei, fattoria sempre distrutta, e spesse volte insanguinata da' suoi nuovi proprietarj; oggi finalmente che il principale oggetto del nostro commercio è quello che si fa col soccorso delle colonie americane; oggi, io dico, le cause che distruggono, o almeno che impediscono i progressi di questo commercio, non debbono esser trascurate nella Scienza della Legislazione. Io le deduco tutte da un principio comune.

Un falso supposto ha fatto credere a' governi delle nazioni europee che si sono stabilite nel nuovo mondo, che per raccorre il maggiore possibile vantaggio dalle loro respettive colonie, bisognava obbligarle ad un commercio esclusivo colla metropoli. Le leggi proibitive, colle quali si è cercato di stabilire questo sistema erroneo, sono state le più severe e le più distruttive di quella libertà, senza della quale niun commercio di questo genere può prosperare (1). Alcune poche riflessioni basteranno per farci vedere, come questa proibizione sia nel tempo stesso contraria agli interessi delle metropoli ed a quelli delle colonie, e

(1) Io mi astengo dal rapportarle perchè sono troppo note.

come rovini egualmente il commercio delle une e delle altre.

Due sono i motivi, pei quali i governi han potuto determinarsi a prescrivere questa perniciosissima esclusiva; l'aumento delle imposizioni sui coloni col soccorso de' dritti sulle immissioni e sull'estrazioni di tutto quello che si riceve da essi, e che si manda loro; o il disegno di far ridondare col soccorso del monopolio tutto il commercio delle colonie in vantaggio della metropoli.

Se il primo di questi motivi è quello che ha determinati i governi, vi vuol poco a vedere quanto essi si sono ingannati.

Essi han creduto che questi dazj indiretti verrebbero ad esser pagati dalle colonie, quando la metropoli è effettivamente quella che li paga. Questa verità si comprenderà allorchè si parlerà de' dazj indiretti, dove si dimostrerà che questi vengon sempre a cadere sul primo venditore.

Per far che i coloni fossero a parte de' pesi della società, della quale essi son membri, per ottenere ciò che la giustizia richiede da una parte, e l'interesse pubblico esige dall'altra, per combinare l'interesse della metropoli con quello delle colonie, bisognava tassare i loro fondi e non le mercanzie che esse ci mandano, nè quelle che esse ricevono da noi. In questo caso la libertà del loro commercio rendendone molto più profittevole la coltura, il governo avrebbe potuto ottenere dalle colonie senza inasprirle, senza oltraggiarle, senza impoverirle, quello che oggi non ottiene da esse con una esclusiva che le inasprisce, che le impoverisce, e che fa loro sentire tutto il peso dell'oppressione col desiderio e la speranza di troncare al primo momento favorevole quella mano che le incatena.

Se poi il grand' oggetto di questa fatale esclusiva è stato il secondo, cioè di procurare il maggior guadagno della metropoli nel monopolio colle sue colonie, i governi non si sono meno ingannati. Questo è evidente. Se la metropoli vende le sue produzioni, e compra quelle delle colonie al prezzo corrente del mercato generale, l'esclusiva è superflua. Se al contrario vende loro a caro prezzo le sue mercanzie, e compra le loro ad un prezzo tenuissimo, essa rovina le colonie, e rovina per conseguenza il suo istesso commercio. A misura che un commercio così svantaggioso le farà impoverire, esse consumeranno una minor quantità de' prodotti della metropoli, e le esibiranno una minor quantità de' loro. Esse chiameranno in soccorso il commercio clandestino; esse ricorreranno a' contrabbandi, da' quali l' avidità della metropoli non potrà garantirsi nè colle pene le più severe, nè colla moltiplicazione delle spie e delle guardie, quando sono animati dalla speranza di un gran profitto. In questo caso l' esclusiva diverrà inutile a' negozianti della metropoli, ma non lascerà di rovinare le colonie, giacchè questo commercio clandestino non potrebbe mai giovare che a pochi armatori avidi ed arditi, che spoglierebbero col soccorso de' monopolj e la patria e le colonie nel tempo istesso. L'Inghilterra e la Spagna ne sono la pruova.

L'interesse dunque della metropoli è d' accordare una libertà così intera al commercio de' suoi coloni, che a quello degli altri sudditi dello stato. La giustizia lo richiede egualmente. Questa dea che infelicemente per l'umanità rare volte influisce nelle speculazioni delle finanze; la giustizia che sempre si unisce a' veri interessi delle nazioni e de' popoli, e che suggerisce sempre a colui che ne consulta gli oracoli, le regole e i mezzi per innalzare la felicità degli uomini e degli stati, non sopra i vacillanti rottami de' pri-

vati interessi, ma sopra i fondamenti eterni del comun bene; la giustizia, io dico, non può vedere senza orrore un attentato così manifesto contro i più sacri dritti della proprietà e della libertà dell' uomo e del cittadino, prescritto, autorizzato, legittimato dalla pubblica autorità. Questa ha è vero, il dritto di decidere e di determinare sovranamente su tutto quello che può nuocere o giovare al bene generale della società. Questa è una prerogativa inseparabile dalla sovranità. Ma la natura istessa di questa prerogativa ce ne addita l' uso; ci fa vedere che questa deve essere esercitata in vantaggio di tutt' i membri della confederazione sociale. Fuori di questo caso, l' esercizio di questa prerogativa non è più legittimo: egli degenera in un atto di tirannia, in un tratto di oppressione e di dispotismo. Ancorchè dunque il vantaggio delle metropoli esigesse questa esclusiva, contro della quale si ragiona; il male che questa reca alle colonie, basterebbe per renderla ingiusta. I coloni non sono forse membri della società, come gli abitanti delle metropoli? Non sono forse essi figli dell' istessa madre, fratelli dell' istessa famiglia, cittadini dell' istessa patria, sudditi dell' istesso impero? Non debbono forse essi avere dritti e prerogative comuni, e tra questi dritti il più prezioso non è forse quello della proprietà e della libertà di disporre di quello che è loro? Questi dritti che l' uomo acquista col nascere; che la società e le leggi debbono garantire; che sono essenzialmente in noi, e che formano la nostra esistenza politica, come l' anima ed il corpo formano l' esistenza fisica: questi dritti preziosi che non ci potrebbero esser tolti senza sciogliereci dal nodo che ci unisce allo stato; questi dritti de' quali il possesso non ci può mai essere interdetto, e l' esercizio ci può soltanto esser sospeso per un bisogno urgente, inevitabile ed universa-

le dell'intero corpo sociale; ma che, al contrario, quando questa causa non esiste (come nel caso nostro), quando questa divinità che si chiama *interesse pubblico*, non può essere interamente placata da questo violento e spaventevole sacrificio: quando essa non ardisce di pretenderlo, allora la soppressione sola, anche momentanea di questo esercizio, diviene un' ingiustizia spaventevole, un attentato pericoloso, un' oppressione manifesta. Questi dritti finalmente che debbono esser così rispettati nella persona d' un privato cittadino, d' un semplice individuo della società, potrebbero essi esser negati ad una parte considerabile del corpo civile? Potrebbero essi esser proscritti dalle colonie di una nazione?

Ma si dirà: Lo stabilimento di queste colonie è costato molte spese e molti rischi alla nazione fondatrice, e la protezione che essa loro accorda, l' obbliga ad altre spese continue. Questi beneficj non esigono forse un compenso dalla parte delle colonie? Sì: ma questo compenso si deve cercare in tutt' altro fuori che in quest' esclusiva, la quale non solo è ingiusta, non solo è perniciosa alle colonie, ma, come si è osservato, non giova alla metropoli istessa. Dove dunque cercarlo? Bisogna persuadersi: qualunque sia lo stato degl' interessi della metropoli, essa non deve vedere nelle sue colonie, che un istrumento di sollievo per le contribuzioni dello stato. Il gran vantaggio che il governo deve cercare in queste provincie segregate, non dev' essere il profitto chimerico d' un commercio esclusivo, ma la diminuzione de' pesi della metropoli col soccorso delle larghe contribuzioni che si possono ottenere da una colonia ben regolata. Il prodotto netto delle colonie europee stabilite nell' America potrebbe essere considerabilissimo, e la porzione che ne potrebbe esser serbata per le contribuzioni,

potrebbe essere importantissima e di gran sollievo per le respettive metropoli, se le leggi non avessero cercato di distruggere il loro commercio, e di condannare i loro abitanti all' ignoranza, alla miseria ed al dispotismo il più insopportabile. Più che queste ricchezze si sarebbero aumentate, maggiore sarebbe stato il sollievo che esse avrebbero recato alla metropoli, perchè maggiori sarebbero state le loro contribuzioni.

I veri interessi della nazione fondatrice, tutte le sue speranze relativamente alle sue colonie sono dunque fondate nella loro prosperità, nella moltiplicazione delle loro ricchezze. A questo solo oggetto dunque dovrebbero dirigersi tutte le cure de' legislatori europei del nuovo emisfero. Or supposto questo, chi non vede, che se i coloni avessero la libertà di ricercare dal loro suolo tutte le derrate che questo sarebbe in istato di produrre; di provvedersi di quelle che loro mancano da chiunque le offrirebbe loro a minor prezzo; di vendere e di comprare a qualunque prezzo e da qualunque nazione essi vorrebbero, di soddisfare coll' istessa libertà non solo a' bisogni di prima necessità, ma anche a quelli di puro lusso; chi non vede, io dico, quanto sotto questi auspizj le colonie prospererebbero? quanto si accrescerebbe la loro popolazione, la loro forza, il loro commercio? come questa libertà darebbe un nuovo prezzo al suolo che coltivano? come si migliorerebbe la loro coltura? come si accrescerebbe la quantità, il numero ed il valore de' loro prodotti? e come finalmente queste provincie segregate, che oggi sono il teatro della miseria e dell' oppressione di coloro che ubbidiscono, dell' avidità e del dispotismo di coloro che governano, e della stranezza ed ingiustizia delle leggi colle quali son governati, ci offrirebbero allora lo spettacolo raro, ma piacevole della ricchezza e della felicità d' un paese, sostenuta

dall' agricoltura, dalle arti e dal commercio? La sola soppressione dunque di questa fatale esclusiva basterebbe forse per fare la prosperità delle colonie, e per conseguenza delle metropoli.

Che non mi si opponga che queste colonie divenute ricche e potenti, sdegnerebbero di dipendere dalla loro madre. Il peso della dipendenza non si rende insopportabile agli uomini, se non quando è unito al peso della miseria e dell' oppressione. Le romane colonie trattate con quello spirito di moderazione, che l' interesse e la politica del senato avevano inspirato, molto lontano dall' abborrire, si gloriavano di una dipendenza che faceva la loro gloria e la loro sicurezza. La loro condizione era invidiata anche da quelle città che, incorporate con Roma, avevano accoppiate; sotto il nome importante di *municipj*, tutte le prerogative della romana cittadinanza alla conservazione de' loro usi particolari, del loro culto e delle loro leggi. Molte di queste città cercarono il titolo di colonie, e sebbene più distinte fossero le loro prerogative, nulladimeno sotto l' Imperatore Adriano non si sapeva quali fossero quelle, di cui dovesse esser preferita la sorte (1). La prosperità non le rese mai ribelli, non

(1) A. Gellio (*noct. Attic.* lib. VI. cap. 13) ci dice che sotto l' imperatore Adriano le città di Utica in Africa, e d' Italica e di Cadice in Ispagna, che godevano de' privilegi di città municipali, cercarono all' imperatore, ed ottennero il titolo di colonie. Il loro esempio venne ben presto seguito da alcune città municipali. Questo ci sembrerà altrettanto più strano, quando si rifletterà che le prerogative della cittadinanza romana, accordata agli abitanti delle città municipali, erano più estese di quelle accordate a' cittadini delle colonie. Questi non avevano il dritto del *suffragio* accordato a' primi, nè avevano quello di potere ambire ed esercitare le dignità della repubblica, come l'ha dimostrato Sigonio (*de Antiq. Jure Ital. lib. 2 cap. 3.*) Bisogna dunque supporre che la prosperità e lo splendore di queste colonie fosse così considerabile, che meritasse un sacrificio tanto significante.

inspirò mai loro l'ambizione dell'indipendenza. L'istesso avverrebbe alle mod-rne colonie. Felici sotto il governo delle loro metropoli, esse non ardirebbero di rompere un giogo leggiero e piacevole, per cercare un'indipendenza che le priverebbe della protezione della loro madre, senza la sicurezza di potersi garantire, o dall'ambizione d'un conquistatore, o dagl'intrighi d'un cittadino prepotente, o da' pericoli dell'anarchia. Non è stato l'eccesso della ricchezza e della prosperità, che ha fatto ribellare le colonie anglicane, ma è stato l'eccesso dell'oppressione, che le ha indotte a rivolgere contro la loro madre quelle armi che esse avevano tante volte impugnate per difenderla.

Quest'esempio non basterà forse per disingannare gli altri governi d'Europa? Perchè, in vece di guardare la rivoluzione dell'America come un semplice gastigo dell'orgoglio inglese, non vi veggono piuttosto essi una lezione terribile data a tutte le potenze che si dividono le spoglie di quel vasto continente? Aspetteranno essi, che una causa comune renda universale questa fatale catastrofe che separerà per sempre un mondo dall'altro? La mina è preparata. Una scintilla è bastata per accenderla nell'America anglicana (1). Non vi vorrà più di questo per farla scoppiare nel resto di quel vasto continente. L'epoca di quest'avvenimento è incerta, ma è inevitabile, se non si riforma questo sistema erroneo, se non si aboliscono queste leggi, colle quali si dirige, o per meglio dire, si distrugge il commercio delle nazioni europee colle loro respettive colonie. La prosperità, così dell'antico come del nuovo emisfero, ricerca, come si è dimostrato, questa giusta e salutare riforma, e la ribellione delle colonie anglicane mostra a tutti i principi il pe-

(1) Si sa, che un'imposizione sul thè è stata questa scintilla.

ricolo che loro sovrasta, se non l'accelerano. Or se dallo scandalo de' combattimenti noi potessimo lusingarci di vedere uscire un sistema di riforma così salutare; se quell'istessa causa che ha inspirata la discordia ed ha accesa oggi la guerra tra gl' Inglesi e le loro colonie, rompesse le catene che opprimono il commercio del resto dell' America, la filosofia sensibile, piangendo sull'asprezza del rimedio, si consolerebbe almeno coll' enumerazione de' mali che ha estirpati.

CAPO XXIII.

Ultim' ostacolo al commercio: la mala fede de' negozianti, frequenza de' fallimenti.

Se la confidenza è l' anima del commercio, se senza di essa tutte le parti che compongono il suo edificio, crollano da loro medesime, se il credito è una seconda specie di moneta, senza della quale ogni circolazione sarebbe interrotta, ogni commercio racchiuso tra gli stretti confini della somma del numerario, se questo credito fa circolare nella banca di Amsterdam 15 milioni di fiorini per giorno, se l'istessa causa fa, che in questa piazza si trovino de' negozianti, che fanno un traffico di 60 milioni in ogni anno; se il credito in una parola, è così necessario al commercio, come gli elementi lo sono alla sussistenza degli animali; non si può dubitare, che tutto quello che contribuisce ad indebolirlo, dev' esser considerato come un ostacolo al commercio.

Or chi non vede come la freqnenza de' fallimenti in una nazione debba produrre quest' effetto? Qual credito si può aver per coloro che commerciano in una nazione, nella quale il fallimento entra nell' assorti-

mento de' mezzi da migliorare la fortuna del negoziante; nella quale un mercadante non è ricco, che dopo il terzo fallimento, e nella quale la strada più breve che lo conduce all'opulenza, è il dichiararsi fallito? Or chi lo crederebbe? Se se n' eccettuano alcune poche nazioni, in tutto il resto dell' Europa, questa bizzarra e funesta speculazione pare non essere interdetta al negoziante. Ma i fallimenti non sono stati così frequenti e così felici, quanto in un secolo, nel quale tutti gli occhi de' governi sono rivolti al commercio.

Qual pruova più autentica dell' infanzia della presente legislazione? Le nostre leggi stabiliscono una pena pei fallimenti, ma la impunità, conseguenza necessaria della poca opportunità della legge, rende inutile il loro rigore. Vediamo dunque e quel che inutilmente si è fatto, e quel che si dovrebbe fare, per torre al commercio un ostacolo, del quale la morale e la politica, il decoro de' costumi e l' interesse pubblico egualmente si risentono; ma che malgrado tutto questo ha funestamente distese le sue radici in quasi tutta l' Europa.

CAPO XXIV.

Incoerenza ed inefficacia della presente legislazione riguardo a quest' oggetto.

I dritti sacri dell' umanità, uniti a' veri interessi del commercio, ci autorizzano ad attaccar qui la legislazione dell' Europa. Le leggi che riguardano i fallimenti, non fanno sicuramente la gloria de' nostri codici, nè de' legislatori che le hanno emanate. Esse partecipano de' caratteri più opposti tra loro: esse sono nel tempo istesso troppo severe e troppo indul-

genti; esse condannano l'innocenza, nel mentre che offrono un adito per l'impunità a coloro che sono effettivamente rei. Vediamolo.

Vi sono due diverse specie di fallimenti. Altri sono volontarj e fraudolenti, altri sono involontarj e forzosi. Ne' primi l'insolvibilità del debitore non è che apparente, e gli effetti che egli cede a' suoi creditori, non sono che una parte de' suoi beni. Il resto vien traviato o nascosto. Al contrario ne' secondi l'insolvibilità è necessaria. Una disgrazia sopravvenuta al negoziante, la perdita di una nave, il fallimento d'un suo corrispondente ec. l'obbligano a dichiarare a' suoi creditori la sua insolvibilità, il suo fallimento, e l'avanzo de' suoi fondi che egli loro offre in compenso d'una porzione del suo debito. Il primo dunque è un fallimento volontario, è un furto fatto al pubblico, furto altrettanto più funesto, quanto è in potere di colui che lo fa di determinare il valore; ma il secondo è un flagello del Cielo, una disgrazia non preveduta, che non lascia altro sollievo all'infelice che la soffre, che la coscienza e la sicurezza della sua innocenza, la quale per altro non lo garantisce dal disprezzo del pubblico, dalla perdita dell'onore, e, quel che è più strano, dall'ingiusto rigore della legge. E' vero che l'istessa legge che condanna alla morte il fallito fraudolento (1) e volontario, non dà altra pena al fallito di buona fede, che il carcere perpetuo; ma io domando: può essa punire un uomo che non ha lasciato d'esser giusto? Quando la sorte lo ha privato di tutto quel che possedeva, può la legge senza altro motivo privarlo anche di quello che questa gli ha lasciato, della libertà personale? Quegli edificj che la potestà legislativa ha fatt'innalzare per assicurare il riposo

(1) Questa è la pena che dalla maggior parte delle nazioni europee si è assegnata al fallimento fraudolento.

pubblico contro la violenza, contro i delitti, contro tutti gli eccessi che, malgrado le penose cure de' legislatori, non lasciano di turbar l'ordine della società, questi edificj, l'esistenza de' quali umilia l'umanità, quantunque fatti per la sua conservazione, potranno forse qualche volta essere anche impiegati per distruggerla? Il carcere può mai divenire l'albergo dell'innocenza? La legge può forse a questo segno moltiplicare i disastri d'un infelice? Qual causa potrà mai legittimare un attentato, che essa commette contro la libertà civile, sotto l'ombra dell'interesse pubblico? Qual interesse più grande, più comune, che la libertà del cittadino sia al coverto? Senza di questa non vi è nè commercio, nè società.

Ma lasciamo di declamare, e contentiamoci di piangere sull'imbecillità degli uomini nel vedere un errore così manifesto adottato in tutta l'Europa, e nel vedere il silenzio della morale sulla più irritante stranezza della moderna giurisprudenza. Vediamo ora, come nell'esecuzione la legge istessa offre al vero reo l'impunità; vediamo come essa deposita la vendetta pubblica d'un delitto pubblico nelle mani private; vediamo, come essa dà agl'interessati un dritto che la facoltà istessa suprema non ha, di assolvere un reo e di punire un innocente; vediamo finalmente, come, subito che gl'interessati firmano un contratto col negoziante fallito, ancorchè il fallimento di questo sia volontario e fraudolento, la legge si dimentica allora della sua severità, del delitto del reo e dell'abuso che questi ha fatto della confidenza pubblica.

Appena il fallimento è dichiarato, la legge permette a' due terzi, o a' tre quarti de' creditori di unirsi, e di decidere della sorte del fallito. Se costoro stipulano un accomodamento col negoziante, se essi si contentano di rinunciare ad una porzione del loro credi-

to, ancorchè il fallimento sia volontario e fraudolento, tutto è terminato. La porzione de' suoi fondi, che questi ha nascosta, o per meglio dire, che ha rubata a' suoi corrispondenti, resta salva per lui: egli ricomincia un nuovo negoziato con un capitale che ha loro rapito, e se la fortuna seconda la sua frode, egli si arricchisce col soccorso del suo fallimento.

Se al contrario il fallimento ancorchè di buona fede, ancorchè per disgrazia, non lascia al negoziante onesto di che conchiudere un accomodamento co' suoi creditori, se qualche privato interesse, o il capriccio, inspirano a costoro di rovinare quest' infelice e onorato cittadino, la legge che ha ceduto un dritto che non aveva, legittima la loro crudeltà, e permette loro di ritenere in un carcere perpetuo un uomo che non ha commesso alcun delitto.

L' interesse solo de' creditori, o il loro capriccio può dunque togliere ad un fallito onesto uomo quella libertà che non si può perdere dal cittadino senza un delitto, e può mettere la mala fede, la frode ed il furto al coverto d'ogni inquisizione e d'ogni gastigo.

A che giova dunque che la legge metta nel rango dei delitti il fallimento fraudolento? A che giova la pena di morte minacciata contro un delitto che offende la pubblica fede, quando il giudizio de' creditori fa ordinariamente tacere la giustizia? Quando la legge in vece d'innalzare un asilo contro il suo rigore, in favore dell' insolvibilità onesta che geme e si umilia innanzi al cospetto de' suoi barbari creditori, non fa altro che aprire una strada sicura all' impunità per la frode avveduta, orgogliosa ed ardita che la elude? Quando finalmente la sua apparente moderazione non è utile che pel fallito fraudolento, che ha nascosto il suo danaro per ricavare miglior partito dallo spavento de' suoi creditori?

Non vi è giorno che non si senta un fallimento nell'Europa. Questi sono per lo più fraudolenti. Ma non si è forse ancora inteso un negoziante impiccato per questo delitto. Qual meraviglia, che i fallimenti siano così frequenti? Non vi sarebbe forse bisogno di tutta questa pena per estirpare questo vizio, se la legge istessa non assicurasse l'impunità al delinquente, e se cercasse di prevenirlo.

Vediamo dunque quello che si dovrebbe fare.

CAPO XXV.

Efficaci rimedj contro questo disordine.

Se la speranza dell'impunità è il gran veicolo de' delitti, questa sarebbe la prima che si dovrebbe estirpare dal cuore de' negozianti per diminuire la somma de' fallimenti fraudolenti. Per ottener questo fine bisognerebbe torre agl'interessati il dritto di decidere della sorte del fallito. Questi non dovrebbero ingerirsi in altro, che nell'invigilare su i mezzi di essere indennizzati della maggior possibile porzione de' loro crediti. Il resto dovrebbe farsi da' giudici.

Subito dunque che il negoziante si dichiara fallito, il governo dovrebbe assicurarsi della sua persona. Quindi con un rigoroso esame su i bilanci del negoziante, su la condotta da lui tenuta ec. i giudici dovrebbero determinare la natura del fallimento. Trovandosi di buona fede, il negoziante dovrebbe essere messo in libertà, e basterebbe obbligarlo a dare a' suoi creditori l'avanzo de' suoi fondi in compenso de' suoi debiti. Bisognerebbe lasciare a quest'infelice la strada aperta ad ogni fortuna, e palesare al pubblico la sua buona fede e la sua innocenza.

Ma trovandosi fraudolento il fallimento, il delin-

quente in qualunque caso non dovrebbe scampare il giusto rigore della legge. Una pena d'infamia sarebbe la più opportuna per questo delitto. Un ferro rovente dovrebbe imprimere nella sua fronte i caratteri che lo esprimono. Privo della confidenza pubblica, egli dovrebbe essere escluso da tutte quelle cariche, da tutti que' mestieri che ricercano l'onoratezza in coloro che gli esercitano. Come infame, ogni atto, ogni obbligazione da lui firmata, si dovrebbe avere come nulla e come illegittima. Ancorchè una fortuna non meritata lo mettesse in istato di soddisfare i suoi creditori in tutta la somma de' loro crediti, la sua infamia non dovrebbe per questo finire, non altrimenti che la restituzione non libera il ladro dalla pena del furto. Questa pena finalmente si dovrebbe eseguire con tutti quegli apparecchi, che rendono più terribile la giustizia e più vergognoso il delitto.

Ecco come andrebbe punito il fallimento fraudolento. Esaminiamo ora, come la legge potrebbe prevenirlo.

Il lusso forse desiderabile in alcune classi de'cittadini di uno stato, ma perniciosissimo in quella de'negozianti, è la causa la più frequente de'fallimenti. La mania di comparir nobile co' diplomi del fasto e della profusione fa disprezzare a'negozianti una frugalità onorevole e necessaria. Un guadagno considerevole fatto col soccorso d'un negoziato felice non è destinato a produrne un altro, nè è serbato per compensare una perdita che potrebbe sopravvenire da un secondo negoziato. Tutto s'impiega alla creazione d'un treno fastoso, col soccorso del quale l'imbecille negoziante va accattando un' *eccellenza* derisa da coloro istessi che gliela vendono. Che ne avviene da questo? Il primo negoziato infelice cagiona il fallimento del negoziante. Privo degli avanzi necessarj per compen-

sarlo, egli ricorre agl' intrighi. Egli non ardisce di riformare il suo trattamento per non palesare il suo disordine. Egli anzi spende qualche volta di più per evitare un sospetto che accelererebbe il suo fallimento, fallimento che non potendo più evitare, cerca soltanto di ritardare col soccorso di nuove frodi e di nuovi furti.

Queste non sono speculazioni metafisiche, nè vani sogni di politica; sono fatti che avvengono di continuo sotto i nostri occhi, e che infelicemente cagionano la rovina di tante famiglie, che in ogni giorno sono sacrificate sull' altare del lusso alla mala fede ed alle frodi de' negozianti. Un corpo dunque di leggi suntuarie sarebbe necessario per la classe de' mercadanti (1).

La pena che si dovrebbe minacciare per farle eseguire non dovrebbe riguardare l' infrazione, ma gli effetti dell' infrazione. Io mi spiego. Se il trattamento d'un negoziante oltrepassasse i limiti prescritti dalla legge, limiti che dovrebbero proporzionarsi al fondo che il negoziante mette in commercio, non dovrebbe per questo esser punito, ma nel caso che egli venisse a fallire, qualunque sia stata la causa prossima del suo fallimento, il giudice raccogliendo da' bilanci che egli verrebbe ad esibire, o dall'esame della condotta da lui tenuta, raccogliendo, io dico, che il negoziante ha speso più di quello che la legge ha prescritto, questo potrebbe bastare per dichiarare volontario e fraudolento il suo fallimento, e per condannarlo alla pena che si è assegnata a questo delitto. Questo stabilimento, oltrechè frenerebbe in qualche maniera il lusso de' negozianti, recherebbe anche un altro vantaggio non indifferente. Siccome non giove-

(1) Quantunque io mi dichiarerò in appresso contro le leggi suntuarie in generale, debbo confessarne i vantaggi per questa classe di cittadini. Ecco un' eccezione che non distrugge la regola.

rebbe più allora al fallito l'alterare l'articolo delle spese, il bilancio lascerebbe di essere uno de' segreti dell'arte di fallire con profitto. Egli non troverebbe più nel detaglio alterato delle sue spese il serbatojo, dove nascondere una porzione di quella somma che vuol rubare a' suoi creditori.

L'altro segreto dell'arte di fallire con profitto è l'ingrandimento fittizio delle doti. Io mi fo un dovere di svelare a'legislatori tutti questi arcani della frode e dell'inganno.

Un negoziante che prende moglie, finge col soccorso d'una carta fittizia d'aver ricevuta una dote molto maggiore di quella che in fatti ha ricevuta. Questo fa che, nel momento nel quale il fallimento si dichiara, la moglie s'impadronisce de' migliori effetti per indennizzarsi della somma enunciata nel contratto, ed intanto i creditori che la legge pospone alla moglie, veggono restare nella famiglia del debitore le loro sostanze, senza poter reclamare contro un furto che si fa sotto la protezione della legge.

Per prevenire questo disordine, per torre questo incentivo a'fallimenti, il legislatore dovrebbe prescrivere che la dote non potesse esser messa in commercio senza il consenso della moglie la quale potrebbe cercarne l'assegnazione su i fondi stabili, come si fa nelle altre classi de'cittadini, e che non cercando quest'assegnazione, e contentandosi che la sua dote sia posta in commercio, essa debba soggiacere alle disgrazie che sono unite alla negoziazione, e per conseguenza, in caso di fallimento, rimanga priva del dritto di ripeterla.

L'ultimo secreto finalmente di quest'arte che ha fatti tanti progressi nell'Europa, sono le *polizze simulate*. Un negoziante che vuol fallire, ha quasi sempre l'avvedutezza d'avere una persona che, di con-

certo con lui, divenga creditore d'una somma considerabile, la quale somma è stata registrata ne' suoi libri, e per conseguenza ricevuta senza contraddizione nel suo bilancio. Questo credito ipotetico fa che nel momento nel quale si dichiara il fallimento, il fallito sotto il nome di questa persona che si finge suo creditore, vede rientrare nella sua borsa una porzione di quella somma che dovrebbe essere interamente data in isconto a' suoi veri creditori.

Se per esempio questo credito finto è di 99000 scudi, e se il fallito accorda il terzo a tutt' i suoi creditori, il fallito è sicuro di riavere 33 mila scudi di sua porzione. Quale sprone a fallire? Per chiudere quest' ultima strada a' negozianti di mala fede, la legge dovrebbe prescrivere, che qualunque persona fosse convinta d' aver prestato il suo nome ad un negoziante prima di fallire per contestare un debito che non esiste, sarebbe considerata come complice del fallimento, e per conseguenza condannata alla istessa pena. Dovrebbe nel tempo istesso ordinare a' giudici d' informarsi minutamente della condizione de' creditori, per assicurarsi de' veri e di quelli che potrebbero non esser che ideali e finti.

Questi sono gli argini che una buona legislazione potrebbe opporre al torrente de' fallimenti, torrente che di continuo inonda l' Europa, e che lascia spesso, per dove passa, alcune lagune pestifere che distruggono il commercio e l' industria, questo fuoco sacro, che i sacerdoti della patria e del bene pubblico dovrebbero tener sempre acceso, come quello che forma la felicità e la vita delle nazioni.

CAPO XXVI.

Degli urti che si potrebbono dare al commercio dopo essersene tolti gli ostacoli.

Questi sono gli ostacoli che si oppongono al commercio; ma che diremo noi degli urti che gli si dovrebbero dare? Siccome la maggior parte di questi debbono esser piuttosto l'opera dell'amministrazione che delle leggi, io non farò altro che accennarli, per non distogliermi molto dal mio unico oggetto.

Se il commercio interno è la porta del commercio esterno, le prime cure del governo debbono esser rivolte nell'interno dello stato. La costruzione delle strade e de' canali di comunicazione facilitando il trasporto de' prodotti delle varie provincie d'uno stato, accelerando il traffico interno, e facilitando la comunicazione, sono il più grande urto che si possa dare al commercio ed all'industria. Avvicinate gli uomini, e voi li renderete industriosi ed attivi: separateli, e voi li renderete tanti selvaggi incapaci d'avere l'idea stessa della loro perfettibilità.

La mia patria sta aspettando con impazienza i frutti di questo beneficio che essa deve al suo re ed al ministro che lo consiglia con tanto zelo. La costruzione delle strade delle due Calabrie e della Sicilia, di queste Indie dell'Italia, che è l'India dell'Europa, versando le ricchezze delle più ridenti province ne' due mari che le bagnano, e i tesori de' due mari nelle più belle province, farà la ricchezza di tutto il regno e la gloria del governo. Faccia Iddio che un'intrapresa così utile non venga frastornata dagl'interessi e dalle mire private, e che il bene pubblico trionfi una volta sopra l'intrigo e la frode.

L' altro urto che l' amministrazione dovrebbe dare al commercio, è il buon regolamento della moneta. Quanto questo interessantissimo oggetto è stato trascurato da' governi, altrettanto ha richiamato le meditazioni degli scrittori economici del secolo.

Il cieco pedantismo di venerare gli errori stessi dell' antichità, ha fatto alle volte credere a' governi, che il valore delle monete poteva essere arbitrario; poteva dipendere soltanto dalla pubblica autorità. Questa massima erronea adottata da Aristotile (1) e da' romani giureconsulti istruiti nella scuola degli Stoici (2), ha cagionata tante volte la rovina del commercio di molte nazioni d' Europa. Se essa fu indifferente per gli antichi popoli, essa è stata pur troppo funesta a' moderni. I nostri legislatori non han badato alla diversità de' tempi, e alla differenza infinita delle circostanze derivata dalla diversità degl' interessi. Essi non si sono avveduti, che un valore puramente legale dato da Licurgo alle sue monete di ferro, era opportuno agl' interessi di Sparta, l' istituzione della quale era di abborrire il commercio. Essi non si sono avveduti, che la romana zecca, dando ad alcune monete di rame e di ferro, fasciate di sottil foglia d' oro o d' argento, il valore de' due preziosi metalli, de' quali non ne

(1) *Lege consistere, ac suam vim retinere, non natura, si quidem ipse princeps, ipsa respublica, ipsa lex nummum constituit, quasi a νομω, a qua pretium et valorem certum accipit.* Arist. Ethic. lib. v. cap. 5.

(2) *Electa materia est*, dice Paolo, *cujus publica ac perpetua æstimatio difficultatibus permutationum æqualitate quantitatis subveniret, eaque materia forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia præbet, quam ex quantitate. Leg. 1. D. de contrahend. empt.* Si osservi che per quantità si intendeva il valore legale e non l' intrinseco del metallo. Per assicurarsene leggansi Perisonio *de ære gravi*, ed Eineccio nella dissertazione *de reductione monetæ ad justum pretium*. Si osservi anche che la media giurisprudenza corresse questo errore dell' antica. *L. 1 C. de vet. Numismat. potest.*

avevano che la sola superficie (1); che Livio Druso nel suo tribunato, mescolando nella moneta d'argento una ottava parte di rame, e che Antonio nel suo triumvirato mescolandovene altrettanta di ferro (2), non ebbero altr' oggetto che di facilitare il commercio interno, che era il solo che i Romani conoscevano in quel tempo. La rovina che questo sistema avrebbe potuto cagionare al commercio esterno, non era valutata in Roma, perchè Roma non voleva in que' tempi commerciare cogli stranieri. Essa non conosceva che i suoi cittadini, i suoi confederati, i suoi sudditi. Il suo unico oggetto, il suo unico interesse era di estendere i limiti del suo impero, e di arricchire la patria e i figli della patria co' soli mezzi violenti della guerra. Ma non sono questi i nostri interessi. La moderna politica non può sicuramente considerare con l' istessa indifferenza il commercio esterno. Se questo è oggi il principale sostegno della prosperità delle nazioni, e se la moneta n' è il mezzo; se essa non solo è l' istrumento delle permute che si fanno tra' membri dell' istessa società, che era il solo uso al quale era destinata in que' tempi in Roma ed in Isparta; ma è l' istrumento delle permute che si fanno tra le diverse nazioni, che non tutte dipendono dalla medesima autorità; supposto questo, chi non vede che il valore delle monete non può più oggi essere arbitrario, e che questo deve dipendere non solo dall' autorità che le conia, ma dal valore intrinseco de' metalli de' quali sono composte? Bisogna dunque fare ciò che infelicemente non si è fatto sempre, bisogna abbandonare interamente le idee degli antichi riguardo alla monetazione, bisogna seguire quelle de' moderni. Gli scritti luminosi che da alcuni anni a questa parte sono comparsi su

(1) Leggasi Xipylin. *in vita Caracallæ.*
(2) Salmas. *de usur.* cap. 11. e 16.

questa teoria, l'impossibilità di svilupparla con quella brevità colla quale ho promesso di trattare tutti questi oggetti che riguardano più l'amministrazione che la legislazione, mi obbligano a tacermi, ed a dirigere il lettore alle mani maestre che l'hanno maneggiata. Io non debbo uscire dall'Italia per trovarle. Il conte *Carli*, il celebre marchese *Beccaria* e l'abate *Galliani*, questo genio sublime, al quale come buon cittadino debbo tutta la gratitudine per l'onore che co' suoi talenti e co' suoi scritti ha recato alla mia patria, questi tre grandi uomini, oltre alcuni altri Italiani illustri, hanno con tanta esattezza, con tanta profondità e con tanto metodo maneggiata questa materia, che sarebbe da desiderarsi che, pel vantaggio universale del commercio, tutti i governi attignessero da questi fonti le istruzioni necessarie pel buon regolamento delle monete (1). Fidato dunque sul me-

(1) L' istesso motivo che mi fa scorrere rapidamente sopra questi oggetti, m' induce ad accennare appena in questa nota i vantaggi che recherebbe al commercio interno d' uno stato l' uniformità de' pesi e delle misure. Gli antichi meno commercianti di noi, non avevano trascurato questo oggetto. La greca e la romana polizia non soffrì, che fra i cittadini di un istesso paese vi fossero diversi pesi, diverse misure. Carlo Magno non per altro oggetto introdusse nel suo vasto impero l' uso de' pesi e delle misure romane. E noi che non parliamo, non pensiamo ad altro che a' vantaggi del commercio, abbiamo trascurata questa uniformità.

Niente di più facile che di stabilirla, d' introdurla. Per rendere questa misura invariabile, facile a verificarsi e a ritrovarsi in tutt' i tempi, non si dovrebbe far altro che regolarla sopra la lunghezza d' un pendolo semplice, che battesse i secondi sopra un parallelo determinato del globo. Con questo mezzo la misura si potrebbe rendere universale per tutt' i paesi dell' universo. La riforma dei pesi seguirebbe subito quella delle misure dalle quali dipende. Le tariffe di riduzione esatte e chiare, toglierebbero subito l' intrigo per la riduzione de' prezzi e delle imposizioni.

In Inghilterra appena che il celebre *Huygens* applicò il pendolo agli orologi, la società reale di Londra propose d' impiega-

rito delle loro opere, io rivolgo lo sguardo alle truppe di mare. Questo è il gran soccorso che il governo deve prestare al commercio esterno.

Il mare, quella strada, per la quale il negoziante fa passare le sue mercanzie, l'artiere le opere delle sue mani, l'agricoltore i prodotti del suo terreno; il mare, quel territorio comune, sul quale tutte le nazioni hanno eguali dritti, ma che la preponderanza delle forze d'alcuni popoli cerca di renderlo il loro privato patrimonio; il mare finalmente, quel campo di battaglia, ove le nazioni a mano armata si disputano i beneficj del commercio e della navigazione, vuol esser difeso; e ciaschedun paese che ha la fortuna d'esser bagnato dalle sue acque, deve o rinunciare al suo commercio, o tenere su questo elemento alcune forze capaci a mantenere la polizia e la libertà generale, sola ed unica legge che una nazione deve dare al di fuori. Che si perdoni ad uno scrittore amico della pace d'indurre oggi le nazioni ad armarsi di vascelli. Non alla guerra, non alla discordia, ma al riposo della terra sono diretti i suoi voti. Egli vorrebbe vedere stabilito sull'impero del mare quell'equilibrio che conserva oggi la sicurezza del continente.

Se la Francia non avesse trascurato quest'oggetto; se l'avarizia d'un ministero, le profusioni d'un altro, l'indolenza di molti; se le false mire, i piccioli interessi, gl'intrighi della corte, una catena di vizj e di errori, una quantità prodigiosa di cause oscure e disprezzevoli non avessero impedito alla sua marina di prendere per lo passato alcuna consistenza; se in-

re questa misura universale. Quest'oggetto non isfuggì agli occhi di m. *Monton* astronomo di Lione, di m. *Bouger*, e di m. *De la Condamine*. Leggansi le loro opere, e leggasi la memoria di m. *Beniamino Corrad*, ch'è unita a quella di m. *Bertrand* sulle leggi agrarie ec.

vece di profondere tante ricchezze e tanti uomini per dividere con due altre grandi potenze la vergogna di non potere opprimere un Elettore di Brandeburg, il governo francese avesse diretti tutt'i suoi sforzi dalla parte del mare; se lo splendore momentaneo che acquistò la sua marina sotto il governo di Luigi XIV. si fosse alimentato e sostenuto col sacrificio di tutto, o d' una porzione almeno del suo mercenario esercito; se tutto quello che si doveva fare dalla Francia si fosse fatto, il suo commercio, come si è detto altrove, avrebbe fatti i più gran progressi sotto gli auspizj del suo paviglione reso più rispettabile, e non sarebbe stato esposto a' colpi fatali che la gran Brettagna gli ha tante volte scaricati, mediante i favori delle sue forze di mare. Della maniera istessa, se le altre nazioni bagnate dal mediterraneo avessero conosciuta l' importanza di una forza di mare, il paviglione insultante de' pirati barbareschi non molesterebbe il loro commercio, nè esporrebbe a tanti pericoli l' industria de' loro cittadini (1).

Ma si può forse sperare questo accrescimento di forze di mare senza la diminuzione di quelle di terra? La miseria de' popoli, lo stato presente delle finanze non dà a' governi altro partito che di scegliere o le une, o le altre. Se il giogo che gli opprime è molto superiore alle loro forze, come aggravarne il peso? Finchè dunque il sistema militare presente non sarà riformato, è inutile il progettare un accrescimento di forze marittime. Le spese che richiede il mantenimento d'una truppa di mercenarj sempre permanente,

(1) Pare che oggi queste verità si comincino a conoscere dai governi. Pare che essi si siano finalmente determinati a spendere sul mare que' tesori che hanno fin' ora così inutilmente profusi sulla terra. La mia patria non sarà l' ultima a sperimentarne i vantaggi.

non è compatibile col mantenimento d'una flotta atta a garantire le spiagge d'una nazione, ed a far rispettare il suo nome da per tutto dove vi è mare. Io ho troppo dimostrato la inutilità e gl'inconvenienti della perpetuità delle truppe di terra, ma chi può descrivere i vantaggi di quelle di mare?

Non volendo considerare la cosa che dal solo aspetto della forza, questo solo basterebbe per far cadere la scelta sulle seconde. Popoli, sopra quest'elemento solo le vostre forze possono esser trasportate lontano da voi senza rischiare di distruggersi. Se le vostre truppe di terra vogliono fare un'invasione ne'paesi stranieri, tutto le trattiene. Le montagne, i fiumi, la difficoltà delle strade, il difetto de'viveri e delle munizioni, l'intemperie del clima, tutto sconcerta i vostri progetti e moltiplica gl'inconvenienti. Sul mare al contrario, l'abitazione, l'artiglieria, i viveri, tutto cammina colle vostre truppe sopra un suolo unito. Più: i marinari sono naturalmente i migliori soldati del mondo. Avvezzi a disprezzare di continuo i pericoli della morte, induriti pel loro mestiere alla fatica e all'ingiuria delle stagioni, essi temono meno l'aspetto dell'inimico, e non soccombono così facilmente alle fatiche ed agl'incomodi della guerra. La pace, non dispensandoli dal navigare, non ammollisce questi eroi nell'ozio delle guarnigioni. La loro sussistenza non è di peso al pubblico, perchè è compensata da'beneficj del commercio che garantiscono e promuovono. Finalmente, essendo potenti nel mare, voi sarete rispettati da per tutto, ma essendolo nella terra, voi non imporrete ordinariamente che a'vostri vicini.

Le strade dunque, i canali di comunicazione, il buon regolamento delle monete, una forza sufficiente sul mare, sono gli urti che ciaschedun governo dovrebbe dare al commercio. Egli non ha bisogno d'al-

tri soccorsi. S' appartiene all' interesse privato il compir l' opera. Questa è una forza sempre viva che lo spinge di continuo, sempre che le cause esterne non l' impediscano d' agire. Fra queste, come si è dimostrato, il sistema presente de' dazj è la più forte. Osserviamo dunque più da vicino questo colosso mostruoso che opprime nel tempo istesso col suo peso l' agricoltura, le arti e 'l commercio, e vediamo, se senza impicciolirlo, si potrebbe rendere più proporzionato e meno pesante a' popoli, sulla testa de' quali è appoggiato. Questo è uno de' più interessanti oggetti di questo libro.

CAPO XXVII.

De' dazj in generale.

Dovunque vi è società, vi deve essere un corpo che la governi nell' interno, e che la difenda al di fuori. Questa doppia cura esige delle spese che debbono esser pagate dalla società che ne profitta. I membri dunque che la compongono, debbono sacrificare una porzione della loro proprietà per la conservazione dell' altra. E' vero che vi sono state alcune nazioni e alcuni tempi, ne' quali il governo ripeteva altronde la sua sussistenza. Una porzione del territorio della nazione era assegnata alle spese comuni del corpo politico. Ma questo sistema non poteva reggere.

Il governo non potendo invigilare sopra i suoi fondi, doveva affidarli tra le mani degli amministratori, i quali o li trascuravano, o se ne appropriavano le rendite. L' agricoltura e la popolazione dovevano essere egualmente molestate da questa riunione di molti fondi nelle istesse mani. I sacri dritti della proprietà istessa dovevano risentirsene. Siccome le confiscazioni

sarebbero allora state l'unico istromento per ingrandir l'erario del fisco, questa pena che punisce l'innocente insieme col reo, che punisce in tutta la sua posterità i delitti d'un solo uomo; questa pena contraria alla natura ed alla giustizia, sarebbe divenuta più frequente che non lo era sotto il governo di Tiberio e de' tiranni di Roma. Finalmente il male irreparabile era nell' estensione di questo territorio. O il dominio del re era troppo grande in tempo di pace, o era insufficiente durante la guerra. Nell' uno e nell' altro caso la libertà della repubblica era oppressa. Nel primo lo era dal capo della nazione, nel secondo dagli stranieri. Questi disordini obbligarono i governi a ricorrere alle contribuzioni de' cittadini (1). Ed ecco l'origine semplicissima e il dritto de' dazj. Vediamo ora la regola della ripartizione.

L'agricoltore che conduce un aratro, e il feudatario che vegeta tra le mura del suo palazzo, hanno un interesse comune nel buon ordine e nella sicurezza dello stato, ma questo interesse non è uguale. Siccome il beneficio che raccoglie il primo dalla società, è molto minore di quello che ne raccoglie il secondo; il prezzo, col quale egli compra questo beneficio, deve essere anche minore. Le facoltà dunque di ciaschedun

(1) Diodoro (*lib.* 1. *n.* 73 *et seq.*) ci dice che il territorio dell'Egitto era diviso in tre parti; una pel re, una pel sacerdozio, e l'altra pel resto del popolo. Da quel che comparisce dal racconto di Strabone (*lib.* 17) si crede che ai tempi di Giuseppe questa distribuzione fosse stata alterata, e che il re non fosse più proprietario di una porzione del territorio, ma che riscuotesse un tributo su' prodotti dell' agricoltura e delle arti. Quel che avvenne nell' Egitto, è avvenuto presso la maggior parte delle nazioni. I re han cominciato dall' esser proprietarj come i loro sudditi, e quindi hanno abbandonato i fondi ed hanno esatti i tributi. L'istoria di Roma, e quella delle moderne monarchie nell' origine, nel progresso e nella decadenza del sistema feudale ce ne offrono la pruova.

cittadino debbono decidere della parte che egli deve avere nella contribuzione pubblica, e questa deve essere la regola unica della ripartizione. Ma quale ne sarà la misura?

Non vi vuol molto a trovarla. La misura delle contribuzioni sono i bisogni dello stato. Or quali sono questi bisogni? Popoli, non vi spaventate. Voi siete stati una volta avvezzi a confonderli colla favorita di un re, coll' ambizione d' un conquistatore, colle speculazioni voraci d' un ministro, colla prodigalità d' un principe, coll' avidità de' cortigiani, col fasto e con tutti i vizj che qualche volta sogliono circondare i troni. Ma questi non erano i bisogni dello stato, nel mentre che Tito, Trajano e Marco Aurelio regnavano in Roma. Se la perpetuità delle truppe, se questo sistema erroneo di tenere tante braccia innalzate sulla testa de' popoli sotto il pretesto di difenderli si abolisse oggi nell' Europa, questa salutare riforma, unita alla moderazione presente de' principi che la governano, renderebbe molto ristretta la somma de' bisogni dello stato. Questi non possono giammai sorpassare le forze del popolo che deve soddisfarli: essi non possono giammai condurlo alla miseria. Se, per acquistare o per conservare la sua felicità, un popolo è obbligato a contribuire, quando il mezzo che deve impiegarvi, lo rende infelice, allora manca il motivo della contribuzione; allora il bisogno dello stato è chimerico; allora non vi è più dritto d' esigere, non vi è più ragione di pagare. I veri bisogni d' uno stato sono dunque quelli che si possono soddisfare senza aggravare il popolo, senza impoverirlo.

Ma non basta che le contribuzioni siano proporzionate a' bisogni dello stato, per ottenere che esse non siano di peso a' popoli che debbono pagarle. La nazione può essere oppressa nel tempo istesso che le contri-

buzioni sono moderate. L'indigenza del corpo politico e la miseria dello stato, possono andare unite, ed essere entrambe l'effetto delle contribuzioni mal collocate. Tutto dipende dalla posizione de' dazj. I dazj sono come i pesi. Un uomo regge al peso di cento libbre sul dorso, e soccombe a quello d'una sola libbra sul naso. Dallo sviluppo di questo solo principio dipende tutta la cognizione dell'intrigata teoria delle finanze. Esaminiamo dunque la natura de' dazj. Per non perdermi in questo caos, io li distribuisco in due classi; in dazj *diretti* ed in dazj *indiretti*. Quasi tutta l'Europa è oppressa dagli ultimi. I primi non si ritrovano che ne' libri degli scrittori economici. Faccia Iddio che i sudori di questi cittadini benefici siano un giorno premiati colla sola moneta della quale essi sono avidi, col *bene pubblico*, che sarebbe il risultato dell'applicazione delle loro massime. Il progresso delle cognizioni utili è inseparabile da quello della prosperità delle nazioni. Ogni nuovo urto che si comunica al moto di questo corpo, è dunque un beneficio che si reca all'umanità. Sacerdote di questa deità, io mi fo un dovere di unire i miei sforzi a quelli di tanti grandi uomini che hanno prima di me maneggiata questa materia. Io parlerò prima de' dazj *indiretti*: mostrandone l'irregolarità e l'incoerenza, mi troverò più in istato di rassodare il gran sistema del dazio *diretto*.

CAPO XXVIII.

De' dazj indiretti.

Questi dazj sono o *reali*, o *personali*. Essi possono cadere sulle persone o sulle cose. Gli uni e gli altri sono egualmente contrarj a' principj coi quali il legislatore deve dirigere la scelta delle imposizioni.

Cominciando da' dazj personali, io non veggo altro nella *capitazione*, che un suggello di servitù impresso sulla fronte degli uomini per tassare la loro testa, tassa necessariamente arbitraria che non può essere determinata nè da quello che il cittadino può dare allo stato, nè da quello che può dargli in tutt' i tempi. La ragione n'è evidente. O questa tassa è uguale in tutt' i cittadini, o è relativa alla loro condizione ed alle lor facoltà. Nel primo caso la ripartizione è ingiusta, perchè il povero paga allo stato quanto gli paga il ricco. Una porzione de' cittadini è oppressa dalla contribuzione, nel mentre che l' altra defrauda lo stato di quel che gli deve.

Nel secondo caso, la ripartizione deve essere necessariamente arbitraria. Se deve regolarsi da quello che ciaschedun cittadino può dare allo stato, come indagarlo? Si fiderà forse sulle *rivele* che ne fa? Ma, per poter prestar fede alle sue assertive, bisognerebbe che vi fosse tra il monarca e 'l suddito una coscienza morale che stringesse l' uno all' altro col soccorso d' un reciproco amore del bene generale. Or Platone istesso non ebbe il coraggio di supporre questa confidenza e questa buona fede tra i cittadini, e il governo della sua metafisica repubblica. Ricordiamoci di ciò che avvenne in Roma sotto il regno di Galerio. Molti sudditi dell' impero furono messi alla tortura per istrappare dalla loro bocca lo stato delle loro facoltà (1). Che se il governo, non potendosi fidare sulle assertive del cittadino dasse a' suoi incumbenzati la cura d'indagare lo stato delle sue fortune; se si dasse a questi il dritto di penetrare fino nel santuario delle famiglie, nella casa del cittadino per sorprendere e palesare ciò che egli non vuole o non può rivelare, non sarebbe

(1) Latanzio. *De mort. pers. cap.* 23.

questo un attentato contro la tranquillità pubblica, una violenza irritante, un seminario di frodi e di oppressioni sempre aperto per gl' inquisitori del fisco? Il ricco aprendo la sua borsa sarebbe sicuro di nascondere le due terze parti delle sue rendite; ed il povero artiere, l' infelice agricoltore sarebbero li oppressi. La libertà civile del cittadino verrebbe ad esser violata in tutta la sua estensione. Tutte le idee morali del popolo sarebbero in pericolo, perchè continui esempj della forza pubblica esercitata con violenza sopra gl' innocenti le distruggerebbero. La diffidenza regnerebbe nella nazione, e il cittadino si vedrebbe condannato a nascondere con altrettanto misterio lo stato delle sue facoltà, che le infedeltà della sua compagna.

Ma supponiamo, ciò che io credo impossibile, che il governo potesse essere esattamente istruito delle facoltà di ciaschedun cittadino, e della parte che la situazione presente de' suoi affari gli permette di prendere nella contribuzione, a che gli gioverebbe questa cognizione? Le facoltà della maggior parte de' cittadini non debbono forse variare in ogni anno co' prodotti incerti e precarj dell' industria? Non si diminuiscono esse colla moltiplicazione de' figli, colla perdita delle forze derivata dalle malattie, dall' età, dal travaglio, e con tutte le vicende che il tempo arreca a tutto ciò che dipende dalla natura e dalla sorte (1)? Il censo dunque dovrebbe per lo meno essere in ogni anno riveduto e riformato, e quest' operazione non ne assorbirebbe forse la più gran parte del prodotto? Queste poche riflessioni, io credo che basteranno a persuaderci, che la tassa personale è di tutte le imposizioni la più arbitraria, la più irritante, e la meno profittevole per lo stato; e che una giusta e pro-

(1) Vedi Raynal Istoria filosofica e politica ec. Lib. XIX. c. XLIII.

porzionata ripartizione è una chimera, allorchè si tratta di *capitazione*. Noi non troveremo minori inconvenienti ne' dazj reali.

Questi sono imposti sulla consumazione e circolazione interna; sull'estrazione e sull'immissione: essi abbracciano i generi di prima necessità e quelli di lusso; le mercanzie nazionali e le straniere; e i prodotti del suolo e quelli dell'industria. Qual macchina complicata, nella quale le ruote che la compongono sono infinite, la loro forza incerta, il loro moto irregolare, e per conseguenza facile a consumarsi, ed a strascinare colla sua la rovina dell'agricoltura, dell'industria e della popolazione! Osservandoli nel generale, noi troveremo che tutti questi dazj sono indeterminabili: dico indeterminabili, perchè non possono mai esser proporzionati al valore della mercanzia, sulla quale cadono. Non si può negare che il prezzo di qualunque merce varia di continuo. L'ubertà, o la sterilità d'una stagione fa scemare o crescere il prezzo de' prodotti del terreno, e facilitando o incarendo la sussistenza dell'artefice, fa anche scemare o crescere il prezzo delle manifatture. O bisognerebbe dunque fare in ogni anno nuove tariffe di dazj, ciò che sarebbe impossibile ad eseguirsi, o bisogna rischiare d'urtare in una sproporzione infinita tra il dazio che si esige, e il valore della mercanzia sulla quale è imposto. In un anno il dazio assorbirà la ventesima del prezzo della merce, in un altr'anno una decima, in un altro una sesta ec. Quale irregolarità, quale incostanza, qual rischio?

Osservandoli quindi nel particolare, per persuadersi de' disordini dipendenti da ciascheduno di questi dazj, basta gittar gli occhi su i diversi oggetti, su de' quali essi possono essere imposti. Se s'impongono sulla consumazione interna de' generi di prima necessi-

tà, essi debbono necessariamente esser perniciosi, mal ripartiti, ed insopportabili ad una porzione de' cittadini. Debbono esser perniciosi, perchè rendendo più cara la sussistenza, senza giovare all' agricoltura, la quale non guadagna niente in quest' aumento del prezzo de' suoi prodotti, diminuiscono la popolazione, la quale, come si è dimostrato, si equilibra sempre colla maggiore o minore facilità che hanno i cittadini di provvedere alla loro sussistenza. Debbono esser mal ripartiti, perchè la consumazione di questi generi di prima necessità essendo comune così al povero come al ricco, avverrà spessissimo che il misero artiere, che ha dieci figli, pagherà più allo stato di quello che gli paga un ricco cittadino che non ne ha che un solo. Debbono finalmente essere insopportabili ad una porzione de' cittadini, perchè non essendo l' indigenza istessa esclusa da questa contribuzione, il cittadino che non sarebbe in istato di aver parte alcuna nelle contribuzioni, dovendola pagare come gli altri, deve toglierla dalla propria sussistenza. Se questa ricerca tre pani per giorno, deve contentarsi di non mangiarne che due soli, per immolare il terzo al dazio che ne lo priva. Or non è questa un' ingiustizia manifesta?

Prima che vi fosse un codice di leggi nel mondo, l' uomo aveva il dritto di sussistere. L' ha egli forse perduto collo stabilimento delle leggi? Obbligare il popolo a pagare più di quel che deve, più di quel che può, i frutti della terra, è l' istesso che rapirglieli. Questo è l' istesso che condannarlo all' indigenza, all' ozio, alla disperazione, a' delitti. Questo è l' istesso che privare le arti di tanti artieri, la popolazione di tante famiglie, l' agricoltura di tanti consumatori, la società finalmente di tanti cittadini utili, per riempierla di ladri, di mendicanti e di oziosi. Questo avviene, allorchè la tassa s' impone sulla consumazione

de' generi necessarj alla vita. Che se si fa cadere sulla loro estrazione, il male diventa anche più grande. Io credo d' aver bastantemente dimostrata questa verità, allorchè si è parlato della libertà del commercio de' prodotti del suolo. Tutto quello che indebolisce questa libertà, tutto quello che ne diminuisce lo smaltimento, nuoce, come si è provato, all' agricoltura. Niuno dubita, che i dazj messi sulla loro estrazione producano quest' effetto. Essi dunque nuocono all' agricoltura, e per conseguenza alla popolazione, al commercio, all' industria; in una parola, essi fanno la rovina dello stato. Da' dazj imposti, tanto sulla consumazione, quanto sull' estrazione de' generi necessarj alla vita, passando a quelli che s' impongono sulle merci meno necessarie, noi troveremo nuovi disordini, e nuove ragioni per distruggere il sistema de' dazj indiretti.

Questi dazj possono essere imposti o sulla estrazione e circolazione interna delle mercanzie nazionali di questo genere, o sull' immissione delle straniere. Il colpo fatale che si reca all' industria co' primi, è troppo evidente. Per quel che riguarda l' estrazione, niuno ignora che il venditore, e non il compratore è quello che paga il dazio. Obbligato a misurare le sue richieste col prezzo corrente delle altre nazioni, egli non può alterarle a segno, che lo straniero sia quello che paghi il dazio. Ancorchè il dazio sia imposto sopra una mercanzia, della quale la nazione sia l' unica posseditrice, in maniera che, priva della concorrenza delle altre, essa possa darle quel prezzo che vuole; non per questo il dazio lascia d' esser pernicioso; poichè il venditore, volendo obbligare lo straniero a pagarlo, aumentandone il prezzo, vedrebbe diminuirsi le richieste, e restringersene la consumazione, e lo stato vedrebbe allora esaurita in parte una sorgente

di ricchezze, della quale era l'unico proprietario. La Spagna ce ne offre una pruova. La *barille* è una produzione unica di questa nazione. In niun altro paese ha potuto allignare. Il governo affidato su quest'esclusiva, ne ha caricato l'estrazione d'un dazio che quasi eguaglia la metà del prezzo: lo straniero la compra a caro prezzo, e paga senza dubbio questo dazio; ma che n'è avvenuto? Da una parte la consumazione se n'è ristretta all'infinito, e dall'altra l'agricoltore, il quale non profitta niente da questo aumento di prezzo derivato dal dritto del quale se n'è caricata l'estrazione, scoraggiato al contrario dalla difficoltà dello smaltimento, ne ha quasi abbandonata la coltura. Ecco la maniera di privare una nazione d'un dono che la natura le ha fatto.

Non minore è il danno che si reca, allorchè questi dazj s'impongono sulla circolazione interna di queste mercanzie. Qual cosa più ingiusta, più molesta per l'industria e pel commercio, che ogni membro dello stato sia estraneo alle altre parti dell'istesso corpo? che la stoffa, la tela fabbricata in una città debba pagare la gabella per passare in un altro luogo dell'istesso dominio; che il viaggiatore e il negoziante debbano esser fermati, esser visitati e tassati in ogni passo che fanno; che l'avarizia pallida ed inquieta, posta, per così dire, in sentinella sulle strade e su i fiumi, metta in contribuzione il commercio e il viaggiatore per que' paesi che non sono preziosi se non quando sono liberi? Tante braccia strappate all'agricoltura ed alle arti; tanti tribunali innalzati contro l'industria; tante dichiarazioni, tante visite, tante misure, tanti prezzi arbitrarj, tante vessazioni, tanti oltraggi, non sono forse tanti sostegni di servitù, tanti decreti di miseria? Il commercio interno, senza del quale non vi è nè agricoltura, nè arti, nè commercio esterno, de-

ve necessariamente languire sotto il peso di queste imposizioni. L'evidenza di questa verità mi dispensa d'illustrarla. Io mi affretto ad urtare contro il pregiudizio quasi universale circa l'utilità de' dazj imposti sull'immissione delle mercanzie straniere.

Miseri ed inetti politici, questa è l'ancora sacra alla quale voi ricorrete, tutte le volte che si tratta di protezione di arti e di manifatture. Voi credete che questo sia l'unico mezzo per innalzare l'industria nazionale sulle rovine dell'industria straniera, per impedire che il denaro esca dallo stato, e per restringere la consumazione di tutto quello che non nasce, nè si manifattura nel paese, incarendone il prezzo. Ma non vedete voi tutta l'illusione de' vostri principj? Non sapete forse che allorchè si vende meno a voi, si comprerà meno da voi? che il commercio non dà, che in proporzione di quello che si riceve; che questo non è altro, che una permuta di valore per valore, e finalmente che una nazione, la quale si mettesse in istato di non comprar cosa alcuna dalle altre, e nel tempo istesso di vender loro tutto, vedrebbe dopo qualche tempo perire il suo commercio, le sue arti, le sue manifatture per la soverchia moltiplicazione del numerario, la quale incarendo all'infinito il prezzo, così de' generi come delle opere, non potrebbe sostenere la concorrenza delle altre nazioni, nè potrebbe impedire a' suoi cittadini stessi di preferire la consumazione de' generi e delle mercanzie straniere, le quali sarebbero loro vendute a minor prezzo che le nazionali, e di ritornare finalmente alla povertà per aver voluto troppo arricchirsi?

Questi effetti della soverchia moltiplicazione del numerario si sono sperimentati nel Portogallo e nella Spagna, e si sarebbero sperimentati anche in Inghilterra, se le sue guerre non fossero state tanti *salassi*

opportuni alla *pletora*, della quale era minacciata (1). Noi svilupperemo da qui a poco con maggior chiarezza questa verità.

Finalmente, per non trascurare cosa alcuna in quest' analisi de' dazj indiretti, io voglio parlare di un dazio, il quale, quantunque nell' apparenza sembri il più giusto ed il più proporzionato, è il più vizioso ed il più pernicioso alla sorgente comune delle ricchezze, all' agricoltura. Questo è la decima su i prodotti del terreno. Si è detto che i dazj, i quali non sono suscettibili d' una giusta ripartizione, sono sempre perniciosi ed ingiusti. Or quest' è il difetto della decima della quale si parla. Siccome questa non si fa cadere sul prodotto netto, ma sul prodotto totale del suolo, ne avverrà necessariamente che il proprietario d' un fondo sterile, il quale per raccorre cento, ha dovuto spender cinquanta per la coltura, pagherà egualmente del proprietario d' un fondo fertile, il quale per raccorre l' istesso frutto, non ha dovuto spendervi che venti (2). Or qual ripartizione più ingiusta di questa? Qual mezzo più efficace per distruggere l' agricoltura? Regola generale: il tributo che segue immediatamente l' accrescimento dell' industria o della coltura, è sempre distruttivo dell' agricoltura e dell' industria.

CAPO XXIX.

Proseguimento dello stesso soggetto.

Scorrendo sopra tutti gli oggetti, su i quali possono cadere i dazj indiretti, noi abbiamo da per tut-

(1) Non si deve per altro numerare tra queste l' ultima guerra colle colonie.

(2) Il governo di Roma conobbe l' ingiustizia di questa ripartizione. Ed infatti allorchè, mediante una prestazione, egli re-

to trovati uguali inconvenienti ed uguali disordini. Ma non contento di questo, io voglio sviluppare un'altra ragione la quale, considerandoli tutti sotto un'aspetto comune, non ce ne farà meno conoscere l'irregolarità, e la loro opposizione co' principj co' quali debbono regolarsi le imposizioni.

Vi è un termine che non si può oltrepassare nelle contribuzioni senza cagionare la rovina delle proprietà e dello stato. La cognizione di questo termine dipende dalla distinzione del prodotto netto dal prodotto totale delle rendite nazionali. Il prodotto netto è l'avanzo della rendita, detrattene tutte le spese della coltura. Le contribuzioni de' cittadini non debbono cadere che sopra una porzione di questo prodotto netto. Subito che si oltrepassa questa porzione, le contribuzioni divengono perniciose, e non si sostengono che a spese della riproduzione. Il proprietario d'un fondo, che esige il terzo della rendita per la coltura, v'impiegherà allora il quarto; questa diminuzione di spese per la coltura, produrrà una diminuzione di rendita, e questa aumentandosi per gradi, e rendendosi comune a tutt'i proprietarj, produrrà finalmente la miseria di tutta la nazione.

Persuasi dunque che le contribuzioni debbono cadere sul prodotto netto e non sul prodotto totale delle rendite nazionali, quale sarà ne' dazj indiretti il mezzo da conoscere se questi oltrepassano questo termine o se ne sono molto lontani? Che venga il più bravo finanziere del mondo, non potrà mai gloriarsi d'a-

stituiva agli antichi proprietarj delle nazioni soggiogate i loro fondi confiscati, egli regolava questa prestazione colla maggiore o minore fertilità de' terreni. Livio *lib.* XLIII. c. 2 ci assicura che una porzione della Spagna pagava la decima, ed un' altra la ventesima de' prodotti del suolo; e Igino ci dice, che alle volte questa prestazione giungeva alla settima, e qualche volta fino alla quinta. Leggasi Igino *de Const. Limit. pag.* 198, edizione di Goesio.

verlo ritrovato. Subito che il dazio, non si fa cadere su' terreni, ma su' prodotti, sulla consumazione, sulle arti, sul commercio, il governo sarà nell' incertezza, se la somma di queste contribuzioni sia superiore alle facoltà de' popoli che le pagano. Egli se ne avvedrà, quando la rovina dello stato gli paleserà l' esorbitanza delle contribuzioni, e forse l' impossibilità di ripararla. Qualche volta egli temerà che lo stato sia oppresso, e forse lo stato pagherà molto meno di quel che potrebbe. Or questa sola incertezza, questo vizio inerente a' dazj indiretti, non basterebbe forse per indurre i governi ad abborrirli ed a sostituire a questi il gran sistema del dazio diretto?

La moltiplicità de' dazj inseparabili dal sistema de' dazj indiretti, è anche un flagello pel popolo e pel sovrano. Il primo paga in cento volte quello che pagando in una volta sola gli risparmierebbe tutte quelle vessazioni che distruggono la sua libertà e cagionano la sua miseria; e il secondo vede per lo meno un quarto, e qualche volta anche una terza parte delle contribuzioni de' suoi sudditi immolata a coloro che son destinati ad esigerle.

I dazj sono come i salassi. Se noi pungessimo in cento parti il nostro corpo noi ci metteremmo al martirio, e non si estrarrebbe quella quantità di sangue, che si fa uscire da una sola insensibile incisione d' una vena. *Frustra fit per plura, quod æque commode fieri potest per pauciora.* Qual' è dunque questa vena, quale sarebbe quest' incisione unica, la quale, senza martirizzare il corpo della nazione, farebbe la ricchezza del governo e la felicità de' cittadini? Cerchiamola.

CAPO XXX.

Del dazio diretto.

Il dazio *diretto* non è altro che una tassa che s' impone sulle terre. Vere sorgenti perenni delle ricchezze e delle rendite nazionali, dovrebbero le terre sole soffrire tutto il peso delle contribuzioni. I proprietarj sarebbero i soli a pagarle in apparenza, ma tutte le classi dello stato sarebbero in realtà a parte di questa contribuzione, ciascheduna proporzionatamente alle sue facoltà. Quelli che non posseggono, vi avrebbero parte consumandone i prodotti, e quelli che posseggono pagando la tassa. Quelli che posseggono più pagherebbero più, e quelli che posseggono meno pagherebbero meno. Tra quelli che non posseggono vi sarebbe anche l' istessa proporzione. Siccome tutti i fondi sarebbero tassati proporzionatamente al loro prodotto netto, e siccome i prodotti del terreno non sono soltanto i generi necessarj alla vita, ma anche quelli che ne riguardano i comodi ed il lusso, il più ricco, consumando una maggior quantità di questi prodotti in generale, pagherebbe più allo stato, ed il povero consumandone meno pagherebbe meno.

Ogni dazio, di qualunque natura egli sia, ha, è vero, una forza espansiva: ogni tributo naturalmente tende a livellarsi uniformemente su tutti gl' individui d' uno stato a proporzione delle consumazioni di ciascheduno (1). Ma questa forza espansiva non in tutti i dazj è uguale; il moto che essa comunica, non in tutti è ugualmente celere. Quando il dazio cade sopra la classe del minuto popolo, questo si sforzerà di ri-

(1) Vedi Verri nella sua ragionatissima opera poc' anzi citata §. XXX.

sarcirsene incarendo il prezzo delle sue opere; ma egli non vi giugnerà mai, o vi giugnerà molto tardi. L'inesorabile bisogno non gli permetterà di alterare il prezzo delle sue opere proporzionatamente al tributo che deve pagare; o almeno egli deve andare salendo per picciolissimi gradi; altrimenti i ricchi non impiegherebbero le sue braccia come prima, ed egli perderebbe allora nella quantità delle opere molto più di quello che guadagnerebbe nell'incarimento del prezzo. Cadendo dunque il dazio sul minuto popolo, egli deve o per sempre, o per molto tempo pagarne una porzione incarendo il prezzo delle sue opere, ed un'altra porzione restringendo la sua sussistenza. Non avviene però l'istesso, allorchè il dazio cade direttamente sulla classe de' proprietarj de' terreni. Questi, per risarcirsene, regoleranno colla tassa il prezzo de' prodotti del loro suolo. Il bisogno di provvedersi di questi prodotti, essendo sempre più forte del bisogno di venderli, obbligherà i non proprietarj ad addossarsi la loro tangente della contribuzione, e questa suddivisione del tributo si farà sollecitamente e senza ostacolo, perchè in questo caso il più potente è quello che richiede ragione dal più debole.

Queste verità sono così evidenti, che io crederei di offendere coloro che leggeranno questo libro, se cercassi di svilupparle. La mia gran premura è di dimostrare tutt'i vantaggi che produrrebbe in una nazione lo stabilimento di quest'unico dazio. Io mi riserbo di dimostrare all'ultimo, come tutte le obbiezioni che si potrebbero fare contro questo sistema, sono insussistenti e chimeriche. Riguardo a' vantaggi, il primo tra questi è l'unità della contribuzione.

Qual beneficio più grande per la nazione, che liberarla dalle vessazioni di tutti que' nemici interni che la moltiplicità de' dazj rende necessarj alla loro esa-

zione? Qual vantaggio più grande pel sovrano che il vedersi dispensato dall' obbligo di dover dividere le sue rendite con questi esattori? Qual consolazione maggiore pel popolo, che la sicurezza che tutto quello ch' egli paga, va in beneficio del sovrano e dello stato, senza perdersi tra le mani degli uomini che ha più in odio, e la probità de' quali gli è la più sospetta? Pochi percettori basterebbero per esigere tutte le contribuzioni dello stato (1); tante braccia non sarebbero tolte all' agricoltura ed alle arti; ed il fisco potrebbe essere egualmente ricco con un terzo meno di rendite.

Chi crederebbe che sotto il regno di Luigi XIV. in Francia, le contribuzioni fossero giunte fino a 750 milioni di lire, nel mentre che non n' entravano nell' erario che 250 milioni (2)?

A misura che si diminuisce in uno stato il numero de' contribuenti diretti, si diminuisce il numero di coloro che possono esser vessati: si rendono più difficili le frodi, così dalla parte de' contribuenti, come dalla parte degli esattori; si facilita l' esazione, e si diminuisce il numero degli oziosi che vi sono impiegati. Or nella nostra ipotesi il numero de' contribuenti diretti si restringerebbe a' soli proprietarj de' terreni.

Il secondo vantaggio forse più considerabile del primo sarebbe la soppressione di tutti quegli ostacoli che il sistema presente de' dazj oppone, come si è dimostrato, all' agricoltura, al commercio, alle arti e ad ogni specie d' industria. Quanti beneficj si contengono in questo solo! La libertà del cittadino e del nego-

(1) Noi faremo vedere da qui a poco, come si potrebbe ogni spesa d' esazione risparmiare affidandosi questa al popolo istesso, o per meglio dire a' suoi rappresentanti.

(2) Leggansi le memorie per servire all' istoria generale delle finanze di M. D. de B.

ziante, quella del commercio e dell'industria, dell'agricoltore e dell'artiere; tanti delinquenti di meno fatti dalle leggi, tant'infelici di meno nelle carceri, in questi alberghi della frode e de' delitti, divenuti oggi il ricettacolo dell'industria pel rigore e la stranezza delle leggi fiscali. Or questi non sarebbero altro che una porzione sola de' felici risultati del dazio diretto.

Il terzo vantaggio sarebbe la facilità di ben ripartirlo. Vi vuol poco a conoscere il valore de' fondi d'uno stato, vi vuol poco a sapere ciò che essi rendono al proprietario, e ciò che gli potrebbero rendere. Siccome questa tassa su i fondi dovrebbe essere permanente e fissa, il governo non dovendo che una sola volta fare la perquisizione delle rendite, e del valore di tutti i fondi dello stato, la probità, la precizione e l'esattezza potrebbero accompagnare quest'interessantissima operazione. Conosciuto il valore e le rendite di tutti questi fondi, una regola comune ed universale dirigendone le tasse, l'imposizione non sarebbe suscettibile d'arbitrio o di frode. Ciaschedun proprietario sarebbe tassato proporzionatamente alle sue rendite, e se qualche torto gli fosse stato fatto, avrebbe sempre il dritto di reclamare contro i direttori delle tasse, e non dovrebbe stentar molto per giustificare le sue querele.

La facilità di fissare la tassa sul prodotto netto, sarebbe l'altro vantaggio che si otterrebbe dallo stabilimento del dazio diretto. Noi abbiam veduto quanto interessi nelle imposizioni de' dazj la cognizione del prodotto netto delle rendite nazionali; noi abbiam veduto come in quelle nazioni, ove i dazj indiretti sono in vigore, non si può profittare di questa cognizione; che l' incertezza accompagna sempre il governo il quale non può che dall'effetto conoscere se la nazio-

ne è oppressa dalle contribuzioni, e per conseguenza non può esserne istruito, se non quando la nazione è già vicina alla sua rovina. Ma adottandosi il sistema del dazio diretto, il governo non sarebbe esposto a questo pericolo. Niente di più facile che tassare un fondo, senza che la tassa si renda insopportabile al proprietario che deve pagarla. Subito che un fondo è dato in affitto ad un colono, il prezzo dell' affitto è tutto prodotto netto. Tutte le spese della coltura e della sua sussistenza, il colono le ha già sottratte dal prodotto totale. Quello che va tra le mani del proprietario è tutto prodotto netto.

Se un fondo non è dato in affitto, da' prezzi degli affitti de' fondi vicini, o dal raccolto d' un' annata comune, si può subito calcolarne il prodotto netto. Conosciuto questo prodotto, se il governo ha fissato di gravarlo d'una settima, d' una sesta, d'una ottava o d' una quinta, egli è sicuro che questa imposizione non opprimerà il proprietario, nè sarà distruttiva dell' agricoltura, perchè non assorbirà che una porzione sola del prodotto netto del fondo. Una sola cosa deve nella ricerca del valore de' fondi richiamare la massima diligenza del governo. Se per difetto di coltura un fondo rende molto meno di quel che potrebbe al proprietario, la sua trascuraggine non deve ridondare in suo beneficio. La tassa di questo fondo deve essere proporzionata a quella de' fondi vicini, e questo rigore farebbe la prosperità dell' agricoltura. L' unico sollievo che si dovrebbe accordare al proprietario di questo fondo, sarebbe di dispensarlo dalla tassa nel primo anno. Per questa ragione appunto lo stabilimento del dazio diretto dovrebbe esser preparato dalla soppressione di tutti gli ostacoli che impediscono i progressi dell' agricoltura nello stato. Bisognerebbe prima d' ogni altro procurare che le terre acquistas-

sero quel valore che le nostre leggi e gli errori comuni dell'amministrazione europea han loro fatto perdere. La soppressione di questi ostacoli precedendo la tassa, e lo stabilimento di questa producendo la soppressione degli altri ostacoli che nascono dal sistema presente delle contribuzioni, farebbe che da principio la tassa non comparisse onerosa, e quindi la renderebbe in ogni anno più leggiera, a misura che i progressi dell'agricoltura e dell'opulenza pubblica farebbero crescere il valore de' fondi. Se la tassa si regolasse sul quinto del prodotto netto, il proprietario che da principio pagherebbe un quinto delle sue rendite, dopo qualche tempo non ne verrebbe a pagare che il sesto, e quindi il settimo, giacchè la rendita del suo fondo crescerebbe, ma la tassa resterebbe sempre l'istessa.

Finalmente l'ultimo vantaggio che nascerebbe dall'introduzione di quest' unico dazio, sarebbe lo stretto legame col quale si verrebbero ad unire gl'interessi del sovrano con quelli del popolo. Nel disordine delle imposizioni indirette, quest' interessi sono in contraddizione tra loro. Il sovrano che ignora ciò che la nazione può dargli, cerca di moltiplicare di continuo le sue rendite senza imbarazzarsi della degradazione delle ricchezze; ed il popolo che crede sempre d'essere oppresso dalle contribuzioni, cerca dal canto suo di reagire contro questa forza col dare il meno che può al sovrano col soccorso della frode.

Da quest' opposizione d'interessi nasce quello stato di guerra tra il popolo ed il principe, contro del quale si è tante volte declamato. Ma al contrario, quando il sovrano dividesse moderatamente tra se e i proprietarj il prodotto netto de' fondi, non potrebbe non interessarsi nella prosperità dell'agricoltura, sorgente comune, così delle sue come delle ricchezze dello sta-

to; ed il popolo dal canto suo, vedendo che la porzione del prodotto netto che egli dà al sovrano, forma la sua felicità e la sua sicurezza, pagherebbe volentieri un tributo dal quale niuna frode, niun artifizio potrebbe dispensarlo. Questo nuovo sistema dunque d'imposizione sarebbe il legame più forte per unire il sovrano al popolo, e per restringere tutti i rapporti che passano tra il capo della nazione e la nazione istessa.

Questi sono i vantaggi che sono uniti al sistema del dazio diretto. Vediamo ora le obbiezioni che vi si potrebbero fare. La prima e la più forte è quella che riguarda l'aumento del prezzo de' prodotti del terreno. Adottandosi il metodo di ridurre tutte le contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, e questa tassa dovendo esserê bastantemente forte per poter compensare la soppressione di tutti gli altri dazj, i proprietarj delle terre per risarcirsene dovrebbero considerabilmente aumentare i prezzi de' loro prodotti. In questo caso, la nazione trovando maggior vantaggio a consumare le derrate straniere, i patrj prodotti o non si troverebbero a vendere, o dovrebbero esser venduti all'istesso prezzo degli esteri. Nel primo e nel secondo caso l'agricoltura dovrebbe risentirsi o de' *non valori* de' suoi prodotti, o della perdita che vi sarebbe nel coltivarli. La rovina dell'agricoltura produrrebbe la rovina della nazione, e l'una e l'altra sarebbero la conseguenza del nuovo metodo che si è proposto.

Tutta la forza di questa obbiezione è fondata sopra un'ipotesi che al primo aspetto sembra incontrastabile, ma che osservandosi da vicino si trova assolutamente falsa. Il credere che, sopprimendosi tutti gli altri dazj, e caricandosi tutto il valore di questi sulle terre, il prezzo delle produzioni del terreno do-

vrebbe crescere in proporzione del valore della tassa, è appunto l'ipotesi falsa che fa tutta la forza del raziocinio.

Se, senza sopprimere gli altri dazj, si volesse imporre una tassa sulle terre, non si può dubitare che in questo caso i proprietarj per risarcirsene dovrebbero far crescere il prezzo delle produzioni di queste terre. Ma non è questo il caso nostro. Qui si tratta di gravar le terre dopo essersi tutti gli altri dazj aboliti. Or in questo caso, quale potrebbe essere il motivo che potrebbe indurre i proprietarj ad aumentare il valore de' prodotti del terreno? Questo trasferimento di dazj non verrebbe forse a giovare prima d'ogni altro ad essi? Tutti i dazj che si pagano in una nazione agricola non sono forse pagati dalla classe de' proprietarj? I dazj imposti nella consumazione de' generi necessarj alla vita non vanno forse a carico de' padroni de' fondi che gli producono? Quelli imposti sulla circolazione interna, o sull'estrazione di questi generi non seguono forse l'istessa sorte? Quelli imposti o sulla testa del minuto popolo, o sulle arti che servono a vestire, adornare, alloggiare il contadino che non possiede altro che le sue braccia, e il mercenario che vende la sua persona, non vanno forse a carico del proprietario che impiega le braccia del primo, e che compra i servizj del secondo? Quelli imposti su' generi di lusso, non sono forse pagati dal proprietario, che o li compra per sè, o gli fa comprare a coloro che lo servono? Se tutti i dazj dunque in una nazione agricola vanno a cadere indirettamente sulla classe de' proprietarj delle terre, riducendosi questi ad una tassa unica su' fondi, la sorte del proprietario verrebbe a migliorarsi, e si migliorerebbe in ragione de' vantaggi che il dazio diretto ha sopra gl'indiretti. Il prezzo dunque delle produzioni del terre-

no dovrebbe anzi diminuire che crescere, adottandosi il nuovo metodo.

L'altra obbiezione che si può fare, è che questo metodo verrebbe a distruggere tutte l'esenzioni d'alcuni corpi, tutti i privilegj. Felice effetto, desiderabile risultato! E' forse giusto che una porzione de'cittadini d'uno stato profitti come l'altra de'beneficj della società senza pagarli? Non sarebbe forse desiderabile che una infrazione così scandalosa delle leggi fondamentali d'ogni società fosse corretta? Tutti questi privilegj, tutte queste esenzioni non sono forse nulle ed abusive pel dritto inalienabile e indestruttibile che hanno tutti i membri del corpo politico d'esigere da ciascheduno, e ciascheduno da tutti la contribuzione reciproca delle forze che essi si sono obbligati a somministrare per le spese e la sicurezza comune? Non è forse un abuso dell'autorità il dispensare da questa imprescrittibile obbligazione una porzione degl'individui della società per farne cadere tutto il peso sull'altra? In Isparta nè i due re, nè i magistrati; in Venezia nè i nobili, nè il doge; in Roma nè i magistrati, nè i capi della repubblica, durante la libertà, nè quando questa decadde, gl'imperatori istessi erano esclusi dalle pubbliche contribuzioni; e noi che ci vantiamo d'esser giusti ed imparziali, saremo poi così prodighi de' dritti e de' doveri sociali? Non consideriamo dunque come un disordine, ma consideriamo come uno de' risultati più felici del dazio diretto la soppressione di tutte queste esenzioni, di tutti questi privilegj, i quali, considerandoli da vicino, si troveranno non essere che apparenti per una gran parte di coloro che ne sono in possesso.

L'ultima obbiezione che si potrebbe fare, è che forse non vi è oggi popolo nell'Europa, al quale la sua situazione permetta di tentare questo gran cam-

biamento. Da per tutto, si dirà, le imposizioni sono così eccessive, le spese così moltiplicate, i bisogni così urgenti; da per tutto il fisco è così disordinato, che una rivoluzione subitanea nell'esazione delle rendite pubbliche altererebbe sicuramente la confidenza e la felicità de' cittadini.

Per rispondere a questa obbiezione io dimando prima d'ogni altro: tutte queste imposizioni così eccessive, che la moltiplicazione delle spese, l'urgenza de' bisogni, il disordine del fisco, i debiti nazionali esigono nella maggior parte delle nazioni europee, tutte queste imposizioni io dico, sono o no superiori alle facoltà de' popoli che le pagano? Eccedono o no il prodotto netto delle rendite nazionali? Se sono superiori alle facoltà de' popoli, se eccedono la porzione disponibile delle rendite della nazione, in questo caso o bisogna diminuirle, o bisogna aspettare a momenti la rovina intera della nazione. Per diminuirle, combinando gl' interessi del fisco con quelli del popolo, per ottenere che il taglio che si dà alle rendite del governo, sia il minore possibile, e che il sollievo del popolo sia il massimo possibile; bisogna, come si è provato, ricorrere al sistema del dazio diretto. Se poi la quantità delle contribuzioni non eccede le forze del popolo, nè la parte disponibile delle sue rendite; e se, in vigore delle premesse, in una nazione qualunque dazio che si paga, va sempre, o direttamente, o indirettamente a carico de' proprietarj delle terre, in questo caso riducendosi tutte queste contribuzioni ad una tassa unica su' fondi, il fisco non perderebbe, e la nazione otterrebbe tutti que' vantaggi che dipenderebbero dal nuovo metodo.

Riguardo poi a' disordini che potrebbero nascere da un cambiamento istantaneo in questa specie di cose, io rispondo che questo cambiamento non solo non

dovrebbe essere istantaneo, ma dovrebbe essere con molta diligenza preparato, e sempre per gradi eseguito. Con un tratto solo d'autorità non si possono riparare simili mali. Gli antichi sistemi delle finanze sono vecchie fabbriche ingrandite a piccoli pezzi, in diversi tempi, e da diversi architetti più avidi che istruiti: sono crollanti edificj che per ripararli vi è bisogno di tutta la diligenza dell'artefice e di tutte le precauzioni dell'arte. Se ogni operazione non vien preparata, se non viene per gradi eseguita, si corre rischio di vederli crollare tutto ad un tratto, e di rimaner sepolti sotto le loro rovine.

CAPO XXXI.

Metodo da tenersi per riuscire in questa riforma del sistema de' dazj.

Si è detto, che questa riforma dovrebbe esser preparata, e per gradi eseguita. Per prepararla, il legislatore dovrebbe cominciare dal sopprimere tutti quegli ostacoli che si oppongono a'progressi dell'agricoltura, che non dipendono dal sistema presente de'dazj (1); quindi istruirsi esattamente del valore relativo de' terreni di tutte le provincie dello stato. Le tenebre del mistero non dovrebbero circondare quest'o-

(1) E' inutile rammentare quali sono questi ostacoli. Noi ne abbiamo diffusamente parlato. Voglio soltanto qui ricordare che prima di stabilirsi questa tassa sulle terre, ogni altra contribuzione territoriale, come le decime agli ecclesiastici, e le decime ai baroni, dovrebbero essere abolite. Per le prime si è già accennato in varj luoghi di quest' opera, quale sarebbe la strada che si dovrebbe tenere per abolirle, senza privare il sacerdozio de' mezzi donde raccorre la sua sussistenza. Riguardo alle seconde, cioè alle decime baronali, ne' feudi sottoposti a questo peso la vendita de' demanj potrebbe somministrare al governo il mezzo per compensare il barone della perdita delle decime.

perazione; le violenze non dovrebbero esserne i mezzi In ogni provincia dovrebbe spedirsi un visitatore illuminato e probo, degno della pubblica confidenza, e animato da que' sentimenti che sogliono esser così poco comuni, ma che producono effetti così grandi in que' pochi uomini che ne sono penetrati. Dovrebbe contemporaneamente il legislatore procurare che la nazione s' istruisse ne' suoi veri interessi Per riuscire in quest' intrapresa egli dovrebbe diriger la penna de' filosofi. Magistrati nati della loro patria, sono essi che debbono illuminarla sempre che possono: il loro dritto è il loro talento. Co' loro scritti essi dovrebbero dimostrare le conseguenze funeste che derivano dall' antico sistema de' dazj; la necessità d' una riforma; i vantaggi d' un' imposizione unica sulle terre; l' interesse che i proprietarj dovrebbero prendere in questa novità, della quale essi sarebbero i primi a sperimentarne i vantaggi.

Prese queste precauzioni, diffusi questi lumi per tutta la nazione, il legislatore dovrebbe venire all' esecuzione dell' opera. Questa, come si è detto, dovrebbe farsi per gradi. Si dovrebbe cominciare dal sopprimere un dazio che fosse il più oneroso, il più molesto pel contadino, il più difficile ad esigersi; calcolarne la rendita netta, e di questa stabilirne l' equivalente con una tassa sulle terre, avendo sempre innanzi gli occhi il loro relativo valore. Dato questo primo passo, si dovrebbe coll' istesso metodo dare il secondo, e quindi gli altri sempre gradatamente. Le operazioni non dovrebbero mai esser contemporanee, ma l' una dovrebbe cominciare quando l' altra fosse già interamente perfezionata.

Per assicurarsi della confidenza del popolo, il governo non dovrebbe mai guadagnare in queste permute. Quello che si acquista, non dovrebbe mai eccede-

re quello che si perde, ed il pubblico dovrebbe essere istruito dell'esattezza di questo calcolo.

Finalmente terminata l'operazione, seguita tutta la riduzione de' dazj in un solo tributo, riparati que' privati inconvenienti che in una riforma universale si possono correggere, ma non prevenire; un editto pubblicato con tutta quella solennità che è necessaria per imporre alla moltitudine, dovrebbe assicurare la nazione della stabilità della tassa. La nazione ed il principe dovrebbero dare a questo stabilimento una cauzione sacra. L'erede del trono dovrebbe ratificarlo. I rappresentanti del popolo dovrebbero giurare di non reclamare giammai contro la tassa stabilita, ed il principe di non alterarla. Questa dovrebbe divenire una legge fondamentale dello stato, un contratto tra il principe ed il popolo, un'obbligazione che ogni nuovo principe dovrebbe accettare nel momento, nel quale egli verrebbe a salire per la prima volta sul trono de' suoi padri.

CAPO XXXII.

Della esazione delle tasse.

Dopo avere esposto un sistema diverso di finanze, io ardisco di proporre un sistema diverso d'esazione. Finora l'esazione delle rendite del fisco non si è fatta che o dagl'incumbenzati del governo, o dagli affittatori di queste rendite. Oltre agl'inconvenienti comuni all'uno ed all'altro metodo, ciascheduno di essi ha i suoi che gli son proprj. Le somme immense che il governo deve sacrificare all'esazione de' dazj, sono gl'inconvenienti comuni all'uno ed all'altro metodo. Sia che le rendite del fisco si esigano da' suoi incumbenzati, sia che si esigano dagli affittatori del fi-

sco, una terza parte almeno di queste rendite è nell' uno e nell' altro caso immolata all' esazione. Questo sacrifizio, oltre che costa caro allo stato, non può nel tempo istesso non inasprire la nazione, e non alterare quella confidenza che vi dovrebbe essere tra il popolo ed il governo, confidenza forse disprezzabile in un paese dove presiede un tiranno, ma necessaria da per tutto dove vi è un principe, e dove il governo è moderato.

Questi sono gl' inconvenienti comuni. Esaminiamo ora i particolari. Le frodi continue; i peculati che le più rigorose pene non potrebbero evitare, quando la sicurezza di nasconderli produce la sicurezza dell' impunità; l' incertezza delle rendite; lo sbilancio dell' erario, effetto necessario di questa incertezza, sono i disordini che nascono dall' esazione che si fa dagl' incumbenzati del governo.

Quando le rendite del fisco sono date in affitto, e l' esazione si fa in nome ed a conto degli affittatori, i disordini in vece di diminuire si moltiplicano, e divengono anche più perniciosi. Non sono io il primo ad attaccare questo metodo assurdo d' esazione, che dà in mano a privati cittadini il dritto di perseguitare in nome della legge i loro concittadini. Tutti gli scrittori patriottici, tutti gl' ingegni che si sono consacrati al bene pubblico, hanno declamato contro questo abuso distruttivo della tranquillità pubblica e del buon ordine dello stato. Ed in fatti, subito che il sovrano dà ad uno e a più cittadini l'affitto delle sue rendite, viene nel tempo istesso a conferir loro la facoltà di vessare, offendere, perseguitare, oltraggiare chiunque essi vogliono colle armi istesse della legge.

Basta leggere gli annali dell' oppressione per persuadersi di tutta l' iniquità di questo sistema; l'origine del quale è antica, quanto la tirannia istessa. Noi

sappiamo dall' istoria, che Roma, la quale non amò mai la libertà fuori delle sue mura, e che non potè quindi neppure tra queste conservare; noi sappiamo, io dico, che Roma aveva condannate a questo metodo funesto d' esazione le provincie conquistate; ma noi sappiamo anche dove giunse l' avidità de' pubblicani (1), e la miseria di queste provincie: noi sappiamo dall' istoria, che un finanziere delle Gallie sotto l' impero di Augusto, vedendo che i tributi si pagavano in ogni mese, ebbe l' ardire di dividere l' anno in 14 mesi; noi sappiamo da Dione, che le querele de' popoli dell' Asia furono così efficaci, che obbligarono Cesare ad abolire in questa provincia i pubblicani, e ad introdurre un nuovo metodo d' esazione; noi sappiamo da Tacito, che la Macedonia e l' Acaja, provincie che Augusto aveva lasciate al popolo romano, credettero d' aver tutto ottenuto, quando furono liberate da questa specie d' esazione, e noi sappiamo finalmente dall' istesso istorico, che i clamori delle provincie furono così forti sotto l' impero di Nerone contro la perfidia e l' estorsioni di questi finanzieri, che obbligarono l' imperatore ad emanare varie leggi dirette a mettere un freno all' avidità e all' autorità de' pubblicani (2). Questi furono i disordini che produsse nelle provincie di Roma il metodo di dare in affitto le rendite del fisco. Io mi astengo di descrivere quelli che produce oggi in Europa. Un male che si soffre da tut-

(1) Questo era il nome degli affittatori de' tributi.

(2) Egli fece quattro stabilimenti. Il primo di questi prescriveva, che le leggi fatte contro i pubblicani, tenute nascoste fin a quel tempo, si pubblicassero; il secondo, che essi non potessero esigere quello che avevano trascurato di ripetere nel corso dell' anno; il terzo che vi fosse un pretore destinato a giudicare le loro pretensioni senza formalità; il quarto, che i mercanti non dovessero pagare alcun dazio per le navi. Leggasi Tacito negli annali lib. XIII., e Burman. *de vectig. cap.* 5.

ti è da tutti conosciuto, e poi è sempre meno pericoloso il piangere sulla miseria de' nostri padri che sulla nostra. Mi basta di dire che è più il dritto di vessare e di perseguitare, che quello di esigere, che si valuta nell' affitto di queste rendite. Quasi tutta l'Europa è testimone di questa verità.

Qualunque de' due metodi d' esazione che si voglia dunque scegliere, si urterà sempre in gravi disordini contrarj egualmente agl' interessi del sovrano ed a quelli della nazione. Ma durante il sistema de' dazj indiretti, non si può uscire da queste due strade. L'una o l' altra di esse è un male necessario. Un sistema nuovo d' esazione non può andare unito che ad un sistema nuovo d' imposizioni. Il solo stabilimento del dazio diretto potrebbe dare adito a questa interessantissima riforma. Quando non vi fosse altro che un solo dazio nello stato, e questo fosse la tassa su i fondi, il popolo istesso potrebbe esser l' esattore del fisco. Tutti i capi delle università dovrebbero esigere le tasse de' fondi compresi nel loro distretto, e far pervenire le loro respettive esazioni al capo della provincia. Siccome tutto è fisso, permanente ed inalterabile in questa specie di tassa, non si potrebbe dubitare della minima frode o parzialità nell' esazione. Il fisco vedrebbe pervenire le sue rendite nel suo erario senza la minima spesa, ed il popolo vedendo che quegl' istessi che egli ha scelti per rappresentarlo e dirigerlo, sarebbero incaricati dell' esazione delle tasse, sarebbe pieno di confidenza e sicuro di non esser tradito. L'industria, garantita dalla sacra autorità della legge, non avrebbe che temere dalla parte degli uomini. L' arbitrio, la parzialità, la frode, non potrebbero aver parte in questa specie d' esazione. Le tariffe esatte e permanenti delle tasse di ciaschedun fondo annuncierebbero al proprietario ciò che egli dovrebbe pagare allo stato,

Il contribuente non dovrebbe dipendere che dalla legge e da sè medesimo. Il favore o l'odio degli esattori gli sarebbero ugualmente indifferenti. Egli potrebbe disporre di ciò che è suo, come gli pare; coltivare a suo talento i suoi fondi; vendere a chiunque le sue derrate; trasportarle, estrarle, custodirle, come vuole, senza sentir mai più proferire il nome solo del fisco. L'artefice, il mercadante, il minuto popolo, l'ozioso consumatore pagherebbero la loro porzione senza avvedersene. Lo stato non sarebbe ingombrato da esattori, da spie, da guardie. La libertà regnerebbe nelle città, nelle provincie, nelle strade, sulle spiaggie e ne' porti: essa difenderebbe nel tempo istesso i suoi benefici influssi sull' agricoltura, sulle arti e sul commercio; essa darebbe la massima attività all' industria, la massima tranquillità al popolo e la massima sicurezza al trono.

CAPO XXXIII.

Degli straordinarj bisogni dello stato, e della maniera di provvedervi.

Si è detto che la misura delle contribuzioni sono i bisogni dello stato. Or questi bisogni non sono sempre gl' istessi. La guerra ha in tutti i luoghi ed in tutti i tempi richieste maggiori spese che la pace. I popoli antichi vi provvedevano cell' economia che essi facevano nel tempo di quiete. Essi serbavano somme considerabilissime per gli straordinarj bisogni della repubblica. L' istoria ci assicura che gli antichi re d'Egitto, e i Tolomei successori d' Alessandro (1), i

(1) Appiano che aveva visitati gli archivj, e ch' era nato in Alessandria, li fa ascendere fino a 740,000 talenti.

re di Macedonia (1), i re di Siria e quelli de' Medi (2) avevano de' tesori accumulati. Sparta istessa, Sparta così frugale e così inimica dell' oro e dell' argento, aveva per quel che ce ne dice Platone (3), il suo pubblico tesoro. Gli Ateniesi (4) e le antiche repubbliche de' Galli l' avevano ugualmente (5), e noi sappiamo finalmente, che i Romani ebbero il loro pubblico tesoro, così durante la libertà della repubblica, come sotto il giogo de' Cesari (6). Questo metodo si è perpetuato presso le nazioni d' Europa quasi fino a due secoli in dietro (7). Ma da che si sono conosciuti i vantaggi della circolazione; da che i governi si son per-

(1) Livio (lib. XLV. cap. 40) ci parla de' tesori che si erano ammucchiati in Macedonia sotto il regno di *Filippo*, e sotto quello di Perseo. Vellejo Patercolo (lib. I cap. 9) ci dice, che Paolo Emilio, il quale non trovò che una porzione di questi tesori, portò in Roma una somma equivalente a nove milioni di ducati; e Plinio (lib. XXXIII. cap. 3 della Stor. natur.) fa ascendere quasi al doppio questa somma.

(2) Plutarco nella vita di Alessandro dice, che allorchè questo principe conquistò le due città di Susa e di Ecbatana, vi trovò ottantamila talenti serbati pei pubblici bisogni, ed una porzione di questi vi era depositata fin da' tempi di Ciro. Quinto Curzio (lib. V. cap. 2) fa ascendere la porzione sola trovata in Susa a più di cinquantamila talenti.

(3) Plat. *in Alcib.*

(4) Tucidide (lib. II), e Diodoro Siculo (lib. XII.) ci dicono, che gli Ateniesi avevano riuniti nello spazio di 50 anni tra la guerra di Media e quella del Peloponneso più di diecimila talenti che si custodivano nel pubblico tesoro.

(5) Strabone lib. VI.

(6) Il tempio di Saturno era il serbatojo di questi tesori, de' quali ce ne fa una brillante descrizione Lucano. L. 3. v. 155. Noi sappiamo quali furono le somme immense, delle quali s' impadronì Cesare nella guerra civile, e quelle in appresso serbate da Augusto, da Tiberio, da Vespasiano e da Severo, per gli straordinarj bisogni dello stato.

(7) Si sa che il sistema di contrarre un debito nazionale non cominciò in Ispagna che nell' anno 1608, e questa è stata una delle potentissime cause della rovina di questa nazione.

suasi, che i loro tesori sepolti facevano la rovina del commercio e dell'industria, si è abbandonato con ragione questo metodo, ma bisogna confessarlo, essi hanno urtato in un nuovo disordine non meno pernicioso dell'antico. Subito che gl'interessi del principe, o quelli della nazione l'hanno obbligato a prender le armi, non trovandosi il danaro per far la guerra, e non volendo nel tempo istesso inasprire la nazione con tasse straordinarie, si è avuto ricorso alle prestanze. Il governo è andato in cerca di danaro, e per ottenerlo ha oppignorata una porzione delle sue rendite a' suoi creditori. Questo sistema erroneo ha nel tempo istesso rovinato il principe e la nazione. Io non entro ad esaminare, se il sovrano abbia o no il dritto di farlo; se la corona essendo ereditaria, e l' amministrazione assoluta; se il principe non avendo il dritto di disporre della successione al trono; se una perpetua sostituzione togliendo all'usufruttuario della corona la proprietà de' fondi, e proibendogli di disporne o nella totalità, o nelle parti; non entro, io dico, ad esaminare, se questo titolato passeggiero che non può alterar l'ordine della sua successione, nè dare a' membri avvenire dello stato che governa un altro sovrano, se non quello che è dalla legge chiamato dopo di lui al trono, possa egli eludere questa disposizione, obbligando la nazione intera pei suoi debiti, e consumando anticipatamente le rendite de' suoi successori col caricare di debiti l'erario, la proprietà del quale è della corona, e il solo uso di chi la porta. Io lascio a' politici l'esame di questa interessantissima questione che un secolo di discussione come questo non lascerà di risolvere; e mi piace di nascondere il mio giudizio su quest' oggetto, giacchè io temo sempre, allorchè ardisco d'innalzarmi fino a' re, che un dio mi tiri per l'orecchio, e mi dica, Titiro, non ti occupare che de-

gli armenti (1). Contentiamoci dunque di osservare la cosa dal solo aspetto de' mali che produce.

Subito che il principe prende una somma in prestito, si priva d'una porzione delle sue rendite per l'interesse che ne paga al creditore. Il suo erario dunque è il primo a risentirsene, ma sono i popoli quelli che, dopo poco tempo, sono condannati a rimpiazzare questo vuoto. Se il danaro si è preso per andare contro i nemici dello stato, o per soddisfare l'ambizione del sovrano, finita la guerra, e per conseguenza finito il timore d'inasprire il popolo, si pensa subito ad una nuova imposizione. Il ministro si cura poco che questa sia contraria a' vantaggi dell'agricoltura e del commercio: basta che il prodotto compensi l'interesse che si paga pel debito contratto. Fatto che è il calcolo, è fatto il tutto. La nuova imposizione si pubblica, il debito resta eterno, ed eterna rimane l'imposizione, ed in tanto il principe che vede la facilità di aver delle somme a spese del popolo, s'impegna in quelle intraprese che sono superiori alle facoltà ed alle forze della nazione che governa. Senza questa facilità Luigi XIV. non avrebbe rovinata la Francia col suo spirito inquieto di conquista; l'Olanda non avrebbe intraprese quelle guerre nelle quali, non già la difesa della sua libertà, o i vantaggi del suo commercio, ma la sua ambizione smisurata, e i suoi sospetti mal fondati l'hanno impegnata; e l'Inghilterra finalmente non avrebbe compresse tutte le molle dello stato; non avrebbe messi in alterazione tutti i muscoli del suo corpo politico; non avrebbe oppresso il suo commercio, i suoi terreni e le sue case; non avrebbe spaventato il lusso istesso con infiniti da-

(1) *Cum canerem reges et prœlia Cynthius aurem*
Vellit, et admonuit: pastorem, Tytire, pingues
Pascere oportet oves . . . Virg. Ecl. VI.

zj, e non avrebbe distesa la sua avidità sulle bevande istesse più ordinarie del popolo per pagare l'interesse d'un debito di 3,500,000,000 di lire che aveva contratto fino all'ultima guerra colla Francia e colla Spagna; debito che è costato la ribellione delle sue colonie, e che obbligherà un giorno la nazione a dichiararsi fallita in mezzo ad una rendita di 240 milioni di lire (1).

(1) Ho detto che l'è costato la ribellione delle sue colonie, perchè non per altro motivo, come tutti sanno, il governo cercò di moltiplicare le loro contribuzioni, se non per l'impossibilità nella quale era la metropoli di provvedere a' bisogni dello stato, dovendo pagare 111,577,490 lire d'interesse pei debiti della nazione. Ho detto anche che questo debito obbligherà il governo a dichiararsi fallito, giacchè la nazione non può reggere al peso delle contribuzioni, alle quali l'esorbitanza degl'interessi che si pagano per questo debito, la condanna. L'Inghilterra dunque, o deve liberarsi da' suoi debiti, o deve succumbere sotto il lor peso. Infiniti progetti si sono proposti per riuscire in questa salutare intrapresa, ma finora questi non han fatto altro che palesare lo zelo di coloro che gli hanno proferiti.

La cassa di *mortizzazione*, oltre che è un rimedio lento per un male così violento, è stata sospesa, e lo sarà sempre, perchè i bisogni dello stato non gli permettono questo sacrificio. Il progetto di fare una ripartizione del capitale del debito fra tutti i sudditi, in maniera che ciaschedun contribuisse una somma proporzionata alle sue facoltà, per estinguere così tutto ad un tratto i debiti pubblici, mostra da sè stesso l'impossibilità d'eseguirlo. Come indagare le facoltà di ciaschedun cittadino? Come indagare lo stato delle fortune di tutti i negozianti, di tutti gli artieri, di tutti que' cittadini che vivono col commercio o coll'industria? Come finalmente obbligare l'artiere a sborsare tutti insieme una somma, della quale a stento può pagarne l'annualità? Il progetto di penetrare nell'interno dell'Africa per la strada del Senegal, e di fare la conquista delle miniere di Bambuck, di quel paese che si chiama il Regno dell'oro, e che sarebbe forse chiamato il Regno del sangue, se gli Europei vi penetrassero; questo progetto, io dico, oltre che costerebbe all'Inghilterra molto per le spese che richiederebbe l'erezione di infiniti forti che sarebbe obbligata a costruire sulla strada di passo in passo, per garantirsi dalle incursioni de' Mandignos, e de' Sarakoles, i quali turberebbero sempre i novelli intraprendi-

Ecco dove ha trasportati i governi la facilità di contrarre de' debiti, e il metodo di ricorrere a questo strano rimedio per provvedere agli straordinarj bisogni dello stato. Ma non finiscono qui i mali che producono i debiti della corona. I loro flagelli si distendono sull' agricoltura, sul commercio e sull' industria. Non vi vuol molto per assicurarsene. Siccome per lo più il debito si contrae dal governo co' suoi stessi cittadini; siccome la maniera più sicura e più comoda d' impiegare il suo danaro, è quella che si fa impiegandolo ne' fondi pubblici; siccome questa specie di rendita non è soggetta nè all' alterazione del tempo, nè all' ingiuria delle stagioni, nè all' avidità de' finanzieri,

tori d' un commercio, del quale essi hanno sempre avuta l' esclusiva; oltre che costerebbe alla Gran Brettagna molti uomini, ricchezza, della quale infelicemente questa nazione è molto scarsa; oltre che potrebbe essere attraversato dalla nazione rivale che sarebbe alla portata d' impedirgliene l' intrapresa, o almeno di dividerne i vantaggi senza contribuire alle spese; oltre tutti questi ostacoli che sarebbe molto difficile di superare, chi assicurerebbe l' Inghilterra di trovare dopo tante spese que' tesori che ne sarebbero l' oggetto? Le relazioni di pochi viaggiatori, tra i quali non v' è che un solo che sia conosciuto chiamato *Compagnon* fattore della compagnia francese delle Indie Orientali, le relazioni, dico, di pochi viaggiatori spesso false, quasi sempre esagerate, potrebbero forse bastare per indurre il governo britannico ad una simile intrapresa? Le spese dovrebbero precedere la sicurezza dell' esito, giacchè non è permesso ad alcun Europeo di penetrare in queste regioni, gli abitanti delle quali conoscono bastantemente i loro interessi e la nostra avidità, per chiudercene l' ingresso. La gran Brettagna dunque si esporrebbe al pericolo di accelerare la sua rovina con quel mezzo istesso, col quale cercherebbe di prevenirla. I mali di questa nazione saranno dunque incapaci di rimedio? No; l' Inghilterra avrebbe una strada da tentare senza pericolo, una strada che l' esperienza e l' indole de' suoi cittadini le addita. Questa sarebbe una sottoscrizione libera e volontaria, che dovrebbe rimanere aperta sino all' estinzione totale de' suoi debiti. L' entusiasmo, la generosità e le ricchezze private de' suoi cittadini non tradirebbero le sue speranze. La legislazione non dovrebbe far altro, che impiegare questi istrumenti per conoscerne la forza.

tutti questi vantaggi fanno che ciaschedun cittadino cerchi d' impiegare in queste rendite il suo danaro. Il proprietario si disfa volentieri del suo territorio, o trascura di migliorarlo; il negoziante abbandona il suo commercio, l' uomo industrioso la sua industria, allorchè si tratta d' impiegare il suo danaro nelle rendite del fisco. Or tutte queste somme che impiegate nell' agricoltura, nel commercio e nell' industria, farebbero la ricchezza della nazione, sono interamente perdute per lo stato. Esse gli sono anzi perniciose, come quelle che fomentano l' ozio, che abbandonano la coltura tra le mani le più povere e le più avvilite, che impediscono la diffusione delle ricchezze nazionali; come quelle finalmente, che popolano le capitali a spese delle campagne, e fanno che le ricchezze, invece di circolare in tutta l' estensione dello stato, invece di fecondare le campagne, invece di eccitare il povero contadino al travaglio, restano sepolte in questi asili della mollezza, della profusione e della voluttà.

Se il sistema dunque di ricorrere a' debiti è il più pernicioso per la nazione; se l' avere un tesoro ozioso, come l' avevano gli antichi, nuoce al commercio ed all' industria, togliendo una gran porzione del numerario dalla circolazione; se la politica non permette sempre d' inasprire il popolo con tasse straordinarie che finissero col bisogno (che sarebbe per altro il rimedio più giusto e il meno pernicioso di tutti gli altri); se tutto quello che si è finora pensato da' governi, è o pericoloso, o pernicioso, bisogna dunque pensare ad un metodo tutto nuovo per provvedere agli straordinarj bisogni dello stato. Io credo d' averlo trovato.

Qual è la causa che rende oggi pernicioso il sistema degli antichi? Si è detto il dover tenere tanto numerario segregato dalla circolazione. Se dunque si potesse avere un tesoro che non fosse ozioso, se si potes-

sero avere delle somme considerabilissime sempre pronte, senza toglierle dalla circolazione, noi potremmo conseguire tutt'i vantaggi della politica degli antichi senza incorrere negl' istessi inconvenienti. Come dunque fare per combinare due oggetti così opposti tra loro? Niente di più facile. Quella somma che l'economia dell' amministrazione potrà in ogni anno risparmiare, invece di seppellirla in un tesoro, che si dia in mano di quei cittadini che la ricercano, e che possono ipotecarla sopra un fondo stabile che rimarrà inalienabile finchè la somma sarà stata restituita al creditore; che questo prestito si faccia col patto di restituire la somma al fisco in qualunque tempo, ed in qualunque circostanza sarà per ripeterla; e finalmente che niuno interesse s'esiga per la somma data in prestito.

Questo sacrificio sarebbe necessario, perchè moltiplicherebbe le richieste, e per conseguenza permetterebbe al principe di scegliere sempre quelle, nelle quali il suo credito sarebbe meglio cautelato. Egli potrebbe servirsi anche di questo mezzo per premiare i cittadini benemeriti dello stato; giacchè non è un piccolo beneficio che si reca, dando una somma in prestito senza il minimo interesse. Ecco come si potrebbe avere un tesoro, senza togliere neppure la minima parte del numerario dalla circolazione. Questo sarebbe, è vero, un tesoro metafisico, ma che diverrebbe reale subito che i bisogni dello stato lo richiederebbero. Che se il bisogno è così grande, che le somme serbate dal governo non bastano per provvedervi, il solo espediente, al quale in questo caso si deve ricorrere, sono le tasse straordinarie. Quando il popolo vede che il governo ha tentate tutte le strade per non aggravarlo; quando vede che il positivo bisogno dello stato ricerca il suo soccorso, egli non ardirà di re-

clamar contro una tassa la quale, per onerosa che sia, è sempre soffribile quando non è che per un dato tempo, quando non durerà più del bisogno (1).

Prendete una molla. Una pressione momentanea, per forte che sia, non fa che risvegliare la sua elasticità; ma se voi la tenete costantemente compressa, essa reagisce tanto sopra sè medesima, che pervenuta finalmente nel punto, nel quale termina la sua elasticità, si spezza tutto ad un tratto, e lacera la mano che la comprime. Questo è il popolo. Allorchè egli è giunto a quest'estremo, egli insegna una gran verità a coloro che hanno l'ambizione di ridurvelo: fa loro vedere che dopo che i sudditi hanno per lungo tempo sofferto pei delirj de're, i re soffrono pei loro stessi delirj; che viene un tempo, nel quale la pretesa onnipotenza del despota svanisce, e costringe il mostro che crede d'esserne in possesso, a chinare il capo sotto la mano potente della necessità; che, in una parola,

(1) Il popolo non s'inasprisce allorchè vede il bisogno che vi è del suo soccorso. Durante la celebre lega di Cambrai, la repubblica di Venezia non fu obbligata a ricorrere a' prestiti, quantunque avesse dovuto resistere a tante potenze riunite. Tutti i suoi cittadini si sottoposero di buon animo ad una tassa proporzionata alle loro facoltà. L'Olanda non ebbe neppure bisogno di ricorrere a' debiti nazionali per mettere in piedi un'armata nel 1672. Tutti i suoi cittadini contribuirono senza inasprirsi a quelle spese, finchè ne conobbero il bisogno. Finalmente, quando in Siracusa le donne diedero i loro capelli per fare le corde destinate a lanciare i tratti della morte sull'inimico; quando in Roma il bel sesso si spogliò de' suoi ornamenti, e sacrificò i suoi giojelli per contribuire alla difesa della patria minacciata da un vincitore insuperbito; questi doni erano dettati dal cuore e non estorti dal governo; essi non avevano altro sprone che il bisogno della patria, altr' oggetto che la difesa, altro premio che la pubblica riconoscenza. Niuna di queste repubbliche trovò l'istessa generosità ne' suoi cittadini, allorchè si trattava di dover soccorrere la patria, per una guerra straniera dettata dall'ambizione e non dalla difesa, dall'avidità e non dal bisogno.

la tirannia si estingue colla reazione de' colpi che essa istessa ha lanciati dal suo vacillante trono.

CAPO XXXIV.

Della distribuzione delle ricchezze nazionali.

Dopo aver parlato delle ricchezze e delle strade che le conducono nello stato; dopo aver distintamente esaminati gli ostacoli che ne impediscono l'ingresso, e i mezzi per superarli; bisogna ora cercare la maniera che deve tenere il legislatore per ben ripartirle. Senza una buona ripartizione le ricchezze, in vece di fare la felicità della nazione, ne accelerano la rovina. Non è questo un paradosso: questa è una verità che l'interesse privato vorrebbe che si tenesse nascosta agli uomini ed a coloro che li governano, ma che la filosofia ardita non teme di palesare e di dimostrarne l'evidenza.

La felicità pubblica non è altro che l'aggregato delle felicità private di tutti gl'individui che compongono la società. Allorchè le ricchezze si restringono tra poche mani; allorchè pochi sono i ricchi e molti sono gl'indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi, come ho detto, ne farà la rovina. Siccome in una macchina, nella quale tutti i pezzi sono consunti, se voi ardite di ripararne alcuni rinnovandoli, nel mentre che lasciate gli altri nello stato nel quale sono, il vigore e la robustezza di questi, invece di dare una maggior durata alla macchina, ne accelera la distruzione, non potendo l'azione e la resistenza degli antichi pezzi esser proporzionata all'azione ed alla resistenza de' nuovi: della maniera istessa nella macchina sociale, se tutti gl'individui che la compongono, so-

no nello stato di languore per la miseria, a riserva di pochi che sono nello stato opposto, cioè nel massimo vigore per l'esorbitanza delle loro ricchezze, la facilità che avranno questi d'urtare contro la moltitudine, colla sicurezza di non poter trovare una resistenza proporzionata alla loro azione, non potrà non rendergli oppressori; ed il popolo calpestato da cento despoti soffrirà allora tutti i flagelli del dispotismo in mezzo a' disordini dell'anarchia. Le ricchezze in questo caso non accelereranno forse la distruzione di questa macchina che chiamasi società? Non sarebbe meglio che tutti fossero egualmente poveri? Quali furono in Roma le conseguenze di questa funesta sproporzione? La repubblica d'Atene sarebbe stata forse oppressa da trenta tiranni, se non vi fosse stato in quel tempo l'eccesso della povertà nel popolo, e l'eccesso delle ricchezze in alcune famiglie della classe degli ottimati? L'impossibilità di ideare una buona costituzione unita al sistema feudale non è forse l'effetto della difficoltà di combinare il sistema de' feudi colla meno ineguale possibile distribuzione delle ricchezze nazionali?

Se le ricchezze dunque non solo sono inutili, ma perniciose a' popoli, quando son mal ripartite, il legislatore non avrà fatto tutto, richiamandole nello stato, se non ha pensato alla maniera di ben ripartirle. Ma di quali mezzi deve servirsi per ottener questo fine? Quali sono le vie curve che ve lo condurranno, senza che il volgo se ne avvegga? Quali sono gl'impedimenti che la presente legislazione vi oppone? Con queste interessantissime osservazioni noi conchiuderemo questo libro delle leggi politiche ed economiche; ma prima d'ogn'altro vediamo cosa debba intendersi per distribuzione e ripartizione di ricchezze nazionali.

CAPO XXXV.

Cosa debba intendersi per distribuzione di ricchezze nazionali.

Un' esatta distribuzione di ricchezze nazionali, un'eguaglianza precisa nelle facoltà de' cittadini non può aver luogo che nella fanciullezza d'una repubblica nascente. Subito che un certo numero di famiglie si determina di fissarsi in una data regione, e di formarvi una società, il capo di questa, o il corpo che lo rappresenta, comincia dall' assegnare a ciascheduna di esse una eguale porzione di terreno, ed allora tutte queste famiglie possono dirsi egualmente ricche. Ma siccome diversi sono i gradi dell' industria degli uomini, diversa è la loro economia e diversi sono i loro bisogni, siccome la suddivisione de' fondi è relativa alla moltiplicità de' figli; siccome il dritto di testare (questo dritto creduto finora inseparabile dalla proprietà) deve, coll' andare del tempo, per l' estinzione delle famiglie, riunire nell' istessa persona le ricchezze di più famiglie estinte; siccome finalmente una forza d' attrazione che costantemente si osserva, fa che il danaro s' acquisti col danaro e le ricchezze colle ricchezze; tutte queste cause rendono impossibile l'inalterabilità di questa distribuzione, e non sarà ancora scorsa la seconda generazione, che l' eguaglianza stabilita nell' origine della nuova repubblica sarà interamente svanita. Questa verità è stata fino all' evidenza dimostrata da Aristotile nel secondo libro della sua Politica, dove esamina il sistema delle due repubbliche ideali di Platone e di Falaride Milesio, nelle quali si voleva stabilire l' eguaglianza precisa delle fortune e de' fondi. Le conseguenze della legge agra-

ria de' Romani ce ne offrono anche una pruova di fatto. Non è dunque possibile l' ottenere una esatta e precisa eguaglianza di ricchezze nelle famiglie d' uno stato, ma non per questo è impossibile che le ricchezze vi siano ben ripartite. Io intendo per buona ripartizione o distribuzione di ricchezze una equabile diffusione di danaro, la quale, evitando la riunione di questo tra poche mani, cagioni un certo agio comune, istrumento necessario per la felicità degli uomini. Quando ogni cittadino in uno stato può con un lavoro discreto di sette od otto ore per giorno comodamente supplire a' bisogni suoi e della sua famiglia, questo stato sarà il più felice della terra: egli sarà il modello d' una società ben ordinata. In questo stato le ricchezze saranno ben distribuite; in questo stato finalmente non vi sarà l' eguaglianza delle facoltà che è una chimera, ma l' eguaglianza della felicità in tutte le classi, in tutti gli ordini, in tutte le famiglie che lo compongono; eguaglianza che deve essere lo scopo della politica e delle leggi. Ho detto *con un lavoro discreto di sette od otto ore per giorno*, poichè un' eccessiva fatica non è compatibile colla felicità. Lasciamo a' poeti ed a' filosofi entusiasti gli elogj d' una vita interamente laboriosa, e contentiamoci di piangere sulla disgrazia di coloro che sono condannati a menarla. La natura che ha dato a tutti gli esseri una forza proporzionata al mestiere che doveva esercitare, non ha fatto l' uomo per una vita così penosa: egli non può adattarvisi, che a spese della propria esistenza. Non ci lasciamo trasportare dall' errore. Non è vero, che gli uomini occupati dalle penose arti della società, e che non hanno che poche ore della notte per sollievo delle loro fatiche, non è vero, io dico, che quest' infelici vivano tanto, quanto l' uomo che gode del frutto de' suoi sudori, e che fa un uso moderato delle sue forze.

Una fatica moderata fortifica, una fatica eccessiva opprime e consuma. Un agricoltore che prende la zappa prima che il sole esca fuori dall' orizzonte, e che non l' abbandona che all' avvicinarsi della notte, è un vecchio all' età di quaranta o di cinquant' anni. I suoi giorni si abbreviano, il suo corpo s' incurva: tutto palesa in lui la violenza fatta alla natura. Non è dunque possibile il trovar la felicità in un genere di vita così laborioso; ma è anche impossibile il trovarla nell' ozio. La noja, compagna indivisibile di un ricco ozioso, lo seguita in tutti i luoghi, e non lo abbandona neppure ne' piaceri istessi. Questa è come l' ombra del suo corpo che lo accompagna da per tutto. I piaceri, quasi tutti esauriti per lui, non gli offrono più che una tetra uniformità che addormenta e stanca. Destinati a sollevare lo spirito dopo le fatiche del corpo, o dopo i lavori dell' intelletto, essi lasciano d' esser piaceri subito che non sono preparati dall' occupazione. Privo di questo condimento necessario, l' uomo può passare come vuole senza interruzione da un piacere ad un altro; egli non farà che passare da una noja ad un' altra noja. Invano egli si fa un dovere di scorrerli tutti, invano egli affetta un volto ridente e un linguaggio di contentezza: questa è una felicità imprestata, questa è una felicità d'ostentazione; il cuore non vi prende quasi alcuna parte. Il lungo uso de' piaceri glieli ha resi inutili. Questi sono tante molle usate, che s' indeboliscono a misura che si comprimono con maggior frequenza. Che diverranno allorchè restano sempre compresse?

No: non è ne' piaceri che il ricco ozioso può trovare qualche felicità. Egli non la gusterà che in que' soli momenti, ne' quali soddisfa a' bisogni della vita. In questi momenti tutti gli uomini sono egualmente felici, ma la natura non moltiplica in favore del ricco i

bisogni della fame, dell' amore, del sonno ec. Se egli mangia cibi più delicati dell' uomo che vive del frutto delle sue braccia; egli non per questo gode più di lui nel soddisfare questo bisogno. Se il suo letto è più morbido, il suo sonno non è per questo più profondo e meno esposto agl' incomodi della vigilia. Nel tempo dunque che gli uomini soddisfanno a' loro bisogni, tutti sono egualmente felici. La diversità dipende dalla maniera di occupare l' intervallo che passa tra un bisogno soddisfatto ed un bisogno rinascente. Or il ricco ozioso che occupa tutto questo tempo in divertirsi e nell' andare in cerca de' piaceri, è egualmente infelice del povero che deve impiegarlo in un lavoro eccessivo. L' uno soffre durante quest' intervallo tutto il peso della noja, e l' altro tutto il peso della sua miseria. L' uno va in cerca di nuovi bisogni e di nuovi desiderj, e l' altro maledice la natura per avergli dati quelli che gli costa tanto di soddisfare. Un' occupazione, una fatica dunque moderata, quando questa basti per soddisfare i proprj bisogni, e per riempiere l' intervallo che passa tra un bisogno soddisfatto ed un bisogno che si deve soddisfare, è la sola che può rendere l' uomo felice, e che può farlo pervenire a quel grado di felicità, che non è permesso a' mortali d'oltrepassare.

Or come fare per ottenere che tutti i cittadini di uno stato fossero nel caso di partecipare a questa felicità desiderabile, che in una società ben ordinata non dovrebbe essere interdetta, che a' soli matti ed a' soli delinquenti? Io l' ho detto: per ottener questo fine non è necessario che tutti i cittadini siano egualmente ricchi, ma che le ricchezze siano equabilmente diffuse, cioè che queste non si restringano tutte tra poche mani, lasciando il resto della società nell' indigenza. Cerchiamo dunque quali sarebbero i mezzi, quali

le leggi che potrebbero facilitare questa necessaria diffusione, e quali sono quelle che vi si oppongono.

CAPO XXXVI.

De' mezzi proprj per ottenere l' equabile diffusione del danaro e delle ricchezze in uno stato, e degli ostacoli che la presente legislazione vi oppone.

Se si ossserva lo stato presente delle società europee, si troveranno quasi tutte divise in due classi di cittadini; l'una alla quale manca il necessario, l'altra che abbonda d' un gran superfluo. La prima che è la più numerosa, non può provvedere a' suoi bisogni che col soccorso d'un travaglio eccessivo. Questa, come si è dimostrato, non può conoscere la felicità. L' altra classe vive nell' abbondanza; ma esposta per l' ozio al quale si consacra, a tutte le angosce della noia, è qualche volta più infelice della prima. La maggior parte degl' imperj saranno dunque condannati a non esser popolati che d' infelici? Sarà forse questo un decreto irrevocabile della natura, o piuttosto una conseguenza della stranezza delle nostre leggi, e degli errori della nostra politica? Sarà forse impossibile il diminuire le ricchezze degli uni, ed accrescere quelle degli altri, senza urtare i sacri dritti della proprietà, e senza offendere il decoro della giustizia? Questo non sembrerà difficile, quando si anderà in cerca delle cause produttive di questo disordine. Chi crederebbe che, nel mentre che tutti si lagnano della sproporzione infinita che vi è tra le ricchezze de' cittadini, le nostre leggi cerchino di conservarla e di aumentarla? Non si può dubitare che tutto quello che tende a restringere il numero de' proprietarj in uno stato, tende nel tempo istesso a garantire ed a fomen-

tare questa funesta sproporzione. Or questo è l'effetto delle sostituzioni e de' maggiorati.

Noi vediamo i più vasti dominj passare senza alcuno smembramento, durante il corso di più secoli, dalle mani de'padri a quelle de'figli, da primogenito in primogenito, come se le terre fossero indivisibili, e come se la stabilità della loro posizione dovesse produrre quella del dominio. In una nazione, ove questi maggiorati e queste sostituzioni fossero proscritte, le ricchezze sarebbero senza dubbio molto più equabilmente diffuse. L'eredità del padre, divisa presso a poco egualmente a tutti i figli, farebbe di questi tanti piccioli proprietarj e tanti padri di famiglie, i quali tutti, non avendo un eccessivo superfluo, dovrebbero necessariamente occuparsi a far valere le loro terre, e, non bastando queste al loro sostentamento, essi sceglierebbero qualche occupazione che li garantirebbe dall'ozio e da'tormenti della noja. L'agricoltura, la popolazione e l'industria troverebbero il loro vantaggio in questa continua suddivisione de' fondi. Coloro che resterebbero senz'altra proprietà che quella delle loro braccia, troverebbero anche il loro interesse in quest'aumentazione di proprietarj. Siccome il prezzo delle opere, non altrimenti che quello di tutti gli altri generi commerciabili, dipende dal numero degli esibitori e dal numero delle richieste; essendo molti coloro che richiederebbero le loro braccia, perchè molti i proprietarj, e pochi coloro che potrebbero loro offerirle, perchè pochi i non proprietarj, il prezzo delle loro opere dovrebbe necessariamente crescere; ciocchè permetterebbe loro di godere di quell'agio, senza del quale, come si è osservato, non si può trovar felicità in questa terra.

Che non mi si opponga l'impossibilità di abolire i maggiorati ne' paesi, dove vi son feudi. O una fami-

glia ha un solo feudo, ed allora è giusto che la baronia sia del primogenito, ma i fondi del feudo potrebbero esser divisi egualmente agli altri fratelli. O una famiglia ha più feudi, ed in questo caso, perchè non ripartirli fra tutt' i figli? Non hanno questi un dritto comune all' eredità del padre? Qual principio eterogeneo all' investitura di un feudo si può trovare nella persona d' un cadetto? Un gran feudatario può più facilmente divenire un oppressore, che un feudatario d' un solo feudo. Aumentandosi dunque il numero de' feudatarj, il principe avrebbe tanti difensori di più in tempo di guerra, ed il popolo avrebbe tanti oppressori di meno in tempo di pace. Ma mi si dirà che il sistema delle sostituzioni e de' maggiorati è adattato alla natura della costituzione monarchica. Essendovi de' gran proprietarj in uno stato, il governo trova in essi grandi soccorsi ne' suoi bisogni. La corona acquista con questo nuovi gradi di sicurezza, poichè i gran proprietarj delle terre, avendo molto da perdere, hanno anche un grande interesse nel conservare il sistema dello stato.

Qual pregiudizio più irritante di questo? Se è vero che la moltiplicità de' proprietarj cagiona la felicità dello stato, così nel governo monarchico come in tutte le altre costituzioni; se tutte le classi, tutti gli ordini della monarchia sarebbero ravvivati dalla diffusione delle ricchezze che lo smembramento di queste grandi masse produrrebbe; non sarebbe allora una porzione sola de' sudditi, non sarebbero allora questi pochi rami primogeniti quelli che veglierebbero alla conservazione dello stato, ma tutto il corpo della nazione sarebbe allora impegnato a difendere la sua felicità, e per conseguenza a sostenere la corona sul capo di colui che gliela procura. Qual sicurezza più grande di questa?

Se le sostituzioni e i maggiorati sono dunque contrarj alla diffusione delle ricchezze, perchè restringono tra poche mani tutte le proprietà dello stato, i fondi immensi posseduti dagli ecclesiastici vi si opporranno egualmente per l'istessa ragione. Ne' paesi della nostra santa comunione, dove il celibato è unito al sacerdozio, tutto il clericato si può considerare come una sola famiglia. Una terza parte, per così dire, de' fondi dello stato posseduti da una sola famiglia, non restringerà forse all'infinito il numero de' proprietarj in una nazione? Noi l'abbiamo altrove osservato (1).

L'altro impedimento finalmente alla diffusione delle ricchezze è la quantità immensa del numerario che corre da tutte le parti dello stato nella capitale per restarvi sepolto. Tutto lo splendore delle nazioni europee non si trova oggi che nelle capitali. Coloro che le abitano, sono i soli cittadini dello stato; il resto degli uomini non è che una truppa d'infelici, condannati a passar tutta la loro vita ne' lavori più penosi, colla sicurezza di non poter trasmettere a' loro figli altra eredità che l'abito al travaglio, alle oppressioni, alla miseria ed alle imprecazioni vane d'una rabbia impotente.

Parlando dell'ostacolo che la grandezza immensa delle capitali oppone a' progressi dell'agricoltura, noi abbiamo fatto colla maggior precisione vedere quali siano le cause che trasportano in esse tutto il numerario de' popoli. Si osservò che alcune di queste cause erano necessarie, molte abusive. Si propose dunque un compenso per le prime, ed una riforma per le seconde. Io non ho qui che aggiugnere a quel che si è detto su quest' oggetto nel capo XIV. di questo libro. Mi piace per altro d'essere spesso nell' obbligo, per non

(1) E se ne parlerà diffusamente nel quinto libro di quest' opera, come si è potuto osservare nel piano che si è premesso.

ripetermi, di dirigere colui che legge a quello che si è detto, o a quello che si deve dire. Questo mi assicura dell' unità delle mie idee e dello stretto rapporto de' miei principj.

Esaminate le cause che impediscono nella maggior parte delle nazioni d' Europa l' equabile diffusione del danaro, vediamo ora come, tolte queste di mezzo, si potrebbe facilitare questa diffusione. Ogni picciolo urto basterebbe. Una legge, per esempio, che nella compra de' fondi dasse, *cæteris paribus*, la preferenza a' non proprietarj, e che, nella concorrenza di due compratori, entrambi proprietarj, dasse sempre la preferenza a colui che possiede una minor quantità di terreno, sarebbe utilissima per facilitare la diffusione delle ricchezze sempre relativa a quella delle proprietà. Ma che diremo noi del lusso? Può egli contribuire alla diffusione delle ricchezze? Esaminiamolo.

CAPO XXXVII.

Del lusso.

Il lusso, del quale si è detto tanto male e tanto bene da' moralisti e da' politici; il lusso che si ammira e si vitupera; che viene dagli uni considerato come ornamento e come cosa utile, e vien dagli altri proscritto come un vizio; il lusso, al quale la declamazione ha attribuito la decadenza di tanti imperj, e l' industria la conservazione e i progressi delle arti; il lusso che, secondo i vulgari raziocinj de' bassi politici, fa passare le ricchezze d' un popolo agricola tra le mani di un popolo manifatturiere, ma che in fatti sostiene l' uno e l' altro, e conserva il commercio tra gli uomini; il lusso è senza dubbio uno de' grand' istrumenti della diffusione del danaro e delle ricchez-

ze in uno stato. Se coloro che hanno molto, non spendessero più di quello che hanno, per alimentare il loro lusso, come si potrebbe mai sperare la separazione di queste grandi masse, come si potrebbe mai sperare una equabile diffusione di danaro e di ricchezze in mezzo a queste lagune, ove di continuo andrebbe a ristagnarsi tutto il numerario de' popoli? Questa verità è stata da infiniti scrittori sviluppata. L'esperienza l'ha dimostrata, e la dimostra tuttavia col fatto. In quelle nazioni dove vi è lusso, malgrado l'esistenza degli ostacoli de' quali si è parlato, le ricchezze sono meglio diffuse che in quelle dove minori sono questi ostacoli, ma dove il lusso è proscritto.

Mi si dirà forse che, se il lusso cagiona questo solo bene, produce tanti altri mali, i quali debbono distorre il legislatore dal ricorrere a questo rimedio per ottenere l'equabile diffusione delle ricchezze che si desidera. Ma esaminiamo un poco quali sono questi mali. Vediamo se tutto quello che i moralisti attribuiscono al lusso, si dovrebbe piuttosto attribuire a' costumi; vediamo se il lusso corrompa i costumi, o pure se i cattivi costumi corrompano il lusso; vediamo finalmente ciò che diverrebbe il lusso in una nazione, ove i costumi fossero nello stato nel quale dovrebbero essere. Prima d'ogni altro, determiniamo l'idea del lusso, e distinguiamo quale sia il lusso utile, e quale il pernicioso.

Il lusso non è altro che l'uso che si fa delle ricchezze e dell'industria, per procurarsi un'esistenza piacevole col soccorso de' mezzi più ricercati, che possono contribuire ad accrescere i comodi della vita ed i piaceri della società. Una nazione dunque, nella quale si osserva un gran lusso, deve senza dubbio contenere grandi ricchezze; se in questa il lusso è comune a tutte le classi de' cittadini, è segno che le ricchez-

ze vi sono ben distribuite, e che la maggior parte de' cittadini ha un certo superfluo da impiegare per la sua felicità: se non si ritrova che in una sola classe, è segno che le ricchezze vi son mal ripartite, ma che, se altre cause non cooperano a perpetuare questa funesta sproporzione, essa non durerà lungo tempo, perchè il lusso istesso non tarderà molto a distruggerla. Tanto dunque nell' uno, quanto nell' altro caso, il lusso è un bene. Nel primo caso, perchè anima l' industria, inspira l'amore della fatica, conserva le ricchezze nello stato, raddolcisce i costumi, crea nuovi piaceri, eccita un' attività salutare che allontana l' uomo dall' inerzia, sparge da per tutto un calore vivificante, incoraggisce il commercio, e rende comuni a tutti gli uomini le produzioni e le ricchezze che la natura avara racchiude sotto le acque del mare, nelle voragini della terra, o che tiene sparse in mille climi diversi. Nel secondo caso il lusso è anche un bene, perchè promuove la diffusione del danaro e delle ricchezze, le quali quanto sono desiderabili, allorchè sono ben ripartite, altrettanto, come si è dimostrato, sono funeste, allorchè sono ristrette tra poche mani. Il laborioso operajo e l' esperto artista, che non posseggono alcun terreno, possono allora sperare di divenire anche essi proprietarj e ricchi. Il lusso apre la cassa del ricco possidente, e l' obbliga a pagare una tassa volontaria a colui che languirebbe nell' ozio e nella miseria senza questo sprone. Egli raffina, inventa, moltiplica le arti e i mestieri; ravviva gl' ingegni, e incoraggisce nel tempo istesso l' agricoltura; giacchè i proprietarj, privati dal lusso del superfluo delle loro rendite, vengono dal loro interesse determinati a coltivare con maggior diligenza quelle produzioni che cambiano con altri piaceri. Questa reazione, della quale ogni società sperimenta effetti particolari,

può nello stato presente delle cose contribuire anche alla libertà politica d' una nazione.

Presso un popolo grossolano e rustico, che per lo spirito del secolo non può esser guerriero, e che per difetto di lusso trascura le arti, altra occupazione non si conosce che la coltura della terra. Tutta la società sarà dunque divisa presso questo popolo in due classi; in quella de' proprietarj de' terreni, ed in quella de' loro vassalli o coloni. La dipendenza di questi ultimi, determinata dalla dura legge del bisogno, deve degenerare in una dipendenza di servitù riguardo a' proprietarj de' terreni. Se le violenze di questi si rendono loro insopportabili, altro rimedio non esiste pel popolo non possidente, che gettarsi dalla parte del monarca, e di cercare nell' aumento della potestà reale un rimedio contro le violenze dell' aristocrazia. Ecco ciò che è avvenuto in quasi tutte le nazioni d' Europa. Il lusso avrebbe prevenuto questo sconcerto. Diffondendo insieme colle ricchezze le proprietà, avrebbe fortificato il popolo, avrebbe indebolita l' aristocrazia, e non avrebbe alterata la forma del governo.

Il lusso considerato dunque sotto l' aspetto, nel quale noi l' abbiamo definito, è sempre un bene; ma può essere un male allorchè, generalizzandosene troppo l' idea, si crede doversi comprendere sotto questo nome ogni spesa destinata al puro fasto ed alla magnificenza. Il togliere per esempio una gran quantità di uomini dalle campagne, un' immensa quantità di cavalli dagli usi dell' agricoltura e del commercio, per ornare le sale o le stalle de' ricchi; il perdere una quantità immensa di terreni per giardini e per cacce, è un lusso di fasto e di consumazione pernicioso allo stato. Ma questo non è il lusso, del quale io ho data la definizione. Questo è il lusso delle nazioni barbare; questo era il lusso degli antichi baroni ne' tempi fe-

roci e poveri della feudalità, e de' principali prelati ne' tempi della superstizione. Si sa che tanto gli uni quanto gli altri non ardivano di dare un passo fuori de' loro feudi, o fuori delle loro chiese senza esser seguiti da un numero prodigioso di servi e di cavalli. Un concilio tenuto in Laterano nel 1179 rimprovera a' vescovi questo fasto oneroso, che obbligava le chiese e i monasteri, per dove passavano, di vendere i vasi d'oro e d'argento per riceverli e trattarli nelle loro visite (1). Questo fasto era cresciuto a segno, che i canoni furono, come si sa, nell'obbligo di limitare il seguito di ciaschedun prelato. Quello degli arcivescovi fu ridotto a cinquanta cavalli, quello de' vescovi a trenta, quello de' cardinali a venticinque. Io lo ripeto: questo è il lusso delle nazioni barbare, contro del quale la filosofia e la ragione non potranno mai bastantemente declamare, e dal quale il legislatore dovrebbe distogliere gli uomini non co' diretti rimedj delle suntuarie leggi, ma con altri mezzi che il rispetto dovuto a' sacri dritti della libertà e della proprietà gli permetterebbe d'impiegare.

Data la vera idea del lusso, e distinto il lusso utile dal lusso pernicioso, vediamo ora se è vero che il lusso possa corrompere i costumi, come i moralisti lo pretendono, o pure se i cattivi costumi possano corrompere il lusso.

I costumi d'un popolo consistono nell'abito di regolare le azioni secondo l'opinione. Vera o falsa, giusta o erronea che sia questa opinione, è sempre la norma unica delle azioni del popolo. Regolando tutte le sue azioni secondo quest'opinione, egli regola anche con essa la maniera di far uso de' suoi beni. I costumi dunque sono quelli che determinano e dirigono

(1) Cap. 23, extra. de censib.

il lusso in una nazione. Se i costumi sono buoni, il lusso sarà quale deve essere; se i costumi saranno corrotti, il lusso lo sarà egualmente. Se, per esempio, la perfezione de' costumi, o, che è l'istesso, se l'opinione che regola le azioni de' cittadini, e il governo che la dirige, dà della distinzione a coloro che si consacrano al bene della patria, il lusso di questa nazione sarà un lusso di beneficenza, sarà un lusso tutto patriottico. In questa nazione un cittadino ricco non si farà un oggetto di lusso di collocare ne' suoi giardini un gruppo osceno di Bacco e di Venere, ma memore dell' impressione che fece nell' anima di Temistocle il monumento innalzato in Atene ad Aristide vittorioso, egli farà piuttosto scolpire da una mano maestra la statua d'un suo concittadino benemerito della patria, per eternarne il nome e per mostrare a tutta la nazione ciò che si deve essere per meritarne la riconoscenza. Una strada pubblica da riparare pel comodo del commercio; una maremma da asciugare; una nuova arte da introdurre; un talento da produrre, saranno tanti oggetti di lusso per un cittadino ricco in questa nazione. Questo in fatti è stato il lusso che ha allignato in tutti i paesi della libertà, della virtù e delle ricchezze, questo sarà il lusso che si vedrà risplendere nelle colonie anglicane, subito che la pace, se sarà unita ad una felice costituzione, permetterà loro di godere de' frutti della loro libertà, delle loro virtù e del loro commercio. Ma se al contrario i costumi sono corrotti in una nazione, se ogni idea di virtù, ogni sentimento di patriottismo si è perduto in un popolo; se l'opinione che ne regola le azioni, accorda della distinzione a coloro che si sono dati in preda all'ozio ed alla mollezza, il lusso di questa nazione prenderà allora l'impronta de' suoi costumi. Là il cittadino che ha tanto quanto appena gli basta per po-

ter vivere senza bisogno di ricorrere alle sue braccia, si farà un oggetto di lusso di portar lunghe le sue unghie per palesare il suo ozio; là il lusso si perderà tutto nel serraglio; là finalmente il numero delle concubine e degli eunuchi deciderà delle facoltà di ciaschedun cittadino, e de' gradi di rispetto e di considerazione che gli si debbono. Questo è il lusso d'una gran porzione dell' Oriente.

Non bisogna dunque confondere la causa cogli effetti. La corruttela de' costumi cagiona la corruttela del lusso, ma non può mai il lusso corrompere i costumi. Egli non può della maniera istessa snervare il coraggio di una nazione. Questo male che i moralisti hanno anche attribuito al lusso, non è altro che un effetto della corruttela de' costumi, la quale, nel tempo istesso che corrompe il lusso, ammollisce gli animi, e rende gli uomini incapaci di reggere alle penose fatiche della guerra. Le arti non snervano nè lo spirito nè il corpo; l' industria al contrario, ch' è una conseguenza necessaria del raffinamento delle arti, dà nuove forze all' uno e all' altro. Gli Ateniesi lussuosi non trionfarono forse tante volte della frugalità degli Spartani? La Francia, più lussuosa di quel che è oggi, non fece forse tremar l' Europa sotto Luigi XIV? Qual differenza si può fare tra un *Saint-Hilaire* che, ferito gravemente, mostra al figlio il gran *Turenne* perduto per la patria, e il padre d' uno Spartano che corre nel tempio a ringraziare i numi che il figlio sia morto difendendo la patria? La nazione più lussuosa dell' Europa non ha forse risvegliato in noi la memoria del valore de' suoi barbari padri? L' Inghilterra non ha forse veduto nascere sotto il suo cielo una quantità prodigiosa di uomini che avrebbero oscurato il nome di tutti gli eroi dell' antichità, se questi avessero come essi combattuto sul mare? L' oceano è stato tan-

te volte il teatro di azioni molto più coraggiose di quelle che si videro in Platea, in Maratona ed alle Termopile. No: il lusso non toglie niente al coraggio, alla forza, al vigore, quando i costumi non si sono ancora corrotti in una nazione. Egli è un bene che non può produrre alcun male, senza il concorso di altre cause. Dipendente da' costumi della nazione, il legislatore non ha che a dirigere questi, per dirigere il lusso. Se egli vuole che la sua nazione non sia composta nè di feroci Spartani, nè di molli Sibariti; se vuole evitare questi due estremi; se vuole che l'amore della fatica si conservi in essi insieme co' comodi della vita e co' piaceri della società; se vuole finalmente che il lusso sia quale deve essere, l'anima dell'industria e il distributore delle ricchezze nazionali; che crei e perfezioni i costumi della società che dirige, che si ricreda una volta dell'inefficacia di tutte quelle leggi suntuarie che offendono la libertà del cittadino, e che per lo più non sono state dettate dall'amore del bene pubblico, ma piuttosto da quella passione illimitata, che hanno coloro che sono alla testa degli affari, di regolare tutte le azioni de' cittadini, e che fa loro riguardare gli uomini, come tanti fanciulli che bisogna condurre per mano, e non come tanti esseri intelligenti che debbono esser regolati co' lumi della ragione; che si persuada che se si vuole regolare il lusso colle leggi, egli deve esporre i suoi codici alle vicende della moda. Se egli proibisce oggi un genere di lusso che crede pernicioso, domani questo lusso uscirà di moda, e dovrà proibirne un altro che gli sarà sostituito. L'immaginazione inquieta ed irritata dalle proibizioni correrà sempre innanzi alle leggi. Esse diverranno tante ordinanze arbitrarie e particolari, rinascenti in ogn'istante, e distruttive del decoro del legislatore, il quale, ad esempio della Divi-

nità, deve regolar gli uomini con leggi generali e conformi all'ordine. Esse diverranno un oggetto di disprezzo e di derisione; esse finalmente rovineranno spesso la propria industria dello stato e il proprio commercio, distruggendo la loro connessione coll' industria e col commercio delle altre nazioni, per lo spavento mal fondato di un lusso passivo, come una costante esperienza ce lo ha dimostrato. Che non tema dunque mai i progressi del lusso, qualunque essi siano, finchè la disciplina si conserverà in tutti gli ordini della società: questo non deve esser considerato che come una molla necessaria all' opulenza dello stato, e come il risultato del ben essere della nazione.

Vi sono stati molti politici che si sono scagliati in generale contro il lusso passivo, e che han creduto il solo lusso attivo essere un bene per una nazione. Alcune riflessioni mi si presentano in questo punto su quest' oggetto. Esse contengono alcune verità che i legislatori non dovrebbero ignorare. Io mi fo un dovere di svilupparle.

CAPO XXXVIII.

Del lusso attivo e del lusso passivo, e de' casi ne' quali il lusso passivo è un bene, e il lusso attivo un male per una nazione.

Un errore universale, adottato da quasi tutti gli scrittori economici del secolo, mi obbliga ad una digressione, la quale non è tutt' aliena dagli oggetti che ho presi di mira in questo libro. Anche dagli scrittori che si dichiarano in favore del lusso, si declama contro il lusso passivo, come quello che manda fuori dello stato le ricchezze reali, per introdurvi le ricchezze che sono di puro lusso; come quello che alimen-

ta l'industria straniera; come quello finalmente che nuoce alle arti e alle manifatture nazionali, per la concorrenza di quelle delle altre nazioni sempre preferite dal lusso.

Quest' invettiva troppo generale contro il lusso passivo è un errore, il quale non può essere che l'effetto dell'ignoranza de' complicati rapporti degl' interessi delle nazioni tra loro, e delle circostanze particolari de' diversi popoli che abitano la superficie del globo. Contro quest' errore io cerco di prevenire i legislatori in questo capo, pregando coloro che leggeranno questo libro, di non accusarmi d' essermi innalzato un altare di nubi sistematiche, innanzi al quale io immoli tutti gl' ingegni che si sono finora consacrati allo studio delle cose utili al genere umano, credendomi solo incaricato d'una missione espressa per rivelare a' popoli, quali siano i principj della loro felicità, e quali le strade occulte che possono condurveli. Una presunzione così irritante non può allignare nell' anima d'un filosofo, il quale si dichiara tenuto a tutti coloro che hanno scritto e pensato prima di lui. Ma la politica, l' economia, la legislazione sono teorie complicatissime, nelle quali è facile l' inciampare negli errori, allorchè se ne vogliono troppo generalizzare le idee, la bontà delle quali, come si è detto, è tutta relativa, è tutta di rapporto. Questo è stato il difetto di coloro che si sono dichiarati contro il lusso passivo in generale, senza osservare che questo lusso che si alimenta coll' industria straniera, non solo non è sempre un male, ma che per alcune nazioni potrebbe essere il sostegno unico delle loro ricchezze e della loro prosperità.

Per persuadersene, bisogna sapere che vi è un termine che la quantità del numerario non può oltrepassare in una nazione, senza cagionare la rovina della popolazione, dell'agricoltura, delle arti e del commer-

ciò. Supponiamo per esempio che una nazione ch'è in possesso o di miniere abbondanti, o di una bilancia molto vantaggiosa di commercio, voglia sottrarsi dalla dipendenza delle altre coll'introdurre tutte le arti, tutte le manifatture, tutte le derrate che possono servire alla sua interna consumazione, proscrivendo l'immissione di tutto quello che potrebbe venirle dagli stranieri, e che potrebbe mandar fuori dello stato una porzione del suo numerario: quale sarà, io domando, la sorte di questa nazione? Purchè uno sconvolgimento della natura non oppili le sue miniere, o purchè un turbine politico non distrugga il suo commercio; purchè l'ambizione del suo re, o la sua propria sicurezza non l'obblighi a spesso mandar fuori dello stato un esercito che consumi una porzione de' suoi metalli, la quantità del numerario crescendo di continuo in questa nazione, ne diminuirà a tal segno il valore, che il prezzo, così delle opere come delle derrate, diverrà così superiore a quello di tutte le altre nazioni che i suoi cittadini, trovando molto più i loro vantaggi nel comprare le derrate e le manifatture straniere che le proprie, consumeranno quelle, ed allora gli agricoltori, gli artieri e i manifatturieri del paese, non potendo reggere alla concorrenza degli stranieri, abbandoneranno i loro fondi, le loro arti, le loro manifatture; allora essi saranno costretti a disertare dalla patria che non offre loro che la povertà e l'indigenza; allora finalmente tutto il numerario uscirà fuori dello stato per essersi troppo moltiplicato, e per non avere avuto uno scolo opportuno al suo superfluo. Questa è la catastrofe infelice delle disgrazie, che sovrastano ad una nazione, nella quale il numerario si è troppo moltiplicato.

Che non si speri di poterle prevenire col soccorso delle leggi proibitive, sempre più deboli delle leggi

della necessità. Malgrado le pene le più severe minacciate contro gl'introduttori delle mercanzie straniere, malgrado tutte le spie e tutte le guardie che si potrebbero impiegare per impedirne l'immissione, il beneficio d'introdurle, allorchè sarà considerabile, basterà per corrompere tutte queste spie e tutte queste guardie; basterà per rendere inutili le minacce della legge; e basterà per fare de' ministri stessi delle finanze i principali complici delle clandestine immissioni. L'Inghilterra, la Spagna, e tutt' i paesi del mondo ce ne offrono delle pruove (1).

Il male è dunque irreparabile, allorchè la quantità del numerario è esorbitantemente cresciuta in una nazione. Si appartiene alla politica il prevenire quest' eccesso col dare uno scolo al superfluo che potrebbe produrlo. Or per una nazione, la quale al vantaggio d'essere in possesso, o di miniere abbondanti d'oro e d'argento, o d'una bilancia molto vantaggiosa di commercio, unisce quello di avere un terreno bastantemente fertile, atto a provvedere abbondantemente la sua interna consumazione delle derrate di prima necessità, per una nazione, io dico, di questa natura, io non saprei trovare uno scolo opportuno pel superfluo del suo numerario fuori del lusso passivo. Dove altrimenti cercarlo?

Cercarlo nella guerra, sarebbe un errore contrario a tutt' i principj della morale e della politica. La guer-

(1) L'Inghilterra ha creduto di poter impedire l'immissione di alcune mercanzie straniere, col caricarle d'un dazio che dà a queste mercanzie un valore fittizio di 100, o di 200 per cento: ha aggiunto a questo dazio le pene le più severe contro il contrabbando: ma ha essa ottenuto il suo intento? Le immissioni clandestine di queste tali mercanzie, non han fatto forse la ricchezza di tante famiglie, non sono esse così frequenti come ogni altra immissione che si fa sotto gli occhi del magistrato e col permesso delle leggi?

ra allorchè non è unita, o agli stretti dritti della difesa, o a' sacri doveri dell'alleanza, è un' ingiustizia che niuna causa può legittimare: la guerra non consuma solo il numerario, ma consuma anche la popolazione: la guerra finalmente in un secolo, nel quale tutte le nazioni cercano la pace, non sarebbe altro che riunirle tutte contro quella che ardirebbe di turbarla.

Cercarlo nella consumazione delle derrate straniere di prima necessità, sarebbe l'istesso che mettere la nazione nella dipendenza delle altre; sarebbe l'istesso che rendere precaria la sua sorte, ed incerta la sua felicità; sarebbe l'istesso che distruggere l'agricoltura, la quale deve sempre esser considerata come il primo sostegno della prosperità de' popoli.

Cercarlo nel mantenimento d'una marineria considerabile, sarebbe cercarlo in un mezzo troppo utile, ma che tutt'altro beneficio può produrre, fuori di quello che si cerca. O questa marineria è destinata a garantire ed a promuovere il commercio, ed allora vive a spese del commercio; o è, destinata a difendere la spiagge della nazione, ed allora si alimenta colle derrate della nazione. Nè nell' uno, nè nell'altro caso può dunque esser considerata come uno scolo al superfluo del numerario. Dovunque noi volgeremo lo sguardo, noi non potremo dunque trovarlo che nel lusso passivo. Questo *salasso* opportuno alla *pletora*, dalla quale è minacciata la nazione, questo scolo che si può oppilare, e riaprire a misura che le circostanze lo richiedono, questo canale di comunicazione che anima il commercio, e somministra una dipendenza libera e volontaria tra questa nazione e le altre, dev' esser considerato come il garante unico, che la politica offre alla prosperità d'un paese, il quale è nel caso di temere la sua rovina per l'esorbitanza delle sue ricchezze.

Osservando con criterio i veri interessi delle due nazioni europee, le quali sono precisamente nell'ipotesi da noi premessa, ci persuaderemo anche meglio di questa verità. La Spagna ed il Portogallo sono quelle due nazioni nell'Europa, le quali al vantaggio di essere in possesso di miniere abbondanti d'oro e d'argento riuniscono quello d'avere un territorio bastantemente fertile atto a provvedere la loro interna consumazione delle derrate necessarie alla vita. Per quello che riguarda la Spagna, niuno ardirà di negarmi, che questo sia di tutti gli stati dell'Europa, e forse anche dell'universo, quello che la sua situazione naturale, i suoi propri fondi e i suoi dominj in America, potrebbero rendere il più ricco; quello che potrebbe colla maggior celerità accumulare una maggior quantità d'oro e d'argento; quello finalmente, che potrebbe pervenire più presto di tutti a quel periodo d'opulenza, a quell'eccesso di ricchezza che, distruggendo, come si è dimostrato, l'industria, l'agricoltura e la popolazione, riconduce l'indigenza, e fa che lo stato succumba sotto il peso de' suoi tesori.

Supponiamo che la fertilità del suo terreno fosse soccorsa da una buona coltura, e che la Spagna s'adattasse a manifatturare tutte le sue materie prime; l'Europa in questo caso si vedrebbe inondata in poco tempo, secondo l'espressione d'un autore accreditato (1), da' suoi grani, da' suoi vini, da' suoi liquori, dal suo sapone, da' suoi olj, da' suoi frutti, dalle sue stoffe di lana e di seta, dalle sue tele, dalle sue manifatture d'oro e d'argento, di ferro e di acciajo, nel mentre che la sua pesca basterebbe alla sua consumazione, e che per mantenere la più gran marina, non avrebbe a cercare fuori di sè che l'alborame che il Nord potrebbe offerirle.

(1) L'autore degl' *Interessi delle nazioni* T. I. cap. v.

Se la Spagna dunque non avesse alcun dominio nell'America, se essa volesse comprimere tutte le molle dell'industria, della quale è suscettibile, se volesse aprire tutte le sorgenti delle sue ricchezze, potrebbe con questo solo essere una delle nazioni più ricche dell'Europa, e potrebbe conservare una bilancia sempre vantaggiosa di commercio. Ma potrebbe essa nella sua situazione presente conservare questo spirito d'industria, potrebbe essa eseguire questo piano che abbraccia tutt'i rami dell'industria umana, potrebbe conservare questa bilancia sempre vantaggiosa di commercio nell'Europa in mezzo agli ottanta milioni (1) che riceve in ogni anno dal Messico e dal Perù? Non volendo essa considerare l'oro e l'argento che le viene dall'America, come un genere di mercanzia, non volendo considerar questi metalli come un oggetto di permuta, come un prodotto del suo suolo, volendoli tutti ritener dentro di sè: promuovendo non solo tutte le derrate che il suo suolo può produrre, ma anche tutte le arti e tutte le manifatture che potrebbero servire alla sua consumazione ed al suo lusso, in questo caso la Spagna non si troverebbe forse tra lo spazio di quarant'anni al più un numerario nella sua circolazione, che eccederebbe di più di due terzi quello di tutte le altre nazioni, e che sarebbe altrettanto eccessivo, in quanto che tutte le altre nazioni industriose si troverebbero in riguardo suo in una povertà relativa? Or la sua condizione non diverrebbe allora quella d'un popolo che la sua esorbitante opulenza riconduce alla più estrema povertà? Le sue derrate, le sue manifatture cresciute all'infinito di prezzo per

(1) Ottanta milioni di lire: questa è presso a poco la quantità d'oro e d'argento che la Spagna riceve in ogni anno dal Perù e dal Messico secondo i manifesti degli scaricamenti de' bastimenti di ritorno dalle Indie Occidentali.

l' avvilimento del suo numerario, come potrebbero allora resistere alla concorrenza di quelle delle altre nazioni, le quali verrebbero ad offerirgliele ad un prezzo tenuissimo. Chi potrebbe impedire allo Spagnuolo di mangiare, di bere, di vestire, di non consumare, in una parola, altro che le derrate e le mercanzie straniere che potrebbe pagare due terzi meno delle proprie? Tutti i suoi tesori non uscirebbero allora dallo stato preceduti dalla rovina intera dell' agricoltura e dell' industria? Giacchè dunque è impossibile alla Spagna di ritenere il prodotto intero delle miniere del nuovo mondo; giacchè essa deve necessariamente dividerlo col resto dell' Europa; giacchè tutta la sua politica deve tendere a conservarne una porzione bastante a far pendere la bilancia dal canto suo, e a non rendere i suoi vantaggi eccessivi, per renderli permanenti; giacchè la pratica delle arti di prima necessità, e l' abbondanza e l' eccellente qualità delle sue produzioni naturali le bastano per ottenere questa superiorità; giacchè finalmente la Spagna non può dare uno scolo all' eccessiva quantità dell' oro e dell' argento che le viene dal Perù e dal Messico, senza rinunciare a tutte le arti e le manifatture che non servono immediatamente alla sua coltura; chi potrà non vedere nel lusso passivo l' unico istrumento necessario alla sua prosperità ed alla sua conservazione? l' unico preservativo contro l' avvilimento del suo numerario, l' unico scolo all' esorbitanza de' suoi tesori?

L' istesso si deve dire del Portogallo. Se il suo terreno fosse ben coltivato; se il difetto della sua popolazione non ne lasciasse in ozio una porzione, il Portogallo non avrebbe bisogno d' alcun' altra nazione per provvedere a' suoi bisogni di prima necessità. Vi sarebbero anche de' generi, de' quali egli abbonda, e che potrebbe permutare con quelle derrate che gli

mancano. Il suo commercio colle Indie Orientali e sulle coste dell' Africa, quando fosse ben regolato, potrebbe essere anche una sorgente di ricchezze abbondantissima. Finalmente indipendentemente dagli altri prodotti del Brasile, col soccorso de' quali egli potrebbe sostenere un gran commercio di proprietà nell' Europa, il Portogallo riceve in ogni anno sessanta milioni (1) dalle sue miniere. Queste sorgenti abbondantissime di ricchezze, quando non fossero state parte oppilate e parte traviate dalla stranezza delle leggi, dagli errori dell' amministrazione e dal monopolio degl' Inglesi; quando un governo illuminato le riaprisse tutte in beneficio dello stato, ci mostrano bastantemente la necessità che avrebbe il Portogallo di sostenere un lusso passivo, per le istesse ragioni per le quali si è dimostrato esser questo lusso necessario alla Spagna.

Io spero dunque d'aver con bastante evidenza dimostrato l'errore di que' politici, i quali si scagliano con molto furore e con poca riflessione contro il lusso passivo in generale, senza esaminare le circostanze particolari de' diversi popoli, le quali sogliono per lo più distruggere le regole troppo generali della politica. Ma, essendo questa una verità poco conosciuta, io mi veggo nell'obbligo di prevenire due obbiezioni che mi si potrebbero fare. La prima di queste tende a distruggere quello che si è detto riguardo alla Spagna.

La Spagna, mi si dirà, sotto il governo di Carlo V. e di Filippo II. suo figlio, possedeva in America miniere così abbondanti come le possiede oggi, la Spagna provvedeva co' suoi prodotti le sue colonie; la Spagna faceva il più gran commercio nelle Indie Orien-

(1) S' intende sempre di lire.

tali e nell' Europa; la Spagna non solo non alimentava il suo lusso coll' industria straniera, ma alimentava il lusso straniero colla sua industria; la Spagna, secondo quel che ce ne dice il celebre don Gironimo de Ustaris, numerava sessantamila ordegni da seta nella sola città di Siviglia. I drappi di Segovia e quelli di Catalogna erano i più belli dell' Europa ed erano i più ricercati: le sue fiere erano frequentate da tutt' i negozianti dell' Europa. Nella sola fiera di Medina, per quel che si legge in una memoria drizzata a Filippo II. da Luigi Valle *della Cerda*, si negoziava in lettere di cambio per un valore di più di centocinquanta milioni di scudi; eppure la Spagna non è forse mai stata così popolata, come fu allora; i suoi terreni non erano stati mai meglio coltivati; la sua industria non è stata mai spinta tant' oltre; la sua opulenza finalmente non ebbe allora bisogno del lusso passivo da noi creduto così necessario per questa nazione.

Questi fatti son veri, ed io non ardirei di contrastarli: ma essi non formano tutta intera l'istoria della Spagna sotto questi due regni. Essa non ebbe bisogno del lusso passivo, io lo concedo, ma perchè? perchè ebbe lo scolo della guerra, e dell' ambizione de' due principi che la governavano. Ricordiamoci per poco le spese infinite che questi due principi fecero fuori dello stato. Carlo V., sempre in viaggio e sempre in guerra, sparse delle somme immense nell' Alemagna, in Italia ed in Africa. Egli fece, durante il suo regno, cinquanta viaggi. Le rendite della corona uscivano quasi interamente dalla Spagna per provvedere a' bisogni ed all' ambizione d' un principe che, e per lo spirito di conquista, e per la corona imperiale che portava sul capo, era sempre fuori dello stato. Allorchè egli mandò il suo figlio in Londra per isposare la regina Maria e prendere il titolo di re d'In-

ghilterra, egli rimise alla corte di Londra ventisette grandi casse d'argento in barra, e il carico di cento cavalli d'oro e d'argento coniato. Ricordiamoci finalmente, che le celebri miniere del Potosì non furono scoverte che pochi anni prima della fine del turbolento suo regno. Per quel che riguarda poi il regno di Filippo II., si sa che questo principe sostenne nel tempo istesso la guerra ne' Paesi Bassi contro il principe Maurizio d'Oranges; in quasi tutte le provincie della Francia contro Arrigo IV.; in Ginevra e negli Svizzeri; e per mare contro gl'Inglesi e gli Olandesi. La sua flotta di cento cinquanta navi, che fu spedita contro gl'Inglesi, e che ebbe un esito così infelice, non fu una perdita indifferente per la sua nazione. Il suo dispotismo ne' Paesi Bassi, e la sua ambizione in Francia gli costarono pel valore di più di tremila milioni di lire. Qual meraviglia dunque che la Spagna non avesse avuto in questo tempo bisogno del lusso passivo, per prevenire quella soverchia opulenza che suol produrre la rovina dell'agricoltura, dell'industria e della popolazione? Se si riducessero a calcolo queste somme immense sparse da questi due principi fuori dello stato, si troverebbe la somma molto superiore a quella che potrebbe estrarne il più gran lusso passivo che si possa ideare (1).

L'altra obbiezione, che mi si potrebbe fare, riguarda l'Olanda. Se l'Olanda, si dirà, non ha miniere d'oro e d'argento, come la Spagna e il Portogallo,

(1) Basta osservare ciò che produsse in questa nazione il sistema erroneo di chiudere tutte le strade che potevano trasportare una porzione del numerario fuori dello stato, allorchè mancò al superfluo di questo lo scolo che l'ambizione di questi due principi gli aveva aperto. La Spagna si risente ancora, e se ne risentirà anche per molto tempo di quest' ignoranza de'suoi legislatori. Noi l'abbiamo accennato nel capo III. del primo Libro di quest'opera.

essa è in possesso d'un commercio d'economia, il quale è per questa repubblica una sorgente di ricchezze niente inferiore a qualunque ricca miniera. La bilancia sempre vantaggiosa del suo commercio accresce in ogni anno la somma del suo numerario. Niuno ignora che questo è il paese dell'Europa, nel quale si vede una maggior quantità di danaro: eppure l'Olanda non ha perduto il suo spirito d'economia in mezzo a' suoi tesori; la sua opulenza non ha avuto finora bisogno del lusso passivo. Non è questa dunque una pruova che ci fa presumere, che la Spagna e il Portogallo potrebbero similmente conservarsi senza questo rimedio? No; l'Olanda non ha niente di comune con queste due nazioni. La sua costituzione, il suo suolo, la natura del suo terreno, il principio delle sue ricchezze, tutto è diverso. La Spagna ed il Portogallo hanno non solo di che provvedere la loro interna consumazione co' prodotti del loro suolo, ma hanno anche un superfluo da barattare. L'Olanda al contrario non può nudrire neppure la terza parte de' suoi cittadini co' suoi prodotti. La Spagna ed il Portogallo fanno un commercio di proprietà, l'Olanda non fa che un commercio d'economia. Or chi non sa che il sostegno unico di questo commercio è la frugalità di coloro che lo fanno? Noi l'abbiamo altrove osservato. La Spagna ed il Portogallo non hanno ancora dato danaro in prestito alle altre nazioni, e l'Olanda ha impiegate delle somme immense ne' fondi pubblici di Francia, d'Inghilterra e d'alcune altre nazioni. Si fa il conto che le guerre che le Provincie Unite han sostenute dopo la pace di Ryswyck, e le sole somme che esse hanno impiegate ne' fondi pubblici di Francia e d'Inghilterra prima della presente guerra co' suoi coloni, hanno fatto uscir fuori dell'Olanda più di cinquecento milioni di lire. Ma malgrado tutti questi scoli, che

il numerario dell'Olanda ha sofferti, malgrado lo scolo continuo e necessario che la picciolezza del suo suolo e la sterilità del suo terreno le aprono; malgrado l'economia che la natura del suo commercio richiede; malgrado tutto questo, io dico, l'Olanda non ha dovuto forse rinunciare al beneficio delle sue manifatture? Il prezzo troppo caro della *mano d' opera*, che l'avvilimento del suo numerario ha prodotto, non ha forse obbligato i suoi cittadini a vestire le tele e le stoffe delle Indie? Non ha forse essa adottata questa specie di lusso straniero, che la sua opulenza ha reso necessario? Niente dunque ci deve distogliere dal credere il lusso passivo necessario per alcune nazioni.

Questi sono tutti i principj, queste sono tutte le verità che ho creduto doversi sviluppare in questa parte della Scienza della Legislazione, che riguarda le leggi politiche ed economiche. Il loro oggetto, come si è osservato, altro non deve essere se non quello di moltiplicar gli uomini, e di provvedere alla loro sussistenza richiamando le ricchezze nello stato, conservandole e distribuendole colla minor possibile disuguaglianza. Ma ho io corrisposto a quest' oggetto in tutta la sua estensione? Ho io in questa parte della mia opera rilevati sempre nuovi arcani, scoverte sempre nuove verità, contrastati sempre errori sconosciuti? Posso io gloriarmi d'essere stato il primo ad esaminare tutte le cause che producono la miseria de' popoli, ed a proporre i mezzi proprj per estirparle? No: io non ho fatto altro che portare una fiaccola di più in questa caverna tenebrosa, ove giacciono i mostri divoratori delle nazioni. Se questo nuovo lume può contribuire a far maggiormente conoscere il loro numero, la loro forza, la loro relativa dipendenza; se qualche mostro rannicchiato in qualche antro più interno di questa caverna, viene con questo nuovo lume a sco-

vrirsi; se l'illusione che aveva fatto prendere tante ombre per corpi, e tanti corpi per ombre, viene da questa nuova fiaccola dissipata, io posso esser troppo contento delle fatiche e de' rischi a' quali mi sono esposto.

Il filosofo deve esser l'apostolo della verità, e non l'inventore de' sistemi. Il dire *che tutto si è detto*, è il linguaggio di coloro che non sanno cosa alcuna produrre, o che non hanno il coraggio di farlo. Finchè i mali che opprimono l'umanità non saranno guariti; finchè gli errori e i pregiudizj che li perpetuano troveranno de' partigiani; finchè la verità conosciuta da' pochi uomini privilegiati sarà nascosta alla più gran parte del genere umano; finchè apparirà lontana da' troni; il dovere del filosofo è di predicarla, di sostenerla, di promuoverla, d' illustrarla. Se i lumi che egli sparge non sono utili pel suo secolo e per la sua patria, lo saranno sicuramente per un altro secolo, e per un altro paese. Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte l'età, l'universo è la sua patria, la terra è la sua scuola, i suoi contemporanei e i suoi posteri sono i suoi discepoli.

Fine del libro secondo.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO III.
DELLE LEGGI CRIMINALI.

PARTE PRIMA
Della Procedura.

CAPO I.
INTRODUZIONE.

Le leggi *politiche* ed *economiche*, delle quali si è diffusamente parlato nell'antecedente libro, proveggono alla *conservazione* de' cittadini; le leggi *criminali* garantiscono la loro *tranquillità*. E' inutile il prescrivere al cittadino ciò che dee fare, ciò che non dee fare: bisogna che l'interesse personale vi si mescoli e divenga la sanzione della legge. L'interesse personale di ogni uomo è di conseguire qualche beneficio, o di evitare qualche male. La speranza, o il timore sono dunque i due sostegni delle leggi. La legislazione criminale non deve maneggiare che l'ultima di queste due passioni. Le pene ch'essa minaccia spaventano l'uomo che vorrebbe disubbidire alle leggi, e difendono con questo mezzo la tranquillità degli altri cittadini. Consapevoli del pericolo, al quale si esporrebbe colui che cercasse di turbarla, essi vivono

tranquilli sotto la protezione delle leggi. Or questa *coscienza*, questa *tranquillità* è quella che chiamasi *libertà civile*; vera ed unica libertà che possa conciliarsi collo stato sociale.

Ma non sono le sole pene minacciate a' delitti quelle che rendono la legislazione criminale atta ad inspirare questa preziosa tranquillità, questa civica libertà. Se essa non garantisce l' innocente dalle calunnie; se nel tempo istesso che toglie ogni speranza d' impunità a colui ch' è veramente reo, non assicura l' innocenza dalle accuse mendaci di un impostore avveduto, essa diverrà una spada egualmente spaventevole al cittadino che desidera di violare la legge, ed all'onesto uomo che religiosamente l' osserva. Le pene che si faranno allora soffrire al delinquente, lasceranno sempre un dubbio sulla loro giustizia. In mezzo al vano spettacolo de' supplizj la diffidenza e la pietà domanderanno sempre, se colui che s' immola è innocente o colpevole. Lungi dal gustare quel placido godimento che inspira la protezione delle leggi nel momento che manifestano il loro vigore, ed esercitano il loro impero, il timido ed innocente spettatore proverà allora il terrore che produce il sospetto di esserne abbandonato.

Lo spavento dunque del malvagio deve esser combinato colla sicurezza dell' innocente nella criminale legislazione.

Funestamente per l' Europa, le leggi criminali non ottengono nella più gran parte delle nazioni nè l' uno nè l' altro di questi due oggetti. I vizj quasi universali della criminale procedura; il mescuglio mostruoso de' principj della romana giurisprudenza con quelli in parte aboliti ed in parte esistenti nella legislazione de'Barbari, del sistema feudale e delle leggi canoniche, alcune massime contrarie alla libertà dell' uomo, e distruttive de' dritti più preziosi del cittadino,

nate in alcune circostanze, nelle quali forse l'urgenza de' bisogni o l'ignoranza de' tempi poteva, se non legittimarle, almeno scusarle, ed adottate quindi come tanti canoni di giudicatura ne' nostri tribunali, dove con istupida venerazione gli antichi errori e i vecchi pregiudizj si tramandano e si conservano come un' eredità fedecommissaria per molte generazioni nell' istessa famiglia; la *dialettica* finalmente delle scuole, che la filosofia aristotelica commentata, o, per meglio dire, alterata dagli Arabi, e trasportata da' Saraceni nella Palestina e nella Spagna, introdusse così nella religione come nella politica, e che inondando l' Europa, ravviluppando tutti gl' ingegni, sacrificando la realtà delle cose ad una puerile nomenclatura, fece che la Divinità non meno che la legislazione passasse pe' fili sottilissimi delle logiche distinzioni e delle metafisiche sottigliezze con una destrezza prodigiosa, ma che non serviva ad altro che a mostrare la sagacità dello spirito umano anche nel momento nel quale abusa delle sue forze: tutte queste cause, io dico, hanno contribuito ad ingombrare di tante tenebre quella parte della legislazione, che dovrebbe esser la più semplice e la più chiara, cioè quella ch'è destinata a regolare la procedura criminale, che noi possiamo asserire con certezza che non vi è delitto, per manifesto che sia, che non possa sotto gli auspicj di questo complicato ed erroneo metodo d' inquisizione rimanere impunito, e non vi è innocenza, per conosciuta che sia, che possa esser sicura della sua tranquillità e della sua pace.

I due oggetti dunque generali di questa parte della scienza legislativa che riguarda le leggi criminali, sono di trovare prima di ogni altro un metodo di procedura il più semplice che sia possibile, e quindi venire all'esame delle pene che sarebbero da prescri-

versi a' diversi delitti, proporzionandole alla loro *qualità* ed al loro *grado*, vale a dire a tutte quelle circostanze che li rendono più o meno perniciosi, più o meno spaventevoli (1). Alcune mani benefiche hanno portato qualche lume nella parte *penale* di questo ramo interessantissimo della legislazione. Gli applausi del pubblico, alcune salutari riforme cagionate in alcuni stati dalle loro istruzioni, le benedizioni sincere di que' pochi uomini che s' interessano pel bene de' loro simili, hanno coronati i loro scritti e premiati i loro utili lavori (2). Ma l' altra parte di queste leggi, la più difficile a ripararsi, e la più interessante a trattarsi, è rimasta nella sua antica oscurità. Lo strepito universale contra l' irregolarità della presente procedura non ha ancora fatto nascere un nuovo metodo che si dovrebbe all' antico sostituire. La filosofia si è fermata sopra alcuni de' suoi componenti che sono i più manifestamente viziosi, ma non ha ancora distesi i suoi sguardi sopra l' intera macchina. Questo ha renduti inutili i suoi sforzi. Un sistema vizioso nel tutto rende necessarj i vizj stessi delle parti; il disordine cresce, allorchè si vogliono alcune di queste riparare senza rimediare al tutto.

Discostiamoci dunque da queste parziali invettive; esaminiamo il sistema della criminale procedura in tutta la sua estensione; scorriamo sopra tutt' i suoi vizj: ma non mostriamo all' ospite tranquillo la spada che pende sul suo capo, senza indicargli l' impenetrabilità dello scudo che dee garantirnelo: alla dipintu-

(1) Quest' espressioni si comprenderanno in tutta l' estensione e precisione, nella quale io le adopro, allorchè si perverrà alla seconda parte di questo libro.

(2) Quando il lettore perverrà alla seconda parte di questo libro che è destinata a regolare il Codice penale, si avvedrà, io spero, della immensità dello spazio che restava ancora da scorrere. Lo percorrerò io interamente? Che il lettore ne giudichi.

ra de' mali uniamo la scelta de' rimedj. In questa seconda, ma più difficile operazione, siamo di buona fede con noi medesimi; sforziamoci di superare tutti gli ostacoli che ci si presentano, e non occultiamo quelli che non abbiam potuto superare; facciamo che colui che legge, conosca la nostra forza e la nostra debolezza; palesiamogli i più occulti difetti del nostro piano se non ci è riuscito di scansarli; ma non ricorriamo alla frode, colla quale alcuni superficiali scrittori cercano di illudere piuttosto che d' istruire i loro lettori; cerchiamo di esser convinti prima di pensare a convincer gli altri; portiamo i nostri sguardi profondi sulle legislazioni di tutt' i popoli e di tutt' i tempi. Se la fiaccola della ragione ci guida in questo esame, noi possiam trovare nelle leggi stesse viziose e guaste i semi delle buone: consultiamo dunque l' antichità, e vediamo se tra' frammenti che la memoria de' tempi ci ha lasciato della criminale procedura de' Greci, de' Romani, e delle nazioni più colte e più libere, noi potessimo qualche salutare espediente adottare, e qualchedun altro accomodare allo stato presente delle cose; vediamo se l' opposizione che vi è fra il metodo degli antichi ed il nostro sia necessaria o abusiva; se questi due opposti metodi si potrebbero combinare insieme in maniera che l' uno fosse di soccorso all' altro; profittiamo de' lumi che ci offre il Codice criminale di una nazione dell' Europa (1), il quale, se nella parte penale è vizioso quanto gli altri, è nel tempo istesso ammirabile in quella che ha per oggetto la procedura: esaminiamo in una parola tutto quello che si è fatto e quel che si fa, per vedere nel tempo istesso quello che si dovrebbe fare, per togliere quanto si possa all' innocente ogni spavento, al reo ogni speranza ed a' giudici ogni arbitrio.

(1) L' Inghilterra.

Per riuscire più facilmente in questa intrapresa; per dare un cert' ordine alle mie idee; per portare in una materia così confusa e complicata quella chiarezza, della quale debbono essere ornate tutte le politiche discussioni, io divido in sei parti la procedura criminale. La prima riguarda l' accusa; la seconda l'intimazione all'accusato, e la sicurezza della sua persona; la terza le pruove e gl' indizj del delitto; la quarta la ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la scelta de' giudici del fatto; la quinta la difesa del reo; la sesta finalmente la sentenza.

Cominciamo dall' accusa (1).

CAPO II.

PRIMA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA.

Dell' accusa giudiziaria presso gli antichi.

La libertà, o per meglio dire il dritto di accusare è stata una delle prerogative della cittadinanza in una gran parte delle nazioni, e per un lungo tratto di secoli. L' interesse comune ed uguale che hanno tutti gl' individui di una società alla conservazione dell' ordine pubblico, all' osservanza delle leggi, alla diminuzione de' delitti, ed allo spavento de' malvagi, ha fatto credere a' legislatori più savj che non si poteva

(1) Prima d' innoltrarci nella materia io prego il lettore a non meravigliarsi di un apparente lusso di note, che troverà in questa parte della mia opera. Le invettive che si fanno da' dotti contro le opere de' moderni che sembrano inimici delle illustrazioni e delle citazioni, mi han determinato a prevenire questi rimproveri, che non sono per altro molto ingiusti. Colui che vorrà riposare sulla mia fede, potrà trascurare la lettura delle note, le quali son destinate soltanto pe' lettori più sospettosi e diffidenti. Egli potrà con questo mezzo più facilmente seguire il corso delle mie idee, e conoscerne i rapporti.

negare al cittadino il dritto d'accusarne un altro. Questa opinione analoga a tutt'i principj sociali fu adottata dagli Ebrei (1), dagli Egizj (2), dai Greci (3) e da'Romani (4).

Presso questi popoli la tranquillità pubblica e la sicurezza privata erano a vicenda garantite dalla reciproca ispezione de' cittadini, e dalle rigorose pene minacciate contro a'calunniatori. La libertà di accusare rendeva da una parte difficile l'occultazione del reato, rara l'impunità, meno frequenti i delitti; e la severità colla quale era punita la calunnia, assicurava dall' altra la tranquillità dell'innocente, e spaventava colui che avrebbe ardito di turbarla. Una mano mercenaria non era allora quella che strascinava,

(1) Deuteron. XIX. 17. e XXV. 1. Sigonio (*de Republ. Hæbreor.* lib. VI. cap. 7.) ci fa vedere manifestamente che presso gli Ebrei ne'giudizj criminali ordinarj non si conobbe altro processo che l'*accusatorio*. Egli ci ha anche conservata la formola, colla quale l'accusatore intentava la sua accusa, e disegnava la pena ch'egli credeva doversi dare al reo. *Judicium mortis est viro huic, quia hoc, aut illud fecit* (ibid. lib. VI. cap. 7.)

(2) Non solo era a tutti permesso di accusare presso gli Egizj, ma in alcuni delitti era un dovere. Se per esempio alcuno vedeva un omicidio, e non ne accusava al magistrato l'autore, era punito. Veggasi *Diodoro* lib. I. p. 88.

(3) Vedi Lucian. *de non temere credendo calumniæ* ex versione Melanchtonis T. I. pag. 818., Maxim. Tyr. Dissert. XXXVIII., Tomas. dissert. *de Orig. Process. Inquisit.* La libertà dell'accusa entrava anche nel piano della celebre Legislazione di Platone. Veggasi il suo trattato *de Legib.* Dialog. XI., dove parla dell'omicidio e del parricidio, il Dialogo XI. dove parla de'falsi testimonj e de'turbolenti litigiosi, ed il Dialogo XII, dove parla della pena da darsi all'accusatore che non aveva a suo favore la quinta parte de' suffragj ec.

(4) *L. 8. D. de accusat.* In questa legge e nelle seguenti si fa vedere quali sono le persone, alle quali per eccezione della regola generale non era permesso di accusare. Noi l'osserveremo da qui a poco. Io non rapporto qui i delitti, l'accusa de'quali non si apparteneva che alle parti offese: questi son troppo noti. Vedi Sigonio *de Republ. Athen. lib.* III. *de Judiciis c.* I.

sopra un leggierissimo indizio, un cittadino nelle carceri; non si turbava allora a così poco prezzo la pace di un uomo. L' accusatore doveva esser ben sicuro del delitto quando egli si esponeva a veder piombare sopra di sè tutto il rigore della legge, trovandosi calunniosa la sua accusa. Questa era pubblica, era palese all' accusato, era accompagnata dalle più terribili promesse. Durante la libertà della repubblica e ne' bei giorni dell' impero, il Romano che accusava doveva promettter di non ritirare la sua accusa prima che il giudice non avesse interposta la sua sentenza (1); e doveva esibirsi alla pena del taglione, nel caso che fosse convinto di calunnia (2). Egli era quello che do-

(1) L. 7. pr. et §. 1. *D. de accusat.* Non bastava che l'accusatore promettesse di non ritirare la sua accusa, ma bisognava ch' egli ne desse de' fidejussori V. L. 3. C. *qui accus. non poss.* e L. 1. et 2. C. ad SC. *Turpill.* L'oggetto di questa legge era di evitare le calunnie e la prevaricazione; poichè, se l'accusatore avesse potuto ritirarsi prima della sentenza, egli avrebbe potuto scansare la pena che la legge destinava a' calunniatori, o transigersi col reo e favorire l'impunità. Una legge degli Ateniesi per l'istesso motivo esigeva dall'accusatore l'istessa promessa: noi l'osserveremo da qui a poco. Se l'accusa cadeva sopra un delitto capitale, non bastava la promessa e la fidejussione: le romane leggi voleano che l' accusatore si presentasse nelle carceri, purchè la sua condizione non lo garantisse da ogni sospetto di fuga. Vedi la *L. 2. Cod. de exib. reis*, e L. ult. C. *de accusat.*

(2) L. 2. *C. de exib. et trasmit. reis.* La formola, colla quale l' accusatore si obbligava alla pena del taglione, era la seguente: *Ego ille adversum te in rationibus publicis adsisto. Si te injuste interpellavero, et victus exinde apparuero, eadem pœna, quam in te vindicare pulsavi, me constringo, atque conscribo partibus tuis esse damnandum. Et pro rei totius firmitate manu propria firmo, et bonorum virorum judicio roborandum dabo.* Vedi Brissonio *formul.* lib. v. Si avverta, che io ho detto che questo metodo salutare si teneva in Roma, *durante la libertà della repubblica e ne' bei giorni dell' impero.* Si sa che vi furono de' tempi, ne' quali queste savie leggi furono poste in disuso. Noi sappiamo che la massima fatale proferita da Silla, che non bisognava punire i calunniatori, fu adottata da' tiranni di Roma. I premj che si accordavano a' delatori de' quali parla Tacito (*in An-*

veva provare il delitto, e l'insussistenza delle sue pruove faceva la giustificazione dell'accusato. (1). L'assoluzione di questo portava ordinariamente la rovina dell' accusatore. Bastava che il pretore proferisse quella spaventevole formola, colla quale dichiarava calunniosa la sua accusa, per far piombare sull' accusatore la pena che la legge aveva destinata al delitto del quale egli aveva incolpato un innocente, e per unire alla pena del taglione quella dell' infamia (2). La legge Remmia fu quella che aggiunse questa nuova pena all' antica, per maggiormente rassicurare la civile libertà (3). Ancorchè l' offeso istesso fosse stato l' accu-

nal. lib. 6.) e Cicerone (*Orat. pro Roscio*) e il nome istesso di *Quadruplator*, *Sectator*, *etc.* ci fa vedere l' alterazione avvenuta in alcuni tempi in Roma su questa parte della legislazione. Ma sotto il governo degl'imperatori più moderati fu più volte richiamata l'osservanza delle antiche leggi, e furon nuove leggi emanate per stabilire nuovi rimedj contra le calunnie. Si sa quali furon le cure di Tito, Nerva e Trajano riguardo a quest'oggetto. Leggasi Plinio *in Panegyrico*, Svetonio *in vita Vespasiani*, e Poleto *Historia fori Rom.* lib. IV. *cap.* 11.

(1) *L.* 4. *C. de edendo.*

(2) Se terminato il giudizio, assoluto il reo, il pretore diceva all' accusatore, *non probasti*, egli non soggiaceva ad alcuna pena; doveva soltanto pagar le spese del litigio; (*Argum. L.* 3. *C. de his qui accus. non poss.*) ma se pronunciava quella terribile formola ἐσυκοφαντισας (*calumniatus es*), allora egli era dichiarato per l'*editto Pretorio* infame (*L.* 1. *D. de his qui not. infam.*) ed era contemporaneamente condannato alla pena del taglione. (*L. non prius* 7. *et L. ult. C. de calum.*) La pena del taglione contra il calunniatore è antichissima. (Lib. 1. p. 88. 89.) ci dice ch' essa era stabilita da gran tempo presso gli Egizj. Dionisio di Alicarnasso ci offre una luminosa pruova dell'antichità di questa pena, non solo presso i Romani, ma anche presso tutte le altre città latine. Veggansi le sue antichità romane lib. IV., dove parla della calunnia ordita contra Turno Erdonio Latino da Tarquinio il superbo in una adunanza delle città latine. Le leggi delle XII. tavole è fuor di dubbio che la prescrissero. Veggasi Poleto *Histor. fori Rom.* lib. IV. cap. V.

(3) Vedi Cujac. *in L.* 1. *ad Senatusconsultum Turpillanum.* Io non ignoro le varie denominazioni date a questa legge chiamata

satore, ancorchè lo fosse stato il magistrato nelle *straordinarie* procedure, la calunnia *manifesta* non rimaneva impunita. La legge si dimenticava in questo caso dell'eccezioni fatte in favore dell'uno e dell'altro, e condannava al taglione ed all'infamia l'accusatore di mala fede (1). Non contenta delle terribili minaccie, colle quali essa aveva cercato di allontanare i cittadini da questo delitto destruttore della civile sicurezza, ebbe ricorso ad un mezzo atto a renderne più difficile la riuscita. L'accusato era autorizzato dalla legge a dare all'accusatore un custode il quale doveva spiare tutt'i suoi passi, e la maniera colla quale egli cercava di sostenere la verità della sua accusa (2). O che conferisse co' giudici, o che parlasse a' testimonj, il custode aveva sempre il dritto di assistere a'suoi discorsi. Era cosi assidua la presenza di questo ispettore, dice Plutarco (3), che l'accusatore non poteva,

da alcuni *Memia*, da altri *Mummia*, da altri *Rhemmia*. Io mi son servito del nome che le vulgari edizioni delle Pandette le danno (*Leg.* 1. §. 1. *D. ad SC. Turpill. L.* 13. *D. de testib.*) Questa legge unì al taglione l'inustione della lettera K sulla fronte del calunniatore. Non entro neppure nella discussione, se la lettera che s'imprimeva fosse stata piuttosto il C, o il D, che il K. Lascio alla filologia degl'interpetri queste più minute ricerche. Veggasi ciò che ne ha scritto Arrigo Brencman ne' due suoi trattati inseriti nel tesoro del dritto di Everardo Ottone, l'uno de' quali ha per titolo: *Lex Rhemmia, sive de legis Rhemmiæ exitu Liber singularis*, e l'altro: *Fata calumniatorum sub imperatoribus*. Leggasi anche l'erudito commentario su questa legge del giureconsulto Bernardo de Ferrante.

(1) Vedi *Anton. Matth.* ad lib. 48. Dig. tit. 17. cap. 3. §. 5. 6. 7. et 8., e si osservi, come questo dotto giureconsulto concilia quell'apparente antinomia, che si osserva riguardo a quest'oggetto tra le *L.* 2. *C. de his qui accus. non possunt. L.* 2. *C. de his quib. ut indig.*, e *L.* 14. ad Leg. Jul. de adult., colle leggi 2. e 4. *C. de calum. L.* 30. *C. ad Leg. Jul. de adult.*, e *Lib.* 37. *D. de minor.*

(2) Poleti *Histor. fori Rom.* Lib. IV. cap. VII.

(3) Ved. Plut. nella vita di Catone d'Utica, e nel trattato della maniera colla quale si potrebbe ricavare l'utile dalle cose averse.

per così dire, neppur pensare ad una cosa, senza ch'egli ne fosse istruito.

A questo rimedio diretto, che spaventava da una parte l' accusatore di mala fede, e rassicurava dall'altra l' accusato, le romane leggi aggiunsero altri rimedj indiretti, atti a prevenire le calunnie piuttosto che a punirle. Esse esclusero dal dritto di accusare alcune persone sospette o pel loro sesso, o per la loro età, o per la bassezza del loro carattere, o per l' angustia delle loro fortune, o per la prevenzione della loro mala fede, o per l' opinione della loro prepotenza. Le femmine (1), i pupilli (2), i servi (3), gl' infami per delitto o per mestiere (4); quelli ch' erano *sub judice* per qualche delitto, del quale erano stati accusati (5), quei ch' erano condannati con pena che gli privava o della patria, o della libertà, o della pubblica estimazione (6); quei che avevano contemporaneamente accusati due altri rei, o che avevano ricevuto danaro per accusare o per non accusare (7); quel-

(1) *L.* 1, 2 *e* 8. *D. de accusationib.* Lib. 4. 5. 9. 14. *C. qui accus. non poss. L.* 19. *C. ad L. Corn. de fals.* Da queste leggi si vede ch'esse non potevano accusare, se non quando si trattava di perseguitare l'ingiuria propria o de'suoi. Esse potevano anche accusare ne' delitti, che interessavano l' intero corpo dalla repubblica. *L. in quæstionib.* 8. *D. ad Leg. Jul. Majest. L.* 13. *D. de accusationib. L. ult.* §. *ult. D. ad Leg. Jul. de annon.*

(2) *L.* 2. e 8. *de accusationib.*

(3) I servi non potevano accusare alcuno, e molto meno i padroni, fuorchè ne' delitti di *fraudata annona*, di *fraudato censo*, di *falsa moneta*, o di *lesa maestà*, ne' quali potevano anche accusare i loro padroni. Vedi *L.* 7. §. 2. *D. ad Leg. Jul. Majest.* e *L.* 53. *D. de judiciis.* Essi potevano anche accusare l' omicida del loro padrone (*L.* 1. *C. de precibus imperatori offerendis*), o il loro padrone istesso di aver soppresse le tavole del testamento, nelle quali si ordinava la loro libertà. (*L.* 7. *D. ad Leg. Corn. de fals.*)

(4) *L.* 4. e *L.* 8. *D. de accus.*

(5) *L.* 19. *C. qui accus. non poss. L.* 9. §. 2. *D. de accus.*

(6) *L.* 5. *D. de pub. jud.*

(7) *L.* 8. *D. de accus.*

li che avean meno di una somma determinata dalla legge (1), o ch'erano stati condannati in un giudizio pubblico come calunniatori, prevaricatori o falsi testimonj (2). Finalmente i magistrati, e tutti coloro ch'esercitavano qualche carica (3), non potevano essere accusatori che ne' soli delitti che interessavano tutto il corpo della repubblica, o che offendevano la propria persona o quella de' *suoi* (4).

Più: se per evitare le calunnie alcuni non potevano accusare, per lo stesso motivo alcuni altri non potevano essere accusati. I magistrati, i legati, e tutti coloro che *reipublicæ caussa* erano lontani dalla patria, non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza (5). La legge non voleva che un inimico profittasse della loro lontananza per calunniarli: essa non voleva che la condizione dell' accusatore fosse migliore di quella dell' accusato; nè che i giudici giudicassero di un uomo che non poteva personalmente giustificarsi.

Per un motivo egualmente ragionevole il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio (6), il *patrono* dal liberto (7), il fratello dal fratello (8), il

(1) *L.* 10. *D. de acc.* (2) *L.* 4 e *L.* 9. *de acc.* (3) *L.* 8. *D. de acc.*

(4) Si osservino le citate leggi, e più d'ogni altra la *L.* 11. e 13. *D. de accusat.* Si avverta che qui si parla de' delitti di maestà. Questi savj stabilimenti fecero, al riferire di Plutarco, che l'accusare fosse un'azione onorevole presso i Romani: *Id accusandi studium*, dic'egli, *vel sine privata occasione haud ignobile videbatur: quinimo plurima delectatione eos mirari laudareque juvenes consuevere, quos scelestis ac flagitiosis hominibus, ceu feris generosos catulos, acerrime cernerent incumbentes. V.* Plutarc. in Lucull.

(5) *L. hos accusare* 12. *pr. D. de accus. L.* 15. *D. ad Leg. Jul. de adult.* Vedasi anche Valerio Massimo lib. III. cap. VII.

(6) *L.* 11. §. 1. *D. de accus.*

(7) *L.* 8. §. *ult. D. de accus.* e *L.* 21. *C. qui accus. non poss.*

(8) *L. si magnum* 13. *L. si sororem* 18. *C. qui accusare non possunt.* La legge parla de' delitti alquanto gravi.

marito dalla moglie (1), la madre dal figlio (2), nè il padre di famiglia da colui che abitava nella sua casa (3), o ch' era stato educato nel seno della sua famiglia (4). La legge vedeva un accusatore sospetto in colui che rispettar non sapeva i naturali vincoli del sangue, o i sacri doveri della gratitudine.

Finalmente un tempo determinato, scorso il quale veniva prescritta l' accusa, era l' ultimo suggello che la legge metteva alla tranquillità del cittadino. Se per garantire la proprietà, si era dovuto stabilire una porzione per le azioni civili, era troppo ragionevole che, per assicurare la vita, l' onore e la libertà del cittadino, se ne stabilisse un' altra per le accuse criminali. Niente di più difficile che difendersi da un' accusa, quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo che ha scancellata la memoria delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all' accusato i mezzi da giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo col quale covrire le sue meditate menzogne. Riflessioni così ragionevoli non furono trascurate da' savj legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione. Questa era di venti anni per alcuni delitti, e di cinque, di due e di un anno per altri (5).

Ma non finiscono qui le disposizioni de' romani le-

(1) Essa poteva soltanto accusarlo di *adulterio*, o di *lenocinio*, quando era stata prima dal marito accusata come adultera. *L.* 13. §. 3. *D. ad Leg. Jul. de adult. L.* 2. §. 4. *D. eod. L.* 1. *C. eod.*

(2) *L.* 15. *D. ad L. Corn. de fals.*

(3) *L. pen. C. qui accus. non poss.*

(4) *L. iniquum* 17. *C. qui accus. non poss.*

(5) *L. querelæ* 12. *C. ad Leg. Corn. de fals. L.* 1. §. *præscriptio, et seq. D. de jure fisc. L.* 5. *et* 28. *C. ad Jul. de adult. L.* 29. §. *sex mensium, et seq. D. eod. Leg.* 1. §. *accusationem, D. ad SC. Turpill.* Vedi anche Antonio Mattei *in lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XIX. *cap.* IV.

gislatori relative alle pubbliche accuse. Se la privata tranquillità richiedeva, che tutti questi mezzi si adoprassero per prevenire le calunnie, la tranquillità pubblica ne richiedeva degli altri, per impedire la prevaricazione negli accusatori. Essi videro che la collusione tra l' accusatore e l' accusato render poteva vano il rigore delle leggi, e favorire l' impunità del delitto. Essi videro che la libertà di accusare poteva divenire un oggetto d' industria e di guadagno tra le mani di un accusatore venale. Essi videro che un cittadino poteva vendere il suo silenzio ad un delinquente, o poteva, dopo averlo condotto in giudizio, occultare le vere pruove del delitto, e procurarne coll' uno o coll' altro mezzo l' impunità. Essi videro che le ricchezze, il potere, i rapporti di amicizia o d' interesse potevano rendere un delinquente immune dalla sanzione delle leggi. Per prevenire dunque disordini così funesti, essi non si contentarono di minacciare le pene le più severe contra l' accusatore che *prevaricava*; ma resero la prevaricazione funesta per l' accusato istesso. Se il *prevaricatore* si era col reo transatto prima di accusare, se ne aveva ricevuto danaro o promesse, egli era punito come *concussionario* o *estortore* (1). Ma se la prevaricazione era succeduta all' accusa, allora alla pena dell' accusatore si univa il rischio dell' accusato. Il suo giudizio si proseguiva; il magistrato veniva a far le veci dell' accusatore, e la legge considerava da quel momento l' accusato come confesso del suo delitto (2). L' accusatore veniva condannato all' istessa pena che la legge fissata aveva pel

(1) Veggasi l'opera del celebre Noodt, che ha per titolo: *Diocletianus et Maximus, sive de pactione, et transactione criminum. Lib. singular. cap.* 12.

(2) *L.* 4. 20. 34. D. *de Jur. Fisc. L. ult. D. de prævaric.* e Vinnio *Tract. de transact. cap.* 7. *num.* 24. *et* 25.

delinquente ch' egli aveva chiamato in giudizio, e si univa al taglione l'infamia (1).

A questo rimedio diretto i romani legislatori unirono l'indiretto della *divinazione*. Se vi erano più cittadini che si presentavano come accusatori dell'istesso delitto e dell'istesso reo, allora il magistrato dar doveva la preferenza a colui che agli occhi della legge pareva che avesse un' interesse maggiore di accusarlo, o che meritar dovesse una confidenza maggiore (2). Gli altri accusatori si sottoscrivevano all' accusa: essi non erano obbligati a comparire in giudizio, ma ciascheduno di essi aveva il dritto di somministrare al preferito accusatore le pruove del delitto, e d'invigilare sulla sua condotta. Ordinariamente l' accusatore istesso era quello che implorava il loro soccorso; ma se si nascondeva da loro, se il Magistrato entrava in sospetto della sua mala fede, egli l' obbligava a comunicare tutt' i passi che dava agli altri accusatori, e di accettare non solo la loro assistenza, ma di soggiacere anche alla loro ispezione (3).

Ecco come si combinava in Roma la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare o di *prevaricare*, la pubblica inquisizione colla tranquillità privata, la massima sicurezza dell' innocente col massimo spavento de' rei. Mezzi presso a poco simili producevano gl'istessi effetti in Atene. I pochi frammenti, che ci son pervenuti della legislazione di questa celebre repub-

(1) *L. pen. D. de prævaric. L.* 1. *et L.* 4. §. *pen. D. de his qui not. infam.*

(2) *L.* 16. *D. de accus.*

(3) Ascon. *in divin. argum.*, Gell. *lib.* 11. *cap.* 4. Cic. *Divin. in Verrem. cap.* 16. Si avverta che Asconio interpretando un passo di Cicerone, dove dice: *Custodem Tullio me apponite*, crede che per *custode* Cicerone non intendesse qui il custode che si dava dal reo all' accusatore, ma il soscrittore, che assister doveva al preferito accusatore. Egli meritava in fat ti questo titolo.

blica che fu l'istruttrice di Roma, ci mostrano abbastanza quale era il sistema, col quale si dirigeva presso gli Ateniesi l'accusa giudiziaria. Uno scrittore celebre, che ci ha tramandata una parte delle leggi e de' costumi di questo popolo, descrivendoci la vita de' suoi legislatori, ci ha conservata una legge di Solone, nella quale si permetteva a ciascun cittadino di accusare colui che ne aveva oltraggiato o gravemente offeso un altro (1).

Un'altra legge rapportata da Demostene accordava in alcuni casi un premio all'accusatore (2).

Un'altra rapportata da Andocide metteva accanto di questa libertà e di questi premj la pena più spaventevole contra la calunnia (3).

(1) Παντὶ λαβεῖν δίκην ὑπὲρ τοῦ κακῶς πεπονθότος ἐξεῖναι. *Cuivis eum, qui alteri contumeliam intulerit, accusare permissum esto.* V. Plut. *in vita Solonis*. In Atene non altrimenti che in Roma vi erano le accuse pubbliche e le private: quelle si chiamavano κατηγορίαι, e queste δίκαι. Nelle prime ciascheduno poteva essere accusatore: nelle seconde non poteva accusare che colui che aveva ricevuto il torto. Questa distinzione ci vien chiaramente insegnata da Isocrate nell' Orazione *de Jugo*. Le accuse pubbliche dette κατηγορίαι si suddividevano in varie altre classi o specie, ciascheduna delle quali conteneva un certo numero di delitti: γραφὴ, φάσις, ἔνδειξις, ἀπαγωγὴ, ἀφήγησις, ἀνδρολήψια, εἰσαγγελία, erano i nomi delle varie specie delle pubbliche accuse. Il dottissimo Sigonio nel suo trattato *De Republica Atheniensium lib.* III. *cap.* I. ha classificati i varj delitti, che a ciascheduna di queste accuse appartenevano. Io mi distenderei troppo, se volessi qui trascrivere questa lunga serie che un lettore più curioso potrà leggere nella citata Opera. Quello che conviene qui avvertire, è, che la più gran parte de' delitti erano in queste classi compresi, vale a dire che nella più gran parte de' delitti, l'accusa era pubblica. Ved. Joan. Potteri *Archœologia Græc. lib.* I. *cap.* 22.

(2) Τὰ τρία τῆς οὐσίας μέρη τῷ ἰδιώτῃ τῷ ἀπογράψαντι γίγνεσθαι. *Dodrans bonorum, quæ fisco cedunt, illius esto qui detulerit.* Demosth. *in Theocrinem.*

(3) Εἰ μὲν τἀληθῆ μηνύσειε, εἶναι ἄδειαν: εἰ δὲ ψευδῆ, τεθνάναι. *Indici vera indicanti, impune; sin falsa, capital esto.* V. Andocides *de Misteriis*, et Isocrates *in Oratione de antidosi.*

Un' altra, che ci ha conservata l' istesso Demostene, esigeva dall' accusatore la promessa, ratificata con giuramento, di non ritirarsi dall' accusa finchè non ne fosse terminato il giudizio (1). Questo era anche come poc' anzi si è osservato, un rimedio contro alla *calunnia* e contro la *prevaricazione*. Finalmente l'ultima legge diretta a quest' oggetto, è quella che ci ha conservata Filostrato. Essa stabiliva che l' accusatore, il quale non aveva a suo favore la quinta parte de' suffragj, pagasse una multa di mille dramme (2).

Da queste poche leggi che conosciamo, noi possiam giudicare di quelle che il tempo ci ha involate. E' anche da presumersi, che una gran parte delle leggi de' Romani, delle quali si è parlato, siano state attinte da questo fonte. In una repubblica, dove il massimo oggetto della legge era di difendere la libertà del cittadino, la direzione dell' accusa giudiziaria doveva richiamare le prime cure del legislatore. Non ci deve dunque recar meraviglia, se troviamo su questo articolo leggi così savie in Atene ed in Roma.

Ma chi lo crederebbe? Scorrendo sopra tutt' i codici delle nazioni barbare, portando la fiaccola della filosofia e della ragione in questo aggregato prodigioso di regolamenti che pajono i più capricciosi e i più strani, osservati fuori delle circostanze e de' tempi ne' quali furono dettati, ma che combinati collo stato di quelle società, colla natura di quei governi, coll' indole di quei popoli, cogl' interessi, col carattere, coi pre-

(1) Τὸν μέλλοντα κατηγορεῖν, ὀμνύσθαι ἄπερ τοῦ ἐπεξελθεῖν. *Accusator juramentum dato, se actionem prosequuturum etc.* V. Demosth. *in Midiam.* I Romani, come si è osservato, adottarono questo stabilimento degli Ateniesi.

(2) Vedi Filostrato lib. 1. *Vite de' Sofisti*, *vita di Eschine.* Questi fu, come si sa dall' istesso autore, condannato a questa pena, allorchè accusò Ctesifonte. Demostene (*in Aristocratem*) ci parla anche di questa disposizione delle attiche leggi.

giudizj, coll' ignoranza, colla superstizione di quei secoli, si trovano almeno vestiti di quella necessaria opportunità, che i moderni Codici dell' Europa non conoscono; osservando, io dico, le legislazioni di que' tempi che noi chiamiamo barbari, noi troveremo l'*accusa giudiziaria* molto meglio regolata e diretta presso quelle nazioni, che non lo è oggi presso i popoli più culti dell' Europa. Il codice de' Visigoti, l'editto di Teodorico, il codice de' Longobardi, quello degli Alemanni, la legge Salica, i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, le nostre costituzioni Fridericiane sono piene di savj regolamenti riguardo a quest' oggetto.

Dopo di avere scorse minutamente tutte queste legislazioni, io non ne ho trovata alcuna, dove il dritto di accusare fosse negato al cittadino (1), e dove non si fosse pensato a combinare la libertà di accusare colla difficoltà di calunniare. Da per tutto ho trovata la calunnia punita e prevenuta; in alcune il calunniatore trasferito nel potere dell' accusato e condannato al taglione, come in Roma (2); in altre l' accusatore obbligato a presentarsi nelle carceri e ad esibirsi all' istessa pena, nel caso che non avesse potuto pruovare la verità della sua accusa (3); in alcune esposto al

(1) Questo, non solo presso i Franchi era un dritto, ma in alcuni casi era anche un dovere. Nella collezione delle leggi Saliche, e propriamente nel patto *pro tenore pactis Dominorum Childeberti, et Chlotarii Regum* cap. 3. si punisce come ladro colui che sapendo l' autore di un furto non lo accusava. Ne' capitolari di Carlo Magno e di Lodovico si stabilisce, che il giudice non possa alcuno giudicare, allorchè manca un legittimo accusatore. Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, lib. V. cap. 248 *de non judicando quemquam absque legittimo accusatore.* Vedasi anche l' editto di Teodorico cap. 20.

(2) Vedi il codice de' Visigoti lib. VI. tit. 1. *de accusationibus criminosorum*, c. VI. *Qualiter ad regem accusatio deferatur.*

(3) Vedi il celebre editto di Teodorico cap. 13. Si osservi, che non è nel solo codice de' Visigoti, e nell' editto di Teodorico,

furore dell'accusato, al quale la legge dava un barbaro dritto, ma che non lasciava d'intimorire un accusatore di mala fede (1); in altre punito con una multa forse superiore a tutte le pene pecuniarie, colle quali erano in alcuni di questi codici tutt'i delitti puniti (2). Ho trovato inoltre dove interdetta ogni accusa segreta (3); dove proibito al giudice di giudicare nell'assenza di una delle due parti, o prima che l'accusato non avesse dall'accusatore istesso ascoltata l'accusa che s'intentava contra di lui, e non avesse coll'istesso altercato (4); dove adottato l'uso di Roma e di Atene di obbligare l'accusatore a non ritirarsi dall'accusa prima della sentenza, affinchè questa decider potesse della sua sorte nel caso che il reo rimanesse assoluto (5); dove esclusi dal dritto di accu-

che si stabilisce la pena del taglione per l'accusatore calunnioso. L'istessa pena si trova stabilita per l'istesso delitto ne' capitolari di Carlo Magno, e nelle nostre costituzioni Fridericiane. Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. VI. cap. 329. *De his, qui innocentes apud principem, vel apud alios accusaverint*; e lib. VII. cap. 180. *Quod eamdem pœnam passurus sit accusator, si convincere accusatum non potuerit, quam reus passurus erat.* Vedi anche le nostre costituzioni Sicule, dove si contiene la legge di Federico, e propriamente lib. II. tit. XIV. *de pœna calumniæ contra calumniantes stabilita.*

(1) *Vedi il codice degli Alemanni cap.* 44.

(2) Nella legge Salica si stabilisce che colui che accusava un altro d'un delitto grave, e che non si trovava veridico, fosse condannato alla pena di 200 soldi, e di 62 se il delitto era di poco momento, pena fortissima, se si vuol paragonare alle altre pene, colle quali si trovano puniti in questa legge gli altri delitti. V. la legge Salica tit. xx. §. 11.

(3) Vedi l'editto di Teodorico cap. 50 dove si dice: *Occultis secretisque delationibus nihil credi debeat, sed eum, qui aliquid defert, ad judicium venire convenit, ut si, quod detulit non potuerit adprobare, capitali subjaceat ultioni.*

(4) Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. VII. cap. 145 e 168.

(5) Vedi le due costituzioni di Federico nella raccolta delle costituzioni Sicule lib. II. tit. 13. e 15.

sare coloro che avevan data pruova della loro mala fede (1); dove quelli che per la bassezza della loro condizione, o pe' loro delitti meritar non potevano la confidenza della legge (2); e dove finalmente proibito al giudice di prestar fede al servo che accusava il padrone, al familiare che accusava il padre di famiglia, ed al liberto che accusava colui che data gli aveva la libertà (3).

Queste poche leggi estratte da' codici delle nazioni barbare, e tante altre che ho tralasciato di rapportare, mi suggeriscono una quantità non piccola d'osservazioni che io immolo volentieri alla brevità, alla quale ho proposto di sacrificare tutto ciò che può essere in certa maniera estraneo al mio unico oggetto. Io prego il lettore di compatire questa economia di pensieri in un'opera, nella quale se l'autore volesse spaziarsi sopra tutti gli oggetti, ne' quali non può fare a meno d'incontrarsi, avrebbe di che riempire una biblioteca co' soli suoi scritti. Contentiamoci dunque di aver osservato quale sia stata la polizia dell'accusa giudiziaria presso una gran parte delle nazioni, e per lungo tratto di secoli. Rivolgiamo ora lo sguardo sul sistema che oggi si tiene. L'imparzialità del parallelo renderà il lettore giudice della preferenza, e faciliterà allo scrittore lo sviluppo di molte interessanti idee.

(1) Vedi il codice de' Longobardi lib. II. tit. 51. *de testib.* §. 8.

(2) Vedi i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. I. cap. 45. *de accusatione vilium personarum*, lib. VI. cap. 144. *de non credendo servo, si super dominum suum, vel super alium liberum crimen injecerit*; e lib. VI. *cap.* 298. *de illis, qui quum diversis sceleribus implicati sint, ad accusationem vel ad testimonium non admittuntur.*

(3) Nell'eccezione fatta dalla legge in favore del padrone, del padre di famiglia e del *patrono*, erano anche compresi i loro respettivi figli. Leggasi il cap. 48 e 49. dell'editto di Teodorico.

CAPO III.

Dell' accusa giudiziaria presso i moderni.

Un concorso di varie cause oscure e dispregevoli, la maggior parte delle quali deve alla superstizione ed al dispotismo la sua origine, ha data una nuova forma a questo primo anello della criminale procedura in quasi tutte le nazioni dell' Europa. Lunga e pericolosa sarebbe l' istoria di questa vicenda. Io ne tralascio l' origine, e mi contento di esaminarne lo stato (1).

Una volta, come si è osservato, l' accusa entrava nella somma de' dritti della cittadinanza. Oggi questa prerogativa si è tolta al cittadino: egli non può accusare che le proprie offese, o quelle de' suoi stretti parenti; egli non può in molti paesi altro cercare che la riparazione del danno (2). Una persona pubblica vien destinata dalla legge a perseguitare i delitti, e far le parti del fisco, per ottenere la punizione de' rei; e il giudice che deve giudicare, è quello che deve spiare e scovrire il vero autore del delitto, indagare le circostanze che l' hanno accompagnato, ed ordire la tela giudiziaria del processo.

Questa operazione *inquisitoria*, dalla quale dipende l' esito del giudizio, si fa col massimo segreto, e si affida in gran parte alle mani venali de' subalterni ministri del giudice, il quale non potrebbe senza il loro ministero riuscire nella sua commissione.

(1) Veggasi Tomasio nella sua dissertazione *de origine processus inquisitorii*, e l' opera di Boemero che ha per titolo: *Jus ecclesiasticum Protestantium etc.* lib. v. *tit.* 1. §. LXXX. et seq.

(2) In Francia la parte offesa si chiama per questo motivo *parte civile*.

Una volta tutto era pubblico. Nella Grecia, in Roma, presso i barbari stessi l'accusatore alla presenza dell'accusato intentava la sua accusa (1); i testimonj alla sua presenza deponevano, il giudice alla sua presenza l'interrogava; e l'accusato rispondeva all'accusatore, a' testimonj ed al giudice; interrompeva i loro racconti; faceva loro delle domande, altercava con essi, ed esponeva al giudice i motivi delle *rifiute* de' testimonj ch'erano sospetti; l'eccezioni ch'egli poteva addurre contra l'accusatore; e gl'indizj della sua innocenza (2). Presso i Romani egli poteva anche ave-

(1) Noi troviamo anche negli Atti degli Apostoli una pruova della precisione, colla quale le romane leggi prescrivevano che l'accusato vedesse il suo accusatore, e che alla sua presenza si proferisce l'accusa. Veggasi negli Atti degli Apostoli il cap. XXV. Veggasi anche Cujacio *in lib.* IX. *C. Tit. de Quæst.*

(2) Per quel che riguarda l'assistenza dell'accusato alle deposizioni de' testimonj, noi ne abbiamo infinite pruove nel Corpo del dritto, e negli antichi scrittori. Noi ne abbiamo una pruova nella *L. si postulaverit* 27. §. *quæstioni D. ad Legem Juliam de adult.*; un' altra nella *L.* 15. *et pen. C. de testib.*; *un' altra* nella *L.* 1. *D. de fid. instrum*; ed un' altra nella *Novella* 90. *cap. ult.*, dove si prescrive che non si possano esaminare i testimonj senza la presenza di ambe le parti.

Noi abbiamo inoltre un luogo di Cicerone (*in orat. pro Flac.*) dove ci fa vedere che l'arte dell'oratore consisteva nel bene interrogare i testimonj, e nel rimproverarli allorchè oscuravano ciò che poteva giovare al cliente ec. Un luogo di Asconio (*lib.* II *in Verr.*) ci fa vedere che non si poteva cominciare a parlare prima di aver interrogati i testimonj, e che s'interrogavano da colui contro il quale venivano prodotti. Plinio (*lib.* III. epist. IX.) dice: *Concipere animo potes, quam simus fatigati, quibus toties agendum, toties altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi.* L'istesso si riferisce da Quintiliano (*lib.* V. *Inst. Orat. cap.* VII.) Io ho voluto portare tutte queste autorità, perchè la comune scuola de' dottori, interpretando male le parole della *L. nullum* 14. *C. de testib.* che dicono, *testes intrare judicii secretum etc.* crede che i testimonj si esaminassero presso i Romani in secreto, donde poi forse è venuto l'uso barbaro; ricevuto in una gran parte de' tribunali di Europa, di non far sentire all'accusato, se non il giuramento che fa il testi-

re accanto un avvocato che lo consigliasse, e che parlasse per lui (1). L'opposto avviene a' nostri giorni. Se se n'eccettui l'Inghilterra, dove la procedura criminale si rassomiglia molto a quella de' Romani, in tutte le altre nazioni un misterioso ed arbitrario segreto accompagna i primi e i più interessanti passi della nostra procedura. O che il delitto pervenga alla cognizione del giudice per un rapporto degl' incumbenzati del governo, o che gli pervenga per l'avviso di un dinunziatore, o per l'accusa della parte offesa, l'inquisizione è sempre segreta. Il cittadino, sul quale cade o l'*accusa* della parte, o la *dinunzia* del dinunziatore, o il *sospetto* del giudice, ignora ciò che si trama contra di lui; e se è innocente, non può neppure sospettare della tempesta che si prepara sul suo capo.

Se la sua condizione non è tale che non vi sia da temere della sua fuga, o se il delitto, del quale viene incolpato, non è di poco momento; un semplice indizio basta per privarlo della sua libertà, della sua famiglia, del suo onore. Una mano armata va a sorprenderlo, ad oltraggiarlo ed a condurlo in un carcere, dove ogni comunicazione gli è interdetta. Questo è il primo momento, nel quale egli si avvede di essere stato accusato o calunniato; ma egli ignora ancora, e dee per molto tempo ancora ignorare ciò che si è tramato contra di lui. Debbono passare più settimane, e qualche volta anche de' mesi, prima che la sua curio-

monio, senza fargli sentire la sua deposizione. Si avverta che il *secretum*, donde è nato l'equivoco, significa in questa legge il banco del giudice, come in varie altre leggi si trova adoprato. *Intrare secretum*, per dire, parlare secretamente, non sarebbe latino. Per quel che riguarda poi il sistema che si teneva riguardo a ciò ne' tempi barbari, veggasi quel che si è detto nell'antecedente capo, e leggasi Beaumanoir cap. LXI. p. 315.

(1) V. Poleto *Historia fori Rom. lib.* IV.

sità sia in parte soddisfatta. La moltiplicità degli affari non permette a' giudici di farlo così presto comparire in giudizio, e qualche volta alle distrazioni della loro carica essi vi aggiungono anche quella de' loro piaceri.

Lo stato dell' accusato, durante questo tempo, è uno stato di violenza e di tormento. Se la sua coscienza non lo rimprovera di alcun delitto, la sua immaginazione non lascia per questo di funestarlo e di riempirlo di spaventi. L' oscurità del suo carcere, le catene che lo circondano, la privazione de' suoi amici e de' suoi parenti, la solitudine così funesta ne' pericoli, tutto gli annunzia la morte. Egli si ricorda di aver degl' inimici: egli sa quanto sogliono esser ben tramate le insidie dell' impostura: la sua memoria gli presenta le serie e il numero infinito degl' infelici che ne sono stati le vittime. I suoi soliloquj interrotti dal pianto, non fanno che ricordargli la disgrazia degli uomini regolati da leggi così funeste. Egli dirige le sue parole alla giustizia che la sua immagine riscaldata personifica; reclama innanzi a questo fantasma impotente i dritti che la sua innocenza gli dà alla libertà, alla sicurezza ed all' onore; gli mostra un pane bagnato dalle sue lagrime, e circondato da insetti schifosi che sono i soli esseri che la legge gli permette di vedere; gli scuopre le piaghe che la durezza e l' angustia del suolo, dove è condannato a dormire, han fatto nascere nel suo corpo esinanito; gli racconta la sua vita, e nel racconto non fa che l' apologia della sua condotta. All' istoria de' suoi disastri unisce quella dell' avvilimento, della disperazione e della miseria della sua famiglia. Coi colori i più vivi gli dipinge i suoi cadenti genitori, trattenuti innanzi alla porta di un giudice che non è accessibile che all' opulenza ed alla grandezza; i suoi amici che vanno in cerca

di un protettore, e che non trovano altro che orecchie sorde e volti gelati; i suoi parenti oltraggiati da' suoi nemici che trionfano; i suoi figli già vicini a perire dalla fame, e la sua sposa virtuosa agitata tra la scelta dell'esistenza o dell'onore. In questo mentre egli si ricorda di esser solo; si avvede che tutto è muto e sordo intorno di lui; si avvede che i suoi discorsi non fanno che maggiormente riscaldare la sua immaginazione che gli ha prodotti: si tace, e comincia di nuovo a ricercare chi ha potuto essere il suo accusatore, e quale la sua accusa. Questa incertezza lo tormenta: egli desidera di uscirne, ma teme la presenza de' giudici. Egli non sa quali saranno le *interrogazioni* che gli saran fatte, e come debba rispondervi. Egli teme che usando il linguaggio della verità, non confermi gl' indizj che vi sono contra di lui, e non metta il suggello a' suoi disastri. La condizione del vero reo è in questo migliore della sua, perchè colui ch' è consapevole del delitto che ha commesso, e sa le circostanze che lo hanno accompagnato, può facilmente prevedere ciò che si è provato contra di lui, ed eluderlo colle sue risposte. L' innocente dunque deve essere spaventato dalla sua innocenza stessa.

Ecco quali sono le prime funeste conseguenze di un metodo assurdo e feroce, che il solo dispotismo poteva ideare, che la sola superstizione poteva diffondere, e che la sola ignoranza di alcuni secoli, la sola oscitanza de' governi poteva adottare e sostenere in una gran parte de' tribunali dell' Europa. Riserbandomi di esaminare gli altri vizj della moderna procedura ne' seguenti capi, io mi ristringo in questo alla semplice accusa. Io osservo due opposizioni principali tra l'antico e il nuovo metodo riguardo a quest' oggetto. 1.° Io veggo tra gli antichi l'accusa permessa a tutt'i cittadini. 2.° Io la veggo palese all' accusato, fin

dal primo momento che s'intentava. Trovo abolito l'uno e l'altro tra' moderni. Cerco di esaminare se questo sia una conseguenza necessaria di quel principio che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni alle quali vengono prescritte, e veggo che l'autore dello *Spirito delle leggi*, il quale si scaglia con ragione contro la seconda di queste due opposizioni, trova poi nella diversità de' governi un motivo da difendere la prima. Esamino la forza della sua proposizione, e la trovo derivata da un falso principio, e appoggiata sopra alcuni fatti che nulla provano: " In Roma, egli dice, era permesso a
,, ciaschedun cittadino d'accusarne un altro: questo
,, era analogo allo spirito della repubblica, dove ogni
,, cittadino deve avere pel bene pubblico uno zelo sen-
,, za limiti; ove si suppone che ogni cittadino tenga
,, tutt'i dritti della patria nelle sue mani. Si conser-
,, vò sotto gl'Imperatori la massima della repubblica,
,, e si vide subito comparire una specie di uomini fu-
,, nesta, una truppa di delatori. Chiunque avea molti
,, vizj e molti talenti, un'anima molto bassa ed uno
,, spirito ambizioso, cercava un delinquente, la perdi-
,, ta del quale potesse esser grata al principe: questa
,, era la strada che conduceva agli onori ed alla fortu-
,, na, cosa che non avviene tra noi. Noi abbiamo oggi
,, una legge ammirabile: questa è quella che vuole,
,, che il principe, stabilito per far eseguire la legge,
,, crei in ogni tribunale un magistrato per persegui-
,, tare in suo nome tutt'i delitti, in manierachè il me-
,, stiere di delatore è sconosciuto tra noi; e se si ve-
,, nisse mai a sospettare che questo vendicatore pub-
,, blico abusasse del suo ministero, egli verrebbe ob-
,, bligato a nominare il suo denunziatore (1).

(1) *Esprit des Loix* lib. VI. cap. VIII.

Che mi si permetta di osservare cogli occhi della sana critica questa maniera di ragionare di quest' autore celebre, e che si giudichi quindi se questa sua opinione meritava di far tanti proseliti, quanti ne ha fatti. Io venero gli errori stessi di questo grand' uomo; ma quando questi mi pajono perniciosi al genere umano, mi fo un dovere di rilevarli; ed a misura che veggo, ch' essi han fatta maggiore impressione nella mente degli uomini, io li combatto con maggiore zelo.

Credere, che la libertà di accusare sia utile in una repubblica e perniciosa in una monarchia, perchè in una repubblica ogni cittadino deve avere pel bene pubblico uno zelo senza limiti, e nella monarchia potrebbe abusare di questo dritto, per favorire le mire del principe; attribuire a questa libertà l' origine de' delatori in Roma; fondare sopra queste ragioni l' apologia del sistema adottato da quasi tutte le nazioni di Europa di distruggere questa libertà, per incaricarne una persona pubblica che faccia le veci degli accusatori; asserire finalmente, che 'l mestiere di delatore è sconosciuto tra di noi, è l' istesso che distruggere i più sani principj della politica, è l' istesso che confondere le idee più separate tra loro; è l' istesso che mostrare un' ignoranza dell' antica e moderna giurisprudenza; è l' istesso che dedurre da un principio una conseguenza opposta a quella che naturalmente dovrebbe derivarne. Per dimostrarlo, io ragiono in questo modo.

Se la libertà di accusare portasse seco la facilità di calunniare, nè in una repubblica, nè in una monarchia la legge potrebbe dare al cittadino questo barbaro dritto. Le conseguenze di questa concessione sarebbero ugualmente funeste in tutt' i governi, e la tranquillità del cittadino ugualmente esposta. Roma libera e Roma schiava si sarebbero ugualmente risenti-

te di un abuso destruttore della civile libertà. Quando si parla dunque di libertà di accusare, si suppone sempre che questa sia combinata colla massima difficoltà di calunniare, e la severità delle pene e la moltiplicità de' rimedj che i legislatori di Roma e di Atene adoprarono per punire e prevenire la calunnia, ci fanno bastantemente vedere la poca confidenza ch'essi avevano in quello *zelo pel pubblico bene*, sul quale Montesquieu stabilisce la libertà dell' accusa in una repubblica. Supponendosi dunque la libertà di accusare combinata colla massima difficoltà di calunniare, io non so come questa possa esser utile in una repubblica e perniciosa in una monarchia: io non so come possa nel governo di un solo divenire un'arme, un istrumento dell' oppressione. Non si confonda monarchia e dispotismo. Nella prima il principe che ha fatta la legge, non può non farla eseguire; e nell' ultimo, o la volontà arbitraria del principe è la sola legge, o, se vi son leggi, la facoltà di farle eseguire è tra le mani del despota istesso che le ha dettate. Egli può farle valere quando vuole, e farle tacer quando gli piace. Non è così in una monarchia. Se la legge punisce il calunniatore; se essa vuole che, assoluto l' accusato, il giudice esamini la condotta dell' accusatore: se la sua terribile sanzione condanna al taglione ed all' infamia l' accusatore di mala fede, la libertà di accusare non potrà in qualunque caso divenir perniciosa. Essa diverrà un' arme inutile tra le mani di colui che vorrebbe abusarne. Il vile ambizioso potrebbe con minor rischio e con maggior sicurezza impiegare la sua spada per trucidare la *persona divenuta sospetta al principe*, che servirsi della libertà di accusare per turbare la sua tranquillità, per offender la sua innocenza con un'accusa calunniosa. Il primo de' due attentati potrebbe rimanere impunito, perchè occulto; ma il secondo po-

trebbe forse avere l'istessa sorte? Il suo delitto commesso sotto gli occhi della legge, ed alla presenza de' giudici; il suo delitto attestato da tutte quelle solennità che dovrebbero accompagnare un' accusa giuridica; il suo delitto facile a provarsi, quando la pubblicità de' giudizj distruggesse il mistero della inquisizione, potrebbe forse sfuggire il rigor della legge? I giudici potrebbero forse senza scandalo lasciarlo impunito? ed il principe potrebbe forse a fronte delle leggi che ne inculcano la punizione, e dell' accusato innocente che ne cerca vendetta, potrebbe, io dico, assolverlo senza distruggere l'autorità di quelle leggi, delle quali egli è l' autore ed il custode, senza alterare la costituzione dello stato, senza acquistarsi la pubblica diffidenza, senza esporre a maggiori rischi il suo trono medesimo?

Che l'istoria di Roma sia la pruova di questa verità. Quando Silla, Augusto, Tiberio, Caligola e gli altri tiranni dell' impero cercarono de' *delatori* tra' Romani, bisognò sospendere il rigore di quelle leggi che punivano l' accusatore di mala fede; bisognò separare la libertà di accusare dalla difficoltà di calunniare; bisognò lasciar libera l'accusa ed impunita la calunnia (1). L' autorità onnipotente del capo dell' impero, che arbitrariamente disponeva del senato, de' magistrati, del popolo e delle leggi, premiar poteva il delitto, poteva punire la virtù, poteva render legittimo ciò ch'era più opposto alle leggi; poteva in

(1) Vedi la nota dell'antecedente capo alla pag. 154. Nella legge Cornelia pubblicata nella dittatura di Silla, che riguardava i delitti di maestà, si conteneva questa spaventevole determinazione: *Calumniatoribus nulla pœna sit. Majestas est*, scrive Cicerone ad Attico, *ut Sylla voluit, ut in quemvis impune declamari liceat.* Questa legge di maestà di Silla fu inserita da Cesare e da Augusto nelle leggi Giulie; e questo è il motivo pel quale non vi è su di essa alcun titolo nè nel Digesto, nè nel Codice.

una parola render la sua momentanea volontà la sola norma de' giudizj e l'unico codice della nazione (1). Ma potrebbe questo avvenire in una monarchia regolare? Vi è stato mai forse dispotismo più esteso nella terra, di quello che vi fu sotto i primi Cesari in Roma? Se la libertà di accusare dovesse produrre sotto il governo di un solo quelle conseguenze funeste che Montesquieu le attribuisce, perchè non le produsse ne' tempi posteriori sotto questa forma di governo ed in Roma istessa? Quando Tito per la prima volta, e Nerva per la seconda risvegliarono l'osservanza delle antiche leggi contro a' calunniatori; quando per più di novant'anni la pubblica amministrazione regolata venne da' talenti e dalle virtù di Trajano, di Adriano e de' due Antonini; quando la ferocia del dispotismo si cambiò tra le mani di questi principi virtuosi nella moderazione di una monarchia temperata; quando sotto il loro felice impero nuovi rimedj si cercarono per garantire la privata sicurezza dalle insidie e dalla calunnia, la libertà di accusare combinata un'altra volta colla difficoltà di calunniare non lasciò forse di esser perniciosa? Non divenne forse così utile, come lo era stata durante la libertà della repubblica (2)?

(1) Per persuadersi della verità di questo fatto io mando il lettore alla storia di un imperatore, il cui nome non viene ordinariamente inserito tra quelli de' più fieri tiranni di Roma. Che si legga l'enumerazione che Elio Sparziano ci fa de' senatori ed altri personaggi distinti fatti morire da Settimio Severo *sine caussæ dictione*, e si vedrà dove era giunta l'onnipotenza dispotica di questi tiranni. Elio Sparziano *in Severo*.

(2) Vedi Giulio Capitolino *in M. Ant. Philos.* e ciò che in questo luogo soggiunge il celebre Casaubono *in Hist. Aug. T.* 1. *pag.* 33. *num.* 1. *ediz.* 1671., e più d'ogni altro Plinio nel Panegirico di Trajano, dove, dopo aver accennato ciò che da Tito e da Nerva si era fatto su questo proposito, colla massima eloquenza espone ciò che si fece da Trajano. Giova qui rapportare

Non è dunque il governo di un solo in generale, ma il solo dispotismo è quello che può render perniciosa la libertà dell' accusa, come può render pernicioso ogni altro dritto, ogni altra prerogativa che dalla cittadinanza dipenda. Tra le mani della schiavitù tutto degenera, tutto si altera e si corrompe. Il migliore schiavo del mondo è quello al quale si lasciano minori prerogative: disposto ad abusare di tutto, egli è meno pernicioso, a misura che ha meno materiali per esserlo. Tra due dispotismi il peggiore è quello, nel quale la schiavitù è coverta dalla toga della cittadinanza; e questo era il dispotismo di Roma, allorchè fiorivano i delatori.

Ma seguiamo per poco le tracce di Montesquieu: confondiamo le idee più opposte tra loro. Senza distinguere monarchia da dispotismo, supponiamo che la libertà di accusare sia, in qualunque governo di un solo, un istrumento pernicioso, atto a favorire le oppressive mire del principe, ed in questa supposizione vediamo, se regga la sua apologia del metodo quasi generalmente adottato nell' Europa, di sopprimere questa libertà, e di sostituirvi un *vendicatore pubblico* che faccia le veci degli accusatori.

le sue parole, per mostrare gli effetti che produssero le benefiche cure di questo principe: *Quam juvat cernere Ærarium silens et quietum, et quale ante delatores erat, nunc templum illud, nunc vere Deus, non spoliorum civium cruentarumque prædarum sævum receptaculum, ac toto in orbe terrarum adhuc locus unus in quo, optimo principe, boni malis impares essent; manet tamen honor legum, nihilque ex publica auctoritate convulsum, nec pœna cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod jam non delatores, sed leges timentur.* E parlando delle pene de' delatori, dice: *Contigit desuper intueri delatorum ora supina; retortasque cervices agnoscebamus et fruebamur, cum velut piaculares publicæ sollicitudinis victimæ supra sanguinem innoxiorum ad lenta supplicia gravioresque pœnas ducerentur.* L'istesso avvenne nel breve regno di Pertinace, come si può vedere nel citato Giulio Capitolino *in Pertin.*

Chi è, io domando, questo *vendicatore pubblico*? Questi è un magistrato creato dal principe, pagato dal principe, che deve al principe ciò che ha, e che può esserne dal principe privato. Dignità, onori, fortune, tutto riconosce da' favori del sovrano, e tutto gli può esser tolto da quella mano che glielo ha dato. Or, se l' interesse è il gran motore degli uomini, io vorrei sapere dall' autore dello Spirito delle leggi, se un cittadino che non ha tutti questi rapporti col capo della nazione, potrebbe, abusando della libertà di accusare, avere una disposizione maggiore a favorire le di lui mire, di quella che può avervi questo *vendicatore pubblico* che per proprio interesse dovrebbe piuttosto considerarsi come il vendicatore del principe. I fatti che potrebbero confermare questa riflessione, sono infiniti. Io lascio a ciaschedun lettore applicarvi quelli che son pervenuti a sua notizia.

Mi si presenta un' altra riflessione. I Romani distinguevano due specie di calunnie; la calunnia propriamente detta e la calunnia *manifesta*. Nell' una e nell' altra vi era bisogno del *dolo*, cioè della mala fede; ma nell' ultima questa doveva esser più dichiarata, più manifesta. La differenza dipendeva da' gradi dell' evidenza. Se, per esempio, non vi erano che tenuissimi sospetti contro l' accusato, ma vi erano fortissimi argomenti che provavano la sua innocenza; e se malgrado la cognizione che l' accusatore avea di questi argomenti, egli intentava la sua accusa, questa si chiamava semplicemente calunniosa; se poi anche que' tenuissimi sospetti non esistevano, allora la calunnia si chiamava *manifesta*. Vi erano, secondo i principj della romana giurisprudenza, alcune persone privilegiate, le quali non potevano esser punite che per una calunnia *manifesta*. Tra queste era compreso l' avvocato del fisco e 'l magistrato che accusava *ex offi-*

cio (1). Le nostre leggi, le quali, come si è veduto, si sono tanto allontanate da' principj della romana giurisprudenza riguardo all' accusa giudiziaria, hanno poi religiosamente adottato quello che è meno favorevole alla civile libertà. Non basta la semplice calunnia, ma vi è bisogno di una calunnia manifesta, per ottenere che la mala fede del *vendicatore pubblico di Montesquieu* sia condannata e punita. Or chi sa quanto poco ci voglia a trovare anche nell' innocenza più evidente qualche leggerissimo indizio di un delitto, conoscerà quanto facile riuscir possa a questo magistrato di calunniare colla massima sicurezza un infelice.

Se si rifletta in oltre alla dignità della sua carica, al potere ed all' influenza che ha, si troverà, che questo magistrato ha molti mezzi di più e molti ostacoli di meno per abusare del suo ministero, che non avrebbe un privato cittadino, se la libertà dell' accusa fosse in vigore.

Finalmente, per persuaderci della stranezza della moderna legislazione riguardo a quest' oggetto, basta osservare che, nel tempo istesso che si è abolita la libertà di accusare, si è permessa la libertà di denunziare. Io non posso accusare un uomo che ha offesa una persona che non mi appartiene, ma posso però denunziarlo. La differenza tra l' accusa e la denunzia è, che la prima è palese, e la seconda è occulta. L' accusa è un duello che si fa a petto scoverto e con armi uguali, e la denunzia è un colpo tirato a man salva da una mano nascosta dietro una parete che lascia all' infelice che l' ha ricevuto, la curiosità di sa-

(1) Vedi Ant. Mattei *in Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XVII. *cap.* III. §. 7. Erano anche compresi in questo numero tutti quelli i quali *ex officio* accusavano nelle straordinarie procedure, come i *curiosi*, *stazionarj ec.* Arg. *L. ea quidem* 7 *C. de accus. L.* 1. *C. de Curios. et Station. L.* 6. §. *Nuntiatores D. ad SC. Turpill. L. Divus.* 6. *in fin. D. de custod. et exhib. reor.*

pere chi glielo ha scagliato (1). In quella l'accusatore deve sostenere la sua accusa, deve comparire in giudizio, deve somministrare le pruove contro l'accusato; ed in questa il denunziatore, fatta la denunzia, si ritira, e non ha più parte alcuna in giudizio. Il suo nome non si manifesta negli atti, la sua accusa istessa non è sottoscritta dalla sua mano: egli può anche fare da testimonio del delitto. Questa è la maniera più comoda di turbar la pace di un uomo; ma questa è anche la maniera di distruggere la confidenza che ci deve essere tra cittadino e cittadino. Chiunque può sospettare di vedere in altrui un delatore, vi vede un inimico. Infelici gli uomini, allorchè son condannati a simile diffidenza!

Io non parlo delle pene de' calunniatori. Le nostre leggi che si risentono di tutta la ferocia de' tempi ne' quali sono state dettate, allorchè si tratta di punire gli altri delitti, mostrano un' indulgenza perniciosa e non opportuna riguardo a' calunniatori. All' indulgenza della legge si unisce l'impressione che ha fatta una massima dispotica ch'è stata adottata come un assioma di politica, e come un canone di giurisprudenza ne' nostri tribunali, dove gli usi e la maniera di pensare de' giudici, hanno maggior forza delle leggi. Se si puniscono i calunniatori, dicono alcuni autori animati dallo spirito di Silla e di Tiberio, non si trove-

(1) L'illustre cittadino che ne' bei giorni di Roma chiamava in giudizio un altro cittadino potente, mostrava nel foro quel coraggio che mostrato avea nel campo. Il suo patriottismo era premiato dalla legge e dall'opinione, nel mentre che il vile delatore era un mostro agli occhi de' suoi concittadini. Vedi Svetonio *in Jul. Cæs. cap.* 4.; Cicer. *Divinat. in Verr. cap.* 20., *pro Cœl. c.* 7. *et* 30. *Ad Quint. Fr. lib.* III. *cap.* 2 *et* 3. L'istesso Cicerone *Orat. pro Balbo*, *cap.* 25. ci dice che il premio dell' accusatore che faceva condannare un altro di ambito, era d'ottenere il dritto del suffragio nella tribù di colui che era stato giudicato.

ranno i denunciatori. Qual differenza tra la maniera di pensare de' nostri giureconsulti e quella de' legislatori di Roma! Questi vollero che la condizione del delatore fosse peggiore di quella dell' accusatore. La legge puniva in molti casi il delatore, ancorchè non fosse incolpato di calunnia. Bastava che colui ch' egli aveva chiamato in giudizio fosse assoluto, per rendere punibile la denunzia (1). Qual denunziatore ancorchè calunnioso è stato mai punito tra noi?

Queste riflessioni, piuttosto accennate che sviluppate, basteranno, io spero, per mostrarci la necessità che vi sarebbe, di riparare questo primo passo della criminale procedura. Io esporrò nel seguente capo ciò che ho pensato su quest' oggetto.

CAPO IV.

Nuovo sistema da tenersi riguardo all' accusa giudiziaria.

Se la libertà dell' accusa, come mi pare di aver mostrato, non solo non è perniciosa in qualunque specie di governo, quando è ben combinata colla difficoltà di abusarne, ma è utile e necessaria, come quella

(1) L. 2. pr. et §. *Divus Pius.* L. 15. §. 1. et 2. L. 22. §. ult. L. 23. e più d' ogni altra L. 24. D. *de jure fisc.* Noi abbiamo osservato nell' antecedente capo, che l' accusatore non era esposto ad alcuna pena pel semplice *non probasti*, che proferiva il magistrato che presedeva (vedi la nota 2. p. 155. del capo precedente): ma non era così del delatore. L' imperatore Costantino il grande giunse fino a proibire che si prestasse orecchio a' delatori. Noi non potremmo, diceva egli, sospettare dell' innocenza di un uomo, al quale è mancato un accusatore, nel mentre che non gli mancava un inimico. Veggasi la *L. 6. Cod. Theod. de famosis libellis.* Veggansi anche le altre leggi da lui e da' successori emanate contro i delatori, e propriamente le leggi 1, 2, 8 e 10. *Cod. Theod. de petition. et ultro datis, et delator.*

che stabilisce una reciproca ispezione tra' cittadini, rende più difficile l'occultazione de' reati, più rara l'impunità, e meno frequenti i delitti: se questa libertà, per servirmi dell'espressione di un celebre politico (1), *dà via, onde sfogare a quegli umori che crescono nelle cittadi in qualunque modo contra a qualunque cittadino*; se non vi è cosa che faccia tanto stabile uno stato, quanto ordinarlo in modo, che l'alterazione di questi umori che l'agitano, abbiano una via da sfogarsi ordinata dalle leggi, se, in una parola, la libertà di accusare è una prerogativa che non si può separare dalla cittadinanza, senza incorrere ne' più gravi disordini; il primo oggetto della riforma della criminale procedura dovrebbe dunque essere di restituire questo dritto al cittadino, ed il secondo di combinarlo colla difficoltà di abusarne. Per conseguire il primo, non vi sarebbe bisogno di altro che di una concessione; ma per ottenere il secondo, vi vogliono varj mezzi. Tra quelli che le antiche legislazioni ci offrono, bisognerebbe adottarne alcuni, altri correggerli, ed altri accomodarli allo stato presente delle cose.

Le disposizioni delle romane leggi contro il *prevaricatore* dovrebbero essere adottate senza cangiamento alcuno, e quelle contro il calunniatore lo dovrebbero essere egualmente, fuorchè nell'inustione che si faceva sulla loro fronte. Il taglione e l'infamia dovrebbero essere la pena dell'uno e dell'altro; ma la fronte del calunniatore rimaner dovrebbe nella sua integrità. Essa non dovrebbe soggiacere all'indelebile ignominia dell'inustione che in quei soli casi ne' quali questa pena prescritta venisse al delitto, del quale egli avrebbe accusato un innocente.

Il lettore conoscerà il motivo di questa correzione,

(1) Machiavelli ne' discorsi sulla prima deca di Livio l. 1. c. VII.

allorchè perverrà alla seconda parte di questo libro che contiene il sistema penale. Io mi riserbo anche di esporre le mie idee sul tempo, il modo e l'ordine col quale proceder si dovrebbe al giudizio tanto di *prevaricazione* quanto di *calunnia*, nell'ultima parte della criminale procedura, quando parlerò delle appendici della sentenza che assolve. La novità del mio piano non mi permetterebbe di adottare senza alcuna modificazione l'antico metodo riguardo a quest'oggetto. Non debbo però dir l'istesso riguardo alle persone che possono accusare, o che possono essere accusate.

In Roma, come si è osservato, non tutti potevano accusare, non tutti potevano essere accusati. Vi erano alcuni che non potevano accusare che le proprie offese, o le insidie contro lo stato intero (1); vi erano altri che non potevano essere da persona alcuna accusati (2); ed altri che non potevano esserlo da certe determinate persone (3). Così riguardo agli uni, come riguardo agli altri, non credo che si dovrebbe cosa alcuna aggiugnere, o togliere da ciò che da' suoi savj legislatori fu con tanta saviezza determinato.

Io non rapporto qui queste eccezioni, per non replicare inutilmente ciò che si è detto (4). Queste sono un aggregato di rimedj contro le calunnie che, ristabilendosi la libertà dell'accusa, si dovrebbero in qualunque paese adottare. Tra le persone eccettuate dal-

(1) Le femmine, i pupilli, i servi, gl'infami ec. Vedi la pag. 157.

(2) I magistrati, i legati, e tutti coloro, che *reipublicæ causa* erano assenti, non potevano essere accusati per delitti commessi prima della loro assenza. Vedi la pag. 158.

(3) Il padre non poteva essere criminalmente accusato dal figlio, il *patrono* dal liberto ec. Vedi la pag. ivi.

(4) Io prego il lettore di rileggere le pagine citate. Si vedranno in detti luoghi l'eccezioni ed i motivi pe' quali furono ultimamente stabilite.

la libertà di accusare, vi era, è vero, una classe di uomini che fortunatamente oggi più non esiste: questi erano i servi. Noi abbiamo però una classe simile di esseri che porta l'istesso nome, quantunque non abbia le stesse sciagure; che ha ordinariamente tutt'i vizj della servitù, sebbene conservi le prerogative della cittadinanza; che vende per un arbitrario tempo la sua libertà personale, quantunque conservi la civile, e che per conseguenza meritar non dee la confidenza della legge, quantunque abbia come tutte le altre un dritto a pretenderne la protezione. Questa è la classe de' nostri mercenarj servitori, i quali, non altrimenti che i servi de' Romani, de' Greci e de' Barbari, dovrebbero esser esclusi dal dritto di accusare, fuorchè le proprie offese (1), o i delitti che si commettono contro il corpo intero della società.

All'eccezioni che riguardavano le persone, le romane leggi aggiunsero, come si sa, quelle che riguardavano i delitti. Vi erano alcuni delitti che non potevano essere accusati che da coloro, contro i quali si erano commessi. Tali erano tutti i delitti che si chiamavano *privati* (2). Non si dovrebbe trascurare questa distinzione; e nella seconda parte di questo libro, quando si tratterà della distinzione de' delitti, noi faremo vedere quali dovrebbero essere i *pubblici*, cioè quelli ne' quali ogni cittadino potrebbe divenire accusatore, e quali i *privati*, ne' quali la sola parte offesa dovrebbe avere questo dritto.

L' altro rimedio che dovrebbe adottarsi, è la promessa che far dovrebbe l'accusatore di non ritirarsi dall' accusa, prima che il giudizio non sia terminato.

(1) Si avverta che, quando io parlo di *proprie offese*, intendo sempre di comprendere sotto questo nome anche le offese de'suoi stretti parenti.

(2) Vedi Ant. Mattei de *Creminib. Comm. ad Lib.* XLVII. *Dig. Prolog. cap.* IV., e Sigonio de *Judiciis lib.* II.

Noi abbiamo osservati i motivi e i vantaggi di questa promessa che le leggi di Atene, di Roma e di alcune barbare nazioni esigono dall' accusatore (1).

A ciò dovrebbe aggiugnersi la precisione, la chiarezza e l' uso di alcune formole, colle quali si dovrebbero intentare le accuse. Non vi è esattezza che basti, allorchè si tratta di turbar la pace di un uomo. A misura che l' accusa è più precisa, l' innocenza è più al coverto, la calunnia è più difficile, l' arbitrio del giudice è più ristretto, il calunniatore è più facilmente convinto e punito. Da una formola d' *iscrizione* che il celebre giureconsulto Paulo ci ha conservata, noi possiamo vedere fin dove giugneva la diligenza de' legislatori di Roma su quest' oggetto (2). Da quel che appare da questa formola, si vede che l' accusatore doveva notare l' anno e 'l giorno nel quale intentava la sua accusa; il suo nome ed il nome dell' accusato; il luogo, il mese e 'l nome de' consoli di quell' anno nel quale si era commesso il delitto; la natura del delitto e la legge che lo riguardava. Tutte queste solennità si richiedevano per fare che 'l libello dell' accusa fosse valido. In Inghilterra si esige anche qualche cosa di più.

L' accusa deve contenere il nome, il soprannome, lo stato e la condizione dell' accusato, la città, il vil-

(1) Vedi la p. 154, le p. 162 e 163, e la p. 165.

(2) Io rapporto qui le parole di questo giureconsulto. *Coss. illis, die illo, apud illum Prætorem, vel Proconsulem, L. Titius professus est, se Mæviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum C. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse.* Vedi la legge 3. D. *de accus.* Vedi anche Sigonio *de Judiciis lib.* II. *cap.* X. *e lib.* III. *cap.* VII. Da' diversi nomi delle pubbliche azioni ritrovati dal celebre Sigonio nel suo trattato *de Republica Atheniensium* si può dedurre, che i legislatori di questa repubblica, non furono meno diligenti di quelli di Roma su quest' oggetto. Veggasi la citata Opera lib. III. *cap.* I.

laggio e la contea dove abita, il giorno ed il luogo dove si è commesso il delitto. Se questo è di omicidio, bisogna anche dire la larghezza e la profondità della ferita, l'istrumento che si è adoperato, e 'l tempo ch'è scorso dal colpo ricevuto alla morte. In alcuni delitti bisogna anche servirsi di alcuni termini che sono in tal maniera determinati dalla legge a renderne l'idea precisa che niun'altra parola, per quanto sinonima possa apparire, potrebbe essere a quella supplita (1). Ad alcuni spiriti superficiali queste precisioni potranno comparire troppo minute e superflue, ma gli uomini intelligenti, pei quali io scrivo, ne valuteranno l'importanza (2).

La prescrizione delle accuse è anche un rimedio che si dovrebbe adottare. Quella de' Romani era troppo lunga. Noi abbiamo osservato che in molti delitti era di venti anni (3). In Inghilterra è di tre (4). E' mol-

(1) Nel delitto, per esempio, di tradimento, bisogna dire che si è commesso *traditoriamente*, *e contro la fedeltà giurata*. In altri tempi si diceva in latino, *proditorie*, *et contra ligeantiæ suæ debitum*. Nell'accusa di omicidio bisogna dire che il delinquente ha ucciso il tale *omicidiariamente*. Non basta dire egli ha ucciso, o messo a morte il tale: l'espressione latina della bassa latinità era *murderavit*. Nell'accusa di fellonia, l'avverbio *fellonemente* deve essere adoprato. Nel ratto la parola inglese *ravished* è necessaria. Nel furto i termini inglesi *feloniously took, and carried away* (*egli ha preso e trasportato fellonemente*) sono assolutamente richiesti nell'accusa. Vedi lo statuto primo di Arrigo V. cap. 5. e Blackstone Comm. sul Cod. crim. d'Inghilterra cap. 23.

(2) Quando si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si toglierà la difficoltà che potrebbe qui nascere sul mezzo da tenersi, per istruire l'accusatore della formola d' accusa che conviene al delitto del quale egli chiama in giudizio il reo.

(3) Vedi la pag. 159 di questo libro: in quelli ne' quali la prescrizione era meno di tre anni, noi adotteremo il tempo dalle romane leggi prescritto.

(4) Lo statuto 7 di Guglielmo III. cap. 3 proibisce di perseguitare in giudizio i delitti di qualunque specie, nel caso che il *bill*

to più difficile il difendersi da una calunnia dopo venti anni che dopo tre. Ecco perchè si dovrebbe piuttosto imitare il metodo degl' Inglesi.

Ma che diremo noi della parte offesa che accusa? In Roma, allorchè questa accusava, non poteva in molti casi esser punita che per una calunnia *manifesta*: la *semplice* calunnia non bastava per farle meritare il rigore della legge (1).

L' istessa indulgenza si aveva, come si è detto, per l'avvocato del fisco, l' istessa per tutti coloro che accusavano *ex officio* (2). Parzialità perniciosa, parzialità funesta, parzialità contraria alla civile sicurezza. Finchè vi è persona in uno stato che possa impunemente calunniarmi, la mia libertà non è al coverto; la protezione delle leggi non è bastantemente forte per garantirla; la spada della giustizia, alla quale ho affidata la mia custodia, non è bastantemente spaventevole per intimorire qualunque persona che cerchi ed ardisca di turbarla. Indizj cavillosi, efimeri sospetti, metafisiche congetture non debbono bastare per somministrare ad un impostore di mala fede i materiali, onde calunniare impunemente la mia innocenza (3).

dell' accusa non sia stato presentato nello spazio de' tre anni dopo il delitto. Non si eccettuano che gli attentati contro la vita del re.

(1) Il padre che accusava la morte del figlio, o il figlio che accusava la morte del padre, non era punibile per *semplice* calunnia. L. 2. et 4. C. *de calumn.* L. *ult.* D. *de publ. jud.* L. in SC. 15. §. *eos D. ad SC. Turpill.* La donna che perseguitava in giudizio le offese contro la sua persona, o contro i suoi. *L. de crimine* 12. C. *qui accus. non poss.* L' erede estraneo che, per ordine del testatore, *aliquem veneficii accusabat*, d. L. 2. C. *de calum.* Il marito che fra sessanta giorni *jure mariti* accusava la moglie adultera L. *quamvis* 30. *C. ad Leg. Jul. de adult.* I tutori e i curatori che accusavano invece de' pupilli *L. 2. C. de his qui accus. non poss. L. 2. C. de his quib. ut indig.*

(2) Vedi ciò che poc'anzi si è detto riguardo all'avvocato del fisco.

(3) Questo è il caso della calunnia che i Giureconsulti chiamano *semplice*.

Ma bisogna scusare, dicono i giureconsulti, il trasporto del dolore. E perchè non si assolvono, io domando, i trasporti della vendetta? Perchè si punisce un padre che uccide l'uccisore di suo figlio, e si assolve poi un padre che accusa come uccisore di suo figlio un infelice ch' egli ha ragioni fortissime da crederlo innocente? Perchè si punisce il marito dell' adultera che uccide il drudo di sua moglie, quando non l' ha sorpreso nel mentre che consumava il delitto, e si assolve poi quando calunnia la sua moglie ch' egli non ha ragione alcuna da crederla infedele? perchè si punisce il magistrato che abusando del suo ministero, non rispetta le leggi, e si assolve poi il magistrato che calunnia? Non sono queste tante contraddizioni mostruose che ci mostrano la necessità che vi sarebbe di abolire eccezioni così contrarie alla inalterabile uniformità della giustizia ed alla necessaria imparzialità delle leggi?

La calunnia è sempre un delitto, e, se è un delitto, deve esser sempre punita. L' unico sfogo che potrebbe concedersi alla parte offesa, sarebbe permetterle di ricorrere al giudice, di *querelarsi* dell' offesa che l' è stata fatta, e di obbligarlo a cercarne l' autore, quando questi gli è ignoto. Questa non sarebbe più allora un' accusa: sarebbe una semplice lagnanza, che non oltraggerebbe nè esporrebbe a verun rischio persona alcuna. Quando il delitto è dunque sicuro, e l' autore del delitto ignoto; quando esiste un delitto, ma manca l' accusatore; quando la parte offesa si querela, ma non accusa, allora dovrebbe esser cura del governo di scoprirne, e di chiamarne in giudizio il delinquente. Questa procedura inquisitoria sarebbe allora necessaria, e noi ne abbiamo degli esempj in Roma istessa. Così nelle provincie, come nella capitale, ci fu bisogno di ricorrere a questa straordinaria ma-

niera di perseguitare quei delitti, de' quali non vi era un accusatore (1). Che che ne dica Tomasio (2), noi sappiamo qual era nelle provincie il dovere de' presidi (3), e quale l'uffizio di que' subalterni magistrati che chiamavansi *irenarchi*, *curiosi*, *stazionarj* (4). Noi sappiamo quale era in Roma istessa l'ispezione del prefetto della città (5), e non ignoriamo le varie leggi che ci offrono vestigj non equivoci di queste inquisitorie procedure (6). Ciocchè avvenne nella occasione della sedizione di Catilina ci è noto; ci sono note le misure prese da Cicerone per convincere e punire i complici di un delitto del quale non vi era alcun privato accusatore (7): noi sappiamo, che questa pro-

(1) V. Anton. Matt. *Comm. ad Lib. Dig.* XLVIII. tit. XX. cap. I.

(2) De *Orig. Process. Inquisit. Diss.*

(3) *Ulpanio* (nella *L.* 13. *pr. D. de offic. præsid.*) dice: *Congruere bono et gravi præsidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit, eumque id non difficile obtenturum, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat: nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, et prout quisque deliquerit, in eam animadvertere, receptatoresque eorum coercere.* Vedi anche la *L.* 4. §. 1. *D. ad Leg. Jul. pecul.*

(4) Il loro officio era di andare in cerca de' rei de' delitti notorj, de' quali non era comparso alcun accusatore, di prenderli, di sentirli, e di mandarli al magistrato competente insieme colle loro relazioni, che chiamavansi *elogia*, *notoria*, *nuntiationes etc.* Il magistrato *ex-integro* gli ascoltava, e l'*irenarca* doveva presentarsi, per provare ciò che aveva contro di essi asserito e constato. V. la *L. ea quidem.* 7. *C. de accusat. L. divus.* 6. *D. de custod. et exhib. reor. L.* 1. *C. eod. L.* 1. *de curios. et station. L.* 6. §. *nuntiatores D. ad SC. Turpill.*

(5) *L.* 1. §. *quies. D. de offic. præf. urb. L.* 1. *pr. C. custod. reor.*

(6) Oltre le citate leggi relative all'uffizio del preside, alle funzioni degl' *irenarchi*, *curiosi*, *stazionarj*, ed all' officio del prefetto della città, si potranno riscontrare le seguenti *L.* 2. §. *si public. D. ad Leg. Jul. de adult.*, *L. jubemus C. de probat.*, *L. nullum C. de testib.*, *L.* 9. *C. de calumn.*

(7) Vedi Sallustio in *Bell. Catil.*, e Cicerone nella Catilinaria 3. Da questi scrittori si vede chiaramente, che la procedura che si tenne in quest' occasione dal console, fu interamente inquisitoria.

cedura inquisitoria fu bastevole a far condannare alla morte molti cittadini che si trovarono mescolati in questo delitto (1): noi sappiamo finalmente, che Cesare che si trovava in quel tempo pretore, e ch' era nel tempo stesso l' amico di Catilina, volendo salvare la vita a' suoi convinti complici, perorò nel senato contro il decreto che li condannava alla morte, ricordò a' senatori che, per legittimare un atto simile contro la vita di un cittadino romano, vi era bisogno dell' autorità del popolo; che il senato non aveva questo spaventevole dritto; ch' era cosa pericolosa di metterlo nel possesso di una prerogativa, della quale avrebbe potuto facilmente abusare, e che la spada, impugnata una volta con un decreto del senato contro un cittadino romano, prima di esser rimessa nel suo fodero, avrebbe cagionata più di una strage nella patria (2); egli espose, io dico, tutte queste ragioni contro al decreto di morte, ma non ardì mai di condannare come illegittima la procedura *inquisitoria* che, per mancanza di accusatore, si tenne in quell' occasione dal console.

Quando un delitto era dunque commesso, e mancava un accusatore privato che ne chiamasse in giudizio l' autore, si ricorreva all' inquisizione in Roma (3).

(1) Vedi Sallustio ibid. n. 41, 52, 53 e 55.

(2) *Ubi hoc exemplo, per senatus decretum, consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet, aut quis moderabitur?* Vedi Sallustio *ibid. n.* 51. Egli rapporta tutta la parlata di Cesare, la quale fu proferita dopo il voto di morte dato dal console Silano collega di Cicerone.

(3) Vi è chi crede che dopo l' istituzione delle *questioni pubblich e perpetue*, delle quali parla Pomponio (nella L. 2. §. 32. D. *de orig. jur.*), e di quelle anteriormente istituite nell' anno *ab U. C.* 604. delle quali parla Cicerone (*in Bruto*), vi è, io dico, chi crede che i pretori incaricati di queste questioni, all' ordinaria loro funzione di ricever le accuse, e di conoscere i delitti compresi nelle loro respettive questioni, unissero anche quella d' in-

Questo è appunto il sistema che converrebbe oggi di adottare. La procedura ordinaria dovrebbe essere l'*accusatoria*, e la straordinaria l'*inquisitoria*. Ma questa inquisizione dovrebbe ella essere quel che oggi è? Gli atti che la dovrebbero comporre, dovrebbero forse esser quelli che oggi sono? Le mani, alle quali dovrebbe essere affidata, dovrebbero forse esser le istesse? La ragione, la giustizia e l'umanità dovrebbero avere tanta poca parte in questa procedura, quanta oggi ne hanno? Non si potrebbe trovar la maniera di approssimare l'inquisizione alla semplicità dell'accusa? Tanto nell'una, quanto nell'altra procedura la pubblicità non potrebbe forse esser sostituita al mistero; il rispetto che si deve al cittadino, agli oltraggi che oggi si recano alla sua dignità; la sicurezza dell'innocenza, agli spaventi a' quali oggi è esposta? All'immenso numero de' subalterni ministri della giustizia, che riempiono i tribunali dell'Europa, infestano la società, e turbano la pubblica pace, non si po-

quirere sugli autori di questi delitti, quando non ci era chi gli accusasse. Balduino ne'suoi *Comment. ad edict. vet. princip. de christianis*, commentando una lettera di Trajano, nella quale questo principe rispondeva a Plinio che lo interrogava sugli affari de'cristiani, sostiene quest'opinione, e pare che il celebre Gerardo *Noodt* l'abbia anch'egli adottata, come si può vedere nel suo trattato *de transactione et pactione criminum cap.* XI. All'autorità di questi scrittori si uniscono alcuni fatti. Uno è quello di Cesare, il quale, trovandosi *Judex quæstionis de sicariis*, si servì dell'autorità della sua carica per citare al suo tribunale, e per condannare, sotto il titolo di sicarj, coloro che si erano impiegati nella proscrizione di Silla, e che avevano ricevuto danaro per uccidere un cittadino romano. Questa citazione non fu preceduta da accusa privata. (Vedi Plutarco nella vita di Cicerone, e Svetonio nella vita di Cesare n. 11.) Bisogna però avvertire, che vi sono alcuni Giureconsulti che contrastano quest'opinione. Tra gli altri Boemero nel suo *Jus Ecclesiasticum protestantium lib.* v. *tit.* 1. §. 81. *et seq.*, e Tomasio nella Dissertazione *de Orig. Process. inquisit.* vi si scagliano, ma, convien dirlo, molto debolmente.

trebbe forse sostituire una magistratura rispettabile, che fosse nel tempo istesso l' istrumento della giustizia pubblica e della sicurezza privata? Ecco ciò che io mi determino ad esaminare, prima di dar termine alla teoria dell' *accusa*.

CAPO V.

Riforma da farsi nel sistema della procedura inquisitoria.

Stabilita la libertà dell' accusa, restituita al cittadino questa prerogativa preziosa, adottato il sistema de' popoli più liberi dell' antichità, riguardo a quest' oggetto, non vi vuol molto a vedere, che pochi e straordinarj sarebbero i casi, ne' quali a un delitto commesso mancasse un accusatore. Ma basta che simili accidenti sieno tra 'l numero de' possibili, per richiamare la vigilanza delle leggi. Se vi possono essere de' casi ne' quali, per mancanza di un accusatore, si debba ricorrere all' *inquisizione*, la sicurezza del cittadino esige, che questa sia spogliata di tutti que' vizj, de' quali la ferocia della superstizione l' aveva vestita, e de' quali, per la negligenza de' governi, non è stata ancora interamente sgombrata. Per ragionare con quell' ordine che conviene, vediamo prima quali sono i principali inconvenienti di questa procedura nello stato nel quale oggi è, e vediamo quindi come potrebbero esser riparati.

Dopo una lunga meditazione su di un oggetto così interessante come questo, ho veduto che alcuni di questi vizj dipendono dalla natura istessa della presente inquisizione, ed altri dalle mani alle quali è affidata. Ho veduto che un sistema di procedura, nel quale il giudice dee far le parti di accusatore, è da per sè

stesso vizioso. Ho veduto che il fondamento dell' inquisizione essendo, o la *denuncia segreta*, o la *pubblica voce e fama*, per servirmi dell' espressione del foro, è un fondamento equivoco, pericoloso, iniquo. Ho veduto che la libertà, la quiete, l' onore del cittadino vengono con questo ad essere esposte o alla perfidia di un *sicofante* indegno, o agli effetti del discredito che la maldicenza d' un inimico, o l' inconsiderata loquacità di un novellista può spargere sulla sua riputazione (1). Ho veduto che, pel corso ordinario dello spirito dell' uomo, l' errore particolare fa l' errore generale, siccome l' errore generale produce l' errore particolare. Ho veduto che questo passaggio si fa colla maggior rapidità; che questo è come un urlo gittato nell' antro di una profonda caverna da un uomo che passa, e immediatamente da essa renduto al di fuori con un eco orribile. Ho veduto che questa caverna è il pubblico, quest' eco ne è la *voce e fama*; è l' uomo che passando per l' antro ha gettato lo spaventevole urlo, è l' errore o la calunnia. Ho veduto che questa pubblica voce e fama, rare volte costante ne' suoi giudizj, lo è solamente nella debolezza de' fondamenti su' quali gli appoggia. Ho veduto che questa avvelenò Socrate, fe' morire Anassagora, ha condotti al patibolo o all' obbrobrio tanti innocenti, tanti savj e tanti eroi. Ho veduto inoltre che le mani alle quali è affidata la più gran parte della presente procedura, sono le più venali, le più vili, le più discreditate; che persone prive interamente della pubblica confidenza e della pubblica opinione, sono quelle, nelle cui ma-

(1) *Famam atque rumores*, dice Quintiliano, *pars altera consensum civitatis, et velut publicum testimonium vocat; altera sermonem sine ullo certo auctore dispersum, cui malignitas initium dederit, incrementum credulitas, quod nulli non innocentissimo possit accidere, fraude inimicorum falsa vulgantium.* Quint. *Instit. Orat. lib. 5. cap. 3.*

ni la legge ripone ciecamente la sorte de' cittadini; che 'l ministero il più delicato, il più geloso e il più importante è affidato a' ministri i più vili della giustizia, e che dall' arbitrio di uomini così indegni d' influire sulla pubblica e privata tranquillità dipende in gran parte l' esito dell' *inquisizione*. Scosso da riflessioni così umilianti per coloro che governano, e così spaventevoli per coloro che sono governati, sono andato in cerca di un rimedio che avesse potuto nel tempo stesso annientare questa doppia catena di disordini che interamente distruggono la civile sicurezza. Se il sacro fuoco del pubblico bene, che riscalda e tormenta la mia immaginazione, non mi fa travedere, mi sembra di averlo trovato nel sistema istesso de' Romani con alcune necessarie modificazioni.

Presso questo popolo, come si è veduto, si ricorreva all' inquisizione, allorchè l' ordinaria procedura non poteva aver luogo, ma l' inquisizione de' Romani era tutta diversa dalla nostra. In quella il giudice non faceva le veci dell' accusatore; in quella, se non vi era accusatore privato, vi era un accusatore publico, se non ci era il *libello* dell' accusa, vi era l' *elogio* del magistrato, al quale era affidata la funzione d' inquirere, ma non di giudicare; di accusare, ma non di punire. Questo magistrato era una persona che non aveva nè la diffidenza del popolo, nè la cieca confidenza della legge. La sua condizione era rispettabile, la sua carica era bastantemente illustre, il suo ministero era venerato, e malgrado tutto questo, la legge non considerava i suoi *elogj*, o siano le sue accuse più di quello che considerava il libello del privato accusatore. I *curiosi*, gli *stazionarj*, gl' *irenarchi*, erano questi magistrati. La loro cura era di scovrire gli autori di que' delitti, de' quali non vi era un privato accusatore; di rimettere a' tribunali competenti le informa-

zioni che avean prese, i rei che avean trovati e i motivi su' quali essi avevano fondate le loro congetture. Essi dovevano quindi presentarsi come ogni altro privato accusatore, per sostenere ciò che avevano scritto ed asserito (1).

Istruito dal metodo de' Romani, io propongo dunque il piano di riforma che ho pensato. Questo si riduce a dare alla procedura inquisitoria tutta la semplicità dell' accusatoria. Una nuova magistratura andrebbe per questo oggetto istituita: essa dovrebbe esser composta de' *magistrati accusatori*. La scelta delle persone più distinte e più probe della società dovrebbe renderla onorevole: uno stipendio non piccolo dovrebbe renderla desiderabile: la condizione, le facoltà e i requisiti che si dovrebbero ricercare in coloro che volessero aspirarvi, dovrebbero garantirla da ogni sospetto di venalità e di prevaricazione. Questi magistrati accusatori dovrebbero essere sparsi per tutto lo stato: ciascheduno di loro ne dovrebbe avere una porzione assegnata alla sua vigilanza.

Stabilita su questo piede questa nuova magistratura, il ministero di coloro che ne sarebbero investiti, dovrebbe essere d'inquirere sugli autori di quei delitti, de' qaali non vi è alcun privato accusatore, di scovrirli, accusarli e condurli in giudizio; d'istituire contro di loro l'accusa con quelle stesse formole e solennità, colle quali dovrebbe istituirsi, se l'accusatore fosse un privato cittadino; di sostenerla della maniera istessa finchè ne fosse terminato il giudizio, di esibirsi alle istesse promesse, e di esporsi agl' istessi pericoli. In questi magistrati, a differenza di Roma, non solo la calunnia manifesta, ma anche la semplice calunnia dovrebbe esser punita, come in ogni altro ac-

(1) Vedi la nota 4. dell' antecedente capo a p. 189., ed osservinsi le parole della L. 6. D. *de cust. et exhib. reor.*

cusatore. Questo sarebbe un suggello di più che si aggiugnerebbe alla confidenza che 'l popolo dovrebbe avere nel loro spaventevole ministero, ed un ostacolo necessario all' abuso della loro autorità.

Ma come combinare, mi si domanderà, questa nuova magistratura colla feudale giurisdizione? Io lo confesso: questo sarebbe impossibile; ma bisogna anche confessare, che ogni riforma sul criminale sistema sarà sempre ineseguibile, finchè lo scheletro di questo antico mostro che ha devastata per tanto tempo l' Europa, non sarà interamente incenerito. La fiaccola della ragione vi ha già appiccato il fuoco: i sospiri de' popoli e gli scritti vigorosi de' filosofi ne hanno alimentato le fiamme. Si appartiene a' governi di dare a questo fuoco sacro quell' ultima attività che si richiede per conseguirne la totale combustione. Faccia Iddio che la mia penna possa un giorno gloriarsi di aver accelerato all' umanità questo benefizio. La perdita di molti amici, l' acquisto di molti potenti inimici, i clamori del fanatismo e le calunnie dell' ignoranza, sarebbero compensate dal trionfo della giustizia, della ragione e della preziosa libertà dell' uomo, al quale la mia mano potrebbe allora gloriarsi di avere coraggiosamente contribuito.

Per non alterar l' ordine delle mie idee, io mi riserbo di esporre i miei sentimenti riguardo a quest' oggetto, allorchè parlerò della quarta parte della criminale procedura. Ritorniamo ora donde siamo partiti.

Da quel che si è detto mi pare che si può facilmente vedere che adottandosi il metodo da noi proposto, gl' inconvenienti dell' inquisizione verrebbero a sparire. Il giudice non farebbe più le veci dell' accusatore; il giudice o i suoi venali subalterni non sarebbero più gl' inquisitori; la dinunzia secreta non avrebbe più luogo; *la pubblica voce e fama* così equivoca, così sog-

getta all' errore o alla cabala dell' impostura avveduta, non sarebbe più un pretesto o un motivo legittimo per privare un uomo della sua libertà. Tanto nella procedura accusatoria, quanto nell' inquisitoria, noi avremmo allora un accusatore legittimo ed un' accusa solenne: l' una non differirebbe dall' altra che nella diversa condizione politica di coloro che dovrebbero istituirla. Tanto nell' una, quanto nell' altra procedura l' accusatore dovrebbe produrre le pruove che vi sono contro l' accusato: l' accusatore dovrebbe essere il vero inquisitore; il giudice non dovrebbe far altro che esaminarne il valore e giudicare; tutti gli atti posteriori all' accusa sarebbero perfettamente simili; il corso della giustizia potrebbe essere sempre regolare ed uniforme; i suoi passi si succederebbero coll' istesso ordine. Il primo tra questi dovrebbe essere l' intimazione al reo unita alla sicurezza della sua persona.

CAPO VI.

SECONDA PARTE DELLA PROCEDURA CRIMINALE

L' intimazione all' accusato, e la sicurezza della sua persona.

Istituita legittimamente l' accusa, o dal magistrato accusatore o dal privato cittadino, l' intimazione all' accusato dovrebbe essere la conseguenza immediata di questo primo atto della criminale procedura. In Roma questi due atti andavano ordinariamente uniti. L' accusatore conduceva innanzi al pretore l' accusato, ed alla sua presenza istituiva l' accusa (1). Ma se l' ac-

(1) *Reum fieri*, dice Asconio, *est apud Prætorem legibus interrogari. Cum in jus ventum esset, dicebat accusator apud Prætorem reo: Ajo, te Siculos spoliasse. Si tacuisset, lis ei æstimabatur ut victo; si negasset, petebatur a magistratu dies inqui-*

cusato rifiutava di venire, se si poteva sospettare della sua fuga, s'egli era assente, la legge che non esigeva dall'accusatore uno sforzo superiore alle sue forze, veniva allora in suo soccorso, e prescriveva il metodo da tenersi in questi diversi casi.

Se il reo era assente, si citava per ben tre volte, e l'una citazione era separata dall'altra dallo spazio di nove giorni (1). Se scorsi i trenta giorni dopo la prima citazione egli non si presentava al magistrato, i suoi beni venivan sequestrati, e la sua contumacia non poteva purgarsi che nel decorso di quell'anno, scorso il quale, il pubblico tesoro s'impadroniva de' suoi beni che, in pena della sua disubbidienza, il contumace non poteva più riacquistare ancorchè nel decorso del tempo si fosse provata la sua innocenza (2). In que-

rendorum ejus criminum, et instituebatur accusatio. Questo metodo aveva egualmente luogo ne' giudizj civili e criminali, colla differenza soltanto, che il silenzio dell' accusato bastava ne' primi a produrre la convinzione, ma non bastava ne'secondi, giacchè in questi, come si osserverà da qui a poco, l' aperta confessione neppur bastava da sè sola a produrre la pienezza della pruova. Quando dunque Asconio dice: *si tacuisset, lis æstimabatur ut victo*, parla della conseguenza pecuniaria o sia civile, che produceva il silenzio, e non già della conseguenza penale, giacchè la legge, oltre della restituzione, stabiliva la pena dell'esilio pel delitto del quale si parla. In una parola: nel caso del quale parla Asconio, il silenzio dell'accusato faceva che l'accusa criminale si convertisse in accusa civile, e siccome nell' accusa civile il silenzio o la confessione del reo bastava per la pienezza della pruova, così si ordinava dal pretore l'estimazione della lite; ma se l' accusatore insisteva sulla pena, allora è da presumersi, che, malgrado il silenzio dell' accusato, bisognava proseguire il giudizio, per poterlo condannare. I dotti giureconsulti non disapproveranno forse questa mia congettura, che mi contento d' aver accennata, quantunque avrei molti argomenti per sostenerla.

(1) Ecco perchè si chiamava *citatio per trinundinum. V. L.* 1. *et seq. D. de req. vel absen. damn.* et *L.* 10. *D. de publ. jud.*

(2) Questo si trova stabilito dalle seguenti leggi. *L.* 1. e 2. *D. de requirendis vel absentibus damnandis. L.* 1. 2. e 3. *C. de requirendis reis. L.* 2. *C. de exhib. et transmitten. reis.* In Atene

sti confini si restringeva la necessaria severità della legge contro i contumaci. Essa non ardiva però di condannarli prima di sentirli (1). Quest' uso barbaro, di cui parleremo da qui a poco, è molto posteriore alla greca ed alla romana polizia. Egli deve la sua origine alle particolari circostanze d' alcuni tempi (2), e il suo presente vigore nell' Europa alla negligenza abominevole di coloro che la governano.

Ma non sempre la citazione era il mezzo del quale la legge si serviva per far presentare in giudizio l' accusato, e per intimargli l' accusa. Se l' accusato veniva legittimamente chiamato in giudizio e rifiutava di comparire, o se il delitto del quale veniva accusato, era tale che la perdita de' suoi beni e la privazione della sua patria non potevano distoglierlo dalla fuga, allora la legge permetteva al magistrato d' ordinare la *presa del suo corpo*, affinchè il delitto non rimanesse impunito (3). Essa non veniva a questo passo violento, ma necessario, che in pochi casi: quando il delitto era molto grave, o quando il disprezzo della legittima autorità era manifesto. Questa era una guerra che

si praticava presso a poco l'istesso. *Pollux lib.* 8. *cap.* 9. L'istesso presso a poco veniva stabilito nel Codice de' Longobardi, e ne' capitolari di Carlo Magno e di Lodovico, a riserva che quelli esigevano una citazione di più, e lo spazio da una citazione all'altra era maggiore. Veggasi il Codice de' Longobardi lib. II. tit. 43. e i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. III. cap. 45. *de mannitione secundum Legem ad mallum.* Veggasi anche ciò che la legge Salica tit. I. e il Codice de' Visigoti lib. 2. tit. I. cap. 18. stabiliscono riguardo a quest' oggetto.

(1) *L.* 3. *D. de absentib. L.* 5. *D. pœnis. L.* I. *D. de requir. vel absen. damn.* Le parole di Marciano in questa legge sono le seguenti: *Hoc jure utimur, ne absentes damnentur: neque enim inaudita causa quemquam damnari æquitatis ratio patitur etc.* Veggasi anche ciò che dice Gordiano nella L. 6. *de accusat.*

(2) V. le Costituzioni Sicule Fridericiane lib. II. tit. 3.

(3) *L.* 7. *de cust. et exhib. reor.* e la citata *L.* 2. *C. de exhib. et transmitt. reis.*

l'interesse pubblico faceva alla libertà privata; ma in questa guerra i principj della giustizia eran rispettati, e il cittadino che si trovava in questo conflitto, si avvedeva sempre che la mano che lo perseguitava era quella d'un padre e non di un tiranno.

Egli si confermava in questa giusta e piacevole opinione, allorchè veniva presentato al magistrato competente. Egli trovava il suo accusatore, sentiva la sua accusa, e rispondeva al magistrato sull'interrogazione che gli faceva circa la verità di quanto veniva asserito contro di lui. La semplicità, la chiarezza, il rispetto che si deve al cittadino, accompagnavano questa intimazione giuridica (1). Se negava, se dichiarava falsa l'accusa che si era fatta contro di lui, un ugual numero di giorni veniva assegnato, ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa, ed all'accusato per difendersi (2). Se in alcuni casi la sua persona era custodita, se egli era condotto in un carcere, questa custodia non era indegna d'un innocente, e non supponeva una cieca diffidenza contro di lui. Egli vedeva che l'accusatore soggiaceva all'istessa sorte, e che la legge era imparziale (3). Ordinariamente egli veniva lasciato sulla parola d'un *fidejussore*, o abban-

(1) *L. Divus. 6. D. de cust. et exhib. reor.* Egli poteva anche opporre l'eccezioni dette *dilatorie*, riguardo all'accusatore, se non aveva il dritto di accusare; all'incompetenza del giudice; all'irregolarità che trovavasi nel libello dell'accusa; al non poter essere accusato ec. Quest'eccezioni potevansi opporre prima che l'accusato fosse messo tra il numero de' rei, cioè prima che la lite fosse contestata. *L. 15. §. 7. D. ad Leg. Jul. de adult. L. 33. C. ad L. Jul. de adult.* Esse non avevan vigore dopo che la lite era contestata.

(2) Sigonio *de Judiciis lib.* II. *cap.* X.

(3) *L. 2. C. de exhib. et transmitt. reis L. ult. C. de accusat.* Queste stabiliscono che la persona dell'accusatore sia custodito egualmente di quella dell'accusato, quando sovrasta a questo il pericolo della vita.

donato alla custodia di qualche personaggio distinto (1).

Una legge la più favorevole alla libertà personale dell' uomo che i Romani adottarono forse dagli Ateniesi (2), e che gl' Inglesi han quindi adottata da' Romani, proibiva al magistrato di ritenere in un carcere l' accusato, allorchè trovava un cittadino che rispondeva della sua persona. Essa non eccettuava da questo beneficio che i rei dei più gravi delitti (3).

Ma quest' istessi erano trattati da cittadini, finchè non erano convinti. " La nostra giustizia (dice un imperadore in una legge) che non potrebbe mai es-
,, sere bastantemente rigorosa verso i rei, e la nostra
,, clemenza che non sarebbe mai bastantemente in-
,, dulgente verso gl' innocenti, non permette che un
,, infelice accusato sia strettamente legato e circonda-
,, to da penose catene. Essa non vuole che la profondi-

(1) *L.* 1. *D. de custod. et exhib. reor.* Noi sappiamo, che i complici di Catilina, allorchè furono scoverti dal console, e chiamati in senato, furono quindi consegnati a diversi senatori, quantunque il loro delitto doveva essere dopo il giudizio punito colla morte. Veggasi Sallustio *in conjur. Catil.*

(2) La legge degli Ateniesi, che ci ha conservata Demostene, è la seguente: *Οὐχ' ἐξεῖναι τῆ βȣλη Ἀ'θηναιῶν δῆσαι ȣδένα, ὃς ἂν ἐγγυητας τρεῖς καθιςη τὸ αὐτο τέλος τελȣντας, πλῆν ἐὰν τις ἐπι προδοσια τῆς πόλεως, ἢ ἐπι καταλύσει τȣ δημȣ σύνιων ἁλῳ. Jus ne esto senatui Atheniensium aliquem vincire, si sponsores tres dederit ejusdem census; nisi quis ad urbem prodendam, aut popularem statum evertendum conspiraverit.* Vedi *Demost. in Timocrat.* I magistrati, nel possesso che prendevano della loro carica, dovevano promettere con giuramento l'ubbidienza a questa legge. Vedi Pottero *Archæolog. Græc. lib.* I. *cap.* XVIII.

(3) Ulpiano (*lib.* VII. *de Officio Proconsulis*) dice: *Divus Pius ad epistolam Antiochensium græce rescripsit non esse in vincula conjiciendum eum, qui fidejussores dare paratus est; nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus committi debeat, verum hanc ipsam pœnam ante supplicium sustinere.* Vedi la *L.* 3. *D. de custod. et exhib. reor.* Questo è appunto *l' habeas corpus* degl' Inglesi. Vedi Blackston Codice criminale cap. XXII.

„ tà delle carceri lo privi della luce. Essa ordina e ri-
„ chiede che queste non sieno nè sotterranee, nè oscu-
„ re; che gl' infelici che vi son ritenuti, all' appros-
„ simarsi della notte sian condotti ne' vestibuli di que-
„ ste carceri, dove la respirazione è più libera e più
„ sana. Essa vuole finalmente che all' approssimarsi
„ del giorno, essi veggano il cielo e respirino l' aere
„ aperto e riscaldato da' primi raggi del sole (1) ".

Legislatori dell' Europa, son queste le leggi d' un popolo che malgrado la perdita della sua libertà, esigeva ancora il rispetto de' suoi padroni. Per qual funesto destino i vostri popoli son dunque condannati ad esser privi dell' una e dell' altro? Se la nostra bassezza, se la nostra viltà ci priva de' vostri rispettosi riguardi, che le nostre sciagure richiamino almeno la vostra pietà. In mezzo all' opulenza ed alla grandezza, fra il lustro del trono e i piaceri della reggia, tra la simulata allegria de' cortigiani e le armoniche cantilene de' musici, i sospiri degl' infelici che gemono sotto il flagello delle vostre barbare leggi, non saranno mai intesi da voi? L' uomo sensibile ha anche bisogno d' aver provati i mali, o di averli conosciuti per sentirli. Il cuore de' re ha ordinariamente la disgrazia d' esser privo dell' uno e dell' altro soccorso. Riparate dunque a questa disgrazia della vostra istessa grandezza. Togliete un momento a' vostri piaceri per condurvi nelle carceri, ove più migliaja de' vostri sudditi languiscono pe' vizj delle vostre leggi e per l' oscitanza de' vostri ministri. Gettate gli occhi sopra questi tristi monumenti delle miserie degli uomini e della crudeltà di coloro che li governano. Approssima-

(1) *L.* 1. *de cust. reor.* Veggansi anche le altre leggi che prescrivevano di non prolungare i giudizj de' rei che si ritrovavano nelle carceri. *L.* 1. §. 1. *C. de cust. reor. L.* 5. *eod. L. ult. C. ut int. cert. temp. crim. quæst. term.*

tevi a queste mura spaventevoli, dove la libertà umana è circondata da' ferri, e dove l' innocenza si trova confusa col delitto. Spogliatevi degli ornamenti della sovranità, vestite le spoglie d' un privato cittadino, e quindi fatevi condurre per quel laberinto oscuro, che mena in que' sotterranei, ove il lume del giorno non penetra giammai, e dove è sepolto, non l' inimico della patria, non il proditore, o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente, che un inimico occulto ha calunniato, e che ha avuto il coraggio di sostenere la sua innocenza all' aspetto d' un giudice prevenuto o corrotto. Se lo strepito delle catene, se i gemiti cupi e continui che ne partono, se gli aliti pestiferi che n' esalano, non ve lo impediscono, fate che la porta di questa tomba si apra. Avvicinatevi allo spettro che l' abita. Fate che una fiaccola permetta a' vostri occhi di vedere il pallore di morte che si manifesta sul suo volto, le piaghe che cuoprono il suo corpo, gl' insetti schifosi che lo rodono, que' cenci che lo cuoprono per metà, quella paglia marcita che è stata forse sostituita ad un morbido letto, nel quale egli avea abbracciata una sposa, avea dati più figli allo stato, aveva passate tranquille le notti sotto la protezione di quelle stesse leggi che ne lo hanno quindi privato (1). Dopo quest' ispezione fate che il custode che vi ha condotto, si allontani, e domandate quindi a quest' infelice la causa delle sue sciagure. " Io son sicuro, vi risponderà egli, di non avere mai offeso alcuno, ma non sono ugualmente sicuro di non avere un inimico. Io godeva di tutta quella tranquillità

(1) *Luctus, et ultrices posuere cubilia curæ,*
Pallentesque habitant morbi, tristisque senectus,
Et metus, et malesuada fames, et turpis egestas.
Virg. *Æneid.* lib. VI. v. 274. et seqq.

Par che questo Poeta avesse voluto qui dipingere le nostre carceri.

„ che m' ispirava la coscienza della mia innocenza e
„ la supposta protezione delle leggi, quando mi vidi
„ strappato dal seno della mia famiglia e condurre nel-
„ le carceri. Il mio turbamento cominciò da questo
„ istante; ma si accrebbe a dismisura quando fui pre-
„ sentato ad un giudice che non conosceva, ma che
„ al solo suo aspetto mi fe' provare tutte le angosce del-
„ la morte. Tolto tutto ad un tratto dalle tenebre e
„ dalla solitudine, abbagliato dalla luce del giorno,
„ spaventato dalle idee funeste che si erano presenta-
„ te alla mia immaginazione, tutto tremante, io ardii
„ appena d' innalzare uno sguardo timido ed incerto
„ sull' arbitro della mia sorte. Nel vederlo io l' avrei
„ creduto il mio accusatore, se non fossi stato avver-
„ tito che quegli era il mio giudice. La fierezza del
„ suo volto, la rabbia ed il livore che si manifestava
„ ne' suoi occhi, l' asprezza colla quale proferiva le
„ sue interrogazioni, le sue minacce e le sue seduzio-
„ ni, mi fecero vedere nella sua persona un inimico,
„ e mi fecero anticipatamente leggere sulle sue inar-
„ cate ciglia il decreto della mia condanna. Senza dir-
„ mi il motivo pel quale mi aveva chiamato alla sua
„ presenza, egli mi fece alcune domande vaghe sopra
„ molti fatti, alcuni de' quali erano da me conosciuti,
„ ed altri ignorati. Senza poter penetrare il fine do-
„ ve tendevano le sue interrogazioni, nè il legame che
„ aver potessero tra loro, io risposi da principio a cia-
„ scheduna di esse colla maggior verità, non nascon-
„ dendo quel che sapeva, nè quel che ignorava. Lo
„ vidi più d' una volta infierire, spesso rallegrarsi,
„ come se mi avesse sorpreso, e qualche volta rimpro-
„ verarmi di menzogna e di contraddizione. Quando
„ io rispondeva tremando, il mio timore era attribui-
„ to alla coscienza del reato: se rispondeva con corag-
„ gio, questo si confondeva collo studiato ardire e col-

„ la sfrontatezza d' uno scellerato. Queste imputazioni,
„ queste false interpretazioni che si davano a'miei det-
„ ti ed al tuono istesso della mia voce, servirono a mag-
„ giormente turbare la mia memoria e la mia ragio-
„ ne, già confusa dalla moltiplicità e dalla disparità
„ delle domande che mi erano state fatte. In quel mo-
„ mento io non mi ricordai più, nè di quel che aveva
„ detto, nè di quel che aveva prima saputo. Mi avvi-
„ di soltanto che ciascheduna interrogazione che da
„ principio mi pareva indifferente, diveniva quindi una
„ domanda capitale. Nelle ulteriori domande io presi
„ dunque il partito della debolezza e del timore: io co-
„ minciai a tacere ed a negare. Non ricordandomi più
„ di quel che aveva detto, non vi voleva molto a sor-
„ prendermi in contraddizione. Più imbarazzato dal-
„ la mia innocenza, che non lo sarebbe stato un delin-
„ quente dalla convinzione del delitto, io vedeva che
„ più si prolungava il mio esame, più si fortificava la
„ prevenzione del giudice contro di me, più materia-
„ li io dava alla mia rovina. In poche parole, dopo
„ questa lunga e terribile altercazione, io fui condot-
„ to nel luogo ove voi mi ritrovate, senza sapere ciò
„ che si era tramato contro di me, e quale sarebbe la
„ mia sorte.

„ Una sola volta ho veduto aprire questa porta,
„ quando alla presenza dell' istesso giudice sono stato
„ ricondotto per riconoscere i testimonj, de' quali per
„ altro mi si nascosero le deposizioni. Mi si domandò
„ se li conosceva e se aveva qualche motivo legittimo
„ da escluderli. Quella era la prima volta che io ave-
„ va inteso proferire i loro nomi, e veduti i loro vol-
„ ti. Qualunque relazione potessero essi avere col mio
„ calunniatore o colla mia accusa, è per me ignota;
„ perchè il calunniatore non mi è stato palesato, e non
„ so ancora quale sia la sua accusa. Io dovetti dunque

„ ammetterli, perchè non aveva cosa da opporre, non
„ conoscendoli: ma chi sa che essi non sieno congiura-
„ ti contro di me? Io debbo crederlo, perchè se non
„ avessero contro di me deposto, non sarebbero stati
„ condotti innanzi al giudice, o non vi sarebbe stato
„ bisogno di chiamarli alla solennità del confronto.
„ La mia immaginazione mi fa dunque vedere con ra-
„ gione già perfezionata la tela che si è contro di me
„ ordita, e i tormenti che ora soffro, altro non esse-
„ re che gli esordj della morte. Se la mia confessione
„ è necessaria per portare l'ultima mano all'edificio
„ della mia rovina, io non tarderò molto a dare que-
„ sto soccorso a'miei nemici, perchè non posso più reg-
„ gere nello stato in cui mi ritrovo. Io l'avrei già fat-
„ to, se avessi cognizione delle circostanze del delitto,
„ sul quale cader dovrebbe, e se la religione non me
„ ne avesse finora distolto. Il custode che mi ha qui
„ condotto, non fa che incoraggiarmi a quest'ultimo
„ passo, e si offre a darmi tutte le istruzioni necessa-
„ rie per eseguirlo. Egli mi priva di una porzione di
„ quel pane che la legge mi assegna; mi fa passare
„ de' giorni interi tra gli ardori della sete; e viene
„ qualche volta ad insultarmi colle minacce della tor-
„ tura, e colle speranze di un pronto ristoro alla mia
„ fame ed alla mia sete, che mi sarà conceduto subito
„ che avrò proferita la mendace confessione, la quale,
„ per quel che egli mi dice, non servirà ad altro che
„ ad abbreviare il corso del giudizio, giacchè, senza
„ di quella, io non lascerei di esser convinto.

„ Alle minacce della tortura egli ne unisce un'altra
„ che mi spaventa più di quella. Egli mi dice, che vi
„ è preparato un carcere cento volte più orribile di
„ quello nel quale ora mi ritrovo, e nel quale sarò con-
„ dotto, se stancherò la pazienza del giudice. Dalla
„ dipintura ch'egli me ne ha fatta, l'altezza di que-

„ sto carcere non è maggiore della metà del mio cor-
„ po, e la sua lunghezza non contiene che lo spazio
„ che si richiede per potervi rimaner seduto, senza per
„ altro poter distendere i piedi. Per togliere alle mie
„ braccia ed alle mie mani anche quella picciola por-
„ zione di libertà che ora mi lasciano le catene che
„ le circondano, egli dice, che queste saranno unite
„ a' miei piedi, e che una mano straniera verrà ad in-
„ trodurre nella mia bocca quelle poche once di pane
„ e di acqua, che serviranno a conservare la mia vita
„ per gli ulteriori tormenti.

„ Io non ho motivo da credere false le sue minacce
„ o esagerata la sua dipintura. Lo stato in cui mi ri-
„ trovo mi dispone a credere suscettibili di qualunque
„ eccesso, e le leggi che dirigono i giudici, e i giudi-
„ ci che le fanno eseguire. Io son disposto dunque a
„ proferire la mendace confessione che mi accelererà
„ una morte che io invoco in ogn' istante, e che il so-
„ lo spergiuro che deve precederla, mi ha finora im-
„ pedito di conseguire.

Legislatori, re, monarchi, padri de' popoli, come voi vi chiamate ne' vostri editti, ecco ciò che vedreste, ecco ciò che sentireste, se andaste per un momento a visitare quella porzione de' vostri figli che esaurisce la tazza del dolore sospirando presso la perduta libertà. La descrizione che ve ne ho fatta, non è nè ornata dall' eloquenza, nè riscaldata dall' entusiasmo. Io ho nascosto anzi qualche cosa di più che vi è in qualche paese dell' Europa, per timore che non venga introdotta in quelli ove non è conosciuta. Se questi scritti perverranno sotto i vostri occhi, se supereran no gli ostacoli che allontanano tutto ciò ch' è vero dalle vostre reggie e da' vostri troni, se non vi sarà il cortigiano che li derida, o l' ignorante che li calunnii, potrete voi non arrossire nel vedere, che tutti i fenomeni

della tirannia si manifestino ancora nelle vostre monarchie, le quali se sono *moderate* per le vostre virtù, sono più che dispotiche per le leggi che vi regnano? In un secolo, nel quale si sono moltiplicati i lumi, e i pregiudizj combattuti con tanto vigore, dovremo noi dunque essere ancora le vittime delle stranezze funeste ed orribili, che l'invenzione più micidiale della superstizione ha introdotte nella parte della legislazione, che più interessa la libertà dell'uomo e la sicurezza del cittadino? Dovremo noi ancora risentirci de' colpi che ha recati all'umanità la terribile *Inquisizione* in un tempo, in cui questa fiera superstiziosa ha perdute quelle unghie, colle quali ha per cinque secoli lacerata l'innocenza, l'ignoranza, la filosofia e la religione istessa? Noi che abbiamo adottate tante leggi de' Romani, molte delle quali non sono più applicabili allo stato presente delle cose, molte inutili e molto assurde, dovremo poi trascurare quelle che tanto favoriscono la civile libertà? Dovremo noi soffrire, che 'l sistema creato da un ambizioso pontefice prevalga ancora a quello che la greca e la romana sapienza stabilito aveva nel seno della libertà? che l'*Inquisizione* proscritta dalle case de' vescovi conservi ancora la sua sede nel tempio di Temi? che noi avremmo di che arrossirci leggendo i codici stessi de' tempi barbari sopra molti articoli della criminale procedura (1)? Dovremo noi soffrire . . . . . . Ma ahi! calia-

(1) Noi abbiamo già osservato le disposizioni di molti di questi codici relative all'accusa giudiziaria nel secondo capo di questo libro. Noi troviamo anche in alcuni di essi il sistema della fidejussione de' Romani, o sia dell'*habeas corpus* degl'Inglesi. Veggansi i Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. IV. cap. 29. e le costituzioni Sicule lib. II. tit. X. *de his qui fidejussores dare possunt, ne incarcerentur*. Mi ricordo anche di aver letta nel Codice de' Visigoti una legge che stabiliva il sistema della fidejussione, ma non mi sovviene sotto quale titolo essa fosse.

mo per un momento un velo su questa dipintura orribile de' pericoli a' quali è esposta la nostra libertà. Invece di maggiormente rattristarci sulla riflessione de' mali, occupiamoci nella scelta de' rimedj, e consoliamoci sulla facilità che vi sarebbe di adoprarli. Vediamo come dovrebbe correggersi questa seconda parte della criminale procedura, nella quale noi abbiamo osservati tutti questi vizj, tutti questi errori.

CAPO VII.

Riforma da farsi in questa parte della criminale procedura.

Se vi è parte della criminale procedura, nella quale il sistema della romana giurisprudenza andrebbe interamente adottato, è sicuramente quella che riguarda l'intimazione dell'accusato e la sicurezza della sua persona. Noi abbiam veduto quanto era semplice questo metodo, e quanto favorevole era alla libertà del cittadino. Citare un uomo ch'è accusato di un delitto; condurlo innanzi al magistrato competente; mostrargli il suo accusatore; palesargli l'accusa; interrogarlo senza mistero sulla verità di ciò che si è asserito contro di lui; non mostrare alcuna prevenzione in favor d'alcune delle parti; concedere un ugual numero di giorni al reo per giustificarsi, ed all'accusatore per sostenere la verità della sua accusa; abolire tutti quegli atti *estragiudiziali*, tutte quelle altercazioni indegne tra il giudice e l'accusato, tutti quegli spaventi, tutte quelle violenze, tutte quelle insidie che rendono così abbominevole, così indegno, così ingiusto il presente sistema; sgombrare la giustizia da quella oscurità volontaria, nella quale si ravviluppa col mistero *inquisitorio*; abolire que' giuramenti inutili che

si esigono dall' accusato, e che ad altro non servono che a moltiplicare gli spergiuri, e ad indebolire un vincolo prezioso che non è forte tra gli uomini, se non quando è con economia adoprato; non ricorrere nella *citazione* alla cattura, che in que' soli casi ne' quali o si può sospettare della fuga dell' accusato, o si ha ragion di punire il suo disprezzo per la legittima autorità (1); lasciar libera la sua persona sulla parola di un fidejussore, sempre che la natura del delitto e la gravezza della pena minacciata dalla legge non ricerchi una sicurezza maggiore; procurare che anche in questi casi la custodia dell' accusato non sia indegna di un innocente; impiegare una porzione delle pubbliche rendite alla costruzione delle carceri, dove i depositi della giustizia pubblica dovrebbero risvegliare l' idea piacevole della moderazione e del rispetto, col quale la società custodisce anche que' suoi individui che han meritata la sua diffidenza; trattare, in una parola, l' accusato da cittadino, finchè il suo delitto non venga interamente provato; ecco ciò che si otteneva dal metodo libero e semplice di Roma, ed ecco ciò che si otterrebbe adottandolo (2).

(1) Quando, intimato legittimamente, rifiutasse di comparire. Nello stato presente della procedura il decreto di cattura deve essere preceduto da alcuni indizj detti *ad capturam*. Ma adottandosi il sistema dell' accusa da noi proposto, la sola accusa è un sufficiente indizio, perchè l' accusatore o pubblico, o privato non potrebbe senza fortissimi indizj rischiare di esporsi alla pena del taglione che sarebbe una conseguenza necessaria di un' accusa capricciosa, e fatta di mala fede. A questo passo violento della cattura non si dovrebbe però venire, che ne' soli casi proposti, cioè quando l' accusato non volesse ubbidire alla citazione, o quando la gravezza del delitto, o la sua condizione priva di *domicilio* e di *onore* lo rendesse sospetto di fuga.

(2) Tutt' i dubbj che potranno presentarsi a colui che legge, su questo metodo, saranno prevenuti nel decorso di questo libro. Io non posso dir tutto ad un tratto. Senza questa economia, io o dovrei mancare all' ordine, o ripeter le cose istesse più volte.

Un' altra cosa andrebbe aggiunta a questa riforma: la distinzione delle carceri degli accusati da quelle de' convinti. Un uomo ch'è accusato di un delitto, finchè non è convinto di averlo commesso, non deve perdere il dritto all'opinione pubblica. Or questa, più attaccata al modo che alla cosa, ha messa una certa infamia alla detenzione nelle carceri. Per distruggerla, non vi sarebbe altro mezzo che ricorrere a questa distinzione. Un altro male, forse maggiore, si eviterebbe coll' istesso mezzo: il contatto del delitto coll'innocenza. Un accusato non è sempre un reo, ma può divenirlo con questo contagio pestifero. Racchiuso nell' istessa spelonca con delinquenti già condannati, egli non vi respira, per così dire, che l'odore del delitto. Un' atmosfera viziosa vi concentra queste terribili esalazioni, e chi sa fino a qual punto esse possano agire sopra il suo spirito e alterare il suo cuore? Chi sa, se l'infelice ch'è costretto a riceverle per tutti i suoi pori, potrà resistere alla loro malignità? Un accusato non convinto, ancorchè reo, ha un interesse a nascondere la sua malvagità. Ma colui, al quale è stata già decretata la pena, colui che non ha più quest'interesse, apre il suo cuore corrotto a' suoi compagni, comunica loro i piaceri che gli han procurati i suoi delitti, riscalda la loro immaginazione col racconto de' suoi feroci ed arditi attentati, e diviene ordinariamente l'apostolo del vizio. Or l'uomo si avvezza a tutto, e l'orrore a' delitti si perde sicuramente colla frequenza di sentirne parlare. La scelleratezza istessa ha il suo entusiasmo che presto o tardi si comunica. Essa fa de' proseliti, come la virtù; e lo spavento non è più un freno bastevole a trattenere il cuore ch' essa riscalda, poichè essa ha ancora il suo eroismo. E' molto facile dunque che l'accusato ch'era un innocente prima di entrare nelle carceri, divenga un mostro nel-

l'uscirne. L'utilità pubblica, il decoro de' costumi, il rispetto che si deve all'accusato prima di esser convinto, la cura che si deve avere del suo onore e della sua probità, esigono dunque la separazione che si è proposta. In tutto il resto, la correzione di questa parte della criminale procedura sarebbe pienamente eseguita, se al moderno metodo si sostituisse l'antico, quantunque molti monumenti c'indichino, che neppur quest'oggetto sfuggito sia alla vigilanza de' legislatori di Roma (1). Io lascio a colui che legge l'analisi più minuta de' motivi e de' vantaggi di una riforma così necessaria; mi basta di aver osservati gli oggetti su' quali dovrebbe cadere, e il modello sul quale dovrebbe esser foggiata. Io metterei termine a questa teoria, se l'ordine delle mie idee non mi richiamasse ad un abuso che ho appena additato nell'antecedente capo, e che merita di essere osservato in tutta la sua deformità. Questo è la condanna *per contumacia* adottata da tutt'i codici criminali dell'Europa, e intrusa anche in quello di una nazione libera (2), che con meraviglia universale conserva ancora questa reliquia mostruosa della sua antica barbarie.

CAPO VIII.

Delle condanne per contumacia.

Una volta si punivano i contumaci come contumaci: oggi si puniscono come contumaci, e si condan-

(1) I Romani distinguevano ciò che essi chiamavano *liberæ custodiæ*, dalle carceri. Pare che le prime fossero riserbate per gli accusati che goder non potevano del beneficio della *fidejussione*, e le altre per gli accusati già convinti. Il citato luogo di Sallustio su' congiurati di Catilina, un luogo di Livio citato da Sigonio (lib. 2. cap. 3. *de Jud.*) una legge di Venuleio ed un'altra di Scevola sotto il titolo de' Dig. *de custodia reorum*, ce lo fan congetturare.

(2) L'Inghilterra.

nano come rei. Noi abbiam veduto nel Dritto romano la contumacia punita colla perdita de' beni, ma non colla perdita de' dritti preziosi alla vita ed alla difesa (1). Era riserbato alla moderna legislazione il dare quest' ultima scossa alla libertà civile, e a' principj imprescrittibili della giustizia e della ragione.

Le romane leggi proibivano, come si è osservato, la condanna degli assenti, e noi li condanniamo pel motivo istesso, perchè sono assenti (2). Se un infelice spaventato da' pericoli a' quali è esposta l' innocenza più manifesta pei vizj della presente procedura, fugge, o, essendo nascosto o lontano, non ubbidisce alle replicate citazioni; se, malgrado la coscienza della sua innocenza, egli non ardisce di esporsi ad un combattimento, tutt' i pericoli del quale sono contro di lui, s' egli cerca nella fuga un asilo che crede di non poter trovare nel seno della giustizia; egli è sicuro di esser condannato, senza essere inteso. La legge, armata della parola terribile di contumacia lo conside-

(1) Vedi ciò che si è detto nel capo VI. a pag. 198. Noi non troviamo presso le antiche legislazioni monumento alcuno di questa ferocia. In Roma il contumace era punito come contumace, ma non come reo di quel delitto del quale veniva accusato. Veggasi la collezione delle leggi Attiche di Petito lib. IV. *de Judicibus*, tit. II. Leg. II. Malgrado l'estremo rigore degli Ebrei nel perseguitare i delinquenti, noi abbiamo una loro legge che ci mostra, che non si poteva alcuno condannare, se non era inteso. Ved. *Num.* XXXV. 12. Questo abuso ha avuto origine presso le nazioni barbare, come si osserverà da qui a poco.

(2) Molti giureconsulti hanno ardito di sostenere che non era necessario che il delitto fosse provato per condannare il contumace; che la fuga dell'accusato era una pruova del delitto; e che il disprezzo che dimostrava per la giustizia, ricusando di comparire, meritava l' istesso gastigo che s' egli fosse convinto. Con questi principj si amministra la giustizia in una gran parte de' tribunali dell' Europa, dove agli errori delle leggi si uniscono i' delirj di alcuni uomini senza suffragio, che non hanno impiegato il loro talento che a renderle più feroci e più funeste.

ra come reo. La sua disubbidienza dà a' giudici il dritto di dichiararlo colpevole, col dritto anche più assurdo di pronunciare contro di lui quelle pene che la legge ha destinate al delitto, e di farle eseguire sull' effigie del preteso delinquente. Se l' ignoranza di ciò che si è tramato contro di lui, o il timore di esporsi a tutti gli orrori della revisione di una procedura ordita interamente a sua rovina, se l' uno o l' altro di questi motivi fanno che il contumace non si presenti nel corso di un determinato tempo che siegue la decisione, egli non può più ripararla; il giudizio diviene diffinitivo; non vi è più difesa per lui; le sue fortune sono dissipate; la sua persona e la sua famiglia sono coperte per sempre di obbrobrio e d' ignominia (1). A questa iniquità si aggiugne in alcuni paesi un' iniquità anche maggiore. Si condanna in alcuni casi il contumace, e si dà a tutti il dritto di ucciderlo. Si mette un prezzo sul suo capo, e si premia un delitto che andrebbe punito. La legge rompe tutto ad un tratto que' vincoli che univano il contumace agli altri cittadini, e promuove un attentato che avvezza gli uomini a disprezzare la vita de' loro simili, ed a vedere senza orrore le loro mani macchiate col sangue di un uomo. Questa invenzione feroce è dovuta a' secoli della barbarie, e noi che siamo andati in cerca di ciò che vi era di più iniquo e di più assurdo ne' codici delle nazioni che ci han preceduto, l' abbiamo religiosamen-

(1) Io ho dovuto servirmi di alcune espressioni generali nel parlare di questa condanna per contumacia, perchè quantunque nel fondo della cosa i codici delle nazioni d'Europa siano uniformi, nulla di meno essi differiscono in alcune solennità ed in alcuni oggetti ch' era inutile di riferire, e che non interessano il mio argomento. Avendo osservate le ordinanze di Francia, le costituzioni di Savoja, gli editti di Ginevra, le costituzioni napoletane, e 'l codice criminale d'Inghilterra, ho trovato da per tutto l'istessa ingiustizia adottata con alcune modificazioni diverse.

te adottata a fronte degli urti che reca a' principj della morale e della ragione (1).

Ma come correggere questi abusi senza correggere tutto il sistema della criminale procedura? Ricordiamoci di ciò che si è detto nell' introduzione di questo libro. I vizj del tutto rendono necessarj i vizj stessi delle parti: il portare la correzione in alcune di queste, senza riparare il tutto, è l' istesso che far crescere il disordine, e moltiplicare gl' inconvenienti. Finchè il sistema dunque della criminale procedura non sarà riformato; finchè tutt' i rischi saranno per l' accusato; finchè si oltraggerà il suo onore, e si tormenterà la sua esistenza; finchè non gli si faciliteranno i mezzi per difendersi; in una parola, finchè non si renderà migliore la sua condizione co' mezzi che si sono da noi additati, fino a questo tempo, io dico, la legge che spaventa la sua fuga o la sua disubbidienza con una condanna così feroce, è un male necessario; essa non può essere abolita senza dare origine a nuovi disordini (2).

(1) La legge di Federico, compresa nel titolo delle nostre costituzioni *de Forbannitis*, *et Forjudicatis*, ha funestamente ancora vigore presso di noi. In questa legge si dà a tutti il dritto di uccidere il contumace *Forgiudicato*, e si parla del premio che si deve dare a colui che l' uccide. Vedi la collezione delle leggi barbare di Lintebrogio pag. 762. In Inghilterra vi era anticamente l' istessa barbarie: il contumace in alcuni delitti era riputato avere *caput lupinum*, un capo di lupo, che ciaschedano aveva il dritto di troncare. Oggi si è abolito questo dritto, ma si è conservato il sistema di condannare il contumace come convinto del delitto pel quale è stato chiamato in giudizio. Leggasi Blakstone codice criminale d' Inghilterra cap. XXIV. Boemero rapporta la terribile formola che si adopra in Germania nel pubblicare il bando di *forgiudica*. Fa orrore come le leggi di popoli che si chiamano civili, possano adoprare un linguaggio che farebbe orrore nella bocca istessa di un Irocchese. V. Bohemer. De J. Crim. sect. I cap. 17. §. 130.

(2) Nello stato presente delle cose, se la perdita de' beni fosse

L' istesso deve dirsi della fidejussione, della quale si è parlato nell' antecedente capo. Questo è uno de' mezzi più efficaci per conservare quanto più si può la libertà personale del cittadino. Ma come combinarla col sistema presente della procedura criminale? A che gioverebbe essa in una nazione, nella quale quasi tutt' i delitti sono puniti o colla morte, o colla perdita perpetua della libertà? Il mistero inquisitorio non richiede forse la detenzione del reo nelle carceri? Senza la pubblicità de' giudizj criminali come lasciar libero l' accusato sulla parola di un fidejussore? Se la fidejussione non potrebbe aver luogo che in que' delitti, ne' quali la pena minacciata dalla legge non potrebbe indurre l' accusato ad abbandonare la sua patria, a tradire il suo fidejussore, a sacrificare i suoi beni, in questa giusta ipotesi, quando il codice penale di una nazione è così feroce che non vi è per così dire delitto che non sia punito con una pena molto più grave di quella che porterebbe seco la fuga, per questa nazione, io dico, non sarebbe forse quasi inutile questo rimedio che sarebbe così salutare per un paese, dove le pene fossero più moderate?

Per abolire dunque le condanne per contumacia, per adottare il sistema della fidejussione, per imitare nell' uno e nell' altro oggetto il metodo de' Romani e de' Greci, bisognerebbe correggere tutto il sistema della criminale procedura, bisognerebbe raddolcire il codice penale della nazione (1). In questo piano di ri-

la sola pena stabilita per la contumacia, come era in Roma, lo stato si vedrebbe ogni giorno privo di cittadini onesti, i quali non avendo nè beni nè proprietà da perdere, (come infelicemente sono la maggior parte degli uomini che costituiscono oggi il corpo sociale) preferirebbero la perdita della loro patria a' rischi ed a' disastri, a' quali si esporrebbero presentandosi. Si corregga la procedura, e si adotti il sistema di Roma.

(1) In Inghilterra si è pensato al primo di questi oggetti, ma

forma generale io ho mostrato quale sarebbe la correzione da farsi nelle prime due parti della criminale procedura. E' ormai tempo di passare alla terza ch'è forse la più intrigata di tutte. Questa riguarda, come si è premesso, gl' indizj e le pruove de' delitti. Sforziamoci dunque di portare un nuovo lume tra le tenebre che oscurano questa parte del dritto, e cerchiamo nell' umanità e nella filosofia il filo che deve condurci in questo spaventevole laberinto.

CAPO IX.

TERZA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA.

Delle pruove e degl' indizj de' delitti.

In niuna parte della legislazione si manifesta tanto la contraddizione, l' imbecillità e la poca logica de' nostri legislatori e degl' interpetri delle nostre leggi, quanto in quella che regola le pruove e gl' indizj de' delitti. Per poco che si aprano quegl' interminabili volumi che contengono la nostra criminale giurisprudenza, composta, come altrove si è detto, da un' assurda e mal digerita combinazione di una parte delle roma-

il secondo si è trascurato. Se si raddolcisse il suo codice penale, che per altro è uno de' più feroci dell' Europa, in questo caso l'*habeas corpus* diverrebbe infinitamente più favorevole alla libertà personale degl' Inglesi. La ragione n'è chiara. A misura che si moltiplicherebbero i casi ne' quali il cittadino potrebbe godere di questo privilegio, questo si renderebbe più utile. Or per moltiplicare questi casi, si dovrebbero raddolcire le pene. Non voglio lasciar d' avvertire che 'l magistrato che ha ricevuta l' accusa contro il contumace, non dovrebbe trascurare di far solennemente registrare le testimonianze e i monumenti dall' accusatore prodotti, per poter esser nel caso di ricominciare la procedura sempre che 'l reo o si presentasse, o cadesse nelle mani della giustizia.

ne leggi con alcuni principj legali del dritto canonico, mescolati colla legislazione de' tempi barbari, ed alterati mostruosamente dalle opinioni de' dottori, ai delirj de' quali un' antica pratica ha dato pur troppo ne' nostri tribunali vigore di legge, basta, io dico, aprire questi libri dell' errore e della confusione, per vedere, come una metafisica sottigliezza ed un' assurda e puerile logica favorisce da una parte l'impunità de' delitti, espone dall' altra l'innocenza a' maggiori rischi, e dà nell' una e nell' altra un arbitrio funesto e dispotico nelle mani de' giudici.

Che mi si permetta dunque di dar principio a questa interessantissima teoria con una scorsa rapida sugli errori, da' quali è da ogni parte ingombrata, per stabilire quindi su' fondamenti inalterabili della ragione e della filosofia le regole e i principj co' quali deve esser diretta.

La romana giurisprudenza che ci è servita di guida e di norma nelle prime due parti della criminale procedura, ci offre in questa errori altrettanto più degni di esser contrastati, in quanto che o sono stati religiosamente ricevuti ne' nostri tribunali, o han dato origine ad altri più di loro funesti. Allorchè si tratta di pruove e di argomenti de' delitti, si trova nel corpo del romano dritto una ondulazione continua tra la misericordia e la ferocia, tra una eccessiva delicatezza nel valutare il valor delle pruove, ed un tirannico ed ingiusto metodo nel ricercarle. Allorchè la contraddizione è tra due leggi, quest' *antinomia* si manifesta subito, e il legislatore non ha da stentar molto per ripararla: ma quando l' opposizione è nel sistema; quando non è nelle parti, ma nel tutto; quando non è nelle parole delle leggi, ma nello spirito della giurisprudenza, allora sfugge dagli occhi del giureconsulto; allora il filosofo solo è quello che può vederla;

allora la correzione è più difficile, perchè deve cadere sul tutto e non sulle parti.

Ecco ciò che si osserva in quella parte della romana giurisprudenza, che determina il criterio della verità ne' giudizj criminali. Aprendo il codice, noi troviamo nel titolo *de probationibus* il compendio delle regole che determinar dovrebbero questo criterio. Sappian gli accusatori, dice la legge, che il giudice diferir non può alla loro accusa, se il fatto ch' essa contiene, non è appoggiato o sulla fede di *testimonj idonei*, *o sopra pubblici documenti*, *o sopra argomenti incontrastabili e più chiari della luce* (1).

Questa regola è giusta, è chiara, è semplice, è analoga a' sacri principj della civile libertà; ma funestamente i legislatori di Roma non sempre ne seguirono lo spirito, allorchè si trattava di svilupparla, allorchè si trattava di determinarne con maggior precisione le idee. Bisognava, per esempio, stabilire quali erano i testimonj che la legge chiamava idonei, e quali erano gli argomenti, su' quali il giudice determinar poteva il suo giudizio; e sull' uno e l' altro articolo il Dritto romano ci offre delle contraddizioni, che i nostri giureconsulti non hanno osservate, ma che si manifestano con bastante evidenza a colui che legge colla superiorità della filosofia, o coll' indipendenza della ragione i troppo venerati libri delle romane leggi. L'imbecille Giustiniano, non riflettendo alla diversità de' tempi e delle circostanze, mescolando senza ordine e senza distinzione le leggi che si risentivano ancora dell' antica libertà della repubblica con quelle che 'l più feroce dispotismo aveva dettate, mettendo accanto agli stabilimenti degl' imperatori più umani quei de' tiranni più fieri che insanguinarono l' impero, fe-

(1) *L. ult. C. de probationibus.*

ce della giurisprudenza un caos informe, dove il filosofo ed il tiranno trovano ugualmente idee analoghe a' loro opposti principj.

Basterebbe leggere nel Digesto, nel Codice e nelle Novelle i varj titoli, dove si contengono le leggi che riguardano i testimonj, le questioni e le pruove giudiziarie per persuadersi di questa rattristante verità. Dando un' occhiata filosofica su questa parte del romano dritto, noi troveremo l'eccesso ne' due estremi opposti: noi troveremo un eccesso di delicatezza da una parte, ed un eccesso di ferocia dall' altra.

Cominciando da' testimonj, noi vedremo la delicatezza de' legislatori escludere dalla confidenza della legge tutti que' testimonj che aver potevano coll' accusatore o coll' accusato rapporti di famiglia (1), di amicizia (2), di dipendenza (3), di odio (4), di servitù (5), di nascita (6); di patrocinio (7), di libertà (8); noi ne vedremo escludere quelli ch' erano stati o condannati, o che erano *sub judice* in un giudizio pubbli-

(1) *L. 2. C. de testib.* L. 24. *D. eod.* Erano compresi in questa classe quelli che abitavano nell'istessa casa, e ch'erano stati educati in quella famiglia; in una parola tutt' i domestici e familiari. Veggasi Mattei *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XVIII. *cap.* 11. §. 10.

(2) *L. 5. de testib. L. 3. pr. D. eod.*

(3) *Cit. L. 5. C. eod.*

(4) *Cit. L. 3. D. eod. e L. si quis.* 13. *C. eod.*

(5) I servi non potevano essere interrogati contro i padroni. *L. 7. C. eod. L. 7. C. de quæstionibus. L.* 1. §. 3. *e L.* 18. §. 5. *D. de quæst.* In Atene essi erano interamente esclusi dal dritto di far testimonianza. Noi abbiamo una prova nel *Formione* di Terenzio atto II. scena I.

(6) *L. 5. C. de testib. L. 9. D. eod.*

(7) Colui che aveva patrocinata una causa o civile o criminale, non poteva far da testimonio nell' istessa causa. *L.* 25. *D, eod.*

(8) I liberti e i figli de' liberti non potevano far testimonianza contro coloro che avean data loro la libertà. *L.* 11. *C. eod. L.* 3. §. 4. *D. eod.*

co (1); noi ne vedremo escludere gl' infami per delitto (2) o per mestiere (3); gli adulteri (4) e le prostitute (5); quelli che avevan data pruova della loro mala fede (6), della loro venalità (7), o del loro perverso carattere (8); quelli che avevano avuto parte al delitto (9); quelli che per la loro età potevano facilmente esser ingannati (10); e quelli finalmente che dubitar facevano della loro imparzialità per aver deposto in un altro giudizio pubblico contro l' istessa persona (11). Tutte queste eccezioni ci mostrano l' eccessiva diligenza de' legislatori di Roma nel difendere la sicurezza dell' accusato contro la mala fede de' testimonj. Rivolgiamo ora la medaglia, e osserviamone il rovescio: ve-

(1) *L.* 3. §. 4. e *L.* 20. *D. eod.* Nelle cause civili però erano ammessi a far testimonianza coloro che, essendo *sub judice* in un giudizio pubblico, non erano nelle carceri; ma anche in questo caso non erano esclusi, allorchè si trattava di cause criminali.

(2) *L.* 13. *e L.* 3. §. 4. *D. eod. L.* 6. §. 1. *D. ad Leg. Jul. repet.*

(3) *Cit. L.* 3. §. 4. *e arg. L.* 21. §. *si ea rei D. eod.* Anche in Atene noi troviamo gl' infami esclusi dal far testimonianza. *Μη μαρτυρειν τους ατιμας. Ignominiosi intestabiles sunto. V.* Dem. *in Neæram.* Un frammento delle XII. tavole, rapportato da Gellio, lib. XV. cap. XIII. ci mostra, che i Romani adottarono dagli Ateniesi questa legge.

(4) *L.* 14. *D. de Testib.*

(5) *L.* 3. §. 4. *D. eod.*

(6) *Repetundarum damnati L.* 15. *D. eod.*

(7) Quei ch' erano stati convinti di aver altre volte ricevuto danaro per fare, o non fare testimonianza. *L.* 3. §. 4. *D. eod.*

(8) Questi erano gli autori de' libelli famosi. *L.* 5. et 6. *D. de injuriis*, e *L.* 21. §. *pr. D. de test.*

(9) *L.* 11. *C. de testib.* Chi crederebbe, che secondo le leggi della mia patria, il socio del delitto non solo non è escluso da far testimonianza, ma la sua deposizione contro del reo fa pruova come ogni altro idoneo testimonio? V. *Pragm.* 1. *de exulib. Pragmatic.* 6. *de receptat.*

(10) Ne' giudizj criminali non potevano essere ammessi a far testimonianza i puberi, se non avevano compiuto il ventesimo anno della loro vita. *L. in testimonium* 20. *D. de testib.*

(11) *L.* 23. *D. de testib.*

diamo come con altre eccezioni essi la distruggevano; e come l'edificio di questa sicurezza innalzato con una mano, violentemente si gettava a terra coll' altra.

E' scandalosa cosa il vedere che i legislatori di Roma credettero che i tormenti potessero essere gli organi della verità (1). Noi dobbiamo a questa fatale opinione la prima origine della tortura ch'è ancora in uso in una gran parte dell' Europa a fronte della guerra vigorosa che la filosofia e i lumi del secolo le hanno dichiarata. Le romane leggi, dopo aver esclusi dalla loro confidenza i servi e gl' infami, ordinarono che il giudice deferir dovesse alle loro testimonianze, quando queste erano proferite tra' tormenti (2). Esse accordavano all' accusatore il dritto barbaro di condurre in giudizio un immenso numero d' innocenti per esser tormentati, senza aver avuta parte alcuna al delitto (3). Un servo dunque, un gladiatore ec. che ave-

(1) *Questionem*, dice il Giureconsulto Ulpiano, *intelligere jubemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem.* V. *L.* 15. *D. de injuriis, et famos. libel.*

(2) *L.* 21. §. *si ea rei D. de test. L.* 8. §. *servis C. de quæstionib. L.* 13. *C. de testib.*, *et Nov.* 90. Circa la natura di questi tormenti, de' quali si faceva uso presso i Romani per quest' oggetto, leggasi Valer. Mass. lib. VI. c. 8. n. 1. dove parlando del servo dell' oratore Antonio, dice: *Plurimis laceratus verberibus, eculeo impositus, candentibus laminis ustus, omnem vim accusatoris, custodita rei salute, subvertit.* Si avverta, che prima di Cesare non si sottomettevano a' tormenti che i soli servi. L'uso di esporvi i liberi e i cittadini stessi non fu introdotto, come si osserverà da qui a poco, che sotto gl'imperatori, da' quali furono in diversi tempi nuovi tormenti inventati. Svetonio nella vita di Domiziano ci parla di quei di cui fece uso questo imperatore; e nella vita di Tiberio cap. 62. ci parla d'un'invenzione di questo tiranno: *Excogitaverat inter genera cruciatus etiam, ut larga meri potione per fallaciam oneratos, repente veretris deligatis, fidicularum simul urinæque tormento distenderet.* Veggasi anche ciò che se ne dice da Seneca nel lib. III. *de Ira* cap. 35., da Valerio Massimo lib. 8. cap. 4., e da Ammiano Marcellino lib. 29., dove parla di quelli de' quali fece uso Valentiniano.

(3) Gl' inconvenienti che nascevano da questa libertà illimita-

va la disgrazia di trovarsi presente ad un delitto, era sicuro di dover vedere le sue ossa slogate, o le sue carni esposte agli ardori del fuoco, o le sue fibre e i suoi muscoli violentemente stirati sopra un penosissimo eculeo, perchè la legge lo credeva incapace di proferire il vero, senza esser tormentato da' più vivi dolori.

Un' ingiustizia simile si commetteva verso que' testimonj che non erano nè servi, nè infami, ma la condizione de' quali non esigeva il rispetto della legge nella parziale giurisprudenza di Roma. Se un uomo non era nè decurione, nè nobile, nè soldato, se non aveva nella sua famiglia lo splendore della toga o delle armi, se senza essere nè deliquente, nè infame, nè servo, era chiamato in giudizio come testimonio di un delitto, l' integrità de' suoi costumi e le prerogative della sua libertà non lo garantivano da' tormenti, quando egli era *vacillante* nelle sue deposizioni (1). L' ignoranza dunque che rende così spesso contraddicenti gli uomini nella manifestazione delle loro idee, e che nasconde loro l' arte di esprimersi con precisione e chiarezza, o il timore di alterare la verità che nelle anime delicate mette un incredibile imbarazzo, e rende nell' apparenza equivoci e vacillanti i loro detti; queste due cause, io dico, che si possono combina-

ta di portare un immenso numero di testimonj in giudizio, furono alquanto riparati dalle costituzioni de' principi, come si vede dalla *L.* 1. §. 2. *D. de testib.* Un luogo di Valerio Massimo ci fa vedere, che in altri tempi era permesso di chiamare in giudizio fino a 120 testimonj: *Scaurus*, dice egli, *adeo perditam defensionem in judicium attulit, ut accusator diceret, lege sibi centum atque viginti hominibus denunciare testimonium licere.* Questa era la celebre legge Servilia *repetundarum.* Veggasi Valerio Mass. lib. 8. c. 5. Nella Miloniana, secondo il commento di Asconio, si trovano chiamati in giudizio per far testimonianza 54 servi. Vegga anche Cicerone lib. 2. *de finibus bonor. et malor.*, e Sigon. *de Judiciis lib.* 11. *cap.* xv.

(1) *L. ex libero* 15. *e L. unius* 18. *D. de quæstionib.*

re coll' onestà la più conosciuta, esponevano in Roma un infelice onesto uomo ad esser tormentato, senza essere nè delinquente, nè accusato, nè accusatore, ma semplice testimonio di un delitto.

Questa ingiustizia che si commetteva frequentemente contro le persone d' una più vile condizione, si estendeva anche alla classe più distinta dell' impero, allorchè si trattava de' delitti di *maestà*. Il cittadino più illustre dello stato, il più benemerito della patria, poteva anche soggiacere alla più terribile pruova de' tormenti, quando era chiamato in giudizio come testimonio di questi delitti (1). L' assurda severità della legge metteva in mano del tiranno questo strumento pernicioso, per soddisfare i suoi mal fondati sospetti.

A queste contraddizioni se ne aggiugneva un' altra. Noi abbiamo osservato che i servi non potevano essere interrogati contro i padroni (2). I nostri maggiori, dice Cicerone (3), non vollero che la condanna di un cittadino potesse dipendere dalla testimonianza del suo servo, e che si rendesse con questo mezzo più dolorosa e più irritante. Quest' antica determinazione conservò il suo vigore sotto gl' imperatori, e una legge di Severo ed Antonino la distese anche alle madri ed a' tutori de' padroni (4). Ma chi lo crederebbe? Ne' delitti più gravi, in quelli ne' quali maggiore sforzo si esige per commetterli; in quelli in cui la credibilità di un testimonio dovrebbe diminuire di tanto, di quanto, crescendo l' atrocità del reato, si diminuisce la probabilità del fatto; in questi delitti, io dico, le romane leggi, invece di escludere con maggior rigore, ammettevano la testimonianza de' servi contro i proprj

(1) *L. de minore* 10. §. 1. *D. de quæstionib. L.* 4. *C. ad Leg. Jul. majest.*

(2) Alla nota 5. della pag. 220.

(3) *Cic. pro Milone.* (4) *L.* 2. *C. de quæstionibus.*

padroni (1). Da questa stranezza della romana giurisprudenza ha avuto, senza dubbio, origine quella massima erronea che ha sacrificati all' imbecillità de' nostri giureconsulti un immenso numero d' innocenti, e ch' è stata quasi generalmente adottata ne' tribunali dell' Europa come un assioma, malgrado l' evidenza dell' errore che vi si contiene. *Negli atrocissimi delitti*, dicono i criminalisti, *le più leggiere congetture bastano*, *ed è lecito al giudice di oltrepassare il dritto* (2). Un uomo dunque accusato di un delitto più atroce dovrà per questo solo motivo perdere alla sicurezza que' dritti che la legge dà a colui che viene accusato di un delitto più leggiero? Che mi si permetta di contrastare co' principj più semplici della ragione questo pratico assurdo della criminale legislazione.

L' uomo ha tre ostacoli che l' allontanano da' delitti: l' orrore che naturalmente c' inspira un' azione con-

(1) I delitti eccettuati, pe' quali si ammettevano le testimonianze de' servi contro i padroni, si possono osservare nelle seguenti leggi: *L. 1. C. de quæstionibus*, e *L. 1. §. in caussa*; *L. 8. et L. 17. D. de quæstionib. L. 1. D. ad Leg. Jul. de annon. L. vix certis* 53. *D. de jud.*

Augusto avea trovato un temperamento che pareva conciliabile coll' antico sistema. Egli ordinò che i servi di colui che aveva cospirato contro la sua persona, fossero venduti al pubblico, affinchè avessero potuto deporre contro il loro antico padrone (*ved. Dion. in Xiphilin.*). Ma chi sa quanto odiosa sia la persona del padrone al servo, vedrà quanto era contraria questa legge alla sicurezza civile. Noi sappiamo che nei tempi primitivi della repubblica, *Vindice*, scoprendo la congiura fatta in favore de' Tarquinj, non potè essere testimonio contro i figli di Bruto suoi padroni, e noi sappiamo anche che l' imperatore Tacito, persuaso di questa verità; stabilì che i servi non potessero esser testimonj contra i loro padroni, neppure ne' delitti di maestà. Questa legge non è nel Codice, ma ne fa menzione Flavio Vopisco nella vita di quest' imperatore.

(2) *In atrocissimis leviores conjecturæ sufficiunt*, *et licet judici jura transgredi.* I nostri forensi scrittori chiamano *privilegiati* que' delitti, ne' quali ha luogo questa assurda regola.

traria alla giustizia, la pubblica disapprovazione e il timor della pena. Non vi vuol molto a vedere che la resistenza di questi ostacoli deve crescere in ragione dell'atrocità di un reato. Un delitto più atroce inspira maggiore orrore; rende l'uomo più abbominevole a' suoi simili; l'espone ad una pena maggiore. Noi abbiamo dunque una resistenza maggiore da superare per commettere un delitto più grave, che per commettere un delitto meno grave. Tra due accuse dunque, l'una di un delitto più atroce, l'altra di un delitto meno atroce, la legge dovrebbe piuttosto ricercare maggiori pruove nella prima che nella seconda. La legge de' Bavaresi richiedeva tre testimonj, quando si trattava d'un attentato contro la vita di un duca, e non ne ricercava che due negli attentati contro la vita di un privato (1). Io profitto della verità dove la trovo, e i codici barbari me ne somministrano più d'una, perchè il maggior nimico della verità non è l'ignoranza, ma l'errore.

E' vero che i delitti più atroci si sogliono commettere con maggiori precauzioni, e per conseguenza essi sono più difficili a provarsi; ma è vero altresì che quando il popolo ignora l'autore di un delitto, l'impunità non è così funesta; è vero altresì che ne' delitti più atroci concorrono collo spavento delle pene molti altri spaventi per allontanarne gli uomini; ed è finalmente anche incontrastabile che quando tutto il sistema giudiziario fosse corretto da' vizj che contiene, la pruova de' delitti sarebbe anche molto meno difficile.

Dopo queste semplicissime riflessioni è facil cosa il vedere quanto assurda sia la regola de' criminalisti, e quanto sieno ingiuste quelle leggi stabilite in una gran parte dell'Europa, le quali sotto il nome di delitti

(1) V. *Leges Bavariorum* tit. II. cap. I. *Si quis de morte Ducis consiliatus fuerit*. §. 2.

privilegiati, dispensano da una parte del rigor delle pruove, allorchè si tratta di alcuni più atroci reati.

Ritorniamo ora alla romana giurisprudenza, dalla quale funestamente i nostri legislatori han sempre attinto ciò che vi era di più difettoso e di più assurdo; e dopo aver osservate le contraddizioni che vi si trovano sull'articolo delle pruove de' testimonj (1), vediamo quelle che s'incontrano nelle leggi che riguardano la confessione libera ed estorta. In questa parte la moderna legislazione non differisce dall'antica, e mostrando l'irregolarità dell'una, noi combattiamo nel tempo istesso quella dell'altra.

CAPO X.

Proseguimento dell' istesso soggetto. Sulla confessione libera ed estorta.

La natura, i decreti della quale sono molto più antichi che non lo sono le leggi ambigue e violente de' legislatori; la natura che non si contraddice mai nelle sue determinazioni, e che, formando il corpo e lo spirito de' mortali, ha fissate le leggi invariabili che debbono dirigerli; la natura che non palesa agli uo-

(1) Io prego il lettore di paragonare queste determinazioni della romana giurisprudenza con quelle de' codici delle barbare nazioni, per vedere come lo spirito di contraddizione è stato sempre lo spirito de' legislatori in tutt'i tempi. Nel mentre che l'uso de' duelli e delle altre pruove comprese sotto il nome di *giudizj di Dio*, era quasi universalmente adottato, le leggi facevano pompa della più eccessiva delicatezza nel determinare la credibilità de' testimonj, e nello spaventare la loro mala fede. Veggansi nella collezione di Lindembrogio, la legge de' Longobardi lib. II. tit. 51. *de testib.*, la legge degli Alemanni cap. 42. §. 11., i Capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. III. cap. 10. 42. 52. 78., lib. IV. cap. 23., lib. VI. cap. 40. 145. 157. 271., lib. VII. cap. 179. 354., e la legge de' Bavaresi tit. 14. ec.

mini queste sue leggi nè co' caratteri, nè co' suoni, ma cogl' impulsi, e che con questi gli spinge alla felicità od all' esistenza in tutti i momenti della loro vita; la natura, io dico, è quella che chiude la bocca del reo, allorchè il giudice l' interroga sulla verità dell' accusa che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto, portandogli sicuramente la perdita o della esistenza, o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o un' illusione che gli faccia vedere nella perdita di una di queste due cose, l' acquisto di un bene più grande. Nel primo caso si ricerca dunque dall' uomo un impossibile morale, e nel secondo si valuta sull' assertiva di un illuso, di un *mentecatto*, di un fanatico, o d' un uomo che si ritrova nelle istesse disposizioni del suicida, il quale si dà colle proprie mani la morte, perchè crede di trovare nella perdita dell' esistenza o l' acquisto della sua felicità, o il termine delle sue sciagure (1).

L' esperienza, molto lontano dal distruggere questa riflessione, non fa che rendercela più sensibile. Io chiamo qui in testimonio i più valenti criminalisti: essi non potranno negarmi di non aver mai ottenuta la confessione da un reo, che non sia stata preceduta o dalla convinzione, caso nel quale la negativa sarebbe inutile, o dallo spavento de' tormenti, o da un disordine nelle facoltà intellettuali, o dalla noia di una prigionia di molti anni che rende insopportabile la la vita, o dagli artificj, a' quali, pur troppo, si ricorre per sedurre gl' infelici che si ritrovano ne' legami della giustizia, e per istrappare dalla loro bocca una

(1) *Ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens qui confitetur de se. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore, quidam quæstione. Nemo contra se dicit, nisi aliquo cogente.* Quintil. *declam.* 314.

confessione, alla quale la destrezza di un perfido scrivano fa che il reo attacchi la speranza o della diminuzione della pena, o della totale impunità.

Per qualunque aspetto dunque che si voglia considerare la confessione de' rei, si troverà sempre, che le leggi, o non dovrebbero cercarla, o non dovrebbero dare verun grado di valore a questa specie di pruova. *Frustra enim est*, dice Hobbes, *testimonium, quod a natura corrumpi præsumitur* (1).

Osservando le leggi di Roma sulla confessione libera, noi troviamo che l'evidenza di questa verità non lasciò di fare qualche impressione nell'animo de' suoi legislatori. L'assioma legale, che dice, *nemo testis contra seipsum*, è senza dubbio una conseguenza di questo principio (2).

Sono una conseguenza anche di questo principio le leggi che proibiscono al giudice di prestar fede alla libera confessione di un uomo su di un delitto, l'esistenza del quale è incerta (3).

Noi temiamo, dice il giureconsulto, che non si con-

(1) Hobbes *de Civ. lib.* 1. *cap.* 2. §. 19. Noi dimostreremo con maggiore evidenza questa verità nel seguente capo parlando della tortura.

(2) Si avverta, che nè le parole di Paulo (*in L.* 1. *D. de confess.*) che dicono *Confessus in jure pro judicato habetur*; nè quelle di Ulpiano (in L. 25. D. *ad Leg. Aquil.*) che dicono, *nullæ sunt partes judicantis in confitentes*; nè quelle della Legge 1. C. *de conf.* dove l'imperatore dice *confessos in jure pro judicatis haberi placet*, sono da opporsi a questa regola, poichè basta osservare il proposito, pel quale sono state adoprate, per vedere ch'esse riguardano i giudizj civili e non i criminali. Io non trovo ne' premessi principj una ragione per credere nulle le confessioni degli accusati ne' giudizj civili; giacchè, siccome non è contro la natura che io mi privi di una cosa che mi appartiene, per darla ad un altro, così non è contro alla natura che io confessi che quel che ho non mi si appartiene. Non è così quando si tratta di una pena da subire.

(3) *L.* 1. §. *si quis ultro D. de quæst. L.* 1. §. *item illud*, e *L.* 5. §. *non alias D. de SC. Silanan.*

danni come reo un uomo che forse non è altro che un frenetico.

Sono in oltre conseguenze dell' istesso principio le leggi che stabiliscono che la confessione *estragiudiziale* non debba nuocere all' accusato, come quella che può esser dettata dalla vanità o dalla stoltezza, la quale attacca ordinariamente un' idea di gloria a' delitti stessi, e fa che l' uomo se ne faccia una pompa, allorchè è lontano dagli occhi di coloro che potrebbero punirlo (1).

Sono finalmente conseguenza dell' istesso principio le leggi che prescrivono, che il reo, dopo aver confessato il delitto, possa rivocare la sua confessione come erronea (2); che la confessione fatta in un giudizio non debba nuocere al reo in un altro giudizio, e che la confessione fatta di un delitto minore per difendersi dall' accusa di un delitto più grave, non debba aver valore, se l' istessa persona, assoluta dal più grave delitto che ha negato, sia chiamata in giudizio una seconda volta pel più leggiero che ha confessato (3). Si aggiunga a queste leggi il rescritto di Severo col quale si proibisce al giudice di confondere la confessione del reo tra il numero dell' evidenti pruove de' delitti, e di condannarlo senzachè altre pruove non confermino la verità della sua confessione (4).

(1) Mattei *ad lib. Dig.* XLVIII. *Com.* tit. XVI. *cap.* I. §. 3 e 4. *Adde arg. L.* I. *C. Si a non competente judice.*

(2) *L.* 2. *C. quor. appel. non recip.*, *et L.* I. *de quæst.*

(3) *Mattei ibid.* §. 5.

(4) *L.* I. §. II. *D. de quæst.* Le parole di Ulpiano sono le seguenti : *Divus Severus rescripsit, confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat.* Gl'interpetri si sono sforzati di alterare il senso di questa legge, per salvare l'antinomia che vi si contiene, colle altre leggi che riguardano la confessione de'rei. Ma le parole della legge sono molto chiare, e lo spirito di essa non ammette interpretazione. Bisogna persuadersi che nel Drit-

Fin qui noi osserviamo la poca confidenza, che le romane leggi prestavano in molti casi alla libera confessione de' rei. Ma l'uniformità, ch'è stata rare volte la prerogativa delle umane istituzioni, è stata poi in questa parte del romano Dritto sostituita da una contraddizione continua, che le moderne legislazioni dell'Europa non han saputo correggere, e che per l'imbarazzo che reca ne' giudizj, espone da una parte l'innocenza, e favorisce dall'altra l'impunità de' delitti.

L'uso barbaro e feroce di ricorrere a' tormenti, per istrappare dalla bocca de' rei la confessione de' delitti, non è dovuto alla legislazione delle nazioni barbare, come alcuni han preteso, ma noi lo ritroviamo stabilito nella culta Roma, subito dopo la perdita della sua libertà. Prima de' Cesari, i soli servi erano esposti a questo spaventevole sperimento, e se la giustizia era scossa da questo attentato che si commetteva contro tutt'i suoi principj, la libertà civile vedeva almeno rispettati i preziosi dritti della cittadinanza da quelle leggi stesse che violati avevano con tanta indifferenza quelli dell'umanità. Il Romano, chiamato in giudizio da un accusatore, non temeva di dover sostenere la sua innocenza in mezzo a' tormenti dell'*eculeo*; e se vedeva il suo servo condannato a questa ingiustizia, egli si ricordava che quelle istesse leggi che proteggevano la sua libertà, confondevano tra 'l numero delle cose gli uomini infelici che non erano a parte di questa prerogativa preziosa.

Distrutto quindi l'antico sistema della repubblica; sostituita alla libertà del popolo l'onnipotenza de' Cesari, la memoria della perduta libertà eccitando di continuo il risentimento de' sudditi, e la coscienza del-

to romano le contraddizioni più manifeste non sono mai un raro fenomeno.

l'usurpazione promovendo gli spaventi del principe; bisognò che la legislazione si accomodasse al nuovo sistema delle cose, e favorisse con una mano la sicurezza del cittadino, nel mentre che sosteneva coll'altra gl'interessi, le mire, i sospetti e le violenze del nuovo capo della nazione. Questi due opposti oggetti non potevano conseguirsi che con opposte leggi, e la contraddizione che cominciò ad introdursi dopo quest'epoca nella romana giurisprudenza è interamente dovuta a questa fatale origine. Noi dobbiamo al primo di questi oggetti le leggi sulla confessione libera così favorevoli alla sicurezza del cittadino, e noi dobbiamo al secondo quelle che estesero sulle persone libere, ed, in alcuni casi, sulle persone anche più distinte della società, l'antico metodo di strappare col soccorso de' tormenti la confessione da' soli servi. Il dispotismo de' primi Cesari avea bisogno di questo rimedio, tanto distruttivo della civile sicurezza, quanto favorevole alla loro usurpata autorità. La celebre legge Giulia, detta della maestà, ci fa vedere quali furono le mire di Augusto nel dare per la prima volta questa scossa funesta alle antiche prerogative della libertà e della cittadinanza. La cospirazione contro il principe, e gli altri delitti compresi in questa legge furono i primi, per la pruova de' quali si condannarono a' tormenti anche i cittadini del rango più distinto (1). Quell'istessa causa che indusse Silla a sopprimere le pene de' calunniatori, fece introdurre in Roma l'uso de' tormenti, come un mezzo opportuno per sacrificare alla diffidenza del principe que' cittadini che avevano avuta la disgrazia di divenirgli sospetti.

(1) Veggansi le sentenze di Paulo lib. v. tit. 29., et L. 4. C. ad Leg. *jul. Majest. L.* 16. *C. de quæst. L.* 7 *et* 11. *D. eod.* Le persone di minor dignità, potevano esser esposte anche a' tormenti per delitti di minore importanza. Veggasi Mattei *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* XVI. *cap.* 2 e 3.

Da' delitti di *maestà*, il numero de' quali crebbe a dismisura (1), si passò quindi agli altri con quella facilità, colla quale un abuso introdotto si propaga e si estende. Una gran parte de' delitti fu compresa nella classe di quelli, ne' quali si poteva, senza eccezione di persone, far uso de' tormenti per ottenere la confessione de' rei che ne venivano accusati; e la superstiziosa imbecillità di alcuni imperatori giunse fino ad annoverare in questa classe que' delitti che meritar dovrebbero il silenzio delle leggi, piuttosto che 'l loro assurdo rigore. Con una stupida severità si torturavano gl' *indovini*, *gl' interpetri de' sogni*, *i maghi* e tutti coloro che venivano accusati di simili stranezze; e la religione cominciò fin da quel tempo a vedere con orrore le umane vittime sacrificate al falso zelo de' suoi pretesi difensori (2). Quest' uso feroce, così contrario allo spirito di tante altre leggi che, parte prima di questo tempo, parte contemporaneamente, e parte dopo, furono dettate da' legislatori di Roma, quest' uso interrotto per qualche tempo, e sostituito da' *giudizj*

(1) Si sa quanti delitti furono sotto gl' imperatori annoverati tra la classe di quelli che chiamansi di lesa maestà. Una legge di Graziano, Valentiniano e Teodosio condannava come sacrileghi coloro che mettevano in dubbio la rettitudine de' giudizj del principe, e dubitavano del merito di coloro ch' egli avea scelto per qualche carica. Questa legge è nel Codice *de crim. sacril.* Un' altra legge di Arcadio ed Onorio condannava come rei di maestà coloro che attentavano sulla vita de' ministri o degli uffiziali del principe. *Nam ipsi pars*, dice la legge, *corporis nostri sunt.* (*L. 5. C. ad L. Jul. Majest.*) Un' altra dichiara come rei di maestà i falsi monetarj. *L. 9. C. Theodos. de falsa moneta.*

Ogni oltraggio recato alle statue del principe era anche un delitto di maestà. (*L. 6. D. ad Leg. Jul. Majest.*) L' apostasia, la simonia, l' eresia de' Manichei e de' Donatisti furono anche comprese in questa classe *L. 4. C. de hœret. L. si quemquam 29. C. de episc. et cler. L. 6. C. de apostat.* Noi ne abbiamo degli altri che per la brevità non debbo qui rapportare.

(2) *L. 7. C. de malef. et mathem.*

di Dio ne' tempi barbari fu rimesso nel suo antico vigore dall' influenza de' papi. Quando dal Vaticano si riformava la giurisprudenza dell' Europa; quando in mezzo a' fulmini delle censure il capo della repubblica europea annunziava a' fedeli insieme co' dogmi della religione le nuove leggi che si dovevano alle antiche sostituire; quando l' *Inquisizione* canonizzò l' uso della tortura, adottandolo insieme colle altre sue tirranniche istituzioni, allora tutte le nazioni si credettero nell' obbligo di riconoscerne i vantaggi.

Da per tutto le pruove pe' *duelli*, per l' *acqua bollente o fredda*, pel *ferro infocato ec.* si videro di mano in mano abolite, e da per tutto si vide la tortura divenire il criterio della verità ne' giudizj criminali (1). Alcune poche riflessioni ci faran vedere quanto erano più analoghi alle circostanze di que' tempi i giudizj di Dio, che non lo è la tortura alle presenti; quanto sia più facile trovare un principio di ragione e di giustizia in quelli, che in questa; e quanto la dignità civile abbia perduto, piuttosto che guadagnato

(1) Alessandro III., Innocenzio III. ed Onorio III. furono, come si sa, i pontefici che dettero l' ultima scossa al sistema delle pruove pe' *giudizj di Dio*. Ved. nelle Decretali il cap. X. *de excessib. prælat* e cap. III. *de purgat. vulg.*, e noi sappiamo che l'uso della tortura, abborrito fino a quel tempo dall' antica Chiesa, cominciò ad introdursi ne' tribunali ecclesiastici sotto questi pontefici. Alessandro III. fu il primo a dare questo scandalo alla Chiesa ed all' Europa. Vedi ibid. cap. I. *de depos.* L'uso della tortura si era ristretto fino a quel tempo a quella picciolissima porzione di uomini che viveva sotto il Dritto romano, ma dopo questo tempo si rese di giorno in giorno universale; e noi dobbiamo a due Papi la funesta causa del sistema inquisitorio e della tortura. Senza la loro pontificale influenza, il progresso de' lumi e della società avrebbe aboliti i giudizj di Dio così contrarj al buon senso ed a' principj della nostra santa religione, ma senza il loro esempio l'antico uso della tortura non si sarebbe forse risvegliato nell' Europa, e 'l processo inquisitorio non sarebbe forse conosciuto. Noi dobbiamo ad Alessandro III. il primo di questi mali, ad Innocenzio III. il secondo.

in questo cambiamento. Questa digressione non è molto aliena dal mio soggetto, e mi si potrà perdonare in grazia della novità.

Mi si dovrà perdonare anche per un altro motivo. Se non vi fosse che un solo popolo, che conservasse ancora l'uso della tortura, questo potrebbe anche bastare ad obbligarmi di unire i miei sforzi a quei degli altri scrittori che mi han preceduto, per liberarnelo. Ma se non un solo popolo, ma la più gran parte dell' Europa soggiacesse ancora a questa oltraggiosa ingiustizia, se penne servili impiegate da uomini perfidi, ignoranti e prevenuti, avessero ardito di difenderla; in questo caso potrei io, senza delitto, in un piano universale di correzione e di riforma, incontrarmi con quest' oggetto, e tacermi?

Le opere infami che han fatta l'apologia della tortura, son rimaste sepolte nell' obblio co' loro oscuri autori; ma la legge che la prescrive sussiste ancora nelle nazioni le più culte: sussiste infelicemente anche nelle più libere.

Chi il crederebbe? Un governo che ha meritati gli elogj di tutt'i filosofi, l'amore di tutti gli uomini e l'ammirazione di tutta l'Europa; un governo che per la sua saviezza par che gareggi colla natura, facendo il suo corso colla regolarità e col silenzio degli astri; un governo che circondato da varie potenze, alcune formidabili, altre ambiziose ed altre deboli, senza dare spavento ad alcuna, esige il rispetto di tutte; una repubblica che per la singolarità della sua costituzione, pel carattere e pe' costumi de' suoi individui, per la natura e situazione del suo territorio, per l'opportunità e saviezza delle sue leggi ha combinati gli opposti vantaggi della forza e della debolezza, dell'opulenza e della povertà, della barbarie e della coltura; che non teme e non si fa temere; che ha gran-

di forze e non ne può abusare, ch' è sobria in mezzo all'opulenza, generosa in mezzo al commercio ed all'industria, virtuosa e guerriera in mezzo al raffinamento de' costumi ed alla pace, semplice in mezzo alle cognizioni ed alla più estesa coltura, tranquilla, quantunque divisa tra due religioni ed in due tempi; questa repubblica, alla quale tutta l' antichità non ci offre l' uguale; questo governo che dovrebbe essere la scuola della legislazione e de' legislatori; questa nazione che profittar dovrebbe dell' altezza de' monti che abita, per mostrare agli altri popoli gl' istrumenti, i sostegni e i vantaggi della sicurezza e della libertà; l'Elvezia, io dico, tollera ancora la tortura nei suoi tribunali e nelle sue leggi. E' vero, che in un paese, ove vi è gran virtù, i vizj delle leggi sono meno sensibili e meno funesti; è vero, che la perfezione de' costumi di un popolo può riparare a' difetti del suo codice criminale; ma la sola mano che sottoscrisse questa legge infame, non avrebbe forse dovuto indurre questo popolo a gittarla nelle fiamme (1)? Potrebbe egli rispettare le leggi della tirannia, dopo aver proscritti i tiranni? Ma le contraddizioni dello spirito umano si osservano nelle nazioni, come ne' loro individui. Le più savie son quelle che ne han meno. Virtuosi e bravi Elvezj, perdonate se io ho ardito di manifestarne una che oscura la vostra gloria. Io vi compenserò questo piccolo male, se le riflessioni che sono per esporre, v' induranno a liberare le vostre leggi da questa ignominia, e i vostri concittadini da' suoi rischi.

(1) Carlo v. emanò la legge che prescrive tra gli Svizzeri l'uso ed il metodo della tortura.

CAPO XI.

Parallelo tra' giudizj di Dio de' tempi barbari, e la tortura.

Supplire al difetto delle pruove con un esperimento che tutt' altro indicar poteva fuorchè la verità o la falsità dell'accusa, interessare, o, per meglio dire, mescolare la Divinità ne' giudizj degli uomini, pretendere, che le leggi universali dell' ordine si sospendessero in tutti que' casi particolari ne' quali il giudice, protestando la sua incertezza, cercava dalla provvidenza conoscitrice di tutto, un segno visibile col quale regolar potesse il suo giudizio; attribuire alla forza ed alla destrezza, al valore ed all' arte di combattere tutto il favore della legge; privare il timido, il vile, il debole delle prerogative dell' innocenza; metodo senza dubbio è questo, che da sè solo basterebbe a mostrarci la barbarie de' tempi ne' quali fu introdotto, e l' ignoranza e la ferocia de' popoli che l' adottarono; ma che osservato nel rapporto che aveva cogl' interessi, co' costumi e colle circostanze politiche di quelle nazioni, si trova almeno scusabile dalla parte dell' opportunità e dell' uniformità col sistema intero del loro governo.

Un *governo barbaro* deve necessariamente avere qualche vestigio della *teocrazia*. A misura che la società è meno perfezionata, l' amor dell' indipendenza si fa maggiormente sentire nell' uomo. Beneficio unico dello stato naturale! L' indipendenza non si perde da noi che nella società. Ma questa perdita non si fa che per gradi. A misura che si moltiplicano, e si estendono i beneficj della società, vale a dire, a misura che la società si perfeziona, si scema il beneficio dello sta-

to naturale, e la quantità che se ne sacrifica, si proporziona da sè stessa all'utile che se ne raccoglie. In una società barbara deve dunque esservi maggiore amore per l'indipendenza che in una società più civilizzata, perchè minori sono i vantaggi sociali, che si ottengono da quella che da questa; e perchè lo stato di barbarie è più vicino al primitivo stato dell'uomo, nel quale l'amore per l'indipendenza era la passione unica che l'animava.

Or quest'amore per l'indipendenza è quello che stabilisce la *teocrazia* ne'governi barbari; giacchè l'uomo, spinto ancora vivamente da questa passione, si soggetta più volentieri all'impero di un nume che a quello degli uomini. Ecco il motivo pel quale i sacerdoti, come interpetri della Divinità, han sempre avuta la maggiore influenza nel governo delle barbare nazioni (1); ecco perchè i primi re de' popoli vollero essere secerdoti (2); ed ecco finalmente perchè in tutt'i luoghi i primi germi della legislazione furono, dove più e dove meno, effetto della teocrazia (3).

(1) Spesso i sacerdoti furono magistrati e giudici nelle barbare nazioni. Vedi *Cæsar*. de bell. Gall. *lib.* VI. *cap.* 4. *Dion. Halicarnas. lib.* 11. *Strab. lib.* IV. *Plat.* de Legib. *lib.* 8. *in princip. et lib.* 12. *circa med. Tacit.* de Morib. German. *c.* 3. *et* 4. *Ælian. var. histor. lib.* IV. *cap.* 35. *Justin. lib.* XI. *c.* 7., dove parla di Mida re della Frigia.

(2) Il primo re che in Grecia separò lo scettro dal sacerdozio fu *Eretteo*, il quale, ritenendo per sè la potestà reale, diede a *Butes* suo fratello il pontificato di Minerva e di Nettuno. Veggasi *Apollod. lib.* 3. *pag.* 198.

(3) Meneteto in Egitto; Zaleuco in Locri; Radamanto e Minos in Creta; Licurgo in Isparta; Zatruaste presso gli Arimaspi; Zamolxi presso i Geti; Mida nella Frigia; Numa in Roma, ed altri legislatori in altri luoghi finsero di conferire con qualche divinità, e di ricever da lei quelle leggi ch' essi quindi comunicavano a' loro popoli. Veggasi *Homer. Odyss. lib.* 19. *v.* 179. *Diod. lib.* 1. *Valer. Maxim. lib.* 1. *Strab. lib.* 16. *Plat. in Dialog. ubi de Numa. Dion. Halicar. lib.* 2.

Premesse queste riflessioni, noi non stenteremo a persuaderci dell'opportunità de'*Giudizj di Dio* collo stato della società di que'tempi ne'quali furono introdotti. L'accusato si esponeva più volentieri ad un esperimento, l'esito del quale dipendeva nella sua opinione dal volere della Divinità, che non si sarebbe rimesso al giudizio di altri uomini da'quali sdegnava di dipendere. Egli implorava più volentieri il Dio tutelare dell'innocenza, affinchè preservasse le sue carni o quelle del suo campione dall'impressione del ferro rovente, o dell'acqua bollente, che implorata non avrebbe la giustizia e la protezione di un giudice, se questo avesse dovuto giudicarlo. La sua superstizione unita alla sua ferocia gli faceva credere meno pericoloso e meno umiliante un combattimento a mano armata col suo accusatore, che un'altercazione verbale, sulla quale un giudice avesse quindi proferita la sua arbitraria sentenza.

Intimamente persuaso del concorso di una mano onnipotente, sempre pronta a soccorrere l'innocenza, egli non temeva la preponderanza della forza o della destrezza del suo avversario, e se le sue speranze rimanevano deluse, egli non si lagnava dell'ingiustizia della pruova e dell'incertezza dell'esperimento, ma attribuiva agli imperscrutabili decreti della Divinità l'occulta causa del suo disastro (1). Pruove così incon-

(1) Un'obbiezione si potrebbe qui fare. O l'accusatore o l'accusato, doveano mentire: l'uno o l'altro, doveva dunque credere, che la *pruova* non fosse un esperimento della verità, e che la Divinità non vi si mescolasse per manifestarla. Ma io rispondo che l'accusatore che affermava, e l'accusato che negava, poteva l'uno e l'altro affermare, e negare di buona fede, ed esporsi con ugual fiducia all'esito della pruova. Molte volte in fatti l'accusatore si contentava del giuramento che l'accusato faceva della sua innocenza, e le leggi di Childeberto, quelle de' Borgognoni, e quelle de' Frigioni permettevano all'accusato di far giurare in-

eludenti agli occhi di un filosofo, erano allora credute come infallibili, e la vigorosa resistenza fatta da diversi popoli alle continue premure de' Papi, de' Vescovi e de' Concilj per abolirle, ci mostrano chiaramente quale era la confidenza che vi si aveva in que' tempi (1). La legge dunque, che le prescriveva, se non

sieme con lui dodici altre persone che si chiamavano *conjuratores*, o *compurgatores*.

(1) Nel decreto di Graziano *part. 2. quæst. 3.* si condannano le Ordalie con quel precetto del Signore: *non tentabis Dominum Deum tuum.* Nel terzo Concilio di Valenza tenuto nel 855 si condanna il duello come una pruova crudele, che nel seno della pace risveglia gli orrori della guerra. In un Concilio di Aquisgrana di questi tempi si condanna la pruova dell'acqua fredda. Nel terzo Concilio di Laterano, tenuto sotto Alessandro III. nell'anno 1179, e nel quarto sotto Innocenzo III. che, come si è detto, dette l'ultima scossa a questo disordine, si condannano non solo i duelli, ma tutte le altre pruove superstiziose che si chiamavano col nome di *Giudizj di Dio.* L'istoria ecclesiastica ci somministra una serie quasi non interrotta di esortazioni, d'invettive, di minacce di molti papi e di molti vescovi, dirette all'abolizione di queste pruove. (Veggasi Beaumanoir cap. XXXIX., e du Cange *Glossar, voce duellum*). Ma questi sforzi rimasero per molto tempo inutili a segno tale, che gli ecclesiastici stessi furono qualche volta costretti ad autorizzare i duelli, ed a permettere che si ricorresse a questo esperimento, per terminare le controversie che nascevano sopra i beni delle chiese.

L'imperatore Arrigo I. dice che la sua legge, nella quale si autorizzava la pratica de' combattimenti giudiziarj, era stata fatta col consenso e coll'approvazione di molti fedeli vescovi (veggasi Bouquet, *Recueil des hist.* T. IX. pag. 231.) Noi ne troviamo molti altri esempj presso Robertson, *Hist. de Charles Quint. T.* II. alla nota 22. Il concilio di Lillebonna, tenuto nell'undecimo secolo, sotto Guglielmo il conquistatore re d'Inghilterra e duca di Normandia, condanna ad una pena pecuniaria que' preti che si battono in duello senza il permesso de' loro vescovi. Bisogna dunque supporre, che molti vescovi di que' tempi si credessero nel dritto di poter permettere questo sperimento che lo spirito universale della Chiesa abborriva. Più: in alcuni episcopj della Francia vi erano le *Monomachie*, o sia i luoghi destinati a' duelli che si ordinavano dal giudice del vescovo ne' litigi de' servi additizj di quella Chiesa. Questo si trova in un manoscritto di Pietro le Chantre di Parigi, che scriveva nel 1180 (*descr. du dioc. de Pa-*

garantiva la sicurezza del cittadino, favoriva ed inspirava almeno l'opinione di questa sicurezza che, come altrove si è detto (1), costituisçe una gran parte della civile libertà.

Una riflessione che ci somministra il sistema penale de' codici di queste nazioni, può dare un nuovo peso alle mie idee. Si faceva subire un supplicio infamante, si condannava anche a morte un uomo, un *nobile* che succumbeva alla pruova del duello, nel mentre che, se questo nobile fosse stato convinto dell' istesso delitto, non sarebbe stato condannato che ad una pena pecuniaria. Presso i Germani vi era lo stesso sistema. Quale poteva dunque essere il motivo di una determinazione così strana nell' apparenza? Io lo ritrovo facilmente ne' miei principj. Lo spirito d' indipendenza non permetteva che la morte di un cittadino potesse dipendere dal giudizio degli uomini: vi era bisogno di un decreto del Cielo per privarlo di un'esi-

ris, par m. Lebaeur). Il Muratori dice, che alcuni vescovi dell' Italia ottennero quest' istesso privilegio nel principio dell' undecimo secolo. L'imperator Corrado lo diede a Pietro vescovo di Novara nel 1028, e nel 1052. Arrigo III. l'accordò al vescovo di Volterra. La confidenza che si aveva allora in questa specie di pruova, era tale, che noi abbiamo degli esempj nell' istoria, che qualche volta si ebbe ricorso al duello, per determinare qualche articolo di giurisprudenza o qualche punto di disciplina. La celebre legge, adottata in tutta l'Europa, che stabilisce che i figli del figlio debbano esser numerati tra' figli di famiglia, e possano, rappresentando il loro padre, succedere a porzioni uguali co' loro zii nel caso che 'l loro padre premuora all' avo; questa legge, io dico, per la quale vi furono varie altercazioni, fu nel XI. secolo emanata dopo un duello, che l' imperadore ordinò che si facesse, per vedere quale de' partiti era il più ragionevole; e la celebre controversia insorta in Ispagna nell'undecimo secolo sotto Alfonso VI. re di Castiglia per determinare, se la Liturgia mosarabica, o la romana fosse più grata a Dio, fu anche rimessa alla pruova del duello. Ved. *l'Istoria delle rivoluzioni di Spagna* del P. d' Orleans T. I. p. 217.

(1) Nel II. cap. del I. lib.

stenza, sulla quale non si sarebbe sofferto, che il governo avesse potuto vantare un dritto assurdo a' suoi occhi. In fatti *presso i Germani*, dice Tacito (1), *il supplizio del delinquente è meno considerato come una pena che l' autorità del capo sia nel dritto di ordinare, che come una inspirazione ed un comando espresso della Divinità che presiede a' combattimenti.*

Si esponeva dunque più volentieri la vita ad un giudizio di Dio, che la proprietà e la borsa a quello degli uomini. Questo ci fa vedere gli effetti costanti dello spirito d'indipendenza, e la fiducia che si doveva avere in que' tempi in queste pruove.

L' istoria della più remota antichità e le relazioni di molti viaggiatori, ci mostrano l' uniformità di pensare di tutt' i popoli barbari riguardo a quest' oggetto. Gli uomini, situati nelle stesse circostanze, pensano ed operano dell' istessa maniera. Noi troviamo questi esperimenti giudiziarj conosciuti presso i più antichi popoli, e presso molte nazioni dell' Asia e dell' Africa.

Sofocle nell' Antigona (2) ci fa vedere un uomo accusato di corruzione offrirsi a maneggiare un ferro rovente, o a camminare sopra il fuoco per provare la

(1) Tacit. *de Morib. German.* c. 3. Mi piace di far qui osservare, che presso tutte le nazioni ancora barbare, le pene di morte furon considerate come sacrifizio fatto agli dei. Questo era lo spirito delle leggi decemvirali, e per questo motivo *sacer esto* significa *sia punito colla morte*. Da qui deriva anche, che le pene capitali si chiamarono *supplicia*, volendo con ciò significare, che erano offerte fatte agli offesi dei per que' delitti. Da qui deriva, che presso gli antichi Germani i sacerdoti stessi erano i carnefici de' rei, e da qui deriva, che presso alcuni popoli il carnefice si chiamava gran sacrificatore.

(2) Η'μεν δ' ἑτοιμόι καὶ μύδρυς ἄιρειν χερσίν,
Καί πῦρ διέρπειν, καὶ θεῦς ὀρχωμότην
Eramus autem parati ignitum ferrum manu capere,
Et ire per ignem, et jurare. Sofocle nell' Antigona v. 269 e 270.

sua innocenza, purgazione usata allora, dice lo Scoliaste. Eustazio ci parla di alcuni fonti d'acqua, che vi erano in Articomide ed in Dafnopoli, dove si provava la pudicizia delle vergini (1). Il tempio degli dei Palici in Sicilia e di Trezene nel Peloponneso sono anche famosi per simili esperimenti. E' noto anche il celebre fonte *stigio* in Efeso, e la spelonca del dio Pane, dove si facevano discendere le donne accusate d'impudicizia per indagare la loro innocenza (2). Grozio cita molti esempj delle pruove dell'acqua in Bitinia, in Sardegna ed in altri paesi; e 'l celebre Einio ci assicura, che l'istessa pruova fu conosciuta da'Celti (3). Per quel che riguarda il duello, noi troviamo fin dalla più remota antichità stabilita questa specie di pruova tra'Germani (4), e tra gli Svedesi (5). Noi vediamo la controversia tra'Romani e gli Albani, rimessa all'esito del combattimento fra'tre Orazj ed i tre Curiazj; noi vediamo in Omero la guerra di Troja cominciare con un duello tra Menelao e Paride, tra il marito e il rapitore di Elena; noi vediamo l'uno e l'al-

(1) V. i Lib. VIII. e IX. della greca storia favolosa *de Amore Ismeniae*, et *Ismenes* attribuita al celebre Eustazio scoliaste d'Omero.

(2) V. la favolosa Greca Istoria attribuita ad Achille Tazio *de Amoribus Clitophontis, et Leucippes lib. 8. p. 241. edit. Comini Venturæ Bergomi.* Si legava al collo della donna accusata d'impudicizia la tabella, nella quale era scritto il giuramento della sua innocenza. Si faceva quindi discendere nel fonte. Se le acque non movevano in maniera da bagnare la tabella, essa era dichiarata innocente. Se poi l'agitazione dell'acqua faceva che si bagnasse la tabella, era considerata come convinta. L'istesso *Tazio ibid. a pag.* 223. parla dell'altro esperimento che si faceva per l'istesso oggetto; e questo si chiamava il giudizio della Fistola nella spelonca del dio Pane.

(3) Frid. Heinius: *de probat. quæ olim fieri solebat per ignem et aquam.*

(4) Velleio Patercolo lib. 3. cap. 118.

(5) G. O. Stiernhook nella sua celebre opera *De jure Sujonum vetusto*, lib. I. cap. VII.

tro popolo cercare nell' esito di questo esperimento il decreto de' numi; noi vediamo, che rimasto indeciso l' esito di questo primo duello, si ebbe ricorso al secondo tra Ettore ed Ajace Telamonio; e vediamo finalmente, che la guerra non si sarebbe proseguita, se i due campioni, dopo aver combattuto per più ore non si fossero divisi, senza aver potuto ottenere alcun vantaggio l' uno su dell' altro, e senza aver potuto indagare con questo mezzo il volere de' Numi. Finalmente i viaggiatori più degni di fede ci dan conto delle pruove giudiziarie, delle quali si fa uso presso varj popoli dell' Africa e dell' Asia. Nel Monomotapa il testimone dell' accusatore spolverizza una certa scorza d' albero che ha una virtù emetica; la mescola in una data quantità di acqua, e la dà a bere a colui che difende il reo; se la ritiene, l' accusato è assoluto. Questo si rassomiglia molto all' *ostia d' esecrazione*, purgazione canonica, conosciutissima ne' secoli barbari della nostra era volgare (1). E' nota la bevanda che si adopra nel regno di *Loango* in Africa per iscovrire gli stregoni e le streghe (2); ed è nota quella che si adopra presso i *Quojas*, popoli che abitano l' interno della Guinea (3). La pruova dell' olio bollente è an-

(1) Veggasi Muratori *Antiq. Italic. diss.* XXXVIII. Egli ci dice, che Gregorio VII. per giustificarsi da' delitti che gli venivano opposti, si sottomise a questa pruova.

(2) Quando vi è sospetto, che in un villaggio vi sia uno stregone o una strega, si fa bere alla presenza de' giudici a tutti gli abitanti un liquore formato da una radice detta *sinbonda*, che ubbriaca e trattiene il corso delle urine. Ciascheduno dee berne, e quindi correre. Colui che nel correre cade per terra, vien convinto come delinquente, e precipitato dal popolo da un' altezza. Le mogli del re vengono esposte all' istessa pruova, allorchè sono accusate di adulterio.

(3) Questa è una bevanda velenosa, che si fa bere all' accusato. Se egli la vomita, è assoluto come innocente; ma se ritenendola gli cagiona convulsioni ed altri indizj dell' operazione del ve-

cora in uso presso i Cingolesi nell'isola di Ceilan, e si pratica coll'istessa fiducia, e presso a poco con cerimonie uguali a quelle che accompagnavano questa pruova nelle nazioni di Europa ne' tempi de' quali si parla (1).

Nella costa di Malabar l'accusato di un grave delitto viene gittato in un fiume che abbonda di pesci voraci, e se dopo un dato tempo non vien divorato, egli è assoluto. La pruova del ferro rovente, e quella dell' olio bollente viene adoprata da altri popoli che abitano l' istessa contrada.

In Siam l' accusatore e l' accusato erano in altri tempi esposti ad una tigre, e colui che la fiera risparmiava, era l' innocente. Presso questa nazione le pruove per l' acqua e pel fuoco erano anche conosciute, prima che il dispotismo fosse sostituito alla sua antica forma di governo, molto simile a quella de' nostri barbari padri.

Questi fatti ci mostrano bastantemente la naturale inclinazione degli uomini nel cercare dalla Divinità i segni visibili, onde regolare i loro giudizj, e sono tanti argomenti di più che ci dimostrano la cieca confidenza che dovevano aver i nostri padri in questa specie di prove, e l' opportunità delle leggi che, seguendo l' opinione e i costumi di quei tempi, vi misero il suggello della pubblica autorità. Era per essi un articolo di fede il credere che la divinità dovesse per qualunque minima e particolare causa sospendere le leggi universali dell' ordine, e la moltiplicità de' miracoli che si spacciavano in ogni giorno da' preti e da' fra-

leno, allora è considerato come colpevole e vien condannato. Presso questi popoli si adopra un' altra pruova detta *belli*, molto simile a quella del ferro rovente, che si adoperava in Europa.

(1) Knox ci dà un distinto ragguaglio delle cerimonie che precedono questo noto esperimento, nella relazione de' suoi viaggi.

ti, e de' quali le leggende de' santi erano da ogni parte ripiene, contribuivano prodigiosamente a sostenere ed a fomentare questa superstiziosa sì, ma consolante opinione (1).

A questa semplicissima ragione noi possiamo un'altra aggiugnerne. Essa è fondata sull' esperienza e sulla cognizione degl' interessi politici di quei tempi: essa deriva da quel gran principio della *bontà relativa* delle leggi, della quale abbiamo così diffusamente ragionato nel primo libro di quest' opera. Io mi fo un dovere di svilupparla.

La virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli. Determinata dall' utile della maggior parte, essa varia secondo variano gl' interessi delle nazioni. Questa verità non è oggi più contrastata. I metafisici, i politici e i moralisti si sono uniti per darle tutto il peso dell' autorità; l' istoria è venuta in soccorso della ragione per illustrarla colla luminosa fiaccola dell' esperienza. La cognizione istessa delle lingue, e l' originaria idea attaccata alla parola *virtù*, ce ne somministra un' incontrastabile pruova (2). Sarei dunque condannabile se

(1) Le sacre cerimonie che precedevano questi esperimenti sono una pruova di questa verità. Noi possiamo per quest' oggetto dirigere il lettore alle seguenti opere. Veggasi *Baluzio tom. 2. Miscellan. edit. Joan. Mansi. Du Cange in Glossar. mediæ, et infim. Latinit. voc. Judicium Dei, Martene de antiq. Eccles. ritib.*, ed il *pred. Murat. Antiq. Italic. Dissert.* 38 e 39.

Noi sappiamo che i combattenti dovevano invocare il nome di Dio, della Vergine, e di qualche santo; che dovevano giurare di non avere le armi incantate; che dovevano anticipatamente assistere al sacrifizio della Messa, e prepararsi con questi sacri riti all' esperimento. Nel giudizio dell' acqua e del fuoco l' accusato doveva anche prepararsi alla pruova della eucaristica Comunione.

(2) Finchè i popoli non conobbero la servitù civile, finchè conservarono quella porzione della naturale indipendenza ch' è propria dello stato politico, del quale noi parliamo, fino a questo tempo, io dico, non ebbero che una voce per esprimere la *virtù*

cercassi di dimostrarla. Contentiamoci di stabilirla come il fondamento delle seguenti riflessioni.

Se la virtù politica si modifica secondo le diverse circostanze de' tempi, de' luoghi, de' popoli, in quelle nazioni, delle quali noi parliamo, in quelle nazioni, io dico, unicamente guerriere, il valore doveva essere la maggiore di tutte le virtù; e tutte le cose che dal valore dipendono, o che col valore si combinano per render l'uomo più atto a combattere, dovevano essere considerate coll'istessa parzialità.

Il coraggio, la destrezza, il vigore, la tolleranza di una lunga azione, il disprezzo de' pericoli erano in fatti in quei tempi, e presso quei popoli le virtù del cittadino; erano le sole virtù preziose allo stato e care al governo. Unicamente interessato a formare de' guerrieri, l'oggetto principale delle leggi e dell'educazione era d'inspirare il coraggio, di promuoverlo, d'onorarlo; era d'interessare i cittadini ad acquistare

e la *forza*, o per meglio dire, la *virtù* era *forza*, e la *forza* era *virtù*. Quest'è l'Ἀρέτη de' Greci de' tempi de' quali parla Omero, e questa è *Virtus* de' Latini. Omero non adopra la voce ἀρέτη che per indicare la forza, siccome si serve della parola σοφία *sapientia*, per indicare l'abilità e destrezza nelle arti meccaniche necessarie alla guerra.

Siccome le idee della virtù e della forza da principio si confondevano, così i Romani chiamarono *Forctes* i popoli che non si erano mai da essi ribellati, e *Sanates* quelli che, dopo essersi ribellati, ritornati erano nel loro dovere; e così si può interpretare quel frammento delle decemvirali tavole, dove si dice: *Nexo. Soluto. Forcti. Sanati. Que. Siremps. Jus. Esto. Cho sia ristabilito nell' antico dritto non solo il debitore, allorchè sarà uscito dalla schiavitù, ma anche il popolo rubelle, ch' è ritornato nel suo dovere, sia rimesso negli stessi dritti, de' quali gode il popolo ch' è stato sempre fedele.* Vedi Festo voc. *Sanates*. Il popolo fedele si chiamava *forte* perchè non vi era che l'idea della forza che indicava originariamente ogni virtù. Da ciò deriva anche che gli antichi scrittori latini chiamarono *fortis* colui che ora si direbbe *bonus*, e chiamarono *bonus* colui che ora si direbbe *fortis*.

una gran destrezza che si doveva unire alla forza, ed una gran forza che doveva combinarsi col coraggio; era finalmente di dar una certa superiorità a coloro che avevan saputo ornarsi di questi meriti. Obbligare dunque il cittadino a giustificarsi colla spada alla mano, era un urto di più che si dava al conseguimento di questo fine. Quando l' innocenza disgiunta dal valore e dalla forza non era al coverto delle violenze o de' rischi, a' quali l' avrebbe esposta un giudizio; quando la mano del cittadino che non era incallita col maneggiamento delle armi, era esposta a succumbere alla pruova del ferro rovente e dell' acqua bollente; quando poco avvezzo agli esercizj che fortificano il corpo e danno un certo vigore a tutt' i nervi, a tutt' i muscoli, egli non avrebbe potuto reggere al faticoso esperimento della croce; quando una vita sedentaria, nel tempo istesso che lo rendeva incapace di correre dietro all' inimico, o di reggere ad una lunga *marcia*, dava contemporaneamente a' suoi piedi una certa morbidezza molto perniciosa, allorchè si trattava di subire la pruova delle *barre infocate* (1); quando finalmente, privo di questi vantaggi, egli non poteva neppure sperare di cattivarsi l' amore delle donne, le quali trovavano il loro interesse nel rendersi amico un uomo che in qualunque caso avrebbe potuto esporsi a simili esperimenti per esse (2); allora la vanità, il bi-

(1) Chi non si ricordasse la natura di queste diverse specie di pruove che per brevità non ho fatto che accennare, potrà ricorrere a Du Cange nel *Gloss. mediæ, et infim. Latinit. voc. Judicium Dei.*

(2) Nel codice de' Toringj tit. 14. noi troviamo una legge che condanna alla pruova dell' acqua bollente qualunque donna, anche di un rango distinto, quando accusata d' adulterio, non si fosse presentato in giudizio alcun campione per essa. I codici delle altre barbare nazioni contengono altre leggi presso a poco simili. Le donne, almeno le ben nate, non si esponevano a questo esperimento che in mancanza de' campioni. Questo ci fa vedere

sogno, la sicurezza, e l'amore si combinavano, per obbligare il cittadino ad addestrarsi all'arte unica che interessava lo stato; allora chi non era guerriero, non era nè stimato, nè sicuro, nè amato; allora la sua vita era esposta, il suo onore non era al coverto dagl'insulti e dalle trame della calunnia, e il suo cuore, fatto per amare, trovava da per tutto de' rifiuti meritati dalla sua viltà. Ecco perchè la pruova pel duello, come quella che più direttamente andava allo scopo della legge, fu la più usata, e fu quella che durò più di tutte le altre (1).

l' interesse che esse avevano di cattivarsi uomini di valore, che avessero potuto in qualunque caso difendere la loro causa. L' uso di battersi per dar piacere alla sua signora, quest' uso così conosciuto ne' secoli della cavalleria, e che si conservò anche dopo che il duello lasciò d'essere una pruova giudiziaria, non è dovuto che a questa origine, come all'istessa origine si deve la legge cavalleresca ancora esistente, che obbliga l'amante a battersi, per difendere l'onore della sua signora, e per vendicare i suoi torti.

(1) Noi la troviamo stabilita in quasi tutt'i Codici barbari. Veggasi la legge de' Ripuarj tit. 32, tit. 57, tit. 59; la legge de' Longobardi lib. 1. tit. 15. lib. 2. tit. 32. lib. 4. e tit. 35. lib. 1. e lib. 11. tit. 35. lib. 2.; e più di ogni altro nel tit. 55. lib. 38. dell'istesso libro, dove si rapporta lo stabilimento di Ottone imperatore, col quale obbligava ad adattarsi agli editti relativi alle pruove de' duelli anche quelli che vivono sotto la legge romana; legge de' Borgognoni tit. 8. lib. 1. e 2., e tit. 80. lib. 1. 2. e 3.; la legge de' Turingj tit. 1. lib. 31. tit. 7. e tit. 8.; la legge de' Frigioni tit. XI. e XIV.; la legge de' Bavaresi tit. 8.; *de Furto* cap. 2. §. 6. e cap. 3. §. unic. ibid. tit. 9. *de incendio Domor. etc.* cap. 4. §. 4.; la legge degli Alemanni cap. 89. *de eo qui hominem occiderit et necaverit*; i capitolari di Carlo Magno e di Lodovico lib. cap. 186. *de accusatoribus non facile recipiendis, nec absque etc.*, ed i capitoli aggiunti alla legge Salica da Lodovico imperatore cap. 1. *si quis cum altero.*

Noi non troviamo tutte le altre prove giudiziarie così universalmente ricevute, o almeno esse ebbero molto minor durata. *Beaumanoir*, che viveva nel tempo di S. Luigi, facendo l'enumerazione delle diverse specie di pruove, parla del duello, e non parla delle altre. Noi troviamo nella *Costituzione di Lotario* inserita nella legge de' Longobardi lib. 11. tit. 55. §. 31. abolite la

E' vero che la superstiziosa confidenza che il cittadino aveva in questi esperimenti, avrebbe dovuto distoglierlo dal provvedersi degli umani mezzi che effettivamente ne regolavano l'esito; ma l'esperienza, giustificando la speculazione del legislatore, fece vedere che, malgrado questa cieca confidenza, egli non lasciava di cercare nelle proprie forze quella superiorità, che contemporaneamente egli attribuiva al soccorso della propizia Divinità, non altrimenti che il credulo Mussulmano, malgrado i rigorosi principj del suo fatalismo, non trascura i più vili intrighi del serraglio, per giugnere al suo desiderato scopo, che la sua religione gli fa vedere già scritto nell' inalterabile ed eterno libro del destino. Per un effetto dunque della inesplicabile, ma comune contraddizione dello spirito umano, molto più sensibile ne' barbari che ne' civili popoli, i *giudizj di Dio* favorivano nel tempo istesso la tranquillità del cittadino e l' interesse del governo.

Queste riflessioni che non mostrerebbero che l' utilità e l' opportunità de' giudizj di Dio presso le barbare nazioni, potrebbero, considerate in un certo punto di veduta, mostrarne anche la giustizia.

In una nazione, ove tante cause si univano per indurre il cittadino a rendersi coraggioso, abile e forte, l' uomo più forte, più atto a combattere, più valoroso di un altro, mostrava con questo solo il suo maggior rispetto per le leggi, i vantaggi che aveva più dell'altro raccolti dalla sua educazione, il maggior peso che egli dava all' onore; e tutte queste cose unite dovevano procurargli una giusta presunzione in favore della

pruove dette della croce e dell'acqua fredda: noi troviamo al contrario l' ultimo duello ordinato dal magistrato in Francia per pruova giudiziaria nell' anno 1547; noi ne troviamo anche ordinati in Inghilterra nel 1571, nel 1631 e nel 1638; e noi ne troviamo finalmente permesso uno in Spagna da Carlo v. nel 1522. Veggasi Robertson *istoria di Carlo v.* tomo II. alla nota XXII.

sua innocenza. L' esperienza doveva far vedere che gli uomini più vili erano i più facili a commetter de' delitti, e che i più coraggiosi e i più forti erano, non solo i più utili, ma anche i più virtuosi cittadini. Io veggo benissimo che questa regola poteva spesso fallire; ma ordinariamente l'uomo che restava superiore nel combattimento, era l'innocente e quando non era tale, la legge comprava almeno con una impunità, o con un' ingiustizia un cittadino molto utile allo stato. A questo vantaggio se ne aggiugneva un altro. Il merito delle leggi bisogna sempre misurarlo colle circostanze de' tempi ne' quali sono state dettate. Si sa che ne' tempi ne' quali il combattimento giudiziario era nel suo massimo vigore, l'anarchia che derivava dall' illimitata divisione dell' autorità sovrana, legittimava il disordine funestissimo delle guerre private. Una famiglia si armava contro un' altra famiglia, un villaggio contro un altro villaggio, una provincia intera dichiarava qualche volta la guerra ad un' altra provincia. Le diverse parti dell' istesso impero si armavano contro loro stesse, e il debole capo di questo disordinato corpo doveva vedere con indifferenza questa sanguinosa lacerazione che una parte de' suoi membri recava all' altra. In queste deplorabili circostanze, in queste spaventevoli convulsioni, la legge che stabiliva il duello, e che permetteva alle parti di sottoporre la decisione delle loro controversie all' esito di questo esperimento, recava all' ordine pubblico tre vantaggi nel tempo stesso. Essa permutava una guerra generale in una guerra particolare; restituiva la forza a' tribunali; e rimetteva nello stato civile coloro che non erano più governati che dal dritto delle genti. Se il sistema dunque de' giudizj di Dio non può scusarsi per quel ch' è in sè stesso, può almeno difendersi co' vantaggi che produceva, e coll' opportunità che aveva col-

lo stato delle nazioni e de' tempi ne' quali era in vigore. Ma quale di questi vantaggi può mai sperarsi dall' uso della tortura? Quale difesa può addursi in favore di quest' abbominevole pratica de' nostri fori?

Se ne consideriamo il motivo, se ne esaminiamo gli effetti, se l' osserviamo per quel ch' è in sè stessa, o per quello che può essere rapporto agl' interessi della società, noi la troveremo sempre ingiusta, sempre perniciosa, sempre contraria agl' interessi di qualunque società, in qualunque luogo ed in qualunque tempo. Poche riflessioni bene sviluppate renderanno evidente questa verità, bastantemente conosciuta da coloro che ubbidiscono, ma funestamente ancora ignorata da una gran parte di coloro che comandano.

Qual è il motivo pel quale si dà la tortura? Si ricorre a questo feroce esperimento per ottenere dal reo la confessione del proprio delitto, o per venire in cognizione de' complici che son concorsi nella violazione della legge. Il primo de' due motivi è il più frequente. Vediamo su qual dritto può egli esser fondato. Si supponga che l' accusato che si condanna alla tortura, sia effettivamente colpevole di quel delitto, del quale viene accusato, e che per condannarlo vi sia bisogno della sua confessione pel difetto dell' *estrinseche* pruove. In questa ipotesi, io domando, il magistrato ha egli il dritto di pretendere dal reo la confessione del suo delitto? Ogni dritto suppone un' obbligazione. Se il magistrato avesse questo dritto, il reo avrebbe dunque il dovere di palesargli il suo reato. Ma un dovere, ch' è contrario alla prima legge della natura, può mai essere un dovere? La prima legge della natura è quella che ci obbliga alla conservazione della propria esistenza. Se, richiesto dal magistrato sulla verità dell' accusa che si è contro di me intentata, io fossi nell' obbligo di confessargli il mio delitto, e se questa

confessione mi portasse alla morte, io mi troverei in questo caso tra due doveri opposti, e non potrei soddisfare all' uno senza violare l' altro. Se il patto sociale mi obbligasse a questa confessione, il patto sociale mi obbligherebbe a violare una legge anteriore della natura: il patto sociale sarebbe nullo. Se il patto sociale mi obbligasse a confessare il mio delitto, questo stesso patto obbligherebbe anche qualunque reo di qualunque delitto di gettarsi spontaneamente in mano della giustizia, per soffrirne il meritato rigore. Ma questo patto sociale degenererebbe in questo caso in un patto il più evidentemente contrario alla natura de' contraenti. Non è questo lo spirito di quella primitiva convenzione che tutti gl' individui della società implicitamente ratificano. *La seconda parte di una legge*, dice Hobbes, *cioè quella che contiene la sanzione penale, non è che un ordine diretto a' pubblici magistrati; ed in fatti non vi è legge che ordini al ladro, all' omicida, di venire spontaneamente a farsi impiccare* (1).

Se il reo non ha il dovere di confessare il proprio delitto, come si è provato, il magistrato non può dunque avere il dritto di esiger da lui questa confessione. Se il reo violerebbe una legge eterna della natura, palesando il suo capitale delitto, il magistrato, condannandolo a' tormenti della tortura per indurlo a confessare, punisce dunque un silenzio in lui che il reo non potrebbe violare, senza violare la legge della natura che l' obbliga a tacere: egli vuole che commetta due delitti, quando potrebbe non esser reo che di un solo.

Ecco l' aspetto nel quale ci si presenta la tortura, anche nell' ipotesi che l' infelice che vi si condanna,

(1) Che si legga ciò che nella seconda parte di questo libro si dirà da me sull' origine del dritto di punire, e si vedrà come ogni obbiezione che mi si potrebbe qui fare, svanirà a fronte dell' evidenza de' miei principj.

sia effettivamente reo del delitto del quale viene incolpato. Io ho voluto considerarlo in questo punto di veduta, per mostrare che l'urgenza degl'indizj, per quanto forte possa essere, non può mai legittimare l'uso di questo esperimento; giacchè il motivo, pel quale vi si ricorre, è da per sè stesso ingiusto.

Mi si dirà; se il motivo più frequente, pel quale si dà la tortura, è per istrappare dalla bocca del reo la confessione del proprio delitto, questo non è il solo; giacchè la tortura si dà anche al reo convinto, quando si tratta di venire in cognizione de' complici del delitto. In questo caso il motivo non è ingiusto. Se l'uomo non ha potuto obbligarsi col patto sociale a rivelare i proprj delitti, ha potuto però obbligarsi colla società di concorrere con tutti gli altri suoi individui alla conservazione dell'ordine pubblico, ed a somministrare al governo tutti que' mezzi che possono contribuirvi.

La scoverta de' complici, essendo una parte di questa generica obbligazione, e non essendovi alcuna legge anteriore della natura che possa renderla nulla, può dunque divenire un dovere dalla parte del reo convinto dal quale si cerca, ed un dritto dalla parte del magistrato che la richiede.

Questa conseguenza è giusta: ma essa non può essere una ragione in favore della tortura. Io credo che il magistrato, il quale non ha il dritto di cercare dal reo non convinto la confessione del proprio delitto, abbia però quello di pretendere dal reo convinto la scoverta de' complici; ma ciò non proverà altro, che l'oggetto pel quale si dà in questo caso la tortura, sia fondato sopra un dritto, ma non per questo se ne potrà dedurre che sia giusto ed opportuno il mezzo col quale si cerca di conseguirlo.

Una delle due: o il reo è disposto a svelare i com-

plici del delitto, o è determinato di nasconderli. Nel primo caso la tortura è inutile, perchè alla semplice interrogazione del giudice egli li paleserà. Nel secondo caso poi essa è perniciosa; poichè, se ha risoluto di occultarli, o reggerà a' tormenti della tortura, ed allora la legge che ve lo condanna fa un male privato senza ricavarne alcun bene pubblico; o, per liberarsi da' tormenti, in vece di nominare i veri complici, egli nominerà altri che non hanno avuta parte alcuna al delitto, ed allora la legge espone la tranquillità dell' innocente ad esser turbata dall' assertiva di un uomo che ha perduto il dritto alla sua confidenza. *Colui che non ha più che sperare sulla sua vita*, dice il giureconsulto Paulo, *non deve mettere in pericolo quella degli altri* (1).

(1) *Paul.* 1. *sentent.* 12. §. ult. L. 6. Veggasi anche Ulpiano nella L. 1. §. 13. D. *de quæst.*, e più di ogni altro Livio (lib. 24. cap. 5.) Tacit. (*Annal.* lib. 4. c. 45.), e Seneca (*de Ira* lib. II. cap. 7. et seq.) dove si troveranno de' fatti che evidentemente confermano ciò che io ho detto. Una risposta data dall' inglese Felton convinto reo dell' assassinio del duca di Buckingham al vescovo di Londra, il quale gl'intimò, che s'egli non accusava i suoi complici, si sarebbe dovuto preparare a soffrire i tormenti della tortura, è anche molto opportuna al nostro proposito. *Monsignore*, egli disse, *se la cosa deve andare a questo modo, io non so chi potrò accusare nell'estremità del dolore, forse il vescovo Laud, o qualche altra persona di questo tribunale*. Ammirabile riflessione, dice il celebre Foster, nella bocca di un entusiasta e di uno scellerato. Questa risposta non bastò per distogliere il vescovo dalla sua idea. Egli propose la tortura, ma i giudici di unanime sentimento risposero, che questo feroce esperimento non era permesso dalle leggi inglesi. Vedi de Lolme *Cost. d' Inghilterra* cap. x. pag. 113.

Mi si permetta di aggiugnere qui una riflessione. Chi crederebbe che la legislazione britannica che ha sempre abborrita la tortura, autorizzasse poi una ferocia che niun' altra legislazione dell'Europa ha ardito di adottare, e che non ha corretta che pochi anni fa (nel 1772.)? Io parlo della *pena forte e dura*. Se un uomo veniva convinto di un delitto di *fellonia* o di *picciolo tradimento*, e se costui per non incorrere nel giudizio che chiamasi

Io potrei aggiugnere a queste riflessioni sulla tortura data per la scoverta de' complici molte altre osservazioni che non ne dimostrerebbero meno l' inutilità e l' ingiustizia; ma non voglio tanto dilungarmi su quest' oggetto. Ritorniamo alla tortura che si dà per ottenere la confessione del reo che, come si è detto, è il motivo più frequente, pel quale si ricorre a questo attentato, e paragoniamola co' Giudizj di Dio de' tempi barbari. Che si perdoni una maniera di scrivere alquanto scolastica in questo esame. Io soffro forse più del lettore nello sviluppare in questa maniera le mie

di *corruzione di sangue*, giudizio che porta seco la confiscazione de' beni e l' incapacità a' figli di ereditare in avvenire; se, io dico, quest' infelice, per non incorrere in questo giudizio, rifiutava di dare alcuna risposta alle interrogazioni de' giudici, se egli conservando un rigoroso silenzio, non negava nè confessava il suo delitto, del quale peraltro era stato convinto; allora invece di condannarlo all'ordinaria pena della morte, si condannava alla *pena forte e dura*. Si faceva discendere in un carcere sotterraneo ed oscuro; si faceva distendere nudo il suo corpo sul suolo; gli s'imponeva un massello di ferro di esorbitante peso; gli si dava a mangiare poche once di pane in un giorno, e a bere poche once di acqua stagnante in un altro, e si lasciava in questa situazione fino a che egli moriva. Morto in questa maniera, i suoi beni non venivano confiscati, ed i figli non perdevano il dritto ad ereditare, come sarebbe avvenuto se egli avesse data qualche risposta a' giudici o affermativa o negativa, giacchè il silenzio che gli faceva soffrire una morte così tormentosa, lo liberava dalla *corruzione del sangue*. (Veggasi Blackstone ne' *Comm. al Codice Crimin. d'Inghilterra* cap. xxv. Nel tempo che scriveva questo dotto giureconsulto, questa pena non si era ancora abolita). Per poco che si siano osservati i principj che si sono qui sopra sviluppati sulla confessione de' rei e sul dritto del silenzio, si potrà vedere come alla massima ferocia si unisce anche la massima ingiustizia in questa determinazione. Una riflessione mi si presenta in questo punto. Se in un paese dove la nazione intera dispone delle leggi, e dove coloro che le dettano, sono quei che debbono quindi soggiacervi, se in questo paese, io dico, si trovano simili stranezze, quali orrori non si dovranno trovare in quelli, dove la facoltà legislativa si trova tra le mani di un solo? Infelice quell'uomo che avendo un' anima sensibile, si trova immerso in simili studj! A misura ch' egli impara più, si trova più infelice.

idee, ma il dovere di uno scrittore è di sacrificare, sempre che si deve, il bello all'utile.

Se si considera la tortura come criterio di verità, si troverà così fallace, così assurda, come lo erano i Giudizj di Dio. La disposizione fisica del corpo determina, così in quella come in questi l'esito della pruova. Nell'una e negli altri l'innocente può esser condannato, e il vero reo assoluto; nell'una e negli altri ciò che determina la verità non ha alcun rapporto con essa: ma la prima differenza notabile è fondata nella pubblica confidenza, nella pubblica prevenzione. La superstizione e l'ignoranza de' tempi, ne' quali erano in vigore i Giudizj di Dio, facevano credere, come si è veduto, infallibili questi esperimenti; e i progressi delle cognizioni, i lumi del secolo, le libere istruzioni de' filosofi hanno oggi persuaso anche il volgo, che la tortura è la pruova della robustezza del corpo e non della verità; che l'innocente ma debole, vien condotto alla morte da questo assurdo criterio; che il delinquente ma robusto resta sicuramente impunito sotto gli auspicj di una pratica così fallace. La legge istessa concorre a sostenere questa opinione (1). In due metodi dunque ugualmente assurdi per indagare la verità, si trova nulladimeno questa gran differenza: i nostri padri confidavano nel loro, e noi diffidiamo del nostro. Nella perdita comune della reale sicurezza essi avevano almeno l'opinione di quella sicurezza che

(1) La legge istessa, io dico, concorre a sostenere e fomentare questa opinione, giacchè essa dà in molti casi il dritto a' giudici che ordinano la tortura, di stabilire nell'istesso giudizio, che quest'esperimento non debba pregiudicare alle pruove che già si sono raccolte, ed in questo caso, ancorchè il reo sostenga la sua innocenza tra' tormenti, i giudici condannar lo possono, fuorchè alla morte, a qualunque altra pena. La legge dunque non confida nell' esperimento che adopra. Vedi Domat. *supp. al Dritto pubblico*, tit. 1. §. xv.

noi abbiam perduta. La civile libertà fondata non solo nella sicurezza, ma anche nell' opinione di questa sicurezza, era dunque allora in parte distrutta ed in parte favorita da' Giudizj di Dio; ma oggi essa è in tutte e due le sue parti rovesciata dalla tortura.

Da questo stesso principio ne deriva un' altra gran differenza.

Presso i nostri barbari padri l'uomo che restava superiore nel combattimento, o in qualunque altro giudiziario esperimento, non solo veniva assoluto dal magistrato, ma veniva anche assoluto dalla pubblica opinione. L'infallibilità che questa attribuiva a' Giudizj di Dio, distruggeva interamente quell' infamia che cade sopra un uomo chiamato in giudizio per un infamante delitto. Egli riacquistava il suo onore nel momento istesso che ricuperava la sua libertà. Il dubitare della sua innocenza era un peccato agli occhi del credulo guerriero che vedeva nell' esito dell' esperimento l' infallibile giudizio della Divinità. Non avviene però l'istesso tra noi.

I nostri giureconsulti poco filosofi han creduto che si appartenesse alla legge il distruggere o il determinar l'infamia: ma, se essi avessero consultata la ragione e l'esperienza, avrebbero veduto che l'infamia non può esser regolata che dalla pubblica opinione; che, se colui che non è infame per dritto, lo è nell'opinione del popolo, il favore della legge non lo garantisce dal pubblico disprezzo; che l' infamia legale, se non è ratificata dalla opinione pubblica, è assolutamente nulla; e che della maniera istessa, quando la legge assolve uno dall' infamia, quest' assoluzione non ha alcun vigore, se non è combinata colla maniera di pensare della più gran parte degli uomini (1). Que-

(1) L'infamia stabilita in molte nazioni per coloro che si battono in duello, è una pruova di questa verità. In que' paesi, ove

sto falso principio de' nostri giureconsulti ha fatto loro credere che la tortura serviva per togliere l'infamia dell'accusa, come la toglievano i Giudizj di Dio in altri tempi.

Ma essi dovrebbero vedere che l'opinione pubblica allora era persuasa che colui che restava vittorioso nell'esperimento, era senza dubbio innocente, e che l'istessa opinione pubblica è oggi persuasa che colui che ha saputo reggere nella negativa tra' tormenti della tortura, è forse uno scellerato che ha il corpo indurito come il cuore, e che non deve riacquistare la sua confidenza dopo un giudizio così poco esatto.

Se l'infelice dunque che si espone a questo atroce esperimento è innocente, e sostiene anche tra' tormenti la sua innocenza, non riacquista oggi, come riacquistava allora, il suo onore e la pubblica confidenza; anzi all'infamia del delitto si unisce in lui l'infamia che nasce dalla pruova istessa.

A questi due mali di più che s'incontrano nell'uso della tortura paragonata a' Giudizj di Dio de' tempi barbari, se ne aggiugne un altro. I Giudizj di Dio non uscivano dalla classe degli esperimenti. La libertà che aveva l'accusato di farvi esporre un altro in suo nome, mostra chiaramente, che questo era uno esperimento che si faceva, e non una pena che s'intimava.

La tortura al contrario è un esperimento che si fa, per vedere se l'accusato sia effettivamente reo, ed è nel tempo stesso una pena tormentosa ed infamante che si dà ad un uomo nel mentre che ancora si dubita se sia reo o innocente. Ne' Giudizj di Dio dunque si cercava la verità in un esperimento incerto; e nella tortura non solo si cerca la verità in un esperimento

ha avuto vigore questa legge, gli uomini non han lasciato di battersi, perchè tra le due infamie quella della opinione pubblica prevaleva sempre a quella della legge.

ugualmente incerto, ma si punisce nel tempo istesso il reo prima di scovrirsi il delinquente.

Più: la natura de' Giudizj di Dio era tale, che l'uomo che restava assoluto nell'esperimento, conservar poteva con tutte le prerogative del suo onore le fisiche facoltà del suo corpo. Egli poteva difendere la patria in tempo di guerra, e alimentarla in tempo di pace. Egli poteva coltivar la terra, o esercitare qualunque arte, giacchè niuno de' muscoli del suo corpo aveva ricevuta un' alterazione che lo privasse di una parte della sua forza e della sua attività. Non avviene però l'istesso nella tortura. Lo slogamento delle ossa, lo sfibramento de' muscoli, l' atroce stiratura de' nervi sono mali che non si riparano mai interamente. Essi lasciano una debolezza ed una torpedine dolorosa nelle braccia di colui che gli ha sofferti, che lo rendono per tutto il tempo della sua vita inabile a qualunque arte o mestiere che richiegga una certa forza ed una certa destrezza. La sua patria perde un cittadino utile, e la sua famiglia è privata dell' istrumento unico della sua sussistenza. La legge distende sullo stato e su' figli gli effetti funesti della sua ingiustizia e della sua ferocia.

Questo male che produce un' altra differenza notabile tra' Giudizj di Dio e la tortura, questo male che sovrasta ugualmente all' innocente ed al reo, quando vengono condannati alla tortura, non produce l' istesso effetto nell' uno e nell' altro. Il primo avrà sempre un motivo di più di confessare il delitto che non ha commesso, ed il secondo un mezzo di più per evitar la pena che viene prescritta pel delitto che ha commesso.

La coscienza dell' innocenza o del reato, che presso i nostri barbari padri faceva andare con tanta fiducia l' innocente, e con tanto timore il delinquente all' esperimento; questa coscienza che parlando all' im-

maginazione, dava allora effettivamente tanto vantaggio all' innocente sul reo; questa coscienza istessa è quella che oggi produce un effetto opposto: è quella che oggi dà un vantaggio al reo sull' innocente; è quella che può più d' ogni altro contribuire a condurre l' innocente alla morte e il delinquente all' impunità. L' innocente conscio della sua innocenza avrà sempre la lusinga e la speranza, che questa si scovrirà malgrado la sua confessione. Per quanto debole sia questa speranza, essa diventerà potentissima accanto de' tormenti e degli strazj della tortura. L' uomo è costantemente inclinato a preferire un più gran male ma incerto ad un minor male ma certo. Questa regola ha luogo più di ogni altro ne' dolori fisici. L' innocente dunque preferirà spesso la confessione alla tortura, perchè questa lo sottopone ad un male sicuro, e quella l' espone ad un male incerto. Il delinquente al contrario che non può avere questa speranza; il delinquente ch' è sicuro della morte che gli sovrasta confessando il delitto, ha un urto di meno per confessare, ed un motivo di più per negare. Egli sa che uno sforzo di pochi momenti lo garantisce dalla morte; egli sa che dopo aver sostenuta la sua innocenza fra' tormenti, qualunque pruova che si possa posteriormente addurre contro di lui, sarà inefficace a condurlo alla morte: egli troverà dunque nella tortura istessa l' istrumento della sua impunità, nel mentre che l' innocente vi troverà il carnefice che lo conduce alla morte.

Finalmente, se l' innocente che succumbeva all' esperimento ne' Giudizj di Dio, veniva condannato alla morte, egli non aveva alcuna parte a questa ingiustizia. La legge era quella che l' aveva costretto ad esporsi al cimento; la legge era quella che dalla sua perdita deduceva la sua condanna. Egli non doveva tradir la verità, confessando un delitto che non aveva

commesso. Ma nella tortura la perfidia della legge giugne anche a mescolare nella sua ingiustizia l'infelice innocente che vi succumbe. Se la meccanica espressione del dolore costringe questo infelice a confessare il delitto che non ha commesso, egli deve ratificare quindi con giuramento questa mendace confessione, allorchè è fuori del tormento, e se lo spavento di soggiacere di nuovo agli stessi spasimi l'induce a prestarsi a questo sacrilego giuramento, come tante volte è avvenuto, allora l'uomo che prima della tortura non era reo di alcun delitto, lo diviene realmente dopo i tormenti, ed al rançore di una non meritata condanna egli deve unire i rimorsi della menzogna, dello spergiuro e del suicidio che ha commesso.

Queste sono le conseguenze di un sistema che da tutti vien condannato, ma che conserva nulladimeno il suo vigore in molti tribunali dell'Europa. Se paragonandolo coll'invenzione più strana, più assurda, che si sia mai potuto ideare, qual era quella de' Giudizj di Dio de' tempi barbari, noi l'abbiamo trovato anche più feroce, più ingiusto, più erroneo di quella; se a fronte della tortura i combattimenti giudiziarj e tutte le altre *vulgari purgazioni*, ci son comparse più ragionevoli, meno ingiuste e meno perniciose; se in questo parallelo la giurisprudenza de' nostri barbari padri ci è sembrata molto meno difettosa ed assurda di quella che oggi regna in una parte della culta Europa; che ci resta a far altro, che a piangere sulla disgrazia di quelle nazioni, nelle quali i lumi del secolo, dissipando le tenebre che nascondevano al popolo le sue sciagure, non han fatto altro che rendergli più sensibile e più spaventevole lo spettacolo de' mali che lo circondano, delle violenze che gli sovrastano, de' rischi a' quali è esposta la sua libertà, il suo onore, la sua esistenza? Infelice quel paese, ove il volgo ha le

cognizioni del legislatore, ed il legislatore, quelle del volgo!

Dopo questa funesta dipintura degli errori e delle contraddizioni, dalle quali è ingombrata quella parte dell'antica e della moderna giurisprudenza che riguarda il criterio della verità ne' criminali giudizj, conviene ormai proporre il nuovo piano che si dovrebbe all'antico sostituire. La difficoltà di questa intrapresa deriva da due estremi che debbonsi con ugual diligenza scansare, e la posizione de' quali è tale, ch' è molto difficile di allontanarsi dall'uno senza avvicinarsi all' altro. *L' impunità del delinquente e la condanna dell' innocente* sono questi due estremi, che la scienza della legislazione ci offre a superare nella difficile teoria delle pruove giudiziarie. Niun oggetto di quest' opera mi è costato tante meditazioni e tanti esami. In niun oggetto l' incertezza e il timore hanno tanto accompagnate le mie ricerche, quanto in questo; in niuna parte della legislazione la correzione mi è sembrata più necessaria; in niuna mi è sembrata più difficile. Per rendere il lettore giudice delle mie idee, bisogna che gli mostri i fondamenti, su' quali saranno appoggiate.

C A P O XII.

Principj fondamentali, da' quali deve dipendere la teoria delle pruove giudiziarie.

E' un principio universalmente ricevuto quello che stabilisce che per condannare un cittadino ad una pena, vi sia bisogno di una certezza morale ch' egli abbia violata la legge, ch' egli abbia commesso quel delitto, contro il quale la legge ha stabilita quella pena. Senza questa morale certezza la condanna sarà sem-

pre un' ingiustizia, l' esecuzione una violenza. Tutt' i giuspubblicisti convengono in questo principio, e così l' antica, come la moderna giurisprudenza lo ha adottato. Ma, io domando, si è mai determinata la vera idea della certezza morale? Si sono mai sviluppati i generali principj che ne derivano? Si è mai applicata, con tutta la precisione che conveniva, questa teoria a quella delle pruove giudiziarie? Si sono mai fissati i veri canoni che regolar dovrebbero l' operazione più semplice dell' intelletto, quale è quella di esaminare la verità di un fatto, resa oggi la più difficile per la stranezza delle leggi, e pei vizj mostruosi di una pratica anche più funesta delle leggi? Quelle poche riflessioni che si son premesse sugli errori dell'antica e della moderna legislazione riguardo a quest'oggetto, bastano per mostrarci la necessità che vi è di prendere una nuova direzione, per riuscire in questa difficile intrapresa. Cominciamo dunque dal determinare con precisione cosa debba intendersi per *certezza morale*, e quali sieno i principj generali che ne derivano. Questa sarà la base, sulla quale deve innalzarsi tutto l' edifizio. Procuriamo dunque di renderla, quanto più si può, stabile e piana.

CAPO XIII.

Della certezza morale.

I volgari metafisici ci han data un' idea erronea della certezza, e da questa idea ne han dedotti risultati anche più erronei, per aver voluto confondere i rapporti delle cose. Essi han cercata la certezza nella *proposizione*, quando questa non doveva cercarsi che nell' animo dell' uomo. Per questo essi han confusa la certezza morale e la certezza fisica colla proba-

bilità; per questo essi non hanno attribuito il nome di certezza assoluta, che alla sola certezza metafisica. La definizione che io ne darò, svilupperà meglio quest'idea.

La certezza, in generale, non è altro che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione. Io veggo dunque nella certezza una passione dell'animo, indipendente dalla verità o falsità assoluta della proposizione sulla quale essa cade. Io posso in fatti creder vera una proposizione che di sua natura è falsa, e questa credenza può essere in me una certezza. Io posso anche esser certo di una proposizione, della quale un altro dubita, e posso dubitare di quella, della quale un altro è certo. Quante volte la certezza è caduta sull'errore, e il dubbio sulla verità! L'istoria della filosofia non è altro che l'istoria di simili fenomeni. Non confondiamo dunque le idee le più distinte tra loro. La *verità* o la *falsità* è nella proposizione; la *certezza*, l'*incertezza*, il *dubbio*, è unicamente nell'animo. Un esempio rischiarerà meglio queste idee.

Supponiamo che un geometra meditando sulle sezioni del cono di Apollonio faccia la scoverta di una nuova proposizione, e supponiamo che questa nuova proposizione sia erronea. Un equivoco che non si manifesta a' suoi occhi, fa che cada a terra tutta la sua dimostrazione. In questa ipotesi, se prima d'avvertire il geometra del suo errore, gli si domandasse, s'egli sia certo della verità della sua proposizione, e di qual natura sia questa sua certezza, quale sarebbe la sua risposta? Egli risponderebbe senza dubbio, ch'è tanto certo della verità della sua proposizione, quanto è certo, che i tre angoli di un triangolo sono uguali a due retti; e che se questa è una certezza metafisica, quella che ha per oggetto la proposizione da lui scoverta, lo sarà ugualmente. Or supponiamo che que-

sto stesso geometra, dopo essere stato in questa metafisica certezza per qualche tempo, avvertito da un altro geometra, si ricreda del suo errore; supponiamo, che l'equivoco, nel quale era caduto, si manifesti a' suoi occhi, e che vegga tutta la falsità della sua dimostrazione da lui creduta fino a quel tempo incontrastabile; in questo caso che mai avverrà? Ne avverrà, che da una metafisica certezza della verità della sua proposizione passerà ad una metafisica certezza della sua falsità, senza che i gradi di questa seconda certezza sieno maggiori di quelli della prima. Noi avremo dunque nell'istesso oggetto una metafisica certezza distrutta da un'altra metafisica certezza.

Dopo queste riflessioni, dove troveremo noi più la certezza assoluta? Chi non vede che l'idea *archetipa* della certezza che i metafisici ci han data, è un'idea che si ritrova falsa, subitochè si vuole applicare al fatto; e che i risultati ch'essi ne deducono, si ritrovano sempre anche più falsi? Se non si trattasse di contrastare opinioni troppo universalmente ricevute, quel che io ho detto basterebbe per far comprendere le mie idee; ma dovendo superare la prevenzione contraria che incontrerò in una gran parte di coloro che leggeranno questo libro, io non debbo trascurare i mezzi che possono renderle più chiare e meno oppugnabili. Noi abbiam veduto, come una certezza metafisica può esser distrutta da un'altra certezza metafisica. Vediamo ora come una certezza metafisica in un uomo può essere probabilità o dubbiezza in un altro, e come in due diverse persone e sopra due proposizioni diverse, in una la certezza metafisica sarà maggiore della certezza morale, e nell'altra la certezza morale sarà maggiore della certezza metafisica. Due esempj mostreranno evidentemente queste due verità.

Quando le proprietà della spirale non si erano an-

cora altrimenti dimostrate, che per la strada tortuosa ed intrigata tenuta da Archimede uno de' migliori geometri del secolo passato, non potè mai accertarsi della loro verità (1); ed un altro ne accusò l'autore di paralogismo (2). Le proprietà dunque della spirale che Archimede aveva ritrovate, e che per lui erano metafisicamente certe, come qualunque altra proprietà di qualunque altra curva, erano semplicemente probabili per un altro geometra, ed erano più che dubbie, più che incerte, e forse anche credute false da un altro. Sull' istesso oggetto dunque la certezza metafisica di un uomo può essere probabilità o dubbio in un altro. Vediamo ora come in due proposizioni diverse la certezza metafisica in uno può essere maggiore della certezza morale; ed in un altro la certezza morale può esser maggiore della certezza metafisica.

E' una certezza metafisica, secondo l' idea comune che si ha della certezza, che ne' triangoli rettangoli il quadrato dell' *ipotenusa* è uguale alla somma de' quadrati che si fanno ne' *cateti*; ed è una certezza morale che Cesare conquistò le Gallie. Si domanda: quale di queste due proposizioni sarà più certa per un uomo? Io rispondo, che per un geometra sarà più certa la prima, e per un filologo la seconda. Manca al geometra la cognizione intera di tutti que' monumenti che attestano la conquista di Cesare, e manca al filologo la cognizione intera di tutti que' principj, di tutte quelle proposizioni, di tutti que' raziocinj che dimostrano

(1) *Bovillaud.* Questo celebre matematico diceva: ho letto più volte questo luogo di Archimede, ed io non ho memoria di averne mai compresa tutta la forza: *Et memini me nunquam vim illius percepisse totam.* Veggasi la prefazione agl'infinitamente piccioli di m. de l'*Hôpital.*

(2) *Viette* geometra anche molto conosciuto. Il nuovo metodo posteriormente tenuto per ritrovare queste proprietà, ha fatto conoscere la verità delle scoverte di Archimede.

l'uguaglianza del quadrato dell' *ipotenusa* co' quadrati de' *cateti*; o se ha la cognizione di tutte queste cose, egli non ha l'uso di combinarle con tanta franchezza, quanta se ne richiede per vederne tutt' i rapporti, tutt' i risultati. Nella certezza dunque non vi è niente di assoluto; tutto in essa è relativo; e i gradi di maggiore o minore certezza, così di due uomini sull'istessa proposizione, come di un istesso uomo sopra due proposizioni diverse, non si possono ritrovare che nella disposizione dell' animo di colui che gli ha.

Stabilita la vera idea della certezza in generale, vi vuol ben poco a determinare quella della certezza morale. I metafisici, come si è osservato, distinguono tre diverse specie di certezza, l'una *metafisica*, l' altra *fisica* e l' altra *morale*. Essi, come si è detto, non trovano la certezza assoluta che nella prima; nella seconda trovano una grandissima probabilità, ma non una certezza assoluta; nella terza finalmente trovano anche una gran probabilità, ma minore di quella che ritrovano nella seconda (1).

Secondo questa ripartizione dunque la certezza morale è l' infima, la fisica è la media, la metafisica è l' ottima. Ma, se essi avessero determinata la vera idea della certezza, se essi l' avessero guardata in quel punto di veduta nel quale è stata da noi definita; se avessero veduto che la certezza è nell' animo, e non nella proposizione, avrebbero conosciuta la insussistenza di questa distinzione di gerarchie; avrebbero veduto che

(1) *Buffon* nel suo saggio di *Aritmetica morale* ha creduto di poter anche ridurre a calcolo la sognata distinzione tra il valore della certezza fisica e della certezza morale. Dopo varj raziocinj e varj calcoli, egli dice (paragrafo 111.), che la certezza fisica ch' è una grandissima probabilità, è alla certezza morale che anche è una gran probabilità, ma minore di quella: : 22:189999: 10000. Quale stranezza in un uomo così grande! Il suo stesso errore è una pruova delle mie idee.

per un uomo di buon senso, la certezza dell' esistenza di Roma (che per colui che non vi è mai stato, è una certezza morale) è ugualmente forte di qualunque certezza metafisica, e si sarebbero finalmente contentati di distinguere con questi tre diversi nomi le diverse certezze, non pel loro relativo valore, il qual è unicamente dipendente dalle disposizioni dell' animo di colui che le ha, ma per la diversa natura delle proposizioni, sulle quali può cadere la certezza istessa. Per non urtare dunque nell' istesso errore, noi non distingueremo queste tre specie di certezze, che dalla natura della proposizione sulla quale si determina la certezza. Se la proposizione, sulla quale cade la mia certezza, contiene il rapporto d' idee puramente astratte, la certezza si chiamerà metafisica; se contiene il rapporto d' idee puramente sensibili, la certezza si chiamerà fisica; se contiene finalmente il rapporto d' idee morali e di fatto, come sarebbe, per esempio il valore delle testimonianze, degl' indizj, de' monumenti ec., allora la certezza si chiamerà *morale* o pure *istorica*. Lasciando dunque le altre due che non interessano il mio argomento, per dare una definizione particolare della certezza morale, senza allontanarci dall' idea generale della certezza, noi potremo dire, che *la certezza morale* non è altro che *lo stato dell' animo sicuro della verità di una proposizione, che riguarda l' esistenza di un fatto, che non è passato sotto i nostri occhi.*

L' idea dunque della certezza morale non è altro che quella che si è data della certezza in generale, applicata alle proposizioni di fatto. Tutto quello dunque che si è detto della certezza in generale, si può applicare alla certezza morale. Questa, come ogni altra certezza, non è dunque nella proposizione, ma nell' animo. Un uomo dunque può esser certo della verità

di un fatto ch'è falso; egli può dubitare di un fatto ch'è vero; egli può esser certo di un fatto, del quale un altro dubita; egli può dubitare di quello, del quale un altro è certo. Combiniamo queste riflessioni col principio che si è premesso, che per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno di una certezza morale ch'egli abbia violata la legge; e vediamo quali siano i risultati che la scienza della legislazione deve dedurne.

CAPO XIV.

Risultati de' principj che si sono premessi.

Se per condannare un uomo ad una pena vi è bisogno di una certezza morale ch'egli abbia violata la legge, privo di questa moral certezza il giudice, checchè ne dicano i moralisti, o per meglio dire i casisti, non può dunque, senza violare i doveri del suo ministero, senza offendere la giustizia, senza tradire la sua coscienza, condannare come reo l'accusato.

Ma questa moral certezza del giudice deve essa bastare? Se questa, come si è dimostrato, non è nella proposizione, ma nell'animo di colui ch'è certo; se questa dipende dalle disposizioni di colui che giudica; se quello che basta per render certo uno della verità di un fatto non basta per un altro; se una buona e una cattiva digestione può render un uomo più o meno credulo; se una prevenzione favorevole può render infallibile per un giudice l'assertiva di un uomo, della quale un altro non farebbe alcun conto; se la civile libertà non deve permettere che un giudice possa impunemente condannare un innocente, e se questo sarebbe il mezzo più efficace per lasciargli un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, l'onore e la li-

bertà del cittadino; se il legislatore deve cercare, che il voto pubblico accompagni quanto più si può il giudizio de' giudici; se tutto questo, in una parola, renderebbe perniciosissima l'autorità del giudice, quando la sola sua moral certezza potesse bastare per determinare la verità di un fatto; è dunque necessario, che la scienza della legislazione trovi un temperamento a quest'autorità, atto a prevenire sì pericolosi disordini. Il temperamento che io propongo, mi pare il più semplice: questo sarebbe il combinare la certezza morale del giudice colla norma prescritta dal legislatore, cioè a dire, col *criterio legale*.

Io mi spiego. Alcuni canoni di giudicatura dovrebbero entrare nel codice criminale della nazione. Questi canoni dovrebbero contenere le pruove legali, senza delle quali la legge non dovrebbe giammai supporre ben provato il delitto. Determinate queste pruove, il legislatore dovrebbe stabilire che i giudici destinati ad esaminare la verità dell'accusa, avessero tre risposte da dare: *l'accusa è vera*, *l'accusa è falsa*, *l'accusa è incerta* (1); e ciaschedun giudice dovrebbe sottoscriverla col proprio nome.

La prima produr dovrebbe la condanna del reo alla pena stabilita dalla legge; la seconda dovrebbe produrre l'intera assoluzione: la terza la sola sospensione del giudizio, la quale, lasciando sempre *sub judice* l'accusato, non dovrebbe privarlo della sua personale libertà. Fatto tutto questo si dovrebbe venire alla distinzione de' casi, ne' quali dovrebbe aver luogo ciascuna di queste risposte o decisioni.

Si dovrebbe dunque stabilire che per dichiarar *vera* l'accusa, bisognerebbe che la certezza morale del

(1) Queste erano le sole tre risposte che i giudici del fatto potevano dare in Roma: *Absolvo*, *Condemno*, *Non liquet*, che, come si sa, si davano colle lettere iniziali di ciascheduna voce.

giudice fosse unita al criterio legale, che per dichiararla *falsa*, dovrebbe mancare e l'una e l'altro; e per dichiararla *incerta*, bisognerebbe che vi fosse una soltanto delle due cose in favore dell' accusa, e vale a dire, che essendovi la certezza morale del giudice, mancassero le pruove legali stabilite dalla legge, o essendovi le pruove legali, mancasse la moral certezza del giudice. Che ne deriverebbe da questo?

Il giudice non avrebbe l'arbitrio illimitato nè di condannare, nè di assolvere, giacchè non basterebbe la sua sola moral certezza nè per condannare, nè per assolvere: egli non sarebbe neppure nella barbara coazióne di tradire la sua coscienza col dichiarar *vera* l'accusa, perchè accompagnata dalle giuridiche pruove, quando, malgrado tutto questo, egli avesse ragioni da dubitare della sua verità. La legge sarebbe un freno all'arbitrio de' giudici, e la coscienza de' giudici un rimedio alla necessaria imperfezione della legge. L'una e l'altra da sè sola avrebbe bastante forza per garantire l'innocenza; ma nè l'una nè l'altra avrebbero bastante forza per opprimerla. Per fare che un innocente fosse condannato, bisognerebbe che si combinasse contro di lui l'esistenza delle pruove legali coll'errore o colla malvagità de' giudici. Il legislatore sarebbe dispensato da quegl'infiniti detagli nel determinare il criterio legale, detagli che destinati a frenare l'arbitrio del giudice, lo hanno oggi renduto molto più esteso. Finalmente il giudice più corrotto, volendosi discostare dal criterio legale nel giudizio di un fatto criminoso, altro abuso non potrebbe impunemente fare della sua autorità, se non quello di lasciar sospesa l'accusa, dichiarandola incerta; arbitrio che non potrebbe produrre che il minimo de' mali, qual è quello di lasciar *sub judice* un innocente, o di rimettere nella società un delinquente, il quale peral-

tro consapevole del suo reato, abbandonerebbe ben presto la sua patria che più non gli offrirebbe un tranquillo soggiorno (1). Se si paragona questo tenuissimo inconveniente, non dico con tutti quelli che dipendono dal sistema giudiziario che regna oggi nella più gran parte dell' Europa, ma con quello soltanto, che dà a' giudici il dritto d' infliggere una pena arbitraria nel difetto della pienezza della pruova, si troverà quanto sia preferibile il nuovo piano all' antico.

Ma questo piano sarebbe imperfetto e mancante. Io non avrei sostituito all' antico edificio che ho gittato a terra, che un informe tugurio; io non avrei innalzato sopra una gran base che una picciolissima e quasi invisibile colonna, se lasciassi di determinare le seguenti cose; 1. I canoni di giudicatura che determinar dovrebbero il *criterio legale*. 2. La ripartizione delle giudiziarie funzioni, e la condizione, il numero e le qualità, che si dovrebbero cercare ne' giudici del fatto. 3. Le solennità che dovrebbero accompagnare il loro giudizio. 4. L' ordine che si dovrebbe serbare nel proporre ad essi lo stato della quistione, e la persona che dovrebbe essere incaricata di questa funzione. 5. Come dovrebbe regolarsi la difesa dell' accusato. 6. Con qual ordine si dovrebbe da essi procedere alla decisione. 7. L' effetto che dovrebbe produrre il loro giudizio. Ecco ciò che andremo ordinatamente sviluppando ne' seguenti capi.

Io prego intanto il lettore di sospendere il giudizio delle mie idee, finchè non ne vedrà l' intero sviluppo. Io sono costretto ad abbandonarmi di continuo ad alcune digressioni, senza delle quali io non potrei di-

(1) Quando l' accusato restasse *sub judice*, l' accusatore potrebbe sempre produrre nuove pruove del suo delitto: ecco ciò che dovrebbe determinare il reo in questo caso ad abbandonare la sua patria.

fendere il mio piano dalle opposizioni che gli verrebbero fatte; ma il lettore vedrà finalmente come tutti questi fili andranno ad unirsi in un punto; e come ogni suo dubbio andrà a svanire, a misura che s' inoltrerà in questa lettura.

CAPO XV.

Canoni di giudicatura che determinar dovrebbero il criterio legale.

Prima di esporre questi canoni, è giusto che io mostri a colui che legge, il principio, dal quale debbono dipendere. Questo principio è semplicissimo. *L' interesse che ha la società nel garantire l' innocenza, combinato coll' interesse che ha di non lasciare impuniti i delitti.* Per sviluppare questo principio, dal quale deve dipendere il gran sistema delle pruove legali, supponiamo di vedere nella persona del legislatore un diligente e virtuoso padre di famiglia. Costui tutto intento alla conservazione ed alla prosperità de' suoi figli, non trascura mezzo alcuno per lasciar loro quel patrimonio ch'egli ha ereditato da' suoi maggiori, aumentato dalla sua instancabile diligenza. Una speculazione accompagnata da' calcoli più minuti, l'induce a convertire in danaro contante tutt' i suoi averi, per impiegare questa somma in un negoziato che deve necessariamente in poco tempo raddoppiarne il valore. Egli vende adunque tutti i suoi fondi, e comincia a disporre i preparativi del suo negoziato. Prende tutte le misure possibili per ottenere che questo sia accompagnato dalla massima sicurezza; e finchè non vegga di essere al coverto di qualunque rischio, egli si contenta piuttosto di lasciare in ozio il suo numerario, giacchè dalla perdita di questo dipenderebbe la tota-

le rovina della sua famiglia. Nel mentre ch'egli sta prendendo tutte queste misure, si dichiara la guerra tra la nazione confinante e la sua. Per sua disgrazia, il suo paese è limitrofo ed è poco fortificato. Questo deve essere il primo teatro della guerra, e i suoi abitatori le prime vittime di questo flagello. Egli prevede che l'ingresso dell'inimico sarà seguito dal saccheggiamento, e che, ritenendo ancora presso di sè il suo denaro, questo diverrebbe il bottino del primo guerriero che penetrerebbe nella sua casa.

In queste circostanze egli depone i suoi dubbj sul negoziato; si contenta di quella parte di sicurezza, di cui prima non era contento; e spaventato da' nuovi rischi, a' quali si esporrebbe ritenendolo, impiega il suo danaro, e crede di non dover andare più in cerca di tutte quelle cauzioni, senza delle quali non si sarebbe in tempo di pace determinato a questa intrapresa. Egli giustifica la sua condotta innanzi agl'individui della sua famiglia.

Miei figli, egli dice loro, voi sarete sorpresi da' rischi a' quali io ho esposta la vostra sussistenza. Per aumentare il patrimonio de' miei e de' vostri maggiori, io ho venduti que' fondi che non offrivano che un campo troppo ristretto alle mie ed alle vostre speranze. Le mie paterne cure si erano determinate ad impiegare queste somme in un negoziato che avesse combinato un gran profitto colla massima sicurezza. Io era risoluto a ritenerle oziose, piuttosto ch'esporle al minimo rischio. Mi restavano ancora molti passi da dare e molte misure da prendere per ottenere questa perfetta sicurezza, quando la fatale dichiarazione della guerra pervenne a mia notizia. In quel momento io calcolai subito i rischi che vi erano nel ritenere queste somme presso di me, e vidi che dove prima la sola speranza di un gran profitto non doveva bastare a

rendermi soddisfatto di quella parte di sicurezza che io aveva, da quel momento il motivo istesso della conservazione delle vostre sostanze doveva indurmi a sacrificare una parte di sicurezza da un lato, per ottenerne una molto maggiore dall' altro.

Ecco ciò che dovrebbe anche dire al suo popolo il legislatore. Cittadini, se nel determinare le giuridiche pruove non si trattasse che di garantire l' innocenza da' rischi del giudizio, ogni prova, per forte ch' ella fosse, sembrerebbe debole agli occhi miei, ed io dubiterei dell' evidenza istessa. L' orrendo spettacolo di un' innocente vittima della frode e della calunnia, condotta al patibolo dalla mano istessa della giustizia, funesterebbe tanto la mia immaginazione che trovar non saprei una pruova bastevole per condannare come reo un accusato. Far dipendere la vostra vita, la vostra libertà, il vostro onore dall' assertiva di due testimonj idonei che dicono di aver veduto commettere il delitto, sembrerebbe agli occhi miei un attentato contro quella sicurezza e quella tranquillità che dev' essere il primo scopo delle leggi e il primo beneficio della società. Io non crederei di poter fare abuso maggiore dell' autorità che voi mi avete affidata che impiegandola a dettare leggi così funeste. Ma rivolgete ora la medaglia, ed osservatene il rovescio. Che ne sarebbe della società, se i delitti rimanessero impuniti? A che gioverebbe il garantire l' innocenza dagli errori de' giudizj, quando si lasciasse esposta a tutt' i pericoli che porterebbe seco l' impunità, conseguenza necessaria del troppo ricercato valore delle pruove? L' impossibilità quasi assoluta d' incontrare tutte quelle pruove che renderebbero agli occhi miei infallibile il giudizio, non moltiplicherebbe forse fino all' infinito il numero degli omicidi, degli assassini, de' ladri, in una parola, di tutti quegli uomini che il solo timore

della pena può distogliere da' delitti? La mia soverchia delicatezza non convertirebbe forse le città in tanti boschi orribili, e le pubbliche piazze in tanti campi di battaglia, dove l'inimico può uccidere e rubare a man salva l'inimico, ed abusare di tutt' i vantaggi della destrezza, della forza e della ferocia? Quali funeste conseguenze non deriverebbero da questo mal inteso principio di giustizia e di umanità? Le leggi private della loro sanzione, sarebbero piuttosto i consigli di un moralista, che gl'imperiosi decreti della pubblica autorità. Sicuri al cospetto del giudice, voi tremereste al cospetto di un vostro concittadino. Cinque gradi di più di sicurezza ne' giudizj, vi costerebbero cento gradi di meno di sicurezza nella società.

Giacchè dunque una perfezione assoluta non è compatibile colle umane istituzioni; giacchè il vantaggio di vivere in società si deve da voi comprare non solo col sacrificio di una parte della vostra libertà naturale, ma anche col sacrificio più spaventevole d'una piccola porzione della vostra personale sicurezza; giacchè questa piccola porzione di sicurezza che voi sacrificate ne' giudizj, è assolutamente necessaria per farvi ottenere la somma sicurezza nella società; giacchè vi è un termine dove la prudenza umana fa d'uopo che si fermi, come vi è un momento, nel quale il sacrificio di quella piccola parte di sicurezza di un particolar cittadino deve eseguirsi, e nel quale la legge deve abbandonarlo al giudizio di alcune persone e ad una decisione fino ad un certo punto arbitraria; posto questo, tutto quello dunque che voi potete esigere da me, e tutto quello che io sono nell'obbligo di concedervi, nel fissare quei canoni di giudicatura che determinar debbono il criterio legale, non dovrà dunque in altro raggirarsi che nel ritrovar quel termine, dove convien che la legge si fermi, e di ottenere che questo sia pre-

cisamente in quel punto, che lasci all'innocente la maggior possibile fiducia di non esser condannato, ed al delinquente la minore possibile speranza di rimanere impunito.

Sviluppato in questa maniera il principio, dal quale debbono dipendere i seguenti canoni, io prego colui che legge di esaminarli sotto questo punto di veduta. (*Si avverta che, siccome io ho detto che questi canoni dovrebbero entrare nel codice criminale, nell' esporgli io prenderò il linguaggio del legislatore. Si avverta anche che quando io in questi canoni dirò,* questa è una pruova legale, *intendo con quest' espressione dinotare quella pruova che i nostri forensi chiamano* piena, *vale a dire quella, della quale, secondo il mio piano, la legge è contenta per la condanna del reo, purchè si combini colla* moral certezza *de' giudici.*)

Canoni di giudicatura per le pruove testimoniali.

Can. 1. Ogni uomo che non sia nè stupido nè matto; ogni uomo che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, può esser testimonio idoneo, purchè non abbia interesse di alterare, o di tradire il vero (1).

(1) Per poco che si rifletta su questo primo canone, si vedrà che in esso si contengono tutte l' eccezioni ragionevoli e giuste che possono addursi contro l'idoneità di un testimonio. Le romane leggi, come si è osservato, vollero troppo individuarle, e questo produsse due gravi disordini. In alcuni casi l' eccezioni della legge non bastavano; in altri erano eccessive. I giudici erano a vicenda, ora ristretti dalle tante eccezioni che rendevano impossibile l' appuramento del fatto, ed ora obbligati a riparare ed a supplire al difetto della legge. Le leggi debbono essere quanto più si può generali: a misura ch' esse particolarizzano più esprimono meno. Le moderne leggi della più gran parte dell' Europa

Can. 2. Noi non determiniamo nè l'età, nè il sesso, nè la condizione: noi lasciamo a' giudici il decidere della credibilità di ciaschedun testimonio co' principj dell' antecedente canone. Questo giudizio, come quello dell' esistenza di ogni altra pruova legale, precederà sempre quella del fatto (1).

hanno adottato questo difetto della romana giurisprudenza. I giudici sono oggi nelle istesse circostanze, colla differenza però, che un nuovo male si è aggiunto a questo disordine. L' impossibilità di dimostrare il fatto collè pruove legali ha dato origine all'abuso di condannare alla pena arbitraria il reo che non ha potuto esser legalmente convinto; e quelle istesse leggi che cercarono di ristringere l' arbitrio del giudice, glielo hanno esorbitantemente aumentato. Il minimo de' mali è quello che deve sempre cercare il legislatore ed il politico. I grandi mali e gli abusi più gravi non derivano per lo più che dallo spirito di perfezione. In quanti casi il ricercato sistema sull'idoneità de'testimonj renderebbe impossibile la pruova di un delitto! Un delitto, per esempio, commesso nelle carceri, non può avere per testimonj che coloro che sono *sub judice.* Un delitto commesso nelle galee o ne' lupanari, non può avere per testimonj, che i servi della pena o le prostitute. Un delitto commesso da un mendicante, non può ordinariamente aver per testimonj che altri mendicanti. Gli uomini che sono *sub judice*, *i servi della pena*, *le prostitute*, *i mendicanti ec.* dovranno dunque essere esclusi dal far testimonianza del delitto alla loro presenza commesso? Se l'accusatore può dimostrare, che questi non hanno alcun interesse di alterare o di tradire il vero, per qual ragione non potrebber far essi una pruova legale? Il canone da noi proposto, pare che prevenga tutti questi inconvenienti.

(1) In questo secondo canone si stabilisce, che i giudici, prima di decidere della verità del fatto, decidano della idoneità di ciaschedun testimonio colla regola stabilita nel primo canone. Il motivo di questa legge nasce dal mio sistema istesso. Altro è il dire: questo testimonio è idoneo, è credibile; altro è il credere alla sua testimonianza. Due testimonj idonei, che uniformemente attestano il fatto che han veduto, bastano a formare una pruova legale; ma non basteranno forse a produrre la moral certezza del giudice. Or siccome, in vigore del piano che si è esposto nell' antecedente capo, il giudice, malgrado la sua moral certezza in favore dell' accusa, non può dire *l' accusa è vera*, quando manca la pruova legale, e, malgrado la sua moral certezza in

Can. 3. Un solo testimonio non sarà mai bastante a formare da sè solo una pruova legale (1).

Can. 4. La diretta testimonianza del reo contro sè medesimo, non avrà mai alcun valore legale. Egli non deve parlare che per difendersi. Tutto quello che può dire contro di sè non deve avere alcun vigore (2).

Can. 5. Due testimonj di veduta che attestano uniformente un fatto, bastano per formare una pruova legale.

Can. 6. Siccome vi è una gran differenza tra i *fatti* e *i detti*, così vi sarà anche una gran differenza tra le testimonianze contro i fatti e le testimonianze contro i detti. Ne' primi il testimonio deve aver veduto, ne' secondi deve avere inteso e veduto. Egli non dovrà solo riferire le parole, ma il tuono, il gesto che le ha accompagnate, e l'occasione, per la quale si sono pro-

favor dell'accusato, non potrebbe dire *l'accusa è falsa*, quando esistesse la pruova legale; è giusto dunque, che, prima che si venga a decidere del fatto, si determini, se esista o no la pruova legale. Or nella pruova testimoniale, l'idoneità de' testimonj forma appunto la pruova legale. Ecco dunque, perchè il giudizio della credibilità, o sia dell'idoneità del testimonio deve precedere quello del fatto. L'ordine che dovrà tenersi in questo giudizio, si esporrà allorchè si parlerà dell'ultima parte della procedura, cioè della sentenza.

(1) La ragione, sulla quale è fondato questo canone, non è quella adottata da Montesquieu, cioè che, quando non vi è che un testimonio che afferma, ed il reo che nega, la testimonianza del primo vien distrutta dalla testimonianza del secondo. Questo è falso; perchè il reo ha un interesse di negare; ma il testimonio non ha alcun interesse di affermare. La ragione dunque di questo canone si è, ch'è molto difficile, che due testimonj, separatamente esaminati, possano entrambi convenire nella relazione delle circostanze che hanno accompagnato il supposto delitto, e che la sola verità può rendere uniformi le loro testimonianze.

(2) Io intendo qui parlare del criterio legale, poichè se il reo, nel mentre che si difende, manifesta o confessando o con altri mezzi il suo delitto, questa manifestazione che non potrà mai fare alcuna pruova legale, potrà però determinare contro di lui la moral certezza de' giudici, giacchè questa non è sottoposta ad alcuna regola legale.

ferite (1). L'uniformità ne' due testimonj, non deve solo raggirarsi nelle *parole* ch'essi hanno intese, ma anche in quelle circostanze che possono alterarne o modificarne il significato. Allora quest'uniformità sarà una pruova legale.

Can. 7. Le testimonianze sopra i *detti* non faran mai una pruova legale contro i delitti di *fatto* (2).

Can. 8. Il testimonio dovrà giurare di non tradire il vero prima di essere interrogato. Colui che presiede al giudizio, gli ricorderà che la legge condanna alla istessa pena il *falso testimonio*, che il calunniatore. Egli farà la sua *deposizione* alla presenza del corpo intero de' giudici e del reo, il quale potrà, sempre che vuole, interromperlo, altercare e fargli quelle interrogazioni che vuole. Tutto ciò che dall'una parte e dall'altra si dirà, sarà scritto colle istesse parole (3),

(1) Queste precisioni non sembreranno strane a colui che sa quanto facile sia il calunniare un uomo sopra i suoi detti. Un'istessa parola proferita in un modo risveglia un'idea, e proferita in un altro tuono e con un diverso gesto, può risvegliare un'idea tutta opposta. Quante volte gli uomini più onesti sono stati attaccati d'irreligione, d'empietà o di sedizione, per alcune parole mal intese da uno stupido che ignorava le circostanze, nelle quali furono proferite, e che non seppe discernere l'ironia dalla verità dell'espressione! I roghi dell'inquisizione avrebbero bruciati molti infelici di meno, se si fosse avuta maggiore diffidenza nelle testimonianze sopra i detti.

(2) Se due testimonj asseriscono uniformemente di aver inteso dire ad alcuno: io voglio uccidere il *tale*; se costui viene ucciso, la loro testimonianza non farà una pruova legale contro di lui che ha *detto* di volerlo uccidere. Le testimonianze su i detti non debbono aver luogo che ne' delitti di sole parole, come sarebbero, per esempio, le ingiurie, le contumelie ec.

(3) Non è credibile quanto questo metodo gioverebbe per la scoverta della verità. Vi è gran differenza tra il sentire il testimonio colle proprie orecchie, o il sentirlo colle orecchie degli altri. Una parola che si trascura, può alterare il senso della testimonianza. La maniera istessa di parlare può far iscorgere al giudice la verità o la falsità della deposizione. L'altercazione col reo non lascia anche di essere vantaggiosissima cosa. Tra noi

Can. 9. I testimonj che depongono in favore del reo, saranno ugualmente ascoltati che quei che depongono contro di lui. La loro credibilità sarà ugualmente giudicata dal corpo intero de' giudici. L' accusatore ed il reo saran presenti alle loro deposizioni. L' istesso dritto che ha il reo, di altercare co' testimonj prodotti dall' accusatore, lo avrà l'accusatore co' testimonj prodotti dal reo. Nell' uguaglianza delle cose, la pruova testimoniale in favore del reo distruggerà la pruova testimoniale contro di lui. Questo principio avrà anche luogo nella pruova indiziaria.

Can. 10. I testimonj che produce il reo, dovranno asserire un fatto, dal quale dedur si possa un argomento dell' insussistenza dell' accusa. Se essi faran testimonianza sul *non fatto*, la loro testimonianza sarà inutile (1).

Can. 11. Tanto l' accusatore, quanto il reo avranno il dritto di far comparire in giudizio i testimonj ch' essi producono. Se essi rifiuteranno di comparire, o di rispondere, saran puniti colla pena che la legge fisserà per questo delitto (2).

questa non è ammessa. Il reo non fa che assistere al giuramento che fa il testimonio allorchè ratifica, e, quel ch' è peggio, i giudici stessi non sono quelli che sentono la prima deposizione che fa il testimonio. Questa si fa la prima volta alla presenza del *commissario*, il quale, dopo averla intesa, ordina allo scrivano di scriverla. Allora lo scrivano si ritira in sua casa, conduce il testimonio, lo esamina di nuovo, gli caccia dalla bocca quel che vuole, gli fa tacere quel che gli piace, e non trascura d' esagerargli tutt' i pericoli, a' quali si esporrebbe, mutando in minima parte la sua deposizione nel momento della ratifica, ch' è quella che si fa alla presenza del corpo intero de' giudici. Ecco come si giudica tra noi della vita e della libertà dell' uomo. Chi non freme contro questo perfido sistema o non ha mente, o non ha cuore.

(1) Questo canone è secondo i principj della romana giurisprudenza. Asconio nella III. *Verrina* ci dice, che i testimonj che asseriscono il non *fatto*, non giovano al difensore.

(2) Questo canone è preso dall' attica legislazione. La legge

Can. 12. Il giuramento si esigerà dall'accusatore, da' testimonj e da' giudici. L'accusato non sarà giammai sottoposto a questo vincolo (1).

Canoni di giudicatura per la pruova scritturaria.

Can. 1. Una scrittura autentica (2) che pruova immediatamente il delitto e l'autore del delitto, colla sua propria fede ed autorità sarà una pruova legale.

Can. 2. Se la scrittura non è autentica, la confrontazione de' caratteri non potrà da sè sola costituire una pruova legale (3).

che conteneva questo stabilimento, ci è stata conservata da Suida e da Demostene: *Τὸν ἐγκλητευθέντα, ἢ μάρτυρεῖν, ἢ ἐξομοσαθαι, ἢ χιλίας δράχμας ἀποτισαι τῶ δημοσω. In jus vocatus, testimonium vel dato, vel ejurato, vel mille drachmis mulctator.* Vid. Demosth. *ad Timotheum*.

(1) Le romane leggi corressero riguardo a quest'oggetto il vizio dell' attica legislazione. In Atene il giuramento si esigeva non solo da' giudici, dall' accusatore e da' testimonj, ma anche dall' accusato. In Roma si esigeva soltanto da' giudici, dall'accusatore e da' testimonj. In Inghilterra si è adottata la correzione di Roma; ma noi che conserviamo ancora le reliquie delle *canoniche purgazioni*, non permettiamo all'accusato di dire una sola parola, senza un giuramento. Per quel che si è detto degli Ateniesi, veggasi Sigonio *de Repub. Athenensium lib.* III. *cap.* II. et IV. Pottero *Archæologia Græca lib.* I. *cap.* XXI. Per quel che riguarda i Romani, veggasi il luogo di Asconio nella II. *Verrina*, dove parla del giuramento de' giudici, la legge 8. C. *de testib.*, Sigonio *de judiciis lib.* II. *cap.* X. XII. et XV., e Boemero *de Jur. eccles. lib.* V. *tit.* 34. §. 3. *et seq.*, dove dimostra, che l'accusato non era sottomesso al giuramento. Per gl' Inglesi, veggasi Blakstone *Codice criminale cap.* XXVII.

(2) Io chiamo scrittura autentica quella ch'è stata legalizzata da una persona pubblica.

(3) La relazione degli esperti sulla confrontazione de' caratteri è un giudizio, e non una pubblica testimonianza; *magis judicium quam testimonium*. Gli esperti altro non possono dire: a noi pare simile il carattere; ma non possono dire: questo è l'istesso carattere. L'arte che hanno alcuni d'imitare l'altrui carattere, rende fallaci i giudizj di confrontazione. Giustiniano ce ne

Can. 5. Se la scrittura non somministra che degli argomenti per dimostrare il fatto, vale a dire, se la scrittura non è essa istessa o il soggetto del delitto, o la diretta ed immediata manifestazione del reato (1), malgrado la sua autenticità, essa non potrà somministrare che un indizio.

Canoni di giudicatura per le pruove indiziarie.

Can. 1. Un solo indizio non farà mai una pruova legale, purchè non sia indizio *necessario* (2).

Can.. 2. Quando più indizj non fanno che provare un solo indizio; quando gli argomenti di un fatto dipendano tutti da un solo argomento; la somma di questi, per quanto numerosa essa sia, non farà mai una pruova legale, giacchè tutt' insieme non formano, che un solo indizio, un solo argomento.

Can. 3. I fatti accessorj che somministrano gl' indizj o gli argomenti pel fatto principale, non debbono esser provati con altri indizj, ma colla pruova testimoniale.

Can. 4. Per formare una pruova indiziaria noi richiediamo dunque, che vi sieno più indizj; che que-

offre una pruova nella Novella 73. La confrontazione de' caratteri non potrà dunque produrre altro che un indizio, ma non potrà mai da sè sola formare una pruova legale.

(1) La falsificazione di una polizza bancale colla firma del falsario e coll' autentica del notaio, renderebbe la scrittura il soggetto del delitto. Un istromento solenne che contenesse o un contratto di usura, o un contratto simoniaco, sarebbe il caso della diretta ed immediata manifestazione del reato. Ecco due scritture che potrebbero fare da loro sole una pruova legale.

(2) Si chiama indizio necessario quello che è conseguenza così necessaria del fatto, che non potrebbe esserne separato senza o un impossibile metafisico, o fisico, o morale. Una donna che ha partorito, ha dovuto aver copula con un uomo. Il parto è un'indizio necessario della copula. Ecco il caso nel quale un indizio solo fa una pruova legale.

sti sieno disgiunti tra loro in maniera, che l'uno non dipenda dall' altro; che tutti concorrano a dimostrare evidentemente il fatto principale; e che ciaschedu-no di essi sia appoggiato sulla testimonianza di due testimonj idonei. In questo caso la pruova indiziaria sarà una pruova legale (1).

Can. 5. Siccome, tanto un sol testimonio di veduta che attesta il fatto principale, quanto la confrontazione de' caratteri coll' autorità degli esperti, non possono, in vigore degli antecedenti canoni fare una pruova legale; così noi stabiliamo, che tanto l'uno, quan-

(1) I criminalisti non stenteranno molto a vedere tutto ciò che si comprende in questo quarto canone. In questo si contiene tutto il sistema della pruova indiziaria, sulla quale i dottori hanno scritto immensi volumi. Per illustrarlo agli occhi di coloro che non professano questa materia, io ricorro ad un esempio. Supponiamo che un uomo sia stato ucciso, e che, essendosi esaminato il cadavere, si sia ritrovato nel suo petto il coltello omicida. Viene uno accusato di questo delitto, e l'accusa è fondata sopra i seguenti indizj. Due testimonj idonei asseriscono che, essendosi trovati poco discosti dal luogo dove si era trovato il cadavere, e nel momento istesso nel quale fu commesso il delitto, videro l' accusato fuggire sbigottito. Due altri testimonj idonei asseriscono d'averlo veduto intriso di sangue. Due altri testimonj idonei dicono di avergli veduto comprare il coltello che si ritrova nel seno del cadavere, e il venditore non distrugge la loro assertiva. Ecco una perfetta pruova indiziaria contro l' accusato. In questa si contengono tutt' i caratteri che si son fissati nel canone. Noi abbiamo tre indizj tutti e tre disgiunti tra loro; niuno di essi dipende dall' altro; tutti e tre tendono a far credere che l' accusato sia effettivamente il reo; ciascheduno di essi è appoggiato sulla fede di due testimonj idonei. Secondo il mio sistema dunque i giudici potrebbero in questo caso decidere, che l' accusa è vera, purchè la loro moral certezza non gl'inducesse a rispondere diversamente, giacchè esistendo la pruova legale, essi possono anche dire, la *pruova è incerta*, quando quella non basta a produrre la loro moral certezza. Ma se, in vece de' suddetti indizj, non vi fossero che i seguenti; cioè due testimonj che dicono di aver veduto fuggire l'accusato: due altri che dicono di averlo veduto ritornare in casa ansante: due altri, che dicono di averlo veduto patteggiare una vettura, per andare fuori dello sta-

to l' altro possono formare un indizio, il quale unito ad altri indizj può concorrere a somministrare una perfetta pruova indiziaria.

Can. 6. La prevaricazione dell' accusatore procurata dal reo dopo istituita l' accusa, formerà un indizio contro di lui (1).

Can. ultimo, che avrà luogo in tutte le tre specie di pruove.

In tutt' i delitti che lasciano una traccia presso di loro (2), senza l' esistenza del corpo del delitto, niuna pruova potrà avere un valore legale.

Questi sono i canoni che determinar dovrebbero il criterio legale. Essi non sono altro che un freno contro la stranezza, la corruttela o l' imbecillità de' giudici. La loro necessaria imperfezione svanisce, subito che si riflette alla loro destinazione. Si appartiene a' giudici il riparare a questa necessaria imperfezione; si appartiene ad essi il decidere, se, malgrado l' esi-

to: questi indizj formerebbero essi una pruova indiziaria? no: perchè tutti questi tre indizj non formano che un solo indizio, qual è la fuga; ed un solo indizio, come si è detto nel primo canone, non fa mai una pruova legale.

(1) Questo canone è dedotto dalla savia disposizione delle leggi di Roma dirette a prevenire la *prevaricazione*. Noi ne abbiam parlato nel II. e IV. capo di questo libro. Esse uguagliavano la procurata prevaricazione alla confessione, la quale per altro non bastava da sè sola a formare una piena pruova. Noi l'uguagliamo ad un indizio, perchè non abbiam dato alcun valore alla confessione.

(2) I Giureconsulti chiamano questi, delitti di fatto permanente, *facti permanentis*; come l'omicidio; il furto con scassazione ec.; chiamano poi delitti *facti transeuntis* que' delitti che non lasciano alcuna traccia di loro; come il furto semplice senza scassazione, l'adulterio, le ingiurie verbali ec. Ne' primi è necessario che si costi il corpo del delitto. Allorchè si parlerà della ripartizione delle giudiziarie funzioni, si vedrà a chi appartener si dovrebbe questa ispezione, e con quale diligenza dovrebbe essere eseguita. Noi allora osserveremo anche l'importanza di questo canone.

stenza della pruova legale, debba il reo essere condannato, o se, malgrado il difetto della pruova, debba essere interamente assoluto. Il *non liquet* o sia *l'accusa è incerta*, è quel temperamento prezioso che il giudice può prendere in tutti que' casi, ne' quali la sua moral certezza si oppone al criterio legale. Se questo utilissimo arbitrio è dunque necessario che si lasci a' giudici, vediamo quali sarebbero le precauzioni che il legislatore dovrebbe prendere, per evitarne gli abusi. La prima di queste dipende dalla buona ripartizione delle giudiziarie funzioni, e dalla scelta de' giudici del fatto; ed eccoci giunti alla quarta parte della criminale procedura.

INDICE

DE' CAPI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

LIBRO II.

Delle leggi politiche ed economiche.

Fine dell' Indice del Tomo secondo.

Fine dell' Indice

FILANGIERI

LA

LEGISLAZIONE

VOL. 2°

VENEZIA

TIP. SANTINI

ze in uno stato. Se coloro che hanno molto, non spendessero più di quello che hanno, per alimentare il loro lusso, come si potrebbe mai sperare la separazione di queste grandi masse, come si potrebbe mai sperare una equabile diffusione di danaro e di ricchezze in mezzo a queste lagune, ove di continuo andrebbe a ristagnarsi tutto il numerario de' popoli? Questa verità è stata da infiniti scrittori sviluppata. L'esperien-
za l' ha
In qu
za de
no m
sti os
Mi
bene
re il
tener
sider
li. V
no al
mi; v
i catt
mente
i costum
sere. Pri
lusso, e
il perni
Il l
ze e c
cevole
no co
piacer
le si c
nere g
a tutt
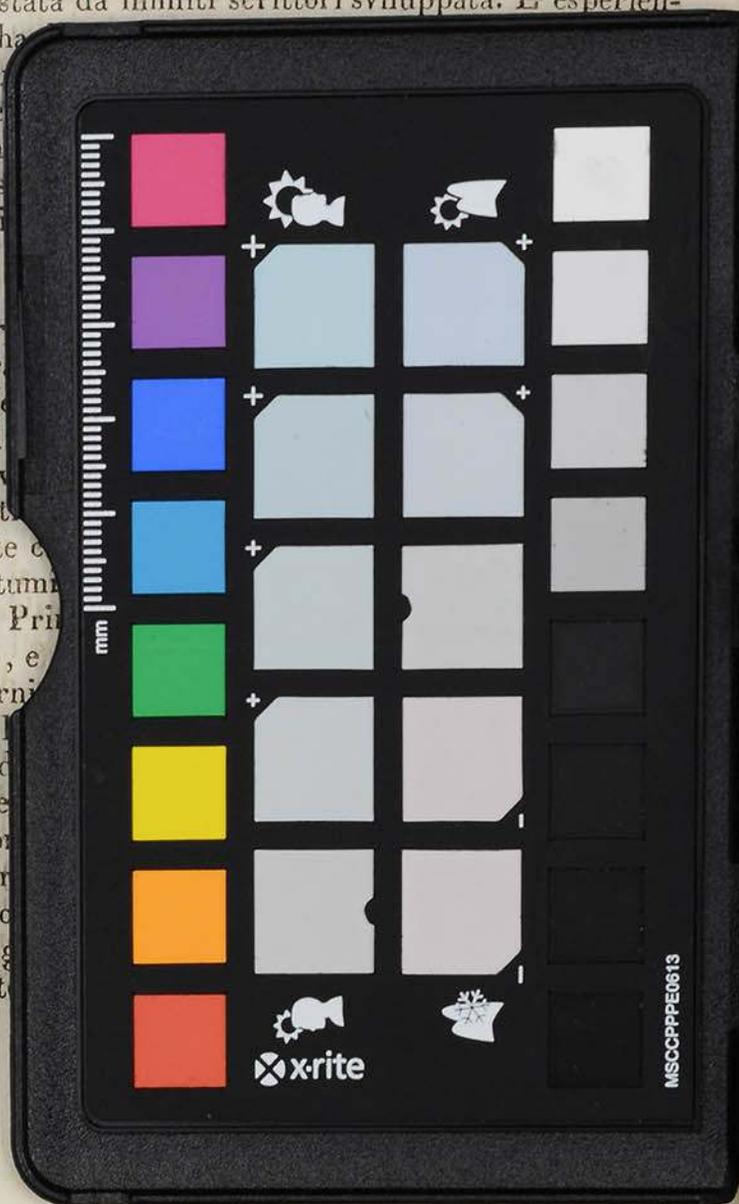
ze vi sono ben distribuite, e che la maggior parte de' cittadini ha un certo superfluo da impiegare per la sua felicità: se non si ritrova che in una sola classe, è segno che le ricchezze vi son mal ripartite, ma che, se altre cause non cooperano a perpetuare questa funesta sproporzione, essa non durerà lungo tempo, perchè il lusso istesso non tarderà molto a distruggerla. Tanto dunque nell' uno, quanto nell' altro caso, il lus-

du-
z-
a-
no
n-
t-
a-
o-
mi
e,
ic-
o-
o,
hi.
os-
di-
è la
una
o e
en-
hi,
ac-
el-
a-
io-
e,
ri,